

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) .....	»	42
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII) .....	»	69
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	104
GIUSTIZIA (II) .....	»	130
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	144
DIFESA (IV) .....	»	149
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	152
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	168
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	255
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	197
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	204
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	234

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa: AP-NCD-CpE; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	<i>Pag.</i>	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	245
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	250
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .....	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	»	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	254
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	315

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Esame emendamenti C. 4310-A ..... 3

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 3

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM (2016) 230 final) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione del documento finale*) ..... 4

ALLEGATO (*Documento finale*) ..... 5

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 16 marzo 2017.*

**DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.  
Esame emendamenti C. 4310-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.45 e dalle 12.35 alla 12.50.

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione Dona-*

*tella FERRANTI. – Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 19.15.**

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.**

**C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti presentati al testo base. Comunica che hanno espresso il parere di competenza sul provvedimento le Commissioni Affari esteri, sul testo originario, Difesa, sia sul testo originario che sul testo risultante dalle proposte emendative approvate, Lavoro, sul testo risultante dalle proposte emendative approvate, e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, sul testo originario. La Commissione Bilancio esprimerà, invece, il parere all'Assemblea.

Comunica, altresì, che con lettera in data odierna, l'onorevole Sisto ha rassegnato le proprie dimissioni da relatore per la I Commissione. Nella medesima lettera, l'onorevole Sisto ha altresì preannunciato la presentazione, in Assemblea, di una relazione di minoranza da parte del gruppo di Forza Italia e ha comunicato che svolgerà la funzione di relatore. È stato designato quale relatore per la I Commissione l'onorevole Marco Di Maio.

Prima di conferire il mandato ai relatori a riferire sul testo, propone di apportare alcune correzioni che non modificano in alcun modo la sostanza del provvedimento e che sono necessarie a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti o per armonizzare il testo stesso all'ordinamento in materia pensionistica. Fa presente, quindi, in primo luogo, che, a seguito della soppressione dell'articolo 13 in materia di astensione e ricasazione dei giudici, occorre sopprimere dal titolo le seguenti parole: « Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricasazione dei giudici ». Segnala, in secondo luogo, che occorre sostituire le parole: « per il trattamento pensionistico di anzianità » con le seguenti: « per il trattamento pensionistico anticipato », considerato che la cosiddetta riforma Fornero ha sostituito l'istituto della pensione di anzianità con quello della pensione anticipata.

Le Commissioni concordano; indi deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputati Marco Di Maio, per la I Com-

missione, e Verini, per la II Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sulla proposta di legge C. 2188. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, anche a nome del presidente della I Commissione, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 19.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 19.20.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza.**

**(COM (2016) 230 final).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione del documento finale).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2017.

Roberta AGOSTINI (PD), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore della II Commissione, onorevole Dambruoso, presenta una proposta di documento finale sul provvedimento in titolo *(vedi allegato)*.

Le Commissioni approvano la proposta dei relatori.

**La seduta termina alle 19.30.**

ALLEGATO

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM (2016) 230 final).**

**DOCUMENTO FINALE**

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione « Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza » COM(2016)230 final;

premessi che:

la realizzazione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia mira, tra le altre cose, a creare le condizioni per cui l'Unione europea collabori sistematicamente con gli Stati membri per garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini europei rafforzando le misure di prevenzione e contrasto alla criminalità transnazionale e al terrorismo e intensificando il coordinamento e la cooperazione tra forze di polizia e tra autorità giudiziarie e altri organismi competenti;

l'Agenda europea sulla sicurezza segna un progresso significativo in quanto delinea una strategia organica in materia di sicurezza interna all'UE con particolare riguardo alla lotta al terrorismo, al crimine organizzato e alla criminalità informatica, che rappresentano le principali minacce con cui l'Europa deve confrontarsi;

l'Agenda si fa apprezzare soprattutto per l'approccio sistematico che la ispira relativamente al fenomeno del terrorismo, in quanto prefigura un complesso

di interventi di diversa natura che incidono su vari aspetti del problema: dal potenziamento degli strumenti di monitoraggio al rafforzamento della cooperazione a più livelli, all'aggiornamento del quadro normativo;

il ruolo dell'Unione europea quale garante della sicurezza deve essere potenziato anche alla luce della stretta relazione tra sicurezza esterna e sicurezza interna, alla base della nuova Strategia globale presentata dall'Alta Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio europeo del 28 giugno 2016. Infatti, larga parte delle minacce che incombono sui Paesi europei trae origine o viene alimentata dalle situazioni di instabilità e crisi al di fuori dell'UE;

considerato che:

il terrorismo suscita un allarme crescente per la frequenza e la gravità degli attentati perpetrati nel territorio dell'UE, di fronte al quale i singoli Stati membri non dispongono di strumenti di intervento e di contrasto sufficienti;

occorre quindi rispondere in maniera concreta alla domanda di sicurezza che i cittadini europei rivolgono alle istituzioni, sia nazionali che europee, per evitare di alimentare l'impressione di una inerzia da parte dell'UE di fronte ad un fenomeno della massima gravità;

il carattere sempre più marcatamente transnazionale delle attività terroristiche, in particolare di quelle di matrice

radicale islamica, che utilizzano la rete in modo sistematico per reclutare i propri affiliati in diversi Paesi, richiede che si rafforzi la capacità di monitoraggio, prevenzione e contrasto a livello di UE, da realizzare in primo luogo mediante più intensi scambi di informazioni e più avanzate forme di collaborazione tra i diversi organismi competenti a livello nazionale e le agenzie dell'Unione europea;

particolarmente preoccupante è la crescita del fenomeno costituito dai cosiddetti *foreign terrorist fighters*, potenziali agenti per nuovi attacchi terroristici una volta rientrati nei loro paesi di origine, atteso l'addestramento militare che hanno ricevuto nei teatri di guerra. Le stime più accreditate fanno riferimento a un numero di 25-30 mila combattenti terroristi stranieri, di cui circa 5 mila provenienti dal territorio dell'UE, e in particolare da quattro Stati membri (Francia, Regno Unito, Germania e Belgio);

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime una valutazione favorevole

con le seguenti condizioni:

a) è necessario che tutte le iniziative di carattere politico e legislativo indicate o preannunciate nel cronoprogramma allegato alla comunicazione in oggetto, trovino tempestiva e puntuale attuazione, al fine di conseguire, attraverso l'intervento contestuale sul piano della prevenzione e del contrasto, del monitoraggio, dello scambio di informazioni, dell'aggiornamento e del progressivo avvicinamento delle normative applicabili, tutti i potenziali vantaggi che vengono prospettati. Soltanto la combinazione delle diverse misure può, infatti, fornire più efficaci strumenti per la lotta al terrorismo;

b) in particolare, ai fini del rafforzamento del quadro giuridico europeo, è

assolutamente prioritaria la rapida approvazione ed attuazione delle seguenti proposte normative:

la modifica della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, anche per garantire la tracciabilità e la marcatura delle armi da fuoco;

la modifica della quarta direttiva antiriciclaggio, che mira a contrastare i nuovi mezzi di finanziamento del terrorismo e ad aumentare la trasparenza ai fini della lotta contro il riciclaggio;

c) è altresì necessario procedere in tempi rapidi all'adozione di tutte le misure volte ad attuare la direttiva antiterrorismo, che introduce nuove tipologie di reati, in particolare per chi viaggia con finalità di terrorismo e per chi si sottopone a un addestramento a fini terroristici, recentemente approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio UE;

d) per garantire un più proficuo ed efficace monitoraggio del fenomeno dei *foreign terrorist fighters* occorre rafforzare gli strumenti di controllo dei movimenti in entrata e in uscita delle frontiere procedendo all'attuazione della direttiva sul PNR, adottata dal Consiglio nell'aprile scorso, che disciplina il trasferimento dei dati connessi al codice di prenotazione (nome del passeggero, data e itinerario del viaggio, bagagli, modalità di pagamento) dalle compagnie aeree alle autorità nazionali. In tale ambito è importante rendere effettivo ed efficace lo scambio dei dati istituendo urgentemente e rendendo operativa l'Unità di informazione passeggeri (UIP) nazionale per il trattamento dei dati raccolti;

e) appare altresì necessario rendere pienamente operativi, in tempi brevi, alla traduzione concreta di alcuni nuovi strumenti a livello UE come: il sistema di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), che prevede controlli preliminari per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto che si recano nello spazio Schengen; il sistema di ingressi/uscite (EES - *entry-exit system*), che consente

una gestione automatizzata dei controlli alle frontiere permettendo anche di individuare documenti contraffatti e false identità; la revisione del Codice frontiere Schengen finalizzata al rafforzamento delle misure di controllo;

f) per poter rilevare gli spostamenti dei terroristi si dovrebbe inoltre procedere ad una revisione degli indicatori comuni di rischio elaborati dalla Commissione europea nel giugno 2015 al fine di realizzare un'unica banca dati sui *foreign terrorist fighters*;

g) ferme restando le competenze prioritarie degli Stati membri in materia di ordine pubblico e sicurezza interna, è necessario prevedere sistemi e metodologie di collaborazione e coordinamento per lo scambio di informazioni, in particolare valorizzando tutte le potenzialità di Europol per lo scambio di informazioni tra tutte le autorità di polizia dei diversi Paesi e di Eurojust per quanto riguarda i profili e gli organi giurisdizionali, nonché mediante l'instaurazione di un rapporto diretto tra il Gruppo antiterrorismo (CTG) e il Centro europeo antiterrorismo istituito presso Europol;

h) nell'ambito delle misure di prevenzione e di deradicalizzazione:

1) maggiore attenzione deve essere rivolta alla costante verifica dei contenuti immessi in rete, che rappresenta uno strumento di reclutamento utilizzato anche per reperire finanziamenti prima, durante e dopo ogni attacco terroristico; in tale ambito, facendo ricorso ad iniziative di carattere sovranazionale e ad accordi con i *provider*, occorre contrastare la propaganda terroristica e l'incitamento all'odio *online* fermando la diffusione di contenuti illegali che incitano alla violenza;

2) indispensabili, quali misure di prevenzione, sono l'istruzione e la sensibilizzazione dei giovani, promuovendo un'istruzione inclusiva basata sui valori comuni dell'UE e la comprensione interculturale, nonché il finanziamento per l'elaborazione di programmi di reinserimento e deradicalizzazione, dentro e fuori l'ambiente carcerario, per lo sviluppo di strumenti di valutazione dei rischi e per la formazione degli operatori nelle strutture carcerarie;

i) infine, è necessario destinare risorse più consistenti, rispetto a quelle già parzialmente integrate, al Fondo sicurezza interna (ISF) per il periodo 2014-2020, attualmente finanziato per 3,8 miliardi di euro per l'intero periodo in modo da tradurre concretamente il maggiore impegno dell'UE in materia.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) .....

8

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

#### **La seduta comincia alle 18.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, rileva come le Commissioni riunite Giustizia e Finanze siano chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, entro il termine del 6 aprile prossimo, lo schema di schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (Atto n. 389).

Sergio BOCCADUTRI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva in primo luogo come il provvedimento, che si compone di 10 articoli, sostanzialmente riscrive il decreto legislativo n. 231 del 2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obbli-



ghi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni.

Lo schema di decreto riscrive inoltre il decreto legislativo n. 109 del 2007 (antiterrorismo) e reca altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio), essa si è resa necessaria, tra l'altro, ai fini dell'allineamento alle nuove 40 raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012 e costituisce il principale strumento giuridico per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, definendo un quadro globale per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In tale ambito si rafforza in particolare la valutazione del rischio di riciclaggio sovranazionale, nazionale e dei singoli soggetti obbligati, l'attività e i poteri delle unità di informazione finanziaria, la trasparenza delle informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società e *trust*, la garanzia della riservatezza dei dati.

I principali elementi di riforma rispetto al regime vigente introdotti dalla direttiva sono:

l'estensione dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*), affidando alla Commissione europea il compito di elaborare una valutazione « sovranazionale » dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nel mercato interno, tenendo conto dei pareri delle autorità europee di supervisione (EBA, EIOPA, ESMA) e di formulare su tali basi raccomandazioni agli Stati membri circa le misure da adottare alla luce dei rischi individuati, mentre agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione e i de-

stinatari degli obblighi antiriciclaggio sono a loro volta chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche;

un nuovo regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela: in particolare, la direttiva mira ad inasprire le norme sull'obbligo semplificato di adeguata verifica eliminando le esenzioni contemplate dalla terza direttiva antiriciclaggio; è inoltre ampliato il campo di applicazione dell'obbligo rafforzato di adeguata verifica, in modo da includervi sia le persone politicamente esposte che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;

nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva: l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere conforme alle norme sulla protezione dei dati e può essere soggetto a registrazione online e al pagamento di una tassa;

l'abolizione della cosiddetta « equivalenza positiva » dei Paesi terzi: in base a tale meccanismo, previsto dalla terza direttiva antiriciclaggio, è attualmente possibile consentire esenzioni dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgano Paesi terzi giudicati equivalenti agli Stati membri per i loro sistemi antiriciclaggio e/o di lotta al terrorismo;

la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive, che devono essere adottate dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi fondamentali della direttiva (con particolare riguardo all'obbligo di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti, di segnalazione di operazioni sospette e di controlli interni);

l'ampliamento e il rafforzamento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria – FIU (*Financial In-*

*telligence Unit*) (in Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – UIF);

un nuovo e più razionale quadro funzionale previsto per le Autorità europee di vigilanza (dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

La quarta direttiva, inoltre, introduce innovative previsioni sulla trasparenza e sull'accesso a informazioni relative alla titolarità effettiva di società e *trust*; richiama l'applicazione delle regole in tema di trattamento dei dati personali, regolandone i rapporti con le esigenze dell'antiriciclaggio. Sul primo tema, viene prevista l'istituzione, in ogni Paese membro, di registri pubblici centrali con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e *trust*, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.

Oltre alla direttiva (UE) 2015/849, appena illustrata, è stato anche adottato il regolamento (UE) 2015/847, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2017, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, il quale, in estrema sintesi:

amplia il novero delle informazioni a corredo dei trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario;

conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi;

richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette.

In tale contesto evidenzia come la Commissione europea il 5 luglio 2016 abbia presentato una Proposta di modifica della quarta Direttiva antiriciclaggio (COM(2016)450 final), il cui testo è stato definito dal Consiglio UE, attraverso il suo Comitato dei rappresentanti permanenti,

la quale prevede misure più stringenti per l'utilizzo delle carte prepagate e delle valute virtuali, ritenendo di fondamentale importanza ampliare il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere le piattaforme di cambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Sono ulteriormente rafforzati i poteri delle UIF (Unità di informazioni finanziarie nazionali) e la collaborazione tra esse. Si richiede altresì l'istituzione di archivi nazionali con informazioni sui conti bancari (analoghi all'Anagrafe dei rapporti italiana) e una più ampia trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva. La nuova direttiva è parte di un piano d'azione della Commissione contro il finanziamento al terrorismo, sul quale il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni il 12 febbraio 2016, e che risponde inoltre alle rivelazioni dei *Panama Papers* dell'aprile 2016.

Per quanto concerne la normativa di delega in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nell'articolo 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), e individua due obiettivi: orientare e gestire efficacemente le politiche di contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali; graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del rischio.

In tale prospettiva sono delineate quattro misure specifiche:

al Comitato di Sicurezza Finanziaria è attribuito il compito di elaborare l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione della Commissione europea;

gli esiti dell'analisi nazionale del rischio devono essere messi a disposizione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della riservatezza e dell'ordine pubblico, degli organismi di autoregolazione e dei soggetti privati destinatari degli obblighi di collaborazione attiva, a supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui settori di rispettiva

pertinenza e dell'adozione delle conseguenti misure proporzionate al rischio;

le autorità di vigilanza valutano il rischio gravante sui settori di competenza, anche al fine di supportare i destinatari degli obblighi nell'applicazione di misure di adeguata verifica della clientela efficaci e proporzionati al rischio;

i destinatari degli obblighi posti a presidio del sistema di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, devono dotarsi di procedure sistematiche di valutazione, gestione e controllo dei rischi tipici dell'attività espletata, tenuto comunque conto delle dimensioni e della complessità organizzativa dei medesimi destinatari.

Gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio possono essere esonerati dagli obblighi antiriciclaggio previsti dalla direttiva 2015/849 sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Gli emittenti di moneta elettronica sono esonerati da taluni obblighi di adeguata verifica della clientela con riferimento a specifiche situazioni: qualora si tratti di strumenti di pagamento non ricaricabili ovvero ricaricabili entro ridotte soglie; strumenti di pagamento utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi e non alimentabili con moneta elettronica anonima.

Con riferimento agli emittenti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'UE, operanti sul territorio nazionale senza stabile insediamento, si prevede l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Un altro criterio direttivo è volto ad accrescere la trasparenza di persone giuridiche e *trust*, in modo da fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio e da permettere la conoscibilità dei dati ai portatori di interessi qualificati (anche diffusi), contemplando gli interessi in campo.

Devono essere previste delle sanzioni in caso di inosservanza di tali obblighi di trasparenza. In particolare, per quanto riguarda le persone giuridiche e gli altri analoghi soggetti diversi dalle persone fisiche (associazioni, fondazioni, comitati) si prevede che essi detengano informazioni complete sulla propria titolarità effettiva. Tali informazioni devono essere registrate in apposita sezione, ad accesso riservato, del Registro delle imprese e rese disponibili alle autorità competenti.

Inoltre devono essere individuate specifiche attività di adeguata verifica della clientela relativamente al beneficiario di contratti di assicurazione vita o di altre assicurazioni legate ad investimenti.

È altresì introdotto il principio della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa in materia di conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti, anche attraverso l'integrazione di banche dati, per l'assolvimento delle finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Un altro criterio rafforza le competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849.

Si prevede di rafforzare gli strumenti di salvaguardia della riservatezza e della sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei risultati delle analisi e delle informazioni acquisite anche negli scambi con le FIU. Si intende, inoltre, incoraggiare le segnalazioni di violazioni potenziali o effettive della normativa di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Nel rispetto del principio del *ne bis in idem*, nonché di proporzionalità e dissuasività delle sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva, sono previsti una serie di principi e criteri direttivi diretti a:

introdurre nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti com-

messe con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, con un limite massimo delle relative sanzioni compreso tra i 3 anni e i 30.000 di multa;

graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di specifici parametri (natura del colpevole della violazione – persona fisica o giuridica –, settore di attività, dimensioni e complessità organizzativa degli obbligati);

prevedere che le sanzioni per violazioni della direttiva commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in posizione apicale dell'ente; sanzionare in via amministrativa – in misura graduata sulla base di specifici parametri – le gravi, reiterate o plurime violazioni nonché quelle relative a segnalazioni di operazioni sospette;

le relative misure afflittive dovranno consistere: in dichiarazioni pubbliche che individuano il soggetto responsabile della violazione e in ordini di porre ad essa termine; nell'eventuale revoca o sospensione di autorizzazioni da parte dell'autorità di vigilanza; nell'interdizione temporanea dalle funzioni per i soggetti in posizione apicale delle persone giuridiche; in specifiche sanzioni amministrative pecuniarie;

devono essere previste sanzioni amministrative nei confronti di enti creditizi o finanziari per illeciti gravi o reiterati o plurimi delle norme sull'adeguata verifica della clientela, segnalazioni di operazioni sospette, conservazione dei documenti e controlli interni;

le violazioni di scarsa offensività commesse da enti creditizi o finanziari devono essere punite, in alternativa alla sanzione pecuniaria, con una dichiarazione pubblica che individuando il responsabile (persona fisica o giuridica), e la violazione, ordini di porre termine al comportamento illecito; si deve prevedere che, con regolamento attuativo, le autorità di vigilanza possano disciplinare il procedimento di irrogazione della sanzione, assi-

curando il contraddittorio e la piena conoscenza degli atti istruttori; si attribuisce il potere sanzionatorio alla Banca d'Italia per le violazioni al regolamento UE/847/2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni devono essere disciplinate nel rispetto dei principi fondamentali della normativa sulla tutela dei dati personali; devono essere previste le necessarie modifiche alla disciplina sanzionatoria della normativa interna relativa alla violazione dei regolamenti europei sul contrasto al finanziamento del terrorismo.

Al fine di non recare pregiudizio alle indagini sulla prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di attività illecite e di terrorismo – sentito il Garante dei dati personali – possono essere stabilite limitazioni al diritto di accesso ai dati personali.

La disciplina attuativa della direttiva 2015/849 deve trovare applicazione anche per le attività esercitate *online* dai soggetti agli obblighi.

Si prevede altresì che – per il recepimento della direttiva UE 2015/849 – siano apportate le necessarie modifiche alle vigenti disposizioni attuative delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE (il riferimento è ai decreti legislativi 231/2007 e 207/2009), anche tenendo conto degli standard internazionali del GAFI, degli strumenti degli altri organismi attivi nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, delle risoluzioni ONU e delle decisioni dell'Unione europea nonché della necessità di garantire alle autorità pubbliche meccanismi di cooperazione e raccordo nella lotta agli indicati fenomeni illeciti.

Uno specifico criterio di delega prevede l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolta da operatori non soggetti alla disciplina generale in materia prevista dalla legge n. 7 del 2000 (Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di

compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, deve inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio; a tale specifico aspetto della delega è stata data attuazione con lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390), attualmente all'esame della Commissione Finanze.

Passando quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, per quanto riguarda in particolare gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'articolo 1 sostituisca integralmente il Titolo I (recante le disposizioni di carattere generale) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il nuovo Titolo I contiene 16 articoli, divisi in 4 Capi, rispettivamente dedicati all'ambito di applicazione (Capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle Pubbliche amministrazioni (Capo II), alla Cooperazione nazionale e internazionale (Capo III) e alla analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (Capo IV). Gran parte delle disposizioni vigenti sono mantenute, con una diversa dislocazione; sono aggiunte nuove disposizioni che sono evidenziate di seguito.

I nuovi articoli da 1 a 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (che costituiscono il Capo I, relativo all'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231) modificano le definizioni, le finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l'elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.

In particolare, il nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2007 amplia l'elenco delle definizioni. Sono individuati con maggior dettaglio i compiti attribuiti alle amministrazioni, alle autorità, e agli organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione (ad esempio «amministrazioni e organismi interessati»). In aderenza alla direttiva sono inserite nuove definizioni, quali: «attività criminosa»

(ampliando così i reati presupposto), «persone politicamente esposte», «organismo di autoregolamentazione», «prestatore di servizi relativi a società e trust», «soggetti convenzionati ed agenti». Sono inoltre introdotte le definizioni relative all'attività di gioco, in relazione alle nuove norme previste nel nuovo testo.

L'articolo 2 specifica l'ambito di applicazione delle nuove norme, richiamando espressamente le clausole limitative del diritto di circolazione e di stabilimento dei lavoratori per cause di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, stabilite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 45 e 52 del TFUE).

L'espressa finalità è la tutela e l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori. Tali misure sono proporzionate al rischio e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi, attraverso i dati e le informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale. La norma esplicita altresì la definizione di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 3 disciplina i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte: 1) gli intermediari bancari e finanziari; 2) gli altri operatori finanziari; 3) i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; 4) gli altri operatori non finanziari; 5) i prestatori di servizi di gioco.

Tali soggetti destinatari permangono, nella sostanza, quelli già individuati dal vigente decreto legislativo n. 231 del 2007. Si segnalano alcune novità: tra gli intermediari bancari e finanziari, sono ricomprese le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF), introdotte dal decreto legislativo n. 44 del 2014 e disciplinate dal Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Tra gli intermediari bancari e finanziari sono in-

clusi, inoltre, i soggetti che erogano microcredito, i confidi, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.

Tra i soggetti obbligati sono previsti, gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative con sede legale e amministrazione in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio italiano.

Gli articoli da 4 a 11 (che costituiscono il Capo II) disciplinano i compiti e le attribuzioni delle autorità e delle amministrazioni coinvolte nell'attività di vigilanza in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'articolo 4 assegna al Ministro dell'economia e delle finanze la responsabilità delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In attuazione della direttiva, al Ministero è inoltre attribuito il potere di esentare dall'ambito dagli obblighi antiriciclaggio gli operatori economici che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, attività finanziarie implicanti scarso o esiguo rischio di riciclaggio sulla base di una determinazione affidata al Comitato di Sicurezza Finanziaria e purché ricorrano specifici e tassativi criteri elencati nella norma.

L'articolo 5 assegna al Ministero dell'economia e delle finanze, analogamente a quanto già previsto, il compito di curare i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché (e ciò rappresenta una novità) il ruolo di raccordo e promozione della collaborazione tra le autorità competenti e tra le amministrazioni, le istituzioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato.

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, oltre a quanto previsto dall'articolo 3 del

decreto legislativo n. 109 del 2007 (come riformulato dall'articolo 6 dello schema di decreto), elabora l'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e delle strategie per contrastarlo, tenendo conto della relazione che la Commissione europea effettua sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno. Rimangono inoltre le precedenti attribuzioni di consulenza al Ministro e di elaborazione di una relazione annuale.

L'articolo 6 delinea e amplia le competenze e le funzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), in armonia con quanto previsto dalla direttiva 2015/849. In particolare si prevede la possibilità di effettuare, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di segnalazioni di operazioni sospette, nonché di quelle relative alle comunicazioni alla UIF, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per contrastare l'evoluzione delle minacce criminali e agevolare la collaborazione attiva, viene estesa l'attribuzione alla UIF del potere di emanare indicatori di anomalia e istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette.

Sono previste, inoltre, nuove modalità di collaborazione con gli altri interlocutori istituzionali. Si prevede infatti: la trasmissione alle autorità di vigilanza di settore delle violazioni di cui viene a conoscenza; la collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; una maggiore capacità propositiva nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'esercizio delle sue funzioni l'UIF si può avvalere dell'anagrafe dei conti e dei depositi e dell'anagrafe tributaria. Ha inoltre accesso all'anagrafe immobiliare integrata e alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e *trust* espressi, contenute in una sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007.

Gli articoli 7 e 8 descrivono dettagliatamente i compiti, rispettivamente, delle

Autorità di vigilanza di settore e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. In tale ambito si segnala che le Autorità di vigilanza di settore basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato. Sono previste forme di collaborazione con la UIF e con le Autorità di vigilanza europee e degli Stati membri.

L'articolo 9 provvede a specificare il ruolo e i poteri investigativi e di controllo del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia (DIA).

In merito ricorda che la normativa vigente qualifica la DIA, unitamente al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, tra gli organismi investigativi ai quali l'Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia, in veste di Autorità nazionale antiriciclaggio, trasmette le segnalazioni sospette inviate dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti obbligati sulla base di appositi indicatori di anomalia, peraltro non esauritivi.

L'articolo 10 prevede l'applicazione della disciplina antiriciclaggio anche alle pubbliche amministrazioni nell'ambito di determinate procedure. Rispetto alla vigente formulazione, che prevede l'applicazione della disciplina antiriciclaggio agli uffici della pubblica amministrazione, la nuova disposizione di riferisce agli uffici delle P.A. che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo, con l'indicazione di determinati procedimenti e procedure. Si tratta in particolare di: provvedimenti concessori, procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e enti pubblici e privati. In tale ambito il Comitato di sicurezza finanziaria individua le attività amministrative esenti dagli obblighi ed elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le P.A. adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

L'articolo 11, nel rispetto della direttiva, prevede una norma specifica per gli organismi di autoregolamentazione degli ordini professionali chiamati ad intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio per supportare i propri iscritti nella individuazione, comprensione, gestione e mitigazione dei rischi di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, inerenti la categoria di appartenenza.

Il Capo III, relativo Cooperazione nazionale e internazionale, composto dagli articoli 12 e 13, dispone in materia di collaborazione e di scambio di informazioni a livello nazionale ed internazionale. In particolare, tali norme specificano gli ambiti di collaborazione tra autorità competenti, anche al fine di fronteggiare la dimensione transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Al riguardo rammenta che i dati sulla collaborazione delle autorità nazionali e internazionali sono dettagliati nella Relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Capo IV, relativo all'analisi e alla valutazione del rischio, comprende gli articoli 14, 15 e 16, che descrivono le attività che devono essere svolte da soggetti pubblici, tra cui il Comitato di sicurezza finanziaria, e dai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva in materia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'articolo 14 individua nel Comitato di sicurezza finanziaria l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al Comitato di sicurezza finanziaria è, quindi, attribuita la funzione di elaborare, con il contributo delle autorità competenti, la triennale analisi del rischio (salvo aggiornamento qualora ritenuto opportuno dal CSF) tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Com-

missione europea. L'obiettivo dell'analisi nazionale è quello di identificare, analizzare e valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuando quelle più rilevanti, i metodi di svolgimento di tali attività criminali, le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione di tali fenomeni, e i settori maggiormente esposti a tali rischi. L'analisi è quindi finalizzata a fornire metodi, strategie e strumenti affidati alle scelte responsabili dei destinatari degli obblighi, quest'ultimi in grado di applicare la metodologia proposta e di adattare gli strumenti al rischio rilevato. L'analisi elaborata dal CSF diviene strumento di supporto per il corretto approccio al rischio da parte dei soggetti obbligati e, conseguentemente, strumento indispensabile per il corretto adempimento degli obblighi.

L'articolo 15, relativo alla valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati), impone l'adozione, da parte dei soggetti obbligati, di procedure oggettive, verificate e aggiornate per analizzare e valutare il rischio in relazione alle caratteristiche del proprio cliente, tenendo conto della natura e delle dimensioni della specifica attività svolta o dell'operatività richiesta. Tale previsione considera le peculiarità dei singoli soggetti obbligati e le esigenze specifiche delle rispettive attività e operatività, anche prevedendo l'utilizzo di procedure e metodologie per l'analisi e la valutazione del rischio elaborate dalle autorità di vigilanza di settore e dagli organismi di autoregolamentazione.

L'articolo 16 dispone che i soggetti obbligati devono adottare presidi e attuare controlli e procedure idonei a gestire e mitigare il rischio in concreto rilevato. Si prevede inoltre la pianificazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, di adeguati programmi di formazione del personale, finalizzati alla corretta valutazione del rischio, alle procedure da attuare in relazione al rischio medesimo e al riconoscimento delle operazioni sospette.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo II (Obblighi) del decreto legislativo

n. 231 del 2007. Sono previsti quattro Capi, rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata verifica della clientela (Capo I), obblighi di conservazione (Capo II), obblighi di segnalazione (Capo III), obblighi di astensione (Capo IV), disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e per gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica (Capo V), obblighi di comunicazione (Capo VI) e disposizioni di segnalazione delle violazioni (Capo VII).

Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui al Capo I, l'articolo 17 prevede che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'istaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell'incarico. Tali obblighi riguardano espressamente anche i prestatori di servizi di gioco per i quali sono previste specifiche disposizioni nei successivi articoli 52 e 53. Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione.

L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, per le operazioni occasionali, non solo per le movimentazioni pari o superiori a 15.000 euro (come attualmente previsto), ma anche per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.

In tale ambito sono ribaditi l'obbligo di adozione di misure di adeguata verifica della clientela proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità, per il soggetto obbligato, di dimostrare l'adeguatezza della valutazione effettuata e delle conseguenti misure adottate ai fini del corretto adempimento dell'obbligo. Sono indicati i criteri da prendere in considerazione al fine di individuare misure di adeguata verifica equilibrate ai rischi rilevato.

Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettro-



nica, compresi quelli con sede in altro Stato membro, nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuate tramite soggetti convenzionali e agenti.

Si precisa altresì che non si osservano gli obblighi di adeguata verifica in relazione alla mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

L'articolo 18 individua il contenuto degli obblighi di verifica. L'identificazione è estesa anche all'esecutore e deve comprendere la verifica dei poteri di rappresentanza. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, in ogni caso, occorre raccogliere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà essere terminata al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'istituzione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sia impossibile completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si deve astenere dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il differimento della procedura di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.

L'articolo 19 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto. Si prevede l'obbligatoria presenza del cliente o dell'esecutore ai fini della procedura; sono inoltre indicate ipotesi tassative in cui l'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente, qualora sia possibile verificare l'identità attraverso fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di

dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati, sottoposti alla vigilanza di un'amministrazione pubblica ovvero istituite o gestite per il perseguimento di finalità di pubblico interesse statutariamente definite.

Per quanto riguarda l'assicurazione sulla vita o le altre forme di assicurazione legate ad investimenti, si prevede che i soggetti obbligati applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato, nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi.

Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo.

In tale ambito l'articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.

Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate di fiduciarie e per interposta persona. Nel caso in cui non sia possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ovvero chi esercita una influenza dominante in assemblea con

il controllo dei voti ovvero in forza di vincoli contrattuali. Qualora tali criteri non siano sufficienti per individuare il titolare effettivo, questo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Nel caso di una persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari (se individuati o facilmente individuabili); i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

L'articolo 21 prevede per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. Per l'omessa comunicazione è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 2630 del codice civile.

In osservanza di quanto previsto dalla direttiva, si prevede che le autorità competenti (MEF, Autorità di vigilanza, UIF, DIA, Guardia di finanza, DNNA) e le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale possano accedere a tali informazioni. Si prevede inoltre che, dietro pagamento dei diritti di segreteria, anche i soggetti privati possano accedervi, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, nel corso di un procedimento giurisdizionale, i propri interessi.

I *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, sono tenuti all'iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei *trust* sono comunicate, a cura del fiduciario o di altra persona per suo conto, per via esclusivamente telematica e in esenzione dal bollo, al Registro delle imprese per la conservazione. Anche in

questo caso è prevista la sanzione da 103 a 1.032 euro in caso di omessa comunicazione.

Le informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust* riguardano l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul *trust* e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel *trust* attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Con decreto ministeriale saranno individuati i dati e le informazioni oggetto di comunicazione al Registro delle imprese. Lo stesso provvedimento provvederà a disciplinare i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati, nonché le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati.

Si stabilisce altresì che la consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio.

L'articolo 22 prevede, dal lato dei clienti, l'obbligo di fornire le informazioni aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Con una disposizione innovativa si prevede l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile

nel relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Sono richiamate le norme del TUF (articoli 120 e 122) in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali, quelle del Codice delle assicurazioni (articoli 74 e 77) sulla sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, sull'obbligo di alienazione e sui requisiti dei partecipanti e le norme sulla pubblicità dei patti parasociali previste dal codice civile (articolo 2341-ter).

L'articolo 23 prevede che, in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti. La norma, conformemente a quanto previsto dall'allegato II alla direttiva 2015/849, fornisce inoltre un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio.

In particolare sono indicate le condizioni per la verifica semplificata da parte delle banche e degli istituti di moneta elettronica in relazione a prodotti di moneta elettronica. Si prevede il ricorso cumulativo delle seguenti condizioni:

lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica (la norma vigente prevede un limite annuale di 2.500 euro);

l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;

lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;

non è alimentato con moneta elettronica anonima;

l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;

qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.

L'articolo 24, al contrario, in presenza di elevato rischio, stabilisce obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela. In particolare è indicato, conformemente all'allegato III della direttiva 2015/849, un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio. In tali circostanze, l'articolo 25 prevede le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata stabilendo, al comma 1, i criteri che, in generale, devono guidare i soggetti obbligati chiamati ad adempiervi e, nei commi successivi, le specifiche procedure da attivare a fronte delle ipotesi tassative di adeguata verifica rafforzata contemplate dall'articolo 24, comma 5.

Gli articoli da 26 a 30 individuano ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi rispetto al rapporto di cui è parte il cliente.

In particolare, l'articolo 26 individua i terzi legittimati all'effettuazione degli adempimenti di verifica del cliente in luogo del soggetto direttamente parte del rapporto.

L'articolo 27 definisce le modalità che assicurano il carattere dell'adeguatezza alla verifica effettuata da soggetti terzi al rapporto.

L'articolo 28 fissa il principio della responsabilità, in ultima istanza, dei soggetti obbligati, parte del rapporto, in ordine all'esaustività e completezza della verifica effettuata da terzi.

L'articolo 29, con una disposizione innovativa, stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

L'articolo 30 chiarisce che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza

di rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.

Il Capo II disciplina gli obblighi di conservazione e si distingue rispetto alla vigente disciplina (chiamata «obblighi di registrazione») in quanto sono stati eliminati i riferimenti alle specifiche modalità tecniche di registrazione (quali, ad esempio, l'archivio unico informatico).

L'articolo 31 richiede che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.

L'articolo 32 prescrive che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni siano idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità del decreto legislativo.

L'articolo 33 prevede l'obbligo dell'invio dei dati aggregati all'UIF da parte degli intermediari bancari e finanziari. Rispetto alla norma vigente sono esentati da tale incombenza, oltre agli agenti di cambio e le società fiduciarie), anche gli intermediari assicurativi (agenti, *broker* e intermediari finanziari) che operano nei rami vita.

L'articolo 34 riproduce la vigente disposizione in materia di utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Capo III disciplina gli obblighi di segnalazione, riproducendo, in gran parte, le disposizioni vigenti.

L'articolo 35, nel disciplinare l'obbligo di segnalazione sospetta, precisa che la segnalazione all'UIF deve essere effettuata prima di compiere l'operazione. Costituisce elemento di sospetto il ricorso fre-

quente e ingiustificato a operazioni in contante, e in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente (rispetto alla vigente disposizione è eliminato il riferimento alla somma di 15.000 euro).

I soggetti obbligati, come detto, si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi i seguenti casi:

l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto;

l'operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività;

il differimento dell'operazione potrebbe ostacolare le indagini.

In queste ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente l'UIF. Viene chiarito che la segnalazione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di vigilanza. In ogni caso, è considerata tardiva la segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta.

L'articolo 36 disciplina, in analogia a quanto attualmente previsto, le modalità di invio della segnalazione all'UIF da parte degli intermediari finanziari, prevedendo un doppio livello di valutazione interno in ordine alla sussistenza del profilo di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, è previsto che la persona fisica materialmente preposta alla gestione del rapporto con la clientela segnali tempestivamente al livello superiore (legale rappresentante, titolare di specifica funzione o altro soggetto delegato) le operazioni sospette, rimettendo al suo ulteriore vaglio lo scrutinio in ordine alla sussistenza degli elementi di sospetto

e la decisione in ordine all'invio della relativa segnalazione, priva del nominativo del segnalante, all'UIF.

L'articolo 37, come attualmente previsto, disciplina le modalità di segnalazione di operazioni sospette da parte dei professionisti per i quali è previsto, in via alternativa, l'invio della segnalazione all'UIF direttamente o per il tramite dell'organismo di autoregolamentazione di appartenenza. Per le società di revisione, il modello ricalca quello degli intermediari bancari e finanziari, articolato su due livelli.

L'articolo 38 rafforza la tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo tra l'altro che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tal caso devono essere adottate le cautele previste per le operazioni sotto copertura dall'articolo 8 della legge n. 136 del 2010.

L'articolo 39, in maniera conforme a quanto attualmente previsto, vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria, individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 40 riproduce i compiti di analisi della segnalazione in capo all'UIF: oltre alle attività già attualmente assegnate, si prevede che l'UIF mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, rendendone possibile la

consultazione da parte degli organi investigativi. Si prevede inoltre che, ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, l'UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante ovvero ai destinatari degli obblighi, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. L'UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

L'articolo 41, in tema di flusso di ritorno delle informazioni, prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, anche sulla base di protocolli di intesa, informano l'UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. L'UIF, a sua volta, dà comunicazione al segnalante dell'esito della sua segnalazione.

Il Capo IV, composto unicamente dall'articolo 42, riguarda l'obbligo di astensione dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto con il cliente nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva (ossia non imputabile) di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela. In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare la segnalazione di operazione sospetta. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo. Per tali casi viene richiamata la norma introdotta nell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 231, concernente l'obbligo di segnalazione tempestiva qualora siano tenuti comunque ad eseguire l'operazione.

Il Capo V introduce norme dirette in particolare ai soggetti convenzionati e agli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica. Tali

soggetti costituiscono gli operatori che svolgono l'attività di *money transfer* per conto di intermediari nazionali o europei. In considerazione del fatto che tale settore è particolarmente esposto a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si prevede una disciplina specifica volta a sottoporre a maggiori controlli la rete distributiva, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia.

L'articolo 43 prevede che i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale adottano procedure e sistemi di controllo volti a garantire la professionalità e la liceità dell'azione dei soggetti convenzionati e dei loro agenti: questi soggetti sono gli operatori convenzionati ovvero agenti comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco tenuto dall'OAM, l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Gli agenti in attività finanziaria, di cui all'articolo 128-*quater* del TUB, rientrano infatti nella categoria degli altri operatori finanziari (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, come novellato dallo schema di decreto) e in quanto tali costituiscono già dei soggetti obbligati.

Le procedure e i sistemi di controllo, sempre in base all'approccio basato sul rischio, devono assicurare quanto meno: l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti e la segnalazione delle operazioni sospette; l'adozione di specifici programmi di formazione sul tema dell'antiriciclaggio; la garanzia di requisiti reputazionali degli agenti; la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato in caso del venir meno dei requisiti reputazionali ovvero in caso di gravi e ripetute infrazioni.

I suddetti obblighi sono indistintamente applicabili ad istituti nazionali, istituti esteri, operanti tramite succursale e istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, stabiliti senza

succursale sul territorio nazionale e operanti sul mercato tramite agenti a vario titolo convenzionati. Per questi ultimi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva, la disposizione in esame introduce l'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale, responsabile di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari comunitari operanti sul mercato italiano. Si specifica altresì l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto e la relativa soggezione agli obblighi e alle responsabilità per esso previsti, salvo il potere della Banca d'Italia di dettare disposizioni attuative, vigilando sulla relativa osservanza, coerenti agli standard tecnici che la Commissione europea adotterà in materia di requisiti dimensionali ed organizzativi dei punti di contatto centrale.

L'articolo 44 disciplina gli adempimenti antiriciclaggio a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Tali soggetti devono acquisire i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmetterli all'intermediario entro 20 giorni dall'operazione. Nel caso di agenti di intermediari comunitari operanti in assenza di succursale sul territorio italiano, la comunicazione con i dati acquisiti deve essere trasmessa al punto di contatto centrale. In caso di operazioni occasionali, anche di importo inferiore a 15.000 euro, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione.

In merito alla formulazione della norma segnala come nella lettera *a*) del comma 1 sia opportuno eliminare la parola « li » che non appare congruente nel contesto della disposizione.

Per gli stessi soggetti sono previsti inoltre obblighi di conservazione e di comunicazione in ordine al possibile inoltro di segnalazione di operazione sospetta.

Gli adempimenti descritti nell'articolo 44 non si applicano al servizio di pagamento di bollettini erogato dai prestatori

di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente; il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.

L'articolo 45 istituisce presso l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB un registro pubblico informatizzato, destinato ad accogliere e censire gli estremi identificativi e logistici di soggetti a vario titolo convenzionati e costituenti la rete di distribuzione commerciale dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (IMEL).

Il registro è periodicamente alimentato dalle comunicazioni cui gli istituti sono tenuti direttamente (in quanto nazionali o operanti sul territorio nazionale tramite succursale) ovvero per il tramite del punto di contatto (con riferimento agli istituti stabiliti in Italia senza succursale). Un'apposita sottosezione ad accesso riservato del registro è dedicata ad accogliere le comunicazioni dei predetti istituti, relative all'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento per il venir meno dei requisiti reputazionali ovvero nel caso di gravi o ripetute infrazioni.

La norma individua altresì i principi cui il registro deve essere improntato e stabilisce espressamente che gli oneri per la sua implementazione e per lo sviluppo siano integralmente a carico dei soggetti tenuti ad effettuare le prescritte comunicazioni.

Il Capo VI riguarda gli obblighi di comunicazione, prevedendo innanzitutto, all'articolo 46, che i componenti degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo

sulla gestione) sono tenuti a comunicare senza ritardo le operazioni ritenute potenzialmente sospette di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione, al legale rappresentante ovvero a un suo delegato presso l'ente. Gli stessi soggetti devono inoltre informare, senza ritardo, anche le competenti autorità e amministrazioni e organismi interessati dei fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II del decreto legislativo n. 231 e dalle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

L'articolo 47 prevede l'obbligo per i soggetti obbligati di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, al di fuori degli obblighi di segnalazione, comunicazioni aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi. La norma esclude che, salvo eccezioni specificamente indicate nelle predette istruzioni, possano contestualmente configurarsi l'obbligo di comunicazione oggettiva e l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, relativamente alla medesima fattispecie.

Il Capo VII, relativo alla segnalazione delle violazioni, contiene il solo articolo 48, il quale introduce anche nell'ambito della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la procedura di cosiddetto *whistleblowing*, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possano segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato. Coloro che effettuano tali segnalazioni interne devono essere tutelati contro condotte ritorsive provenienti sia dall'interno che dall'esterno.

L'articolo 3 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo III (rubricato Misure ulteriori) del decreto legislativo n. 231 del 2007, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

L'unica modifica di rilievo, contenuta nell'articolo 49, consiste nella definitiva eliminazione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. Gli intermediari non potranno emetterli a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo. I detentori dei libretti al portatore esistenti dovranno estinguerli entro il 31 dicembre 2018.

Al riguardo ricorda che l'articolo 49 prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 3.000 euro. Tale soglia è stata così modificata da ultimo dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 898). In tale occasione non è stata modificata la soglia di 1.000 euro per il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore che era stata così fissata, insieme alla generale soglia per il trasferimento del contante, dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011.

La norma vigente, al comma 13 prevede che i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

In merito segnala come, a differenza delle precedenti versioni dell'articolo 49, non sia riprodotta la disposizione che demanda alle banche e a Poste Italiane S.p.A. di dare ampia diffusione e informazione della nuova norma.

L'articolo 50 ribadisce il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri.

L'articolo 51 definisce il contenuto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni alla circolazione del contante di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività. Con una nuova disposizione si prevede che la medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

L'articolo 4 dello schema di decreto sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo n. 231 del 2007, introducendo, negli articoli da 52 a 54, nuove disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. Le norme contenute nel vigente Titolo IV sono state inglobate in altre disposizioni.

Tali nuove disposizioni derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco *online* e le *videolottery* (VLT).

L'articolo 52 prevede l'obbligo, per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

I concessionari, in particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari.



Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado di monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibili anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità.

Con specifico riferimento al gioco tramite VLT si prevede che devono essere monitorate le singole operazioni riferire ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati.

Con riferimento al gioco *online* devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.

I concessionari di gioco devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari.

Si prevede, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell'osservanza degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.

L'articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco

(*online*, su rete fisica, case da gioco), integrando quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II.

In particolare, con riferimento all'attività di gioco *online*, al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione del giocatore attraverso lo strumento del conto di gioco che può essere ricaricato esclusivamente attraverso mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori di gioco *online* hanno obblighi di conservazioni delle informazioni richieste per un periodo di dieci anni. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, istituito dal Titolo V-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, il quale si articola in un Archivio centrale informatizzato e in un Gruppo di lavoro, il quale svolge funzioni di coordinamento, impulso e indirizzo per l'individuazione e attuazione delle strategie di prevenzione delle frodi identitarie e stabilisce le linee guida per l'elaborazione, sotto il profilo statistico, dei dati contenuti nell'archivio centrale stesso.

In merito segnala come, con riferimento al sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, il riferimento normativo più appropriato sia al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, laddove la norma fa ora riferimento al decreto legislativo n. 64 del 2011, che ha integrato il predetto decreto legislativo n. 141 del 2010.

In tale contesto il comma 5 dell'articolo 53 prevede che le attività di identificazione del cliente, ferme restando le responsabilità del concessionario (soggetto obbligato agli obblighi disciplinati dal Titolo II), sono effettuate dai distributori e dagli esercenti per quanto riguarda il settore dei servizi di gioco pubblico su rete fisica a diretto contratto con la clientela « ovvero attraverso apparecchi videoterminali ».

Al riguardo ravvisa l'opportunità di chiarire meglio la disposizione, definendo

di quali apparecchi si tratta – VLT o AWP – anche tenendo conto di quanto stabilito nei commi seguenti, che riguardano le sole VLT.

Il comma 6 prevede che i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire indipendentemente dall'importo dell'operazione effettuata.

Il comma 7, con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, prevede che i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazione nei casi in cui il valore nominale del *ticket* sia di importo pari o superiore ai 500 euro.

Il comma 8 stabilisce che i distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti al concessionario di riferimento entro 10 giorni e assicurano la conservazione dei dati per un periodo di due anni.

I gestori di case da gioco, analogamente a quanto previsto per il gioco su rete fisica, applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. Assicurano la conservazione dei dati e delle informazioni, per un periodo di dieci anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco.

L'articolo 54 prevede l'elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il

nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane.

L'articolo 5 dello schema di decreto, attinente agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, sostituisce i Capi I, II e III del Titolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativi, rispettivamente, alle sanzioni penali e alle sanzioni amministrative previste per la violazione degli obblighi recati dal medesimo decreto legislativo n. 231, nonché alle disposizioni finali in materia.

In estrema sintesi, il comma 1, che sostituisce il Capo I del Titolo V del decreto legislativo n. 231, distingue più nettamente le fattispecie che costituiscono delitto da quelle che hanno natura di contravvenzione.

Il comma 2, che sostituisce invece il Capo II del predetto Titolo V, rinvia sostanzialmente, per il procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative, alla legge n. 689 del 1981; inoltre, dopo avere elencato le diverse sanzioni previste per le violazioni della normativa antiriciclaggio, si delinea un procedimento sanzionatorio specifico e detta particolari disposizioni sui criteri di determinazione della sanzione e sul pagamento in misura ridotta.

Il comma 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce il Capo III del Titolo V del decreto legislativo n. 231 del 2007, contenente disposizioni finali.

L'articolo 6 dello schema di decreto apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo n. 109 del 2007, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, contiene le definizioni dei termini utilizzati nel presente decreto, senza discostarsi nella sostanza dalla vigente versione dell'articolo 1, laddove i termini oggetto di definizione siano già presenti.

Risultano aggiuntive le definizioni relative alle « amministrazioni interessate » e al « finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa », mentre non viene riproposto il riferimento al decreto-legge n. 143 del 1991 come « legge antiriciclaggio ».

La nuova versione dell'articolo 1 introduce inoltre nel novero dei « fondi » anche le polizze assicurative concernenti i rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Al riguardo segnala come, in attuazione agli obblighi internazionali derivanti dalla Raccomandazione n. 3 del *Financial Action Task Force* il Parlamento europeo e il Consiglio hanno recentemente presentato una proposta di direttiva nell'ambito del « Piano d'azione per il rafforzamento della lotta al finanziamento del terrorismo » elaborato dalla Commissione europea. Su tale proposta il Ministero della giustizia ha già predisposto una relazione.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera *b*) del comma 1, individua nel contrasto al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa le finalità del decreto, escludendo la sua applicazione alle sanzioni nei confronti di Paesi terzi.

La nuova formulazione proposta innova quella vigente nel senso di introdurre fra le finalità del decreto legislativo n. 109 anche il contrasto all'uso del sistema finanziario per il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera *c*) del comma 1, disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato di sicurezza finanziaria.

La nuova formulazione proposta si discosta da quella vigente per i seguenti profili:

1) introduzione nel novero delle finalità delle funzioni del Comitato anche del contrasto alle attività di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

2) aggiunta di due membri al Comitato, previsione di membri supplenti e disciplina dell'ipotesi di assenza del presidente titolare;

3) stabilizzazione della nomina dei soggetti da parte del Ministro dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle dogane, finora coinvolti solo in relazione al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

4) modifiche formali o di limitata portata innovativa, disposizioni di coordinamento e introduzione a fini di specificazione o sostituzione di alcuni riferimenti normativi.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera *d*) del comma 1, delinea i tratti essenziali e i termini della procedura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute dai soggetti designati dal Consiglio di sicurezza dell'ONU al fine di contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e delle attività ad esso equiparate ai fini del presente decreto.

La nuova formulazione proposta dell'articolo 4 si conforma alle precedenti modifiche in ordine all'espressa introduzione della finalità rappresentata dal contrasto alle attività di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il comma 2 risulta aggiuntivo rispetto al testo vigente, prevedendo che il decreto del MEF previsto dal comma 1 (con il quale si dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute, anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato), salva diversa indicazione in esso espressamente contenuta, ha durata semestrale ed è rinnovabile nelle medesime forme e modalità. In ogni caso, il medesimo decreto cessa di avere efficacia al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea delle deliberazioni di cui al comma 1.

Il nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 109, come sostituito dalla lettera *e*) del comma 1, prevede e disciplina il congelamento di fondi e risorse da parte delle autorità nazionali nelle more dell'adozione dei provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite. Viene inoltre disciplinata la fattispecie in cui un altro Stato indirizza alle autorità italiane una richiesta di congelamento.

L'articolo contiene una disciplina aggiuntiva rispetto alla vigente versione del decreto legislativo n. 309.

Il nuovo articolo 4-*ter* del decreto legislativo n. 109, inserito dalla lettera *e*) del comma 1, prevede e disciplina la facoltà concessa al Comitato di sicurezza finanziaria di formulare alle competenti autorità internazionali proposte di designazione di soggetti da inserire in apposite liste.

Il nuovo articolo disciplina la materia finora regolata dai commi 10 e 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo, caratterizzandosi, unitamente agli articoli seguenti, per un maggior grado di dettaglio della normativa, ampiamente articolata rispetto alla normativa vigente. Viene eliminata la previsione per la quale, quando, sulla base delle informazioni acquisite, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorità internazionali, sia delle Nazioni unite sia dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 575 del 1965.

Il nuovo articolo 4-*quater* del decreto legislativo n. 109, anch'esso inserito dalla lettera *e*) del comma 1, individua gli elementi che il Comitato di sicurezza finanziaria deve valutare per la presentazione della proposta di inserimento dei soggetti nelle apposite liste, indica gli elementi e gli allegati che devono essere contenuti nella proposta motivata che le forze di polizia trasmettono al Comitato e attribuisce a

quest'ultimo la facoltà di richiedere alla Guardia di finanza l'acquisizione dei precedenti fiscali e lo sviluppo degli accertamenti riguardanti la posizione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti in via di designazione.

L'articolata normativa definita dal nuovo articolo non risulta presente nella vigente versione del decreto legislativo n. 109 del 2007.

Il nuovo articolo 4-*quinqües* del decreto legislativo n. 109, a sua volta inserito dalla lettera *e*) del comma 1, indica gli elementi che devono essere resi noti con la notifica ai soggetti designati dell'avvenuta iscrizione dei loro nominativi nelle liste, in relazione alla quale vengono altresì individuati i soggetti responsabili della sua esecuzione. Viene altresì prevista la comunicazione di tali inserimenti alle amministrazioni rappresentate nel Comitato e agli intermediari bancari e finanziari, nonché il periodico riesame della posizione dei soggetti inseriti nelle liste.

L'articolata normativa definita dall'articolo non risulta presente nella vigente versione del decreto legislativo n. 109 del 2007.

Il nuovo articolo 4-*sexies* del decreto legislativo n. 109, anch'esso inserito dalla lettera *e*) del comma 1, definisce la procedura e i criteri per la proposta da parte del Comitato alle competenti autorità nazionali ed internazionali ai fini della cancellazione dalle liste di soggetti in esse inseriti.

La normativa definita dall'articolo sviluppa ampiamente la laconica previsione relativa alle proposte di cancellazione dalle liste, recata dal comma 12 del vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 109.

Il nuovo articolo 4-*septies* del decreto legislativo n. 109, inserito dalla lettera *e*) del comma 1, delinea le procedure di esenzione dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche, riproducendo poi in sostanza la già descritta normativa in materia di notifiche e comunicazioni.

La normativa definita dall'articolo sviluppa ampiamente la laconica previsione relativa alle istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche

presentate dai soggetti interessati, recata dal comma 11 del vigente articolo 3 del decreto legislativo n. 109.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera *f*) del comma 1, stabilisce gli effetti delle misure di congelamento di fondi e di risorse economiche, di fatto corrispondenti ad una totale indisponibilità dei fondi e delle risorse medesime, restando salvi le attribuzioni dell'Agenzia del demanio e gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi.

L'articolo non presenta differenze, se non quelle determinate da esigenze di coordinamento, rispetto alla formulazione vigente.

La lettera *g*) del comma 1 introduce una modifica meramente formale alla rubrica dell'articolo 6 in tema di adempimenti a carico delle Amministrazioni che curano la tenuta dei pubblici registri.

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera *h*) del comma 1, individua il contenuto e i destinatari delle comunicazioni che i soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 sono tenuti ad effettuare in relazione alle operazioni di congelamento disposte e ai rapporti e alle operazioni riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione.

Rispetto alla vigente versione dell'articolo, la nuova formulazione proposta si differenzia in quanto i soggetti obbligati (peraltro in larga parte coincidenti con quelli già previsti) non sono individuati in relazione ad una disposizione (l'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2004, peraltro abrogato) non specificamente dedicata a tale materia, bensì alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

I soggetti obbligati sono individuati negli intermediari finanziari e negli altri soggetti esercenti attività finanziaria, nei professionisti, nei revisori contabili, nei soggetti indicati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamen-

tati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; esercenti attività subordinate al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività e relative al commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, alla fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al commercio di cose antiche, all'esercizio di case d'asta o galleria d'arte, alla mediazione; succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; uffici della pubblica amministrazione) e dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo (operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme: *a*) recupero di crediti per conto terzi; *b*) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; *c*) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate; *d*) gestione di case da gioco; *e*) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici; *e-bis*) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in

possesto delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; *f*) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera *i*) del comma 1, indica le finalità delle attribuzioni e i compiti affidati all'Unità di informazione finanziaria (UIF) nell'ambito della materia del decreto legislativo.

L'articolo riproduce sostanzialmente la versione vigente dello stesso, specificando espressamente la finalità del contrasto al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e puntualizzando che presupposto per la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche è l'acquisizione delle informazioni da parte degli organismi internazionali.

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera *l*) del comma 1, indica le finalità delle attribuzioni e i compiti affidati al Nucleo speciale di polizia valutaria nell'ambito della materia del decreto.

L'articolo ricalca sostanzialmente quello vigente, limitandosi ad aggiornare la normativa di riferimento per le operazioni di notifica e ad aggiungere la previsione per cui il Comitato, valutata la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, comunitaria e nazionale, autorizza la Guardia di finanza a compiere ogni attività necessaria ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure di congelamento.

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera *m*) del comma 1, individua i compiti dell'Agenzia del demanio nella custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento, definendone poi le modalità di attuazione, con particolare riferimento alla figura del custode e dell'amministratore. Viene inoltre disciplinato il caso in cui l'operazione di congelamento si sovrapponga a provvedimenti di seque-

stro o confisca disposti nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi. La norma disciplina anche l'eventuale prosecuzione dell'attività dell'azienda oggetto di congelamento ed individua le modalità con cui fronteggiare le spese correlate alla custodia e all'amministrazione. Viene infine regolamentata la fase dell'eventuale restituzione dei beni congelati al loro legittimo titolare, prevedendo, nel caso di disinteresse dello stesso, la vendita dei medesimi.

L'articolo ricalca sostanzialmente quello vigente, limitandosi ad aggiornare la normativa di riferimento per le operazioni di notifica e per la gestione dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato e dedicati a finalità sociali, ai sensi del comma 15.

L'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 109, inserito dalla lettera *n*) del comma 1, prevede la possibilità di modalità alternative nell'esecuzione del congelamento delle risorse economiche.

L'articolo ricalca sostanzialmente la previsione vigente recata dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 109.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera *o*) del comma 1, stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 109.

In particolare, il comma 1 modifica l'importo delle sanzioni, stabilendo in misura fissa il minimo e il massimo edittale, mentre l'attuale versione prevede sanzioni rapportate al valore dell'operazione compiuta (la metà come pena minima e il doppio come pena massima). Il comma 3 sostituisce invece una disposizione riguardante la disciplina della procedura per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2. Tale ultima materia viene comunque ampiamente disciplinata dagli articoli 13-*ter* e 13-*quater*.

L'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 109, inserito dalla lettera *p*) del comma 1, disciplina i casi in cui le sanzioni sono accompagnate dalla loro pubblicazione sul

sito *web* del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore.

L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 13-*ter* del decreto legislativo n. 109, anch'esso inserito dalla lettera *p*) del comma 1, introduce un complesso di criteri finalizzati alla modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, potendosi giungere ad irrogarle all'interno di un ambito compreso fra 1/3 del minimo editale e il triplo del massimo editale.

L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 13-*quater* del decreto legislativo n. 109, a sua volta aggiunto dalla lettera *p*) del comma 1, reca una dettagliata descrizione della procedura per la contestazione delle violazioni e per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni, precisando termini e relative scadenze, nonché facoltà delle pubbliche amministrazioni e diritti spettanti ai soggetti coinvolti dall'apertura dei procedimenti.

L'articolo risulta integralmente aggiuntivo rispetto alla disciplina vigente.

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 109, sostituito dalla lettera *q*) del comma 1, reca la disciplina per il ricorso in sede giurisdizionale avverso i decreti sanzionatori, integrandola con la previsione della sospensione del procedimento qualora si evidenzi che la decisione del ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato. L'articolo modifica la competenza a decidere del ricorso, trasferendola dal TAR al Tribunale civile di Roma; inoltre viene prevista l'applicazione, in quanto compatibile, dell'articolo 152-*bis* (in materia di liquidazione dei compensi spettanti a gli avvocati) «del codice di procedura civile» e l'affluenza ai fondi destinati all'incentivazione del personale delle spese liquidate in favore dell'amministrazione.

Al riguardo rileva come il riferimento normativo appena citato dovrebbe essere effettuato all'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Le lettere *r*) e *s*) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo recano modifiche meramente formali al predetto decreto legislativo n. 309 del 2007.

L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, che attiene prevalentemente alle competenze della Commissione, Giustizia, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 195 (recante modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005) e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.

Per quanto riguarda gli aspetti attinenti ai profili di interesse della Commissione Finanze, la lettera *g*), sostituendo il comma 1 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 195 del 2008, prevede che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.

La lettera *h*) reca una modifica al comma 3 dell'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 195, relativamente al riferimento normativo relativo alla predisposizione della relazione del Comitato per la sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera *i*) reca una modifica al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 195, relativamente al riferimento normativo riguardante la relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze, integrando al suo interno la relazione redatta dal Comitato per la sicurezza finanziaria, presenta al Parlamento.

L'articolo 8 dello schema di decreto legislativo reca una serie di modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, necessarie ad adeguarne portata e contenuto alle modifiche correlate all'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, essenzial-

mente al fine di garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate da altre parte dello schema di decreto e l'ordinamento nazionale.

I commi da 1 a 6 apportano modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di prestatori di servizi di pagamento di cui al Titolo VI del Testo unico bancario (articoli 128-*quater*, 128-*decies* e 128-*duodecies* del TUB), nonché al decreto legislativo n. 141 del 2010, per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo al Titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007. In particolare, si tratta di modifiche concernenti i soggetti convenzionati e gli agenti di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica, nonché i prestatori di servizi di valuta virtuale.

Il comma 1 integra l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010, di attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativo alla disciplina dei contratti di credito ai consumatori e modifiche del Titolo VI del TUB.

In particolare, intervenendo sulla disciplina dell'attività dei cambiavalute, sono aggiunti, dopo il comma 8 del predetto articolo 17-*bis*, i commi 8-*bis* e 8-*ter*, in cui si stabilisce che le relative previsioni si applichino anche ai prestatori di servizi che sono autorizzati all'utilizzo di valuta « virtuale », così come definiti nell'articolo 1, comma 2, lettera *ff*), del decreto legislativo n. 231 del 2007, sempre che risultino iscritti nell'apposita sezione « speciale » del registro speciale ivi previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Nel contempo, si prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità e la tempistica attraverso cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta « virtuale » saranno tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la propria operatività sul territorio nazionale e alla iscrizione alla sezione « speciale » del registro, prevedendosi che la comunicazione costituirà d'ora innanzi imprescindibile condizione per l'esercizio legale dell'attività. È

stabilito che lo stesso decreto rechi altresì la previsione di forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia, in modo tale da assicurare l'interdizione dell'erogazione dei servizi connessi all'utilizzo di valuta « virtuale » per gli operatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.

Il comma 2 modifica la disciplina relativa agli agenti di attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater* del TUB, specificando che la disciplina prevista dal comma 6, che riguarda coloro che prestano esclusivamente servizi di pagamento, deve essere riferita agli Agenti in « attività finanziaria ».

Il comma 3 sostituisce il comma 7 dell'articolo 128-*quater* del TUB, laddove, tra l'altro, si disciplinano i casi di « esclusione » dalla riserva per esercizio dell'attività finanziaria, per coloro che prestino « servizi di pagamento », prevedendo che la riserva di attività ivi prevista non si applichi ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati che prestino servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di mezzi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. La novella stabilisce altresì che, al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-*duodecies*, nonché delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, gli istituti *de quo* sono comunque tenuti alla designazione di un punto di « contatto » centrale ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle norme antiriciclaggio.

Il comma 4 integra il testo dell'articolo 128-*quater* del TUB, ivi inserendo il comma 7-*bis*, attraverso cui si stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-*undecies* del TUB, per l'iscrizione in ap-



posita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007, gli estremi identificativi del punto di « contatto » di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ii*), del medesimo decreto legislativo n. 231 (inserito dallo schema di decreto legislativo), per il tramite del quale essi operano sul territorio nazionale. Si prevede altresì che anche il punto di contatto sia tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente, nella periodicità e modalità che verranno stabiliti dal medesimo Organismo. Il dispositivo prevede che l'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il comma 5 modifica dei riferimenti normativi contenuti nel comma 3 dell'articolo 128-*decies* del TUB, relativamente al rapporto intercorrente tra il punto di contatto e la Banca d'Italia circa il rispetto delle norme vigenti in tema di vigilanza (di cui al Titolo VI del TUB), laddove la norma vigente prevede che gli altri soggetti « creditizi » adempiano all'obbligo di segnalazione delle operazioni « sospette », trasmettendola al titolare dell'attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, per le finalità dell'inoltro della segnalazione all'UIF. In tale contesto la novella inserisce un diretto richiamo all'articolo 43, comma 3, del medesimo TUB, ivi prevedendosi, per ciò che concerne d'ora innanzi la veicolazione all'UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, che questa debba essere comunicata dai medesimi soggetti agli ordini professionali di appartenenza, i quali saranno quindi tenuti alla segnalazione all'UIF.

Il comma 6 sostituisce il comma 1-*bis* dell'articolo 128-*duodecies* del TUB, prevedendo che, in caso di inosservanza, da parte del punto di « contatto » costituito dagli Ordini professionali, di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad esso applicabili, l'Organismo competente alla gestione dei registri di cui all'articolo 128-*undecies* ne debba dare pronta comunica-

zione all'autorità dello Stato d'origine. È stabilito, altresì, che qualora la predetta autorità non adotti alcun provvedimento, ovvero, adotti provvedimenti ritenuti inadeguati, l'Organismo ne darà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà interdire l'esercizio dell'attività sul proprio territorio nazionale. Si prevede inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto a fornire comunque comunicazione all'autorità dello Stato d'origine circa l'adozione suddetti provvedimenti.

Il comma 7 provvede agli adeguamenti da apportarsi al decreto-legge n. 167 del 1990 (relativo alla rilevazione a fini fiscali di trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), rispetto alle previsioni introdotte per effetto delle novelle al decreto legislativo n. 231 del 2007 apportate dallo schema di decreto legislativo, al fine di consentire la predisposizione di un quadro normativo coordinato con le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio fiscale dei flussi finanziari.

In particolare, alla lettera *a*), si modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo ai trasferimenti attraverso intermediari, aggiornando l'elenco e la denominazione dei soggetti che, intervenendo anche attraverso movimentazione di conti nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni, anche se effettuate in valuta virtuale, per un importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente, dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata, per le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Tali soggetti obbligati sono: gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie e i soggetti che esercitano attività di cambio valuta e i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.

La lettera *b*) sostituisce la rubrica del medesimo articolo 1 con la seguente: « Trasferimenti attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori ».

La lettera *c*) prevede che all'articolo 2, relativo ai trasferimenti attraverso non residenti, al comma 1, la lettera *a*) sia sostituita, ivi prevedendosi che, in aggiunta agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari (di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a*) e *d*), anche gli operatori non finanziari (di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *i*), del decreto legislativo n. 231), siano obbligati a fornire evidenza, entro i limiti di carattere oggettivo stabiliti dall'articolo 1, comma 1, delle operazioni intercorse con l'estero, per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale.

La lettera *d*) aggiorna l'elenco dei soggetti a cui l'unità speciale per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale dell'Agenzia delle entrate, può richiedere, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, di individuare l'identità dei titolari effettivi rilevata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *pp*), e all'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Si tratta di tutte le categorie di soggetti obbligati individuati dal novellato articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

La lettera *e*) modifica il comma 1 dell'articolo 4, relativo alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività in vigore, sostituendo le parole: « siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u*), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo n. 231 del 2007 », con il riferimento alla titolarità dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *pp*), e dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificati dallo schema di decreto legislativo.

Il comma 8 provvede all'allineamento dei rinvii operati alle disposizioni novellate dallo schema di decreto che sono anche

alla base della correzione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge n. 629 del 1982.

In particolare, la norma modifica l'articolo 1, quarto comma, del predetto decreto-legge n. 629, apportando le modificazioni indispensabili ad aggiornare i riferimenti ivi già previsti alle norme contenute nella nuova disciplina antiriciclaggio aggiornata per effetto delle norme contenute nello schema di decreto legislativo.

Il comma 9 integra e modifica il decreto-legge n. 350 del 2001, recante disposizioni adottate all'atto dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie, necessarie a strutturare il censimento e a facilitare la vigilanza della Banca d'Italia sui soggetti – obbligati, ai sensi della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – che svolgano attività di trasporto valori ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante.

La norma modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 350, relativo alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro. In particolare:

alla lettera *a*) del comma 2, sono ricompresi tra gli operatori di contante, in aggiunta alle banche e a Poste spa, anche « altri intermediari »;

la lettera *b*) è sostituita, prevedendosi che siano da considerarsi tali anche gli operatori « non finanziari » che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto del denaro ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;

alla medesima lettera *b*), si aggiungono il comma *2-bis*, in cui si prevede che gli operatori non finanziari di cui alla lettera *b*) che svolgano professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un ap-

posito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, e il comma 2-ter, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.

Il comma 10 abroga l'articolo 37 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante norme antiriciclaggio relativamente alla prevista possibilità di ammissione alle gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici di soggetti aventi sede nei paesi della *black list*, solo previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dei soggetti di riferimento.

Il comma 11 apporta modifiche all'articolo 30-ter, relativo al sistema di prevenzione del decreto legislativo n. 141 del 2010, recante le norme di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del TUB, al fine di annoverare, tra i soggetti autorizzati all'accesso al sistema di prevenzione, anche i destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 12 modifica gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 166 del 2005, recante norme in materia di istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi su carte di pagamento.

In particolare, la norma prevede le seguenti modificazioni e integrazioni:

partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, oltre alle società, alle banche e agli intermediari che emettono carte di pagamento anche gli istituti di pagamento;

laddove è stabilito che nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni conoscitive, per la trattazione delle problematiche di settore, si prevede che tale gruppo si interesserà anche delle frodi sui mezzi

di pagamento, per le quali il Dipartimento del Tesoro esercita funzioni di prevenzione, sul piano amministrativo, dei relativi illeciti;

in aggiunta all'alimentazione dell'archivio informatizzato tramite la raccolta dei dati identificativi dei punti vendita, si prevedono anche i dati relativi al luogo di prestazione di un servizio, integrandosi i dati dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali con quelli relativi al prestatore del servizio;

relativamente agli obblighi di comunicazione ricadenti sulle società che esercitano attività a rischio di frode, ai fini della conservazione delle informazioni nell'apposito archivio, si prevede che queste possano riferirsi anche al luogo di prestazione di un servizio oltre che ai punti di vendita.

Il comma 13 modifica i commi 151 e 152 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.

In particolare, la lettera a) interviene sul comma 151 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262, dove è ora stabilito che l'Ufficio antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccolga i dati tecnici e statistici nonché le relative informazioni: il periodo viene integrato prevedendo che, a tal fine, esso dovrà avvalersi, per la gestione dell'archivio, anche degli Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196 del 2003; inoltre si stabilisce che i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti gestori siano disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la lettera b) interviene invece sul comma 152 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262, laddove sono previsti gli obblighi di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati relativi al ritiro alla circolazione delle banconote

sospette di falsità, stabilendo che tale trasmissione possa avvenire alternativamente anche agli enti gestori.

Il comma 14 dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale è volto a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, tramite la modifica del testo unico immigrazione. Il comma abrogato affida all'Unità di informazione finanziaria il compito di effettuare un vaglio preventivo della liceità della provenienza dei patrimoni detenuti da stranieri che beneficino della particolare procedura di visto agevolata, per le predette finalità di incentivazione degli investimenti stranieri in Italia.

Il comma 15 abbassa da 15.000 a 10.000 euro la soglia per l'acquisto in contanti di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia.

Il comma 16 prevede la soppressione della Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi. Le relative competenze sono attribuite alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio; si prevedono contestualmente le modifiche procedurali necessarie a garantire l'efficiente espletamento delle nuove competenze ivi attribuite ai sensi delle norme dello schema di decreto.

L'articolo 9 dello schema di decreto legislativo reca le disposizioni finali e transitorie.

In particolare, il comma 1 dispone che le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto dello schema di decreto legislativo, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018.

Il comma 2 stabilisce che le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, le disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 2, del decreto

legislativo n. 231 del novembre 2007, il quale disciplina le procedure di mitigazione del rischio cui sono sottoposti i soggetti obbligati e cui fa carico di adottare i presidi e di attuare i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tale fine, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio, l'introduzione di una funzione antiriciclaggio oltre alla nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

Il comma 3 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In merito segnala come il predetto articolo 21 sia stato completamente riscritto dallo schema di decreto, prevedendo, al comma 5, che con tale decreto ministeriale sono, in particolare stabiliti i dati e le informazioni, da comunicare al Registro delle imprese, relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*, nonché le modalità con cui sono accessibili tali informazioni e le relative modalità di consultazione.

Il comma 4, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante le specifiche disposizioni antiriciclaggio per i prestatori di servizi di gioco, il quale è stato integralmente sostituito dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, stabilisce che i concessionari adottano gli adeguamenti tecnologici dei propri processi necessari a dare attuazione alle di-

sposizioni contenute in tale Titolo entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo schema di decreto.

In merito o alla formulazione della norma segnala come, per un refuso, sia assente nella disposizione la parola « decreto ».

Il comma 5 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante modalità tecniche per l'alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (articolo sostituito dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo), è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo schema di decreto.

Il comma 6 stabilisce che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) avvia la gestione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica entro tre mesi « dall'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma ».

In merito alla formulazione della norma rileva l'opportunità di chiarire il riferimento al « decreto di cui al presente comma ».

Al riguardo rammenta che l'articolo 128-undecies del TUB ha istituito l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che provvede all'iscrizione negli elenchi, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione.

Il comma 7 stabilisce che gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto legislativo n. 231, abrogate o sostituite per effetto dello schema di decreto, sono abrogati.

Il comma 8 stabilisce che gli agenti in attività finanziaria, qualora nella prestazione di servizi di pagamento riscontrino in capo all'ordinante l'assenza del titolo di soggiorno richiesto dalle vigenti normative in materia, ne danno notizia, entro dodici ore dal compimento dell'operazione, al

Questore del luogo in cui l'operazione è stata compiuta, unitamente ai dati relativi all'identità dell'ordinante e dell'operazione eseguita.

Il comma 9 stabilisce che le disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria entrano in vigore all'avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Al riguardo ricorda che il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari è stato di recente riformato dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), la quale, ai commi da 36 a 48 dell'articolo 1, ha istituito un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, denominato « Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari »; all'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti iscritti:

consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari);

persone fisiche consulenti finanziari autonomi (ex consulenti finanziari);

società di consulenza finanziaria.

A tale Organismo saranno trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla CONSOB sui promotori finanziari.

Possono essere iscritti nell'albo unico dei consulenti finanziari, su richiesta, anche gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), sezione A. L'iscrizione avviene nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché gli agenti di assicurazione siano in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i consulenti. A tal fine l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari deve definire, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa sempli-

ficata per gli agenti di assicurazione che intendono iscriversi, in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.

In attesa della normativa attuativa e delle delibere CONSOB necessarie per dare inizio all'operatività dell'albo, allo stato attuale l'OCF svolge esclusivamente la funzione di tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari, limitatamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

In tale contesto l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 244 del 2016 ha prorogato dal 31 dicembre 2016 al momento di entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva MiFID II (direttiva 2014/65/UE), e comunque entro il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il comma 10 stabilisce che i rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto dello schema di decreto legislativo, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal medesimo schema di decreto.

L'articolo 10 dello schema di decreto riguarda i profili di copertura finanziaria del provvedimento.

In particolare, il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, mentre per le altre disposizioni dello schema di decreto il comma 2 stabilisce che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e il comma 3 stabilisce che le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni

dello schema di decreto medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice per la II Commissione*, nel passare agli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 69, suddivise in due Capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (Capo I) e alle sanzioni amministrative (Capo II).

Fa presente che, come si evince dalla relazione illustrativa, le norme proposte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie e della comunità internazionale che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva abbiano agevolato o reso possibile la violazione.

Il regime sanzionatorio disegnato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 ha rivelato, nella prassi, talune criticità in punto di efficacia e proporzionalità della sanzione, in quanto sostanzialmente appiattito sui principi e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale legge, nel definire criteri e caratteri generali delle sanzioni pecuniarie amministrative e nel procedere, tra le altre, alla depenalizzazione di talune fattispecie di reato, ha tuttavia tenuto saldi alcuni principi tipici della responsabilità penale, non ultimo quello della natura personale della responsabilità ivi disciplinata che porta, automaticamente ad escludere l'ascrivibi-

lità della responsabilità direttamente in capo alla persona giuridica destinataria degli obblighi.

Tenuto conto della necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio in senso più conforme a quanto prescritto, pressoché univocamente, dalla disciplina comunitaria in materia finanziaria, si è ritenuto pertanto, di limitare l'ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati e di circoscrivere la previsione (articolo 55) di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta.

Osserva che il nuovo impianto sanzionatorio assoggetta a sanzioni amministrative pecuniarie le restanti fattispecie prevedendo l'oscillazione dell'entità della sanzione entro un range ragionevole e la relativa graduazione in funzione del grado di responsabilità e della capacità patrimoniale della persona fisica o giuridica autrice della violazione. (articoli da 56 a 64).

Rammenta che gli articoli 56, 57 e 58 tipizzano le sanzioni amministrative comminate a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta declinati nel titolo II del decreto. L'articolo 59 indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo presso i soggetti obbligati dall'articolo 46, mentre l'articolo 60 contiene la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del Ministero dell'economia e delle finanze, cui i soggetti obbligati sono tenuti. L'articolo 61 declina le sanzioni comminate a fronte dell'inosservanza delle disposizioni dettate dal decreto per gli agenti e i soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, introducendo anche sanzioni di natura interdittiva, irrogabili dal Ministero a fronte di violazioni particolarmente gravi commesse dai predetti soggetti.

Evidenzia che l'articolo 62 detta disposizioni sanzionatorie speciali per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza. Il regime *ad hoc*, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva, trova fondamento nella necessità di sanzionare adeguatamente soggetti i cui comportamenti ed attività possano minare la stabilità dei mercati finanziari e, quindi, l'intero sistema economico, qualora attuati in violazione della normativa antiriciclaggio. Circa la ripartizione del potere sanzionatorio, limitandosi a una ricognizione dello status quo, la norma attribuisce in via ordinaria il potere sanzionatorio alle autorità di vigilanza di settore nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati.

Fa presente che l'articolo 63 prevede le sanzioni per l'inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante, di cui al Titolo III, mentre l'articolo 64 individua le conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza degli obblighi prescritti dal decreto a carico degli operatori di gioco.

Segnala che l'articolo 65 contiene un dettagliato riscontro delle norme e disposizioni applicabili al procedimento sanzionatorio affidato alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore. L'articolo 66 è dedicato all'individuazione di misure ulteriori, accessorie alla sanzione principale, quali la sospensione dall'esercizio delle funzioni o dall'incarico e l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, anche in forma anonima, nel rispetto di quanto prescritto dalle citate direttive comunitarie a tutela della *privacy*. L'articolo 67 illustra i criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del range previsto per le varie tipologie di violazione. In omaggio al principio di proporzionalità, la norma prevede altresì che per le violazioni di minore gravità, la sanzione comminata dalle singole disposizioni, possa essere ridotta fino ad un terzo. Ragioni di chiarezza, infine, hanno suggerito di richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-*bis* della legge 21 novembre 1981, n. 689, in tema di cumulo giuridico

e reiterazione delle violazioni. L'articolo 68, prevede ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall'irrogazione di sanzioni previste dal presente titolo. La norma prevede la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativo rispetto alla devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria, per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto. Ciò nonostante, è introdotta una disposizione transitoria, estendendo l'applicazione dell'istituto in argomento a tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi, perché il relativo giudizio è ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione: tale disciplina favorirà la rapida definizione dei contenziosi ancora pendenti alla predetta data. Il beneficio previsto, pari ad un terzo della sanzione irrogata, permetterà di ridurre in modo significativo l'importo, senza stravolgere la funzione preventiva della norma, la cui violazione comporterà comunque l'accertamento della condotta illecita, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi e la sua sanzione con una misura che resterà dissuasiva ed adeguatamente afflittiva; il divieto di applicazione del presente beneficio a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti è volto ad evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto. La norma, nel disciplinare i tempi e le modalità di conclusione del relativo procedimento, assicura tempi rapidi e certi e prevede la decadenza dai benefici richiesti, nel caso di mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati dall'amministrazione. L'articolo 69 introduce espressamente il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del « *favor rei* ».

Nel passare ad esaminare l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, segnala

che lo stesso, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del decreto legislativo e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.

Oltre a rappresentare che nelle lettere del comma 1 dell'articolo 7 in esame è stata omessa la lettera *e*), segnala che risultano aggiuntive rispetto alla vigente versione dell'articolo 9 (Sanzioni) le disposizioni recate dai commi 2 e 3, mentre i commi 1 e 4 ricalcano la normativa vigente.

Fa presente, in particolare, le lettere da *a*) a *c*) recano modifiche formali. La lettera *d*), in relazione agli scambi di informazioni con le autorità di altri Stati membri, estende, intervenendo sull'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 2008, al complesso delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni, in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale, la previsione, finora limitata al solo articolo 9, commi 3 e 4, dell'appena citato decreto legislativo, secondo la quale i citati riferimenti normativi restano applicabili.

Rammenta che la lettera *f*) sostituisce l'articolo 9 (Sanzioni). In particolare il comma 1 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 (obbligo di dichiarare esattamente all'Agenzia delle dogane somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasportate al momento dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale, ovvero trasferite da o verso l'estero mediante plico postale o equivalente) con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro; dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro.



Evidenzia, altresì, che il comma 2 dell'articolo 9 fissa il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro. Il comma 3 puntualizza che, nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni. Il comma 4 dispone l'applicazione dell'articolo 23 (criteri di determinazione delle sanzioni), commi 1 e 3, dell'articolo 23-*bis* (principio di legalità) e dell'articolo 24 (prescrizione delle sanzioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Rammenta che la lettera *g)*, sostituendo il comma 1 dell'articolo 10, prevede che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche

sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.

Fa presente che la lettera *h)* reca una modifica al comma 3 dell'articolo 10 al riferimento normativo relativo alla predisposizione della relazione del Comitato per la sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala, infine, che la lettera *i)* reca una modifica al comma 4 dell'articolo 10 al riferimento normativo riguardante la relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze, integrando al suo interno la relazione redatta dal Comitato per la sicurezza finanziaria, presenta al Parlamento.

Nel far presente che sono pervenute alcune richieste di audizione sul provvedimento in titolo, rileva l'opportunità che le stesse si svolgano in un numero limitato di sedute, a partire dalla giornata di lunedì 27 marzo prossimo.

Ciò premesso, segnala che, sulla base delle decisioni assunte in occasione della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si è proceduto a definire un calendario di audizioni ai fini dell'istruttoria sul provvedimento: tali audizioni saranno svolte nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva, a partire dalla giornata di lunedì 27 marzo prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.05.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Borghesi ed altri</i> ) .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Giancarlo Giordano ed altri</i> ) ....	47
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Centemero ed altri</i> ) .....	53
ALLEGATO 4 ( <i>Memoria depositata dal sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo (Atto del Governo n. 377)</i> ) .....	57
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	60

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.*

##### La seduta comincia alle 18.50.

**Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Sono state presentate, oltre a quella del Movimento 5 Stelle (*in allegato al resoconto della seduta del 14 marzo 2017*), proposte di parere alternative dei gruppi Lega Nord (*vedi allegato 1*), SI-SEL (*vedi allegato 2*) e Forza Italia-PDL (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, espone alcune modifiche apportate alla proposta di parere illustrata nella seduta del 14 marzo.

Marisa NICCHI (MDP) e Giulio MARCON (SI-SEL) annunciano il voto contrario dei loro gruppi.

Gianluca VACCA (M5S) dà atto alle relatrici di un lavoro proficuo che, specialmente per quanto attiene al regime transitorio, ha prodotto un risultato che avvicina molto la soluzione contenuta nel loro parere a quello alternativo presentato dal suo gruppo. Tuttavia, i deputati del Movimento 5 Stelle voteranno contro perché, nel contesto dell'articolo 17 dello schema, il peso dato alla prova orale è eccessivo.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia il voto contrario di Forza Italia.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, esprime rammarico per l'orientamento negativo dei gruppi che lo hanno dichiarato senza motivazione. Vorrebbe che tutti i membri delle Commissioni riflettessero sull'importanza storica di questo passaggio politico e legislativo: finalmente si stringe un nesso autentico tra la formazione iniziale degli insegnanti e il momento dell'assunzione in ruolo. Per questo invita tutti a non leggere l'esercizio della delega contenuta nella legge n. 107 con una distorta prospettiva appiattita sul tema del precariato e del regime transitorio. A ogni modo, si dichiara disponibile a modificare il tratto del parere, presentato assieme alla collega Incerti, relativo al peso del punteggio nella prova orale e di scrivere che esso non deve essere superiore al 40 per cento.

Silvia CHIMIENTI (M5S) crede che quella ascoltata sia una significativa apertura, di cui ringrazia la deputata Ghizzoni.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO si associa alle considerazioni della relatrice per la VII Commissione Ghizzoni e chiede di essere autorizzato a depositare una memoria recante dati di rilievo a sostegno del contenuto della proposta di parere formulata dalle relatrici. Conferma la valutazione positiva del Governo sul parere e dichiara di aver apprezzato anche l'atteggiamento collaborativo delle opposizioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *presidente*, autorizza il deposito del documento del Governo (*vedi allegato 4*).

Gianluca VACCA (M5S), preso atto della posizione della collega Ghizzoni, ritira la proposta di parere alternativo e preannunzia il voto favorevole del suo gruppo.

Marisa NICCHI (MDP), udite le considerazioni della deputata Ghizzoni, annunzia che si asterrà.

La Commissione approva la proposta di parere delle relatrici (*vedi allegato 5*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intendono così precluse le proposte di parere alternativo dei gruppi Lega Nord, SI-SEL e Forza Italia-PDL.

**La seduta termina alle 19.30.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto n. 377).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
BORGHESI ED ALTRI**

Le Commissioni riunite VII e XI,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione »,

premessi che:

1) l'abilitazione di Stato è titolo da tutelare e valorizzare, in virtù del merito e dei sacrifici economici ed esistenziali sostenuti dai docenti abilitati, tutti con un bagaglio formativo e di esperienza di notevole spessore;

attualmente diverse classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, risultano di fatto esaurite, soprattutto al Nord; nel dettaglio, le classi di concorso in oggetto sono la ex A043/A050 (Italiano nella secondaria di 1° e 2° grado), matematica, colonne portanti e trasversali a tutti gli indirizzi, per le quali l'ultimo concorso non ha prodotto graduatorie sufficienti a coprire tutti i posti vacanti;

l'ultimo concorso 2016 ha dimostrato innumerevoli criticità nello svolgimento, disparità di giudizio a livello territoriale, che hanno di fatto inficiato il concetto di merito e dato luogo a numerosi ricorsi;

per molti docenti scatterà il divieto di lavorare, anche come supplenti a tempo determinato su cattedre vacanti e disponibili, una volta raggiunto il limite dei 36 mesi cumulativi;

la stima presunta degli abilitati residuali in II fascia d'istituto dovrebbe corrispondere a circa 20.000 unità, con alcune classi di concorso già esaurite in GAE;

per quanto concerne le disposizioni inerenti il regime transitorio si sottolinea che bisogna ricercare una proposta tendente a conciliare anche la posizione degli insegnanti abilitati in possesso dei 36 mesi di servizio prestato su posti vacanti e disponibili evitando il ricorso al contenzioso giuridico di cui all'articolo 1 comma 131 della legge 107/15 graduando l'accesso ai ruoli;

la soluzione per i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto deve dare garanzie per una loro stabilizzazione in un periodo di tempo congruo alla fase transitoria, così da non lasciare nessuno indietro, dopo anni di esperienza, formazione e impegno costanti;

considerato che:

2) le recenti aperture del Governo alla terza fascia d'istituto con anni di servizio, non sono soddisfacenti principalmente per i seguenti motivi: chi non

supera il concorso ritorna in terza fascia, quindi non c'è nessuna valorizzazione del servizio;

chi supera il concorso dovrà affrontare l'ultimo anno di tirocinio (pur con svariati anni di esperienza) e successivamente conseguire comunque l'abilitazione; il numero di posti riservati è minimo, lasciando fuori moltissimi docenti, pur gravati da anni delle stesse responsabilità degli insegnanti di ruolo;

visto che:

3) nelle trattative relative alla sottoscrizione del CCNL Mobilità relativo all'a.s. 2017/2018 per quanto riguarda la « mobilità professionale », è ormai quasi certo che verrà introdotta una percentuale di posti riservati ai passaggi di ruolo e di cattedra per le classi di concorso dei licei musicali, immotivatamente e illogicamente superiore rispetto a tutte le altre: 50 per cento dei posti vacanti, a fronte del 10 per cento;

per le classi di concorso con una sola cattedra, per esempio, il ruolo andrà agli utilizzati, dove ce ne saranno tre, due andranno agli utilizzati e uno ai vincitori di concorso;

tutte queste circostanze farebbero venir meno, nell'immediato, un notevole numero di posti destinati alle assunzioni dei vincitori del concorso a cattedra con conseguente gravissimo danno, poiché l'immissione in ruolo, nei tempi di validità della graduatoria, è seriamente messa in pericolo; inoltre sarebbe ridotta drasticamente la facoltà di scelta di sedi sul territorio regionale;

i c.d. « utilizzati » non hanno superato alcun tipo di selezione specifica relativa ai programmi e all'organizzazione dei nuovi licei musicali, i vincitori di concorso invece sono stati selezionati sulla base di specifici programmi superando la valutazione dei loro titoli artistici, prove scritte di notevole complessità, prove di esecuzione e prove orali che hanno accertato la loro competenza assoluta per lo svolgimento del ruolo in oggetto;

nella visione più complessiva della riforma del comparto AFAM il ruolo dei Licei Musicali acquista un valore molto diverso rispetto al passato e la qualità del corpo docente non può essere sottoposta al caso;

le richieste di ottenere la totalità dei posti disponibili stabilizzando tutti gli utilizzati e lasciando conseguentemente a casa tutti i vincitori di concorso, che devono avere il ruolo in oggetto entro i prossimi due anni come da bando, appare discutibile;

del resto l'azione legale intrapresa dagli utilizzati a danno dei vincitori di concorso per ottenerne l'annullamento è stata, come era prevedibile, fallimentare e la richiesta di cautelare è stata respinta;

*ritenuto che avrebbero dovuto essere inserite le seguenti condizioni:*

prevedere all'articolo 17 recante « Norme Transitorie »:

riguardo al punto 1):

per le classi di concorso con GAE esaurite, procedere alle assunzioni su posti vacanti e disponibili, scorrendo la Graduatoria di merito del relativo concorso per titoli e servizi;

introdurre un concorso per titoli e servizio, con successiva valutazione durante l'anno di prova con esame a valore concorsuale, come principale modalità per la fase transitoria. Assunzione con ruolo giuridico per le classi di concorso in esubero e conseguente trasformazione del contratto secondo l'articolo 3, comma 4 della legge 107 (classi affini) sul potenziamento (organico dell'autonomia), previo titolo da conseguire attraverso gli opportuni esami integrativi.

In subordine alla proposta di cui sopra (concorso per titoli e servizio):

bandire concorsi con cadenza annuale già dal 2018,2019,2020, per consentire l'opportunità ai docenti in possesso dei titoli di accesso di stabilizzarsi;

bandire concorsi in particolare in quelle regioni che presentino un numero di cattedre vacanti e disponibili ai ruoli, con un sistema flessibile su base regionale, per garantire nel minor tempo possibile la copertura degli stessi e offrire continuità didattica agli studenti, auspicando il rispetto dei vincoli alla mobilità per evitare problematiche dannose per l'utenza;

riguardo al punto 2):

prevedere uno specifico percorso abilitante che valorizzi il servizio effettuato, così come previsto dalla direttiva

europea 36/2005 e così come avvenuto nel 2012 con il PAS (Percorso Abilitante Speciale);

riguardo al punto 3):

per i licei musicali, in vista del nuovo anno scolastico, procedere ad accantonare i posti per i vincitori del concorso del 2016, prima di avviare le procedure di mobilità,

esprimono

**PARERE CONTRARIO**

Onn. Borghesi, Simonetti.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto n. 377).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
GIANCARLO GIORDANO ED ALTRI**

La VII Commissione,  
esaminato l'atto n. 377;  
premesso che:

lo schema di decreto in esame, A. 377, recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola;

il decreto si inserisce in un contesto fortemente caotico e incerto come quello della formazione e del reclutamento dei docenti, nel quale, ormai da decenni, sono stati sovrapposti una serie di interventi privi di una visione sistemica in grado di mettere ordine nell'intreccio di norme, graduatorie e percorsi di specializzazione sviluppatasi nel corso degli anni. Un contesto su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiorativo, la Legge cosiddetta Buona Scuola;

ancora una volta è doveroso segnalare come la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014, che censura l'utilizzo indiscriminato dei contratti a tempo determinato ponendo la soglia dei 36 mesi, non possa materializzarsi nell'esclusione dal comparto scolastico di buona parte dei precari;

nel provvedimento in oggetto viene modificato il sistema attualmente in essere attraverso la creazione di *un Sistema di formazione iniziale di accesso ai ruoli*, senza che tuttavia sia chiarito la relazione con periodo di prova e formazione attualmente in essere. Il sistema individuato appare fortemente complesso soprattutto per le Università, che si troveranno a dover attivare nuovi corsi sia nei percorsi di laurea che per il tirocinio formativo, a reclutare i tutor e a stabilire le convenzioni con le scuole o le reti;

se prima l'*iter* prevedeva la partecipazione al concorso pubblico per chi risultasse in possesso del titolo abilitante, cui seguivano l'inserimento nei ruoli a tempo indeterminato attraverso un periodo di prova, l'acquisizione del diploma di specializzazione durante il primo anno e successive valutazioni nell'arco di un triennio, il percorso appare ora capovolto;

viene infatti disposto all'articolo 2 che al concorso pubblico, cui accedono gli aspiranti docenti in possesso del titolo di studio, segua un percorso di graduale inserimento alla professione della durata di 3 anni, in cui sono previsti periodi di formazione, di tirocinio diretto e indiretto e di supplenze. Ciò significa che, oltre ai cinque anni previsti per la laurea, gli aspiranti docenti dovranno impegnarsi in successivi tre anni, con un percorso totale decisamente eccessivo, della durata di otto anni;

in questo processo gli attori principali individuati sono le scuole, le università e le istituzioni AFAM a cui, tuttavia, non viene riconosciuto pari funzione, con una evidente marginalizzazione del ruolo delle istituzioni scolastiche. Se, infatti nell'intreccio tra formazione iniziale e reclutamento, il ruolo delle Università risulta definito, maggiore confusione è rintracciabile per quello della scuola;

sarebbe stato in tal senso più utile definire con chiarezza come la funzione formativa sia da attribuirsi all'Università, mentre quella del tirocinio alla scuola, stabilendo altresì una stretta connessione tra le due fasi;

il concorso, su base regionale, sarà bandito ogni 2 anni e riguarderà i posti vacanti e disponibili, su posti comuni e di sostegno, soltanto nella scuola secondaria. Ogni candidato dovrà indicare la regione di partecipazione e la tipologia del posto scelto qualora sia in possesso dei requisiti di accesso. Andrebbe in tal senso stabilito, all'articolo 4 concernente le classi di concorso, il mantenimento dei titoli previgenti se acquisiti entro una data stabilita, al fine di evitare continui stravolgimenti;

all'articolo 5 vengono elencati i requisiti di accesso al concorso pubblico: laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di concorso, oppure diploma AFAM, o titoli equipollenti, la certificazione di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici in discipline antropo-psico-pedagogiche, l'attestazione del livello B2 di competenza linguistica e delle competenze informatiche di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; requisiti simili sono previsti per gli insegnanti tecnico-pratici. Per il posto di sostegno il titolo di accesso al concorso consisterà nel possesso dei requisiti per i posti comuni o di insegnante tecnico-pratico, sulla base della classe di concorso indicata;

rispetto alla previsione relativa ai 24 crediti formativi, si segnala come in molti atenei non risultino attivi corsi adeguati all'acquisizione di tale requisito, co-

stringendo gli studenti a conseguire i CFU in questione attraverso corsi singoli, che presentano spesso un costo elevato. Discorso simile per il livello B2 di competenza linguistica: non in tutti gli atenei è possibile rintracciare corsi che ne consentano il raggiungimento. Lo Stato dovrebbe dunque impegnarsi nel garantire a tutti un'adeguata formazione;

inoltre, dovrebbe essere specificata l'esclusione del requisito dei 24 crediti per coloro che partecipano alla fase transitoria prevista all'articolo 17: non sembra opportuno, infatti, richiedere il possesso di tale criterio a chi insegna già da molti anni;

all'articolo 6 sono individuate alcune disposizioni concernenti le prove d'esame: si segnala, tuttavia, come l'espletamento dell'ultimo concorso abbia dimostrato un significativo presappochismo da parte del Ministero dell'Istruzione, con prove di difficile comprensibilità, difficoltà nel costituire le commissioni valutatrici e estrema lentezza nella pubblicazione delle graduatorie;

all'articolo 7 appare fortemente penalizzante la prescrizione del comma 3, in cui si richiede la scelta preliminare della classe di concorso e quella successiva tra posto comune o di sostegno, configurando tale momento come rinuncia definitiva alle altre opzioni: ai vincitori andrebbe invece riconosciuto il diritto di optare al momento dell'assunzione, anche in considerazione della disponibilità dei posti (ambiti territoriali), al loro turno, per le varie classi di concorso/sostegno. L'essere risultati vincitori di altre procedure concorsuali dovrebbe tra l'altro essere valorizzato, nel futuro, ai fini della « riconversione » prevista all'articolo 4 comma 3;

l'articolo 8 concerne il periodo di formazione iniziale e di tirocinio, conseguente alla sottoscrizione di un contratto con l'Ufficio scolastico regionale di competenza da parte dei vincitori del concorso;

le condizioni normative per il primo e il secondo anno vengono definiti



in sede di contrattazione collettiva nazionale, mentre per il terzo anno sono definitive in misura equivalente ad una supplenza annuale sulla base del grado di istruzione e del posto ricoperto;

L'articolo interviene con principi specifici su materie contrattuali: i casi di conferma del contratto (riferendosi agli artt. 9 e 10), l'impegno didattico, (articolo 10 e 11), la sospensione del contratto per inadempimenti temporanei e la risoluzione in caso di assenza ingiustificate o qualora non sia conseguito il diploma di specializzazione o, infine, qualora non si superino le valutazioni intermedie e finali;

ulteriore elemento di intervento nella materia contrattuale è rintracciabile nei fondi destinati ai primi due anni di tirocinio, che, ai sensi dell'articolo 8 e successivi non potrà superare i 117 milioni di euro annui, corrispondenti a circa 400 euro lordi mensili a tirocinante: una cifra irricevibile, che umilia il lavoro degli aspiranti docenti e che deve comunque essere stabilita in sede di contrattazione. Ancora una volta appare evidente il tentativo di delegittimare il ruolo del sindacato e delle organizzazioni dei lavoratori;

è da segnalare altresì la previsione di cui al comma 4, ove si dispone che il docente di sostegno partecipi alle prove concorsuali sulle discipline e acquisisca invece la specializzazione sulle sole materie dell'inclusione scolastica;

all'articolo 9 viene disciplinato il primo anno di contratto, di profilo strettamente formativo, con la partecipazione ad un corso di specializzazione a tempo pieno con oneri a carico dello Stato. Oltre alle consuete attività didattiche, sono previste altresì non meno di 16 CFU/CFA da conseguire in attività di tirocinio diretto e indiretto (di cui almeno 10 del primo tipo). Al termine del corso di specializzazione è previsto un esame finale;

durante il secondo e il terzo anno, superate di volta in volta le valutazioni intermedie e proseguendo le attività di tirocinio, l'aspirante docente è tenuto ad

acquisire ulteriori 10 CFU/CFA (nel secondo anno) e 5 (nel terzo) in ambiti formativi connessi con innovazione e sperimentazione didattica; per i posti di sostegno, i CFU/CFA da acquisire diventano 30 e gli ambiti formativi sono collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione: in merito, dovrebbero essere precisate le modalità di conseguimento dei crediti richiesti e confermato il relativo onere a carico dello Stato, come avviene per la specializzazione;

è inoltre stigmatizzabile la scelta di utilizzare i tirocinanti, durante il terzo anno, per coprire le supplenze, vanificando di fatto le aspettative di lavoro dei supplenti inseriti nella terza fascia di istituto;

al superamento del triennio e delle valutazioni intermedia e finale, di cui tuttavia non vengono definiti i criteri con il rischio di rendere la selezione poco trasparente e di assegnarla a valutazioni di tipo monocratico, il docente viene immesso in ruolo attraverso la definizione di graduatorie regionali. I docenti ricevono dunque proposte nel proprio ambito territoriale. Qualora non superassero le valutazioni dovranno partecipare a un nuovo concorso e saranno riammessi alla parte rimanente del percorso formativo conservando il titolo di specializzazione acquisito;

gli articoli 15 e 16 dispongono le modalità di accesso all'insegnamento su posti comuni e di sostegno nell'ambito delle scuole paritarie, che avviene previo conseguimento del diploma di specializzazione. È poco comprensibile il nesso tra concorso pubblico per la scuola statale e spendibilità dello stesso per l'accesso alla scuola paritaria;

inoltre, andrebbe prevista la possibilità di insegnamento nelle scuole paritarie anche qualora si risulti in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso in base al pregresso ordinamento, come previsto dalla legge 62/00;

l'articolo 17 concerne invece la disciplina transitoria, volta a superare la

caotica situazione creatasi negli ultimi decenni. In tal senso, sarebbe stato doveroso un passaggio in grado di tenere in considerazione tutte le esigenze del sistema scolastico, con un'impostazione collegiale e non attraverso parametri unilaterali e discrezionali. Il criterio guida avrebbe dovuto dunque essere l'esaurimento di tutte le graduatorie vigenti e l'immissione in ruolo del personale precario: appare assolutamente necessario che la fase transitoria sia infatti dedicata alla stabilizzazione di tutti i precari abilitati, prevedendo un percorso analogo per i docenti che abbiano già prestato servizio nella scuola statale;

in tal senso, la fase transitoria non risulta aver individuato con chiarezza la riserva di posti da dedicare al personale precario nella sua interezza, seppur con diverse misure ipotizzabili;

una situazione che si intreccia con l'inadeguatezza del piano di stabilizzazioni previsto dalla legge 107/2015, che non è risultato in alcun modo capace di risolvere tale criticità: ancora oggi le supplenze conferite si attestano intorno alle 120 mila, con un incremento dei contratti a tempo determinato sia su posti comuni che di sostegno;

nello specifico, il decreto prevede la possibilità di indire un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e le tipologie di posto che vedono esaurite le GAE. È altresì disposto che una parte dei posti per il concorso sia destinata a coloro che risultano in possesso di un diploma di specializzazione conseguito con le precedenti normative (previo superamento della sola prova orale del concorso) e per coloro che risultino inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi (in questo caso superando la sola prova scritta). Viene inoltre previsto che i vincitori del concorso in possesso del diploma di specializzazione partecipino soltanto al secondo a terzo anno del nuovo percorso normativo e, qualora abbiano prestato servizio per 36 mesi, anche non

continuativi, passino direttamente al terzo. Modalità simili sono previste per i posti di sostegno. Viceversa, se in possesso del requisito dei 36 mesi di servizio ma non della specializzazione, dopo aver conseguito quest'ultima parteciperanno direttamente al terzo anno di contratto;

viene infine previsto che, sino al loro esaurimento, il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili sia coperto attingendo alle GAE;

proprio la fase transitoria conferma nuovamente la mancanza di volontà, da parte del Governo, di riconoscere la dignità del lavoro di decine di migliaia di docenti precari, che nel corso degli anni hanno svolto, e continuano ancora oggi a svolgere, il proprio compito con la medesima dedizione e professionalità degli insegnanti assunti con contratto a tempo indeterminato. Risulta poco chiaro il destino di tutti quei precari che non supereranno il concorso, ma che lavorano da anni nella scuola acquisendo competenze e professionalità: concorsi che, come già accennato, non risultano spesso coerenti con i percorsi di formazione e reclutamento;

in nessun caso viene infatti definito con chiarezza il fabbisogno futuro, un elemento che dovrebbe invece essere alla base di qualsiasi percorso di stabilizzazione di un precariato tanto stratificato;

tra l'altro, essendo prevista l'entrata in vigore del nuovo sistema di reclutamento soltanto a partire dall'anno scolastico 2020/2021, vi sarebbe tutto il tempo per avviare una fase di transizione che sani in modo definitivo l'annosa questione del precariato nel mondo della scuola;

numerose criticità non vengono tuttavia nemmeno prese in considerazione, come l'esistenza di migliaia di docenti abilitati (con SFP, PAS e TFA) che non sono stati inseriti in precedenza nelle graduatorie ad esaurimento e risulterebbero dunque esclusi dal 50 per cento dei posti previsti all'articolo 17, comma 8:

sarebbe necessario inserirli dunque nella IV fascia aggiuntiva delle GAE, dando loro la possibilità di accedere a tale canale di reclutamento;

anche la validità triennale delle graduatorie di merito del concorso bandito nel febbraio 2016 appare come una ingiustificata discriminazione; medesime considerazioni per tutti quei docenti che, seppur abilitati e in possesso di tutti i requisiti, non sono risultati idonei o vincitori del suddetto concorso, di cui sono stati tra l'altro più volte denunciati i criteri troppo restrittivi e fortemente penalizzanti. Anche in questo caso sarebbe opportuno un loro inserimento nelle GAE o una riserva del 50 per cento dei posti disponibili annualmente banditi;

in conformità ad alcune sentenze di tribunali del lavoro e del Consiglio di Stato, il regime transitorio dovrebbe dunque garantire l'ammissione nelle GAE per tutti i docenti che non siano risultati idonei nell'ultimo concorso a cattedre ma siano in possesso dei titoli abilitativi all'insegnamento: solamente così verrebbe attribuito il giusto riconoscimento delle professionalità e competenze maturate in anni di servizio precario, nonché dei titoli acquisiti con la frequentazione di corsi professionalizzanti e a pagamento come le SISS, i TFA e i PAS, procedendo all'assunzione, perlomeno giuridica, del personale precario attraverso contratti a tempo indeterminato;

sarebbe inoltre quantomeno opportuno procedere ad uno scorrimento degli idonei delle graduatorie di merito dei concorsi, compreso il concorso del 2016, con la rimozione del limite al 10 per cento del numero di idonei, la possibilità per gli stessi di usufruire della mobilità interregionale, l'utilizzo in una classe di concorso diversa qualora si risulti in possesso della specializzazione e, infine, la possibilità di essere gradualmente assorbiti anche per coloro che dovessero permanere nelle graduatorie di merito;

ulteriore lesione della pari dignità del lavoro di tutti gli insegnanti si rinviene

nella mancata menzione delle modalità di reclutamento per la scuola primaria e dell'infanzia, nel cui ambito permangono sacche di precariato intollerabili: si rammenta che la permanenza all'interno delle GAE, seppur possa apparire come un livello tutela accettabile rispetto alla totale mancanza di garanzie manifestatasi nel corso dei decenni, significa in realtà il perdurare di contratti a tempo determinato con supplenze brevi o saltuarie;

nell'ambito della scuola dell'infanzia e primaria, tra l'altro, moltissimi docenti di ruolo risultano « ingabbiati », impossibilitati, ossia, ad abilitarsi in classi di concorso diverse dalla propria, pur avendone i titoli. Le previsioni del decreto concernenti il TFA, che prevedono l'attivazione di un ulteriore ciclo limitatamente alle classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali, preclude tale possibilità per tutti i docenti di scuola di infanzia e primaria che si trovano in classi di concorso ancora non esaurite dalle GAE: è inaccettabile in tal senso che il provvedimento si occupi dei soli docenti di ruolo delle scuole secondarie (articolo 4, comma 3);

elementi che si sommano alla totale mancanza di attenzione dimostrata durante il percorso della Buona Scuola nei confronti della scuola primaria e dell'infanzia, l'unica ad essere risultata esclusa dal « potenziamento » avviato dalla legge 107/2015, impedendo di fatto l'assunzione di tutti coloro che risultassero, alla pubblicazione, inseriti nelle graduatorie a esaurimento;

il decreto in esame si pone, ancora una volta, come ingiustamente penalizzante non solo nei confronti di lavoratori che prestano servizio da molti anni, ma anche nei confronti di coloro che risultano in possesso dell'abilitazione tramite TFA: in questo caso, qualora non si possieda il requisito dei 36 mesi di servizio, il percorso risulterà allungato di un anno, dovendo superare anche il secondo anno di contratto; non si tiene dunque conto delle

circa 500 ore di tirocinio diretto che gli abilitati con TFA hanno già dovuto maturare;

è dunque necessario garantire quanto prima: l'acquisizione dell'abilitazione per tutti i docenti, con almeno 36 mesi di servizio, inseriti nella 3<sup>a</sup> fascia d'istituto, l'istituzione di percorsi abilitanti per i docenti di 3<sup>a</sup> fascia che non abbiano maturato il requisito dei 36 mesi di servizio prevedendo il possesso di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, nonché una procedura concorsuale ad accesso programmato e un tirocinio finale;

le disposizioni del presente decreto risultano maggiormente incomprensibili qualora si confrontino i dati sugli inse-

gnanti abilitati nella scuola secondaria con le supplenze annuali assegnate negli ultimi anni scolastici;

il decreto, dunque, non consente in alcun modo la valorizzazione del lavoro di tutte le componenti del comparto scuola: nessuna risposta definitiva alla stabilizzazione dei precari, né alla questione del personale ATA, nessun raccordo con il reclutamento della scuola primaria;

le risorse per il decreto sono totalmente rinvenute nel fondo Buona Scuola,

per questi motivi, esprime

**PARERE CONTRARIO**

Giancarlo Giordano, Pannarale.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto n. 377).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
CENTEMERO ED ALTRI**

La VII Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria,

la mancata predisposizione dello schema di decreto legislativo di riordino delle disposizioni normative in materia di istruzione mediante redazione di un nuovo testo unico determina la mancata modifica dello stato giuridico dei docenti e non affronta la questione della differenziazione delle carriere, delle figure e degli stipendi;

considerato che la delega prevede che il nuovo sistema di accesso nei ruoli di docente entrerà in vigore solo nell'anno scolastico 2020/21 il che rischia di esautorarne la forza e la capacità di incidenza reale su un contesto caratterizzato dal caos e da numerose situazioni irrisolte e potenzialmente foriere di contenziosi;

il provvedimento non disciplina l'obbligo di permanenza su una cattedra che sarebbe auspicabile prevedere almeno triennale;

il mantenimento di un sistema di reclutamento del personale docente basato su un concorso nazionale che lascia fuori dalla possibilità di scegliere le scuole del territorio determinerà, inevitabilmente, un allungamento nei tempi di svolgimento

delle procedure così che i tempi reali che le scuole hanno a disposizione per rispondere alle esigenze del territorio sul quale insistono, porterà a dover far ricorso alle supplenze con modalità che di fatto portano ad un ulteriore intensificazione del fenomeno precariato;

il provvedimento nell'introdurre nuove misure e adottare nuove procedure non prevede alcun finanziamento finalizzato muovendo dalla premessa che dall'attuazione delle stesse non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica;

riformare il sistema della formazione e del reclutamento del personale del docente della scuola a costo zero rende la riforma già menomata nella premesse;

dovrebbe essere esplicitato che la formazione continua in servizio dei docenti non deve mortificare e vanificare i contenuti e le attività del percorso formativo iniziale dando a questo tutto il necessario valore e riconoscimento;

il decreto, nel disciplinare la formazione delle commissioni giudicatrici del concorso, non prevede esplicitamente che i docenti chiamati a farne parte siano sollevati dall'insegnamento;

in merito allo svolgimento del tirocinio diretto e indiretto sussiste nel decreto una contraddizione tra quanto previsto

all'articolo 9 e quanto all'articolo 12 in quanto nel primo si prevede che sia il tirocinio diretto che il tirocinio indiretto siano svolti presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza mentre nell'articolo 12 si fa riferimento allo svolgimento del tirocinio indiretto presso le università e le Afam determinando confusione;

all'articolo 14, nel prevedere l'istituzione della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, non è esplicitato il sistema con il quale vengono individuati i componenti della stessa conferenza e cosa si intenda con la definizione di esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

in tal senso sarebbe auspicabile prevedere esplicitamente la partecipazione di soggetti provenienti dalle associazioni professionali dei docenti;

l'articolo 15, nel disciplinare l'accesso all'insegnamento nelle scuole paritarie prevede che possano insegnare coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione che si consegue alla fine del primo anno del percorso di formazione post-universitario e post-concorso, o coloro che siano solo iscritti al corso di specializzazione purché nei tre anni successivi all'immatricolazione al corso conseguano il diploma di specializzazione; inoltre, nel prevedere che si possano iscrivere al corso di specializzazione anche coloro che non hanno superato il concorso di cui al Capo II ovvero coloro che non sono risultati vincitori purché in possesso dei requisiti necessari per accedere al concorso, sembra destinare alle scuole paritarie un bacino di docenti con un percorso di formazione meno qualificato e specializzato con le conseguenze che ciò potrebbe avere sulla definizione di qualità dell'offerta didattica delle stesse scuole paritarie;

si aggiunge a quanto indicato al punto precedente, la previsione che il percorso di specializzazione per i docenti delle scuole paritarie è a spese degli stessi;

i fondi utilizzati per realizzare la disciplina di cui al presente decreto vengono sottratti al fondo buona scuola

ritenuto che sarebbero state opportune le seguenti condizioni:

1) l'articolo 1 sia sostituito con il seguente:

« Finalità

1. Ai fini del riordino e della semplificazione del sistema di formazione iniziale dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici e dell'accesso ai ruoli in attuazione della delega contenuta alla legge 107 del 15 luglio 2015 è istituita una Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di cui all'articolo 14.

2. Al fine di realizzare la valorizzazione professionale dei docenti la Conferenza provvederà ad individuare un sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli per i docenti di tutto il sistema nazionale integrato di istruzione e formazione. A tal scopo la Conferenza fornisce indicazioni per la revisione dei corsi di laurea magistrale in scienze della formazione primaria, con particolare attenzione per la formazione dei docenti per asili nido, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

3. Il percorso formativo individuato dalla Conferenza ha l'obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche, le competenze professionali del docente, in particolare pedagogiche, sulla pedagogia speciale della didattica per l'inclusione scolastica e le relative metodologie, relazionali, valutative, tecnologiche, linguistiche e le conoscenze legislative, integrate con le conoscenze disciplinari.

4. In attuazione della legge 62 del 2000 il sistema di formazione iniziale individuato dalla Conferenza è rivolto ai docenti della scuola pubblica, statale e paritaria.

2) siano abrogati gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16;

3) l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« BANDO DI CONCORSO

1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono banditi concorsi per esami e titoli per selezionare i docenti sui posti comuni e di sostegno per scuole di tutti gli ordini e i gradi del sistema nazionale di istruzione.

2. I concorsi regionali sono banditi, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3 della legge 449 del 1997, con cadenza biennale, sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sulla base della Conferenza di cui all'articolo 14, sono stabiliti:

a) le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici Scolastici Regionali;

b) i contenuti della eventuale prova pre selettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

c) i programmi concorsuali, le relative prove d'esame e i criteri generali di valutazioni delle stesse;

d) le soglie di superamento di ciascuna delle prove;

e) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del punteggio;

f) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici ».

4. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione in una sola regione, ove siano banditi concorsi in più regioni, e indica per quale tipologia di posto intende concorrere.

5. Per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso le commissioni

giudicatrici sono nominate dall'ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale. »

4) l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

« CLASSI DI CONCORSO

Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire un più adeguato utilizzo professionale del personale docente, e su indicazione della Conferenza di cui all'articolo 14, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono periodicamente aggiornate le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici e le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello »;

5) all'articolo 14 comma 1, dopo le parole « con l'obiettivo » siano inserite le parole « di progettare il percorso di formazione iniziale e tirocinio, di fornire indicazioni per aggiornare classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello, di fornire indicazioni per il reclutamento del personale docente, di definire gli ordinamenti didattici dei corsi di abilitazione, di fornire indicazioni per la revisione delle classi di concorso »;

6) all'articolo 14 comma 2, al termine del periodo siano aggiunte le parole « anche provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea;

7) all'17 abrogare sia abrogato il comma 1;

8) all'articolo 17 il comma 2 sia riformulato come segue: « Nelle more dell'individuazione da parte della Conferenza di proposte per il sistema di formazione iniziale alla luce della delega contenuta nella legge 107 del 15 luglio 2015, sono indetti percorsi di Tirocinio Formativo Attivo e di specializzazione sul sostegno ai sensi di quanto previsto dal decreto del

ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 20 settembre 2010 n. 249. Una quota parte aggiuntiva è riservata ai soggetti che, abbiano maturato, entro il termine dell'indizione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, almeno 36 mesi, anche non continuativi di servizio sulla medesima classe di concorso o sullo specifico posto presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dei percorsi di istruzione professionale in diritto dovere all'istruzione o ai soggetti che siano titolari di un contratto retribuito a tempo determinato presso una scuola paritaria, con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi sulla medesima classe di concorso o sullo specifico posto »;

9) all'articolo 17 il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. I bandi di accesso alla procedura concorsuale di cui al presente decreto legislativo prevede una quota parte, non superiore al 30 per cento,

nelle graduatorie concorsuale da riservare ai soggetti che, alla data di iscrizione alle procedure concorsuali, siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la rispettiva classe di concorso;

10) all'articolo 17 i commi 4, 5, 6, 7, 9 siano abrogati;

11) sia considerato titolo prioritario per l'ammissione al concorso di abilitazione per il sostegno aver maturato almeno 36 mesi di servizio di docenza di sostegno o essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria;

12) sia abrogato l'articolo 18,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Centemero, Palmieri.



## ALLEGATO 4

**Memoria depositata dal sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo (Atto del Governo n. 377).**

Dopo aver approfondito attentamente la proposta di parere e dopo aver ascoltato il dibattito che si è sviluppato in Commissione, voglio anzitutto dire che il Governo si trova pienamente d'accordo con le conclusioni raggiunte.

Il parere ci dà una importante traccia di lavoro, per affrontare con equità, con una solida programmazione e secondo parametri di qualità, il problema del precariato e delle sue tante sfaccettature. E per fare in modo che le cattedre vacanti, per esaurimento di molte graduatorie, siano velocemente coperte a garanzia della stabilità e della continuità didattica. In questo, il parere si trova in piena conformità con l'azione che vogliamo portare avanti: dare una risposta concreta ai ragazzi e alle famiglie, che hanno diritto ad una scuola di qualità, dove le supplenze siano un fenomeno fisiologico e non patologico e dove la continuità didattica siano il più possibile garantite a tutte e tutti; agli insegnanti che dopo anni di precariato devono veder giustamente riconosciuta la loro attività; a chi insegnante non lo è e lo vorrà diventare dare un percorso certo di accesso alla professione, che non passi più da anni di precariato e dall'incertezza assoluta sui tempi dei concorsi. La nuova formazione iniziale per i neo laureati e la fase transitoria che avvieremo consentono di delineare un quadro finalmente completo e coerente delle scelte fatte da questo governo e da quello precedente. Abbiamo ereditato una situazione di precariato ormai con sedimentazioni storiche differenti e oggi finalmente si vede la fine di un sistema iniquo ed ingiusto.

Anche per questo voglio ringraziare il Parlamento e le Commissioni VII e XI, che hanno fatto un lavoro egregio. Anche chi si è opposto a questo disegno, perché con le

sue osservazioni ci ha consentito di trovare soluzioni sempre più precise e puntuali.

Prima di approfondire velocemente il testo del parere, vorrei anzitutto chiarire un punto: il meccanismo del doppio canale previsto dall'articolo 399 del Testo unico viene confermato. Chi è iscritto in GAE continuerà a poter contare sul 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, mentre il rimanente 50 per cento è riservato a chi ha superato e supererà un concorso pubblico. Questo per due motivi: anzitutto perché dobbiamo tenere conto dei diritti acquisiti; in ultimo, ma non per importanza, perché il principio costituzionale dell'accesso alle dipendenze della pubblica amministrazione mediante concorso ci impone di coprire al massimo il 50 per cento dei posti con graduatorie ottenute solo per titoli, come molta giurisprudenza conferma. Viene quindi confermata la riserva alle GAE del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, così come è garantita la quota riservata ai concorsi. La transitoria quindi non toglie nulla alle GAE che potranno, anzi, se lo desidereranno o riterranno opportuno, avere un'ulteriore opportunità – aggiuntiva e non sostitutiva – partecipando anche alla fase transitoria nella regione che vorranno.

Alcuni numeri:

Per quanto riguarda le GAE della scuola secondaria

Numero di persone (TESTE) inserite, esclusi i vincitori 2016:

Secondaria I grado:	5.819
Secondaria II grado:	12.598
Totale:	18.417

*Nota: Il totale non è la somma dei parziali perché molti sono in graduatorie sia del I che del II grado.*

Si va dai circa 30 docenti della Sec. I grado del Molise ai circa 2200 della Sec. II grado della Sicilia. Se consideriamo solo le superiori, le regioni con più docenti in GAE sono Sicilia (cca 2200), Campania (cca 1900), Lombardia e Puglia (cca 1400), Lazio e Calabria (cca 1000).

Per la Secondaria di I grado, delle 10 classi di concorso che hanno ancora personale in GAE in almeno una regione (esclusi gli strumenti musicali in quanto sono molto differenziati sul territorio nazionale), tre si esauriranno in tutta Italia entro pochi anni (Italiano, Matematica e scienze, Tecnologia), altre 5 classi di concorso lo faranno in almeno 3 macro regioni su 5 (Musica, Scienze Motorie, Arte, Inglese e Francese).

Per la Secondaria di II grado, sono numerose le classi di concorso dove la consistenza delle GaE in cui la consistenza è inferiore al 10 per cento rispetto all'organico di diritto. Per queste classi di concorso è ragionevole immaginare un rapido esaurimento. Alcuni esempi: italiano e latino; chimica; scienze motorie, matematica e fisica. Se consideriamo anche le tre macro-regioni di cui sopra, il numero totale di classi di concorso in rapido esaurimento è significativo.

*Nota: Le simulazioni sono fatte considerando il livello attuale di organico di diritto, non tengono quindi conto della prossima trasformazione di parte dell'organico di fatto in organico di diritto.*

#### Graduatorie di Istituto.

Nella prima fascia delle graduatorie di istituto della scuola secondaria sono iscritti circa 9.400 docenti, quindi un po' meno di quanti sono presenti nelle GAE.

Nella seconda fascia i docenti abilitati iscritti sono circa 62.500.

Sono numeri impensabili solo fino a tre anni fa. Ed è grazie al sostanziale esaurimento delle GAE che abbiamo potuto immaginare un nuovo sistema di formazione iniziale e immissione in ruolo.

Un nuovo sistema che ha un duplice obiettivo: migliorare la qualità della for-

mazione e della selezione iniziale dei nostri docenti e impedire la formazione di nuovo precariato.

Nella terza fascia sono iscritti circa 322.000 docenti, molti dei quali con pochi mesi di servizio.

La Commissione correttamente chiede al Governo, per dare una concreta risposta alle aspettative dei precari, di istituire nuove graduatorie di concorso, che seguano quelle del concorso 2016, prevedendo criteri di accesso e di svolgimento differenziati come diverse sono le attese dei precari stessi. Perché è indubbio che non tutte le situazioni siano identiche. Per questo apprezzo che sia stata prestata una attenzione particolare a coloro che sono già abilitati, che saranno immessi in ruolo dopo un percorso concorsuale che non si conclude con la prova orale iniziale bensì dopo un anno di valutazione concreta del lavoro sul campo.

Come è giusto che si preveda un nuovo meccanismo concorsuale, che a regime garantisca una opportunità ai neo-laureati e con una riserva di posti a chi ha maturato e maturerà 3 anni di servizio, in modo da far venire meno il meccanismo del precariato « eterno » e contemporaneamente garantire ai giovani un percorso che preveda da subito, anziché dopo anni di sacrifici, un posto di ruolo.

Anche per le terze fasce si prevede un percorso semplificato che tenga conto delle esperienze e delle competenze maturate negli anni di servizio.

#### Monitoraggio

L'enorme questione che stiamo affrontando pretende serietà, rigore e un divieto responsabile da parte di tutti di fare fughe in avanti.

Proprio per questa ragione ci preoccuperemo di impostare nel più efficiente dei modi una *task force*, un articolato punto di ascolto capace di dare il codice autentico in termini giuridici e operativi dei vari passaggi che prevede la norma.

Impostando altresì, un'azione di monitoraggio capace di seguire costantemente il

livello di implementazione, magari anche per aree geografiche nel nostro paese, sapendo che la funzione storica della scuola italiana deve realizzarsi in maniera strutturata ed unitaria.

Una sorta di misura di accompagnamento dove rappresentanze varie troveranno una amministrazione attenta a verificare distorsioni o inadempienze applicative dell'intera manovra.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (Atto n. 377).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminato, nelle sedute del 25 gennaio, 21 febbraio, 1°, 14 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione (atto n. 377);

premesso che:

il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, introdotto dalla legge n. 107 del 2015 e dallo schema di decreto legislativo in esame, è profondamente diverso dai precedenti in quanto tiene indissolubilmente unita la fase della selezione con quella della formazione;

la legge stabilisce, per la prima volta, la collaborazione paritetica e la co-progettazione tra scuola e università o istituzioni AFAM nel percorso di formazione iniziale degli aspiranti docenti e nella valutazione, al termine del triennio di formazione e tirocinio, del possesso da parte loro delle necessarie competenze professionali e attitudini personali;

il nuovo sistema ha un duplice obiettivo: da un lato, attrarre e preparare alla professione docente persone giovani e competenti nelle loro discipline, elimi-

nando il fenomeno dei lunghi periodi di precariato pre-ruolo dovuto all'aver tenuto rigidamente separate le fasi della formazione iniziale e dell'accesso al ruolo che invece, d'ora in avanti, saranno indissolubilmente e strutturalmente in relazione non solo in termini organizzativi, ma anche progettuali; da un altro lato, costruire un percorso verticale che conduca alla conoscenza e all'esercizio della didattica generale e della metodologia didattica della propria disciplina, oltre che all'adeguata acquisizione di quelle conoscenze e competenze disciplinari, culturali, docimologiche, psicologiche, antropologiche, relazionali, organizzative, progettuali, digitali che ogni docente avrà modo di spendere nell'esperienza reale del complesso universo scolastico a vantaggio dell'apprendimento critico e consapevole e dell'acquisizione di competenze da parte degli studenti;

in riferimento alle abilitazioni conseguite in un altro Paese dell'Unione europea, la disciplina non cambia rispetto a quella vigente in quanto la norma del decreto legislativo n. 15 del 2016 non prevede un riconoscimento automatico del titolo conseguito all'estero, bensì la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

1) nel titolo e nelle premesse del decreto si dia atto dei principi direttivi dell'articolo 1, comma 181, lettera b) e lettera c), n. 2, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di includere la formazione iniziale e l'accesso al ruolo dei docenti su posti di sostegno della scuola secondaria; conseguentemente, espungere dall'atto del Governo n. 378 i relativi riferimenti;

2) con riferimento all'articolo 1:

a) al comma 1, sia esplicitato che l'atto in parola include i docenti tecnico-pratici, in quanto docenti a tutti gli effetti, e che riguarda sia i posti comuni che quelli di sostegno;

b) al comma 3, sia esplicitato che il sistema disposto al comma 2 costituisce, insieme alla formazione universitaria e alla formazione in servizio di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria, con l'obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie per svolgere al meglio la loro funzione; conseguentemente, per maggiore coerenza argomentativa, i contenuti dei commi 3 e 4 siano inseriti nel successivo articolo 2 per meglio dettagliare gli obiettivi formativi e culturali del triennio successivo al concorso;

3) con riferimento all'articolo 2:

a) al comma 1, lettera b), la dizione « percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio » sia sostituita con « percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, di seguito denominato percorso FIT ». Conseguentemente il testo dello schema di decreto sarà modificato utilizzando, ovunque necessario, la dizione unica « percorso FIT »;

b) dopo il comma 1, sia aggiunto, per maggiore leggibilità delle norme, un

comma che descriva sinteticamente l'articolazione del percorso FIT, ai sensi del Capo III, come segue:

i) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 9;

ii) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;

iii) un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11.

c) al comma 2, al fine di precisare e dare concretezza alla collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni AFAM, sia esplicitato che progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT siano effettuati tramite appositi organi collegiali a carattere regionale, composti da tutte le istituzioni coinvolte, da coordinare con quelli previsti dalla normativa universitaria relativamente ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 9;

d) dopo il comma 2, sia aggiunto un comma che, richiamando i contenuti dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, espliciti gli obiettivi formativi e culturali del percorso FIT, teso a sviluppare e rafforzare:

i) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

ii) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;

iii) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'ap-

prendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

*iv)* la capacità di adempiere con consapevolezza ai doveri connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.

*e)* dopo il comma 2, sia aggiunto un comma per esplicitare che il percorso FIT è progettato e realizzato in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

4) con riferimento all'articolo 3:

*a)* al comma 2, sia modificata la disposizione affinché i posti messi a concorso siano quelli che ci si attende si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui il concorso è bandito;

*b)* dopo il comma 2, in considerazione della cadenza biennale del concorso destinato a coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili in due annualità successive, sia chiarito se i vincitori saranno ammessi al percorso FIT in due successivi scaglioni annuali, ovvero se accederanno contestualmente al primo e al secondo anno del percorso FIT, mentre al terzo saranno ammessi in due distinti scaglioni annuali consecutivi". In tale ultima ipotesi, modificare di conseguenza anche gli articoli 10 e 11;

*c)* al comma 4, sia previsto che il regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si limiti a disciplinare le materie attualmente regolate da legge, demandando ad un decreto non regolamentare le altre materie, ivi compresi, tra i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici sia prevista la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e titoli analoghi, nonché le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche sede di tirocinio, di cui all'articolo 12, comma 2, i criteri per l'assegnazione ad esse dei titolari di contratto FIT, anche a rotazione al fine di consentire al con-

trattista la maturazione di esperienze formative differenziate, e per l'individuazione delle scuole polo;

*d)* in coerenza con la condizione precedente, sia soppresso il comma 5;

5) con riferimento all'articolo 4:

*a)* al comma 1, le finalità del riordino e dell'aggiornamento periodico delle classi di concorso siano integrate con quella di valorizzazione culturale della professione docente;

*b)* dopo il comma 1, sia aggiunto un comma per disporre che, per l'adozione del decreto previsto al comma 1, siano previsti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

*c)* per coerenza espositiva, sia ricollocata la disposizione del comma 2 – relativa al decreto che disciplinerà i settori scientifico-disciplinari e gli obiettivi formativi dei 24 CFU/CFA – nel successivo articolo 5, che è dedicato ai requisiti di accesso al concorso;

*d)* al comma 3 sia esplicitato che le attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio sono finalizzate anche alla possibilità di modificare la tipologia di posto, in particolare da quello di sostegno a comune e viceversa;

6) con riferimento all'articolo 5:

*a)* al comma 1, lettera *b)* e al comma 2, lettera *b)*, relativamente ai 24 CFU/CFA, sia specificato che essi siano acquisiti in forma curricolare o extra curricolare, espungendo la necessità della «certificazione, tramite *diploma supplement* o attestato di superamento di esami singoli»;

*b)* al comma 1 e al comma 2, sia soppressa la lettera *c)* in quanto, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le competenze linguistiche e informatiche di base fanno già parte degli obiettivi formativi di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale; conseguentemente, sia soppresso il comma 4;

c) sia aggiunto in fine un comma contenente la disposizione già prevista all'articolo 4, comma 2, così modificata: « Con il decreto di cui al comma 9, comma 2, sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati ».

7) con riferimento all'articolo 6:

a) ai commi 2, 3 e 5, sia specificato che le prove scritte siano tese all'accertamento anche delle competenze oltre che delle conoscenze;

b) al comma 4, sia integrata la disposizione con la specifica che la prova orale deve valutare le conoscenze e le competenze del candidato, in particolare nelle discipline che eventualmente il candidato non ha scelto nell'ambito della prima prova scritta e che, nella prova orale, deve altresì essere verificata la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al livello B2 del Quadro comune europeo;

8) con riferimento all'articolo 7:

a) siano riformulati i commi 3 e 4, affinché, stante la possibilità che alcuni candidati risultino vincitori in più classi di concorso, le disposizioni relative alle opzioni e alle conseguenti rinunce consentano che sia reso definitivo, in un lasso di tempo ristretto e certo, l'elenco dei vincitori di ogni classe di concorso, al fine di coprire tutti i posti messi a bando e di poter dare inizio con regolarità e stabilità ai percorsi formativi post-concorsuali;

9) con riferimento all'articolo 8:

a) sia modificata la rubrica come segue: « Contratto di formazione iniziale, tirocinio e inserimento »;

b) al comma 1, sia esplicitato che il contratto triennale retribuito è « di formazione, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT »;

c) siano riformulati i commi 2 e 4, al fine di riservare al comma 2 tutte le disposizioni relative alle condizioni economiche del contratto FIT e di esplicitare nel comma 4 i principi direttivi per la contrattazione, quali:

i) il contratto è risolto di diritto nel caso di prolungate o ripetute assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializzazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;

ii) il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione docente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didattica, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;

iii) il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per un periodo massimo complessivo di un anno, ed è successivamente ripristinato fino al completamento del triennio chiarendone le modalità;

d) al comma 4, lettere a) e b), siano espunte le parole « per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo », che trovano più coerente collocazione all'articolo 9 specificatamente dedicato alla normativa sul corso di specializzazione; sostituire, altresì, « la graduale assunzione di autonome funzioni docenti » con « le attività di insegnamento »;

10) con riferimento all'articolo 9:

a) sia modificata la rubrica dell'articolo aggiungendo le parole « e corso di specializzazione »;

b) ai commi 1 e 3, sia specificato che i titolari di contratto FIT, su posto comune o di sostegno, sono tenuti a frequentare nel primo anno di contratto il corso di specializzazione e a conseguire, al

termine, il relativo diploma di specializzazione, inserendo altresì quanto espunto dall'articolo 8, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e cioè che il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato anche tramite strutture inter-istituzionali; prevedere, inoltre, che il corso non sia a tempo pieno bensì preveda la frequenza obbligatoria;

*c)* al comma 2, la parola « Ministero » sia sostituita con « Ministro »; conseguentemente, sia corretto l'anno del decreto ministeriale n. 270 e sia disposto che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione sia proposto dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 14 e sottoposto al parere del Consiglio Universitario Nazionale;

*d)* al comma 2, lettera *a)*, e al comma 4, lettera *a)*, sia aggiunta la « valutazione » tra i campi di preparazione del corso;

*e)* siano sdoppiati i contenuti didattici del comma 2, lettera *b)*, e del comma 4, lettera *b)*, affinché siano separate ed esplicitate le attività di tirocinio diretto e quelle di tirocinio indiretto, nonché quantificati i CFU/CFA corrispondenti;

*f)* al comma 2 e al comma 4, sia previsto che i 60 CFU/CFA possano ricomprendere attività formative opzionali volte all'acquisizione di particolari competenze linguistiche e didattiche nella prospettiva dell'insegnamento in modalità CLIL;

*g)* al comma 6, sia previsto che l'ordinamento didattico del corso di specializzazione, di cui al comma 2, stabilisca i criteri di composizione della commissione, la quale deve comunque comprendere un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i *tutor* del contrattista; prevedere, inoltre, che i *tutor* possono avvalersi dell'esonero, integrale o parziale, dall'insegnamento, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315;

*h)* dopo il comma 6, sia previsto in apposito comma che gli organi collegiali di

programmazione e coordinamento dei corsi di specializzazione comprendano comunque i docenti, i *tutor* del corso e i rappresentanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione delle attività formative; sia coordinata altresì la disposizione con quella dell'articolo 2 riguardante gli organi collegiali a carattere regionale del percorso FIT;

11) con riferimento all'articolo 10:

*a)* al comma 2, e ovunque occorra nel decreto, sia utilizzata la dizione « *tutor* universitario o accademico » in luogo di « *tutor* universitario »;

*b)* al comma 2, sia modificata inoltre la disposizione al fine di declinare con maggior precisione i contenuti formativi dei 15 CFU/CFA da svolgere nel biennio successivo al corso di specializzazione, prevedendo che siano destinati a tirocinio indiretto e laboratori; sia disposto inoltre che tali laboratori possano essere frequentati anche da docenti delle scuole coinvolte nel percorso FIT;

*c)* al comma 3, sia specificato che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto comune effettua supplenze su posto comune nell'ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l'attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

*d)* sia specificato altresì che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti vacanti e disponibili, chiarendo altresì in base a quali criteri e modalità sia effettuato l'abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;

*e)* sia chiarito se la valutazione dell'attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell'ammissione al terzo anno, è effettuata dalla commissione dell'esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;



12) con riferimento all'articolo 11:

a) al comma 2, sia modificata la disposizione aumentando da 30 a 40 i CFU/CFA da conseguire nel biennio successivo al corso di specializzazione in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione, declinandone con maggior precisione i contenuti formativi e prevedendo altresì il numero di quelli da destinare a tirocinio indiretto e a laboratori; conseguentemente, sia disposto che questi laboratori possano essere frequentati anche da docenti di sostegno delle scuole coinvolte nel percorso FIT;

b) al comma 3 sia specificato che, nel secondo anno, il titolare di contratto FIT su posto di sostegno effettua supplenze su posto di sostegno nell'ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore compatibile con l'attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

c) sia specificato che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT presta servizio su posti di sostegno vacanti e disponibili e sia chiarito in base a quali criteri e modalità sia effettuato l'abbinamento tra contrattisti FIT e posti da coprire;

d) sia chiarito se la valutazione dell'attività del secondo anno del percorso FIT, anche ai fini dell'ammissione al terzo anno, sia effettuata dalla commissione dell'esame finale del corso di specializzazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;

13) con riferimento all'articolo 12:

a) sulla base delle positive esperienze pregresse, sia integrata le figure del *tutor* universitario o accademico e del *tutor* scolastico con quella del *tutor* coordinatore, valutando inoltre dove, con riferimento all'intero testo del decreto in esame, sia opportuno affiancare o sostituire altre figure tutoriali con *tutor* coordinatori;

b) sia inserita una disposizione che preveda che siano disciplinate, con apposito decreto ministeriale e ferme restando le disposizioni legislative vigenti, le figure dei *tutor* scolastici e dei *tutor* coordinatori, con particolare riferimento: ai contingenti; alle modalità della loro formazione e selezione; ai compiti da svolgere nei percorsi FIT; alla durata e modalità di affidamento degli incarichi di *tutor*; alle condizioni di esonero parziale dall'insegnamento comunque avvalendosi delle risorse disponibili;

14) con riferimento all'articolo 13:

a) sia valutata la complessità dell'impianto proposto in relazione alla natura concorsuale, dunque pubblicistica, dell'intero percorso FIT e dei suoi singoli e successivi momenti valutativi; conseguentemente, sia riformulato interamente l'articolo 13 in modo da semplificare le procedure; in particolare i momenti valutativi intermedi e finale del percorso FIT non devono generare nuove graduatorie, diversamente da quanto previsto dal comma 4, ma valutare esclusivamente la prosecuzione o meno del percorso FIT e l'accesso al ruolo; conseguentemente, sia valutata l'opportunità che il primo servizio di ruolo avvenga nella medesima istituzione scolastica presso la quale il contrattista FIT ha prestato servizio nel terzo anno di contratto;

b) relativamente alla valutazione del terzo anno e alla valutazione finale complessiva del percorso FIT ai fini dell'accesso al ruolo, ne siano esplicitati criteri e modalità, prevedendo che essi siano ispirati anche a quelli previsti dal decreto ministeriale n. 850 del 2015 per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione di prova;

c) sia previsto che il terzo anno del percorso FIT, qualora la valutazione finale sia positiva, assolvere agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) sia soppresso il comma 2 in quanto la materia è già disciplinata dall'articolo 3; conseguentemente, sia previsto che la commissione di valutazione del terzo anno e di valutazione complessiva del percorso FIT ai fini dell'accesso al ruolo sia comunque presieduta dal dirigente scolastico della scuola dove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo;

e) al comma 7, sia esplicitato che il riferimento alla « validità dei titoli eventualmente già conseguiti » riguarda il diploma di specializzazione;

15) con riferimento all'articolo 14:

a) al comma 1 sia specificato che l'attività della Conferenza sia orientata sulla base di un quadro organico delle competenze della professione docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali modelli formativi e studi internazionali in questo campo;

b) al fine di evitare che la formulazione del comma 3 trasferisca compiti propri del Ministero ad un organo terzo, in difformità agli orientamenti normativi della pubblica amministrazione, sia chiarito che la Conferenza ha compiti consultivi e propositivi in merito all'organizzazione, funzionamento e programmi dei percorsi FIT, nonché al sistema di *governance* del percorso FIT nel rispetto delle competenze dei soggetti coinvolti, e modificare di conseguenza tutte le lettere del comma;

16) con riferimento all'articolo 15 e all'articolo 16:

c) per una migliore leggibilità della norma, sia chiarito al comma 1 che il possesso del diploma di specializzazione è utile ai fini dell'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62; conseguentemente, sia disciplinata in un comma successivo la possibilità che nelle scuole paritarie possano insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al

relativo corso di specializzazione, purché entro tre anni dall'immatricolazione a tale corso;

d) al comma 2, sia espunta la previsione che possano iscriversi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori;

e) sia aggiunto in fondo agli articoli 15 e 16 un comma che stabilisca che il possesso del titolo di specializzazione non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola, né è titolo valutabile nell'ambito della procedura concorsuale di cui al Capo II;

17) con riferimento all'articolo 17, al fine di passare in modo graduale dall'attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, tirocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, introducendo procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire, in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo i posti vacanti e disponibili, di assicurare la continuità didattica nelle scuole, di tener conto dell'esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole, sia rivista l'intera disciplina transitoria secondo le seguenti indicazioni:

a) sia previsto che il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili ogni anno siano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), fino al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, anche in deroga al limite del 10 per cento previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, limitatamente a quanti abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque riguardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in ruolo;

b) sia previsto che tutti i docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno – avendo comunque riguardo a coloro i quali stanno per avviarsi al percorso di specializzazione di sostegno di imminente attuazione – siano inseriti entro l'anno scolastico 2017/2018 in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base dei titoli posseduti, ivi incluso il servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie, e della valutazione conseguita in una apposita prova orale di natura didattico-metodologica, alla quale è riservato un punteggio complessivo non superiore al 40 per cento, in base al quale sarà formulata detta graduatoria. Tra i titoli posseduti sarà preso in considerazione anche il superamento di prove concorsuali di precedenti concorsi per l'immissione in ruolo nella scuola. I docenti di questa tipologia saranno ammessi annualmente, nell'ordine di graduatoria e nel limite dei posti previsti di cui alla successiva lettera *d*), direttamente al terzo anno del percorso FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA per gli ultimi due anni di tale percorso. I docenti così ammessi saranno cancellati, ove presenti, dalla graduatoria di merito regionale, dalle GaE, dalle graduatorie dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di istituto. Dalla presente procedura sono comunque esclusi quanti sono già titolari di contratto di docente a tempo indeterminato;

*c*) sia previsto che i docenti non abilitati che abbiano svolto almeno 3 anni di servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie entro il termine di presentazione delle domande siano ammessi a partecipare a speciali sessioni concorsuali loro riservate, per il numero di posti previsti di cui alla successiva lettera *d*). Per l'ammissione a tali concorsi non sarà necessario possedere il requisito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, lettera *b*). I vincitori di tali concorsi saranno ammessi, in ordine di graduatoria e nel limite del numero dei posti banditi, al percorso FIT con esonero dalle attività del secondo anno e dall'acquisizione dei cre-

diti previsti per il secondo e terzo anno. La procedura concorsuale consisterà della prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e di una prova orale di natura didattico-metodologica;

*d*) sia previsto che, al netto dei posti occorrenti a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera *a*), ai candidati abilitati di cui alla lettera *b*) sarà riservata annualmente una quota dei posti vacanti e disponibili, che parta dal 100 per cento di quelli relativi agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e decresca progressivamente negli anni successivi fino a graduale e completo scorrimento della graduatoria regionale di merito. La quota restante dei posti vacanti e disponibili a partire dal 2020/21 sarà riservata in parte, con percentuali via via decrescenti, ai candidati di cui alla lettera *c*) e, per la restante parte, ai candidati che partecipano alle procedure concorsuali e al percorso FIT a regime di cui al presente decreto.

*e*) il primo concorso di cui al presente decreto, comprensivo della quota riservata ai candidati di cui alla lettera *c*), sarà bandito nell'anno 2018 e il relativo percorso FIT inizierà con l'anno scolastico 2019/20;

*f*) sia previsto che i necessari provvedimenti ministeriali siano emanati in tempo utile affinché tutte le procedure possano essere espletate nei termini previsti a dare continuità e graduale stabilità all'intero sistema.

18) con riferimento ad articoli da aggiungere al decreto in esame:

*a*) sia disposto che, con decreto del Ministro, il sistema di formazione iniziale e accesso nei ruoli dei docenti istituiti dal presente decreto sia esteso, con gli opportuni adattamenti, alle specifiche situazioni territoriali con minoranze linguistiche riconosciute;

*b*) sia introdotta una clausola abrogativa espressa che rechi l'indicazione puntuale delle disposizioni abrogate;

*nonché con le seguenti osservazioni:*

*a)* al fine di dare concreta attuazione alla collaborazione strutturata e paritetica di cui all'articolo 2, comma 2, siano individuate le modalità tramite le quali le convenzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, disciplinano il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, o loro reti, che siano sedi di tirocinio;

*b)* al fine di dare concreta attuazione al principio di una scuola inclusiva, sia valutato se inserire espressamente nell'articolo 9 che, per i posti comuni, il corso di specializzazione riservi uno spazio formativo adeguato alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione;

*c)* all'articolo 9, sia valutato se il tirocinio diretto non debba prevedere anche la presenza del tutor scolastico oltre che del docente della classe;

*d)* sia valutata l'opportunità che, per l'affidamento delle attività di laboratorio previste nel percorso FIT dagli articoli 9, 10 e 11, si applichino i criteri di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 487;

*e)* nel caso che i 24 CFU/CFA di cui all'articolo 5 siano acquisiti, in tutto o in parte, come crediti aggiuntivi all'interno del piano di studi per il conseguimento di una laurea, di una laurea magistrale o di un diploma accademico di primo o secondo livello, sia introdotta una norma che tuteli sia gli studenti sia le istituzioni universitarie o accademiche dalle conseguenze derivanti dall'inevitabile impossibilità a rispettare la durata regolare degli studi;

*f)* stante l'attuale situazione di forte diminuzione degli organici docenti delle università per i provvedimenti riguardanti il blocco parziale delle assunzioni in dipendenza del *turn-over*, valutare la possibilità di assegnare nuove risorse finanziarie agli atenei da destinare specificamente alla necessità derivanti dall'assolvimento dei nuovi e pesanti impegni derivanti dal decreto in esame, anche incentivando lo sviluppo della formazione e della ricerca riguardanti le didattiche disciplinari e la selezione di docenti particolarmente capaci nelle attività didattiche;

*g)* al fine di consentire a docenti della scuola di dare un importante contributo effettivo alle attività del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei nuovi docenti, sia valutata la possibilità di disporre che i componenti delle varie commissioni valutative e della conferenza nazionale possano accedere a forme di alleggerimento degli impegni di servizio nella scuola;

*h)* si valuti la possibilità di rendere disponibili maggiori risorse finanziarie al fine di migliorare le condizioni economiche del primo e del secondo anno del contratto FIT;

*i)* si valuti di disporre il monitoraggio dei diversi meccanismi di accesso al ruolo, tanto quello ordinario quanto quelli previsti in regime transitorio, per verificarne le conseguenze sulla disposizione del comma 131, articolo 1, legge n. 107 del 2015, al fine di prevederne le eventuali.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Nicchi ed altri</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale ed altri</i> ) .....	74
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	78
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) ....	70
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Fossati ed altri</i> ) .....	82
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale ed altri</i> ) .....	85
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di parere alternativo del deputato Borghesi</i> ) .....	89
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	97

##### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

##### La seduta comincia alle 19.30.

**Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.**

**Atto n. 380.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri i relatori si sono riservati di apportare modifiche alla proposta di parere presentata il 14 marzo scorso. Comunica che sono state presentate, oltre a quella del Movimento 5 Stelle (*in allegato al resoconto della seduta del 14 marzo 2017*), proposte di parere alternativo dai gruppi MDP (*vedi allegato 1*) e SI-SEL (*vedi allegato 2*).

Maria MARZANA (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori. Espone diffusamente il senso del parere alternativo, sottolineando che il provvedimento non conseguirà l'obiettivo di colmare il divario nell'erogazione del servizio per l'infanzia tra Nord e Sud del Paese.

Marisa NICCHI (MDP) voterà contro.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore per la VII Commissione*, deve ricordare che le Commissioni hanno svolto un lavoro lungo ed elaborato, valorizzando l'apporto di tutti i soggetti con cui si è interloquito. Alla collega Marzana deve dire che, se in Sicilia i nidi e le scuole materne funzionassero come in altre zone d'Italia, ne deriverebbero 5 mila posti di lavoro in più e la condizione della donna sarebbe migliore. Il provvedimento di oggi – pur con i suoi limiti – è un deciso passo avanti.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intendono così preclusi i pareri alternativi del Movimento 5 Stelle e dei gruppi MDP e SI-SEL.

**Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.**

**Atto n. 378.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso formalmente il parere della Conferenza Unificata, sciogliendo così la riserva dell'assegnazione. Ricorda che nella seduta del 14 marzo scorso le relatrici hanno presentato una proposta di parere. Comunica che sono state presentate, oltre a quella del Movimento 5 Stelle (*in allegato al resoconto della seduta del 14 marzo 2017*), proposte di parere alternativo dai gruppi MDP (*vedi allegato 4*), SI-SEL (*vedi allegato 5*) e Lega Nord (*vedi allegato 6*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice per la VII Commissione*, espone alcune modifiche al testo della proposta di parere illustrata nella seduta del 14 marzo scorso.

Maria MARZANA (M5S) annunzia il voto contrario del suo gruppo per le ragioni già rappresentate nella seduta di ieri.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, a fronte delle considerazioni critiche formulate dalla deputata Marzana, chiarisce ulteriormente che la legge n. 328 del 2000 è stata modificata esclusivamente per quanto riguarda il piano educativo individualizzato. Ribadisce, inoltre, rispetto ai chiarimenti già forniti nella seduta di ieri, che le commissioni mediche si limitano ad accertare la condizione di disabilità. Evidenzia, altresì, la rilevanza attribuita al profilo di funzionamento, come richiesto dalle associazioni, nonché il ruolo dell'unità di valutazione multidisciplinare, la cui composizione è stata modificata anche tenendo conto delle richieste avanzate in tal senso dal Movimento 5 Stelle.

Filippo FOSSATI (MDP) ribadisce i contenuti della proposta alternativa di parere in quanto, pur apprezzando il lavoro svolto dalle relatrici, ritiene che il risultato sia del tutto insufficiente, soprattutto a causa della limitatezza e dell'incertezza delle risorse finanziarie destinate al sostegno degli alunni con disabilità, che invece vorrebbero vedersi assicurato il godimento dei loro diritti. Voterà contro.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO non può che apprezzare il connotato innovativo del provvedimento cui il contributo parlamentare conferirà miglioramenti.

Le Commissioni approvano la proposta di parere delle relatrici (*vedi allegato 7*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che restano preclusi i pareri alternativi dei gruppi MDP, SI-SEL e Lega Nord.

**La seduta termina alle 20.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
NICCHI ED ALTRI**

La VII e la XII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (A.G. n. 380);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, è finalizzato all'attuazione della delega al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182 della legge n. 107 del 2015, per l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

detto sistema integrato, è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, e per la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici. Si prevede che il nuovo sistema integrato avvenga attraverso la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia;

l'attuale situazione del nostro Paese, mostra come sia sempre più indispensabile rafforzare il ruolo pubblico per quello che riguarda i servizi educativi e scolastici per l'infanzia, e questo è ancora di più necessario in una perdurante fase di crisi economica e sociale;

uno dei problemi strutturali dell'Italia è infatti l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze dei bambini e delle bambine, dei genitori e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze;

per raggiungere lo standard europeo, fissato dalla strategia di Lisbona che prevedeva una copertura pari al 33 per cento entro il 2010, il nostro Paese dovrebbe creare ulteriori 1.700 nidi e scuole dell'infanzia;

se queste sono le criticità, lo schema di decreto in esame, non sembra fornire risposte adeguate. Le risorse finanziarie sono poche, e manca un obiettivo temporale definito entro il quale completare il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. La realizzazione del Sistema integrato viene di fatto subordinato a una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili;

sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia come l'implementazione dei servizi sia inevitabilmente legata anche alla possibilità di assumere. Sebbene sia prevista una deroga per il personale della scuola, questa non è sufficiente laddove sarebbe invece necessario prevedere un ampliamento del turn over, anche per dare maggiori garanzie circa la piena attuazione della delega;

il comma 6 dell'articolo 2, prevede espressamente che "i servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato". Questo sancisce il finanziamento degli asili privati da parte degli enti pubblici e degli asili pubblici da parte dei soggetti privati. A ciò aggiungiamo la prevista (articolo 9) «partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia», che mette una pietra tombale alla gratuità dei medesimi servizi educativi, e ad un sistema scolastico per la prima infanzia aperto;

e comunque, visto il ruolo centrale di fatto assegnato agli Enti locali, chiamati ad accreditare i soggetti privati che vogliono istituire e gestire servizi per l'infanzia, sarà necessario che nelle norme attuative vengano assegnati dei criteri comuni che assicurino qualità e sicurezza in base ai quali dovranno operare, e questo per evitare difformità sul territorio nazionale;

l'articolo 4 provvede ad elencare quelli che vengono definiti gli «Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni». Si è di fatto, sostituita la necessaria individuazione dei «Livelli essenziali delle prestazioni», con gli «Obiettivi strategici» del Sistema integrato», che invece non presuppongono l'universalità del diritto;

sul sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, la legge delega 107/2015 si poneva alcuni obiettivi condivisibili. Uno di questi era quello di superare la dicotomia tra assistenza alla prima infanzia (periodo 0-3 anni), e quello della scolarità che precede l'istruzione formale obbligatoria (scuola materna, 3-6 anni). Come è noto i cosiddetti «nidi» sono sempre stati intesi come servizi socio-educativi diversi dall'istruzione, mentre la scuola materna è stata intesa come prestazione di un servizio d'istruzione. Non si ravvedono le condizioni reali per il raggiungimento di questo obiettivo, perché

per far funzionare un sistema organico e integrato dello 0-6 anni, occorrono maggiori risorse umane, sicché il persistente blocco del *turn-over* impedisce nuove assunzioni e quindi impedisce l'attuazione della riforma;

il provvedimento prevede la costituzione, da parte delle regioni, dei Poli per l'infanzia. Una idea che, almeno sulla carta, vorrebbe dare una risposta anche in termini di aiuto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro e vita. L'articolo 3 dello schema di decreto in esame, stabilisce infatti che regioni ed enti locali programmano la costituzione di Poli per l'infanzia ossia di plessi e strutture contigue che accolgono e integrano i servizi educativi e le scuole per l'infanzia per bambini da 3 mesi a 6 anni, i cui palazzi sono individuati d'intesa con l'INAIL. In definitiva, si prefigura di concentrare nelle diverse regioni, poche grandi unità immobiliari le scuole dell'infanzia. Va comunque evidenziato come le poche risorse assegnate ai Poli per l'infanzia, sembrano essere destinate esclusivamente per l'acquisizione dei relativi plessi o degli edifici;

peraltro, sotto questo aspetto è rinvenibile un eccesso di delega, laddove il decreto legislativo 107/2015 prevedeva la «promozione» di poli per l'infanzia, e non già la loro «programmazione»;

il provvedimento è per gran parte un insieme di vaghe intenzioni dove non vengono indicati tempi certi per l'attuazione, con risorse insufficienti e incerte;

il Comitato per la legislazione ha evidenziato non poche criticità, ed evidenti indeterminanze e approssimazioni del testo. Se ne segnalano solo alcune: non poche previsioni contenute nell'articolato non presentano un contenuto innovativo dell'ordinamento, ma si limitano «a richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo»;

così come all'articolo 3, comma 8, si demanda la valutazione dei progetti per



interventi di edilizia scolastica ad una « commissione di esperti », senza che venga individuata la relativa composizione e senza prevedere neppure il relativo atto istitutivo. « Analogamente, l'articolo 10, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'istituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, senza fissarne la composizione »;

sempre il Comitato per la legislazione sottolinea ancora come il provvedimento, all'articolo 2, comma 7, nel definire i compiti della scuola dell'infanzia, in parte ribadisce ed in parte integra quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo 59/2004, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009, senza prevedere alcuna forma di coordinamento con tali preesistenti fonti;

l'articolo 12 istituisce il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, con una dotazione pari a 209 milioni di euro per il 2017, 224 milioni per il 2018 e 239 milioni a decorrere dal 2019. La finalità del Fondo è

quella di attuare progressivamente il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione;

viste gli ambiti finanziati dal Fondo (edilizia scolastica, spese di gestione, formazione in servizio del personale educativo e docente), è di tutta evidenza come le risorse assegnate siano nettamente insufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dallo stesso articolo 12;

l'esclusione dei nidi da servizi a domanda individuale, che rientrava tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ed era uno dei punti più significativi della legge delega, è di fatto condizionata dalle poche risorse disponibili nei bilanci dei Comuni.

esprimono

#### PARERE CONTRARIO

Nicchi, Fossati, Scotto, Murer, Fontanelli, Cimbri, Bossa.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
PANNARALE ED ALTRI**

La VII Commissione,  
esaminato l'atto n. 380,  
premessi che:

oggi le politiche per l'infanzia sono considerate in quasi tutti i Paesi europei un pezzo fondamentale del *welfare* locale. D'altra parte, già nel 2002 il Consiglio delle Comunità europee aveva riconosciuto l'importanza dell'estensione dei servizi prescolari per lo sviluppo economico dei Paesi, fissando al 33 per cento per i bambini sotto i tre anni ed al 90 per cento per quelli dai tre ai sei anni gli obiettivi di copertura dell'utenza da raggiungere entro il 2010. Ma per un paradosso tutto italiano, il nostro Paese, nonostante l'ampio riconoscimento attribuitogli a livello internazionale all'eccellenza maturata nel settore, ha dovuto rinviare al 2020 l'obiettivo dell'estensione dell'educazione prescolare su tutto il territorio nazionale;

non si può tacere che lo schema di decreto in questione opera finalmente un profondo ridisegno del sistema d'istruzione destinato alla fase più delicata della crescita di un bambino, e cioè di quel segmento di età che va dalla nascita fino al compimento dei sei anni, sancendo il diritto all'educazione nella prima infanzia, proponendo, al fine di renderlo effettivo, un'offerta integrata di educazione prescolare che vede chiamati, attraverso un raccordo tra i relativi servizi, l'asilo nido, che sganciandosi dalla vecchia connotazione assistenzialistica costituirà il primo in-

gresso nel percorso di educazione ed istruzione che proseguirà per tutta la vita del bambino, e la scuola dell'infanzia;

del resto un impegno pubblico sul versante dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia che riducesse l'attuale cesura tra i due segmenti di età si dimostrava, prima ancora di essere imposto dalle autorità europee, più che mai necessario in un contesto di crisi economica e sociale che comporta un rischio crescente di aumento delle disuguaglianze tra i cittadini e di un indebolimento delle tutele e dei processi di coesione e di inclusione sociale, capaci di determinare, a loro volta, un aumento della povertà e del disagio infantile;

approntare un nuovo piano straordinario per l'estensione ed il progressivo riequilibrio territoriale dell'offerta dei servizi per l'infanzia, al fine di centrare il suddetto obiettivo di copertura posto dall'Unione Europea, superare le attuali spequazioni territoriali e conformarsi alle ultime sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto la loro natura educativa come servizio di interesse pubblico, avrebbe richiesto la previsione:

1) di una reale generalizzazione dei relativi servizi, non più a domanda individuale, quale premessa ineludibile di un generale innalzamento dei livelli di istruzione, come peraltro già contemplata dall'articolo 2, comma 2 della legge 10 febbraio 2000, n. 30 di riforma dei cicli

scolastici e rimasta fino ad oggi sulla carta poco più che un'affermazione di principio;

2) un adeguato sostegno finanziario non solo per l'istituzione di nuovi servizi e scuole ma anche per la loro successiva gestione, attraverso la revisione dei meccanismi di finanziamento pubblico che prevedessero un'equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi e le scuole per l'infanzia ed il superamento delle attuali disparità nelle condizioni di lavoro e nel trattamento economico degli operatori;

3) di una nuova riflessione a livello nazionale e locale al fine di progettare percorsi formativi universitari e in servizio che vedano la qualificazione degli educatori dei servizi per l'infanzia in continuità con quella degli insegnanti della scuola dell'infanzia quale premessa che può contribuire all'arricchimento della cultura pedagogica di entrambi i profili. La disomogeneità della formazione tra educatori dei servizi per l'infanzia e insegnanti delle scuole per l'infanzia è, infatti, di ostacolo alla costruzione di percorsi educativi che garantiscano la continuità dell'esperienza dei bambini;

lo schema di decreto in questione disattende tutte e tre le previsioni;

le risorse stanziato dallo stesso, come peraltro stigmatizzato da molte delle parti audite, non sono sufficienti a sostenere un'offerta pubblica qualificata che riconosca i livelli essenziali delle prestazioni, tra cui fondamentali sono la compresenza didattica e la formazione in servizio. Per quanto riguarda finalità e riparto del Fondo nazionale di cui agli articoli 12 e 13 dello schema di decreto, non si può non rilevare l'esiguità della dotazione finanziaria che, anche stante la situazione drammatica di partenza e la congiuntura economica che di certo non aiuta le famiglie con uno o più figli a partecipare alla spesa, è assolutamente insufficiente per coprire il fabbisogno reale del servizio. I dati Istat riferiti al 2013 indicano che la spesa corrente dei comuni per i servizi per la prima infanzia,

al netto del contributo delle famiglie pari a 310 milioni di euro, ammontava a 1,25 miliardi, garantendo una copertura del 13 per cento. I 229 milioni di euro in più l'anno, stanziati dallo schema di decreto, pur rappresentando un incremento di circa un quinto della spesa attuale sono lontano dal costituire il necessario;

stessa giudizio può esprimersi con riferimento alle risorse destinate dall'articolo 3 per la costruzione degli edifici che dovranno accogliere i costituenti « Poli per l'infanzia », che potranno al massimo garantire la realizzazioni di 3 plessi per regione;

anche la questione delle rette e dell'accessibilità economica per le famiglie rimane una faccenda irrisolta. All'articolo 9 dello schema di decreto, infatti, nell'ottica di un servizio ancora relegato alla domanda individuale, si parla di compartecipazione delle famiglie alla spesa, la cui definizione della soglia massima è rimandata, tenuto conto delle risorse disponibili, alla « Conferenza unificata ». Qualora fosse opportuno o, quanto meno, inevitabile, introdurre una forma di compartecipazione delle famiglie ai costi, occorrerà individuare criteri più adeguati, che tengano conto anche del possibile effetto selettivo nei confronti di chi non è abbastanza povero per accedere gratuitamente o a prezzo scontato e non è abbastanza abbiente da non doversi preoccupare dell'ammontare della retta. Giusto sarebbe stato, invece, prevedere una soglia di compartecipazione uniforme ed unitaria a livello nazionale, non superiore al 30 per cento, per evitare il rischio di richieste differenziate e sperequanti tra Regioni e tra Comuni, a livello di Conferenza unificata;

di più. Un altro dato di fondo che si evidenzia nel decreto in questione, è l'assenza di un termine temporale entro cui portare a compimento la creazione del sistema integrato, riguardo tanto ai suoi obiettivi strategici di tipo quantitativo (quello cioè di dar risposta al 33 per cento dei bambini sotto i tre anni di età ed alla

totalità dei bambini tra i tre e i sei anni, e di garantire la presenza dei servizi educativi per l'infanzia nel 75 per cento dei Comuni), quanto di quelli ad essi collegati, come stabilizzazione delle sezioni primavera, esclusione dei servizi educativi per l'infanzia dai servizi a domanda individuale, superamento dei cosiddetti anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia. Il fatto che nell'impianto del decreto l'istituzione del Sistema integrato venga svincolata da una programmazione temporale certa e venga, piuttosto, affidata ad una progressività delle risorse finanziarie e umane disponibili, peraltro anch'essa non individuata e stabilita, induce un elemento di forte incertezza rispetto al conseguimento degli stessi obiettivi in tempi accettabili e che peraltro lo stesso governo ha dichiarato di ritenere importanti ed urgenti;

pur se lo schema di decreto si muove decisamente in direzione del valore educativo del nido, richiedendo, perciò, precise qualifiche professionali a chi vi opera, attraverso l'introduzione dell'obbligo della qualifica universitaria e della formazione continua, la qualificazione del Sistema dei servizi educativi e scolastici richiederebbe anche una maggiore attenzione a tutte quelle misure che possono promuovere il benessere psicofisico del personale impiegato nell'impegnativo compito, anche usurante se svolto per molti anni, di prendersi cura dell'educazione e formazione dei bambini e delle bambine. Nel decreto non è fatto cenno a questo che dovrebbe costituire un obiettivo di non secondaria importanza;

inoltre, la previsione, all'articolo 14 dello schema di decreto, dell'obbligo di conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione (classe L19) ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia, o della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85-bis) per il personale dei poli d'infanzia 0-6, impedirà l'assunzione, prevista dal decreto per la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale, di tutte le

maestre già inserite nelle Gae ed escluse dal piano straordinario d'assunzioni della c.d. « Buona Scuola », delle quali solo un numero ristretto soddisfa il requisito del titolo di laurea. Altro aspetto di criticità è quello legato alla disparità tra il percorso formativo delle educatrici di nido – che è triennale – e quello degli insegnanti di scuola dell'infanzia – che è quinquennale, per il quale, piuttosto, sarebbe stato importante prevedere un raccordo tra i due livelli di formazione al fine di impostare un corretto dialogo culturale tra le due professionalità e poter sperimentare, su un piano di parità, nuovi percorsi educativi di continuità per i tutti bambini tra zero e sei anni;

così come più chiarezza avrebbe meritato quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), relativo al coordinamento della programmazione dell'offerta formativa, ai fini dell'integrazione ed unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative. Non è infatti esplicito se vi siano comprese anche le scuole statali e paritarie non comunali;

a seguito della pronuncia n. 284 del 21 dicembre 2016 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la legge n. 107 del 2015 nella parte in cui dispone la determinazione degli « standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia », nello schema di decreto atto n. 380 non compare più la definizione dei medesimi standard da inserire nella regolamentazione statale di indirizzo per le Regioni. Questo perché l'ambito relativo all'individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell'ambito dell'istruzione rientra, secondo quanto stabilito dall'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nella competenza del legislatore regionale. All'articolo 1, comma 181 della legge n. 107 del 2015, la definizione originaria di « Livelli essenziali delle prestazioni », è stata pertanto sostituita con quella di « Obiettivi strategici » del sistema che non presuppongono, però, l'universalità del diritto. Questo pone un problema

di omogeneità e di coerenza degli standard a livello nazionale, che solo un coordinamento tra Regioni per condividere ed adottare normative uniformi può risolvere. Per questa ulteriore circostanza il sistema ne esce ulteriormente indebolito;

uno degli obiettivi dichiarati del provvedimento è la generalizzazione progressiva della gratuità della scuola dell'infanzia. Attualmente le scuole dell'infanzia statali coprono il 63 per cento, le scuole comunali il 9 per cento, le paritarie private il 28 per cento. Pertanto in molte parti del nostro Paese la scelta della scuola paritaria privata è dunque obbligata, con una ingiusta disparità di trattamento. È inoltre inconcepibile continuare a considerare le scuole comunali alla stessa stregua di quelle paritarie private: si tratta di una dicotomia che non esiste in nessun altro paese europeo. La legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola) avrebbe dovuto superarla attribuendo più risorse finanziarie agli Enti locali, e riconoscendo condizioni normative e salariali omogenee fra insegnanti comunali e statali, con la possibilità, in caso di eventuale statizzazione di scuole comunali, di passaggio allo Stato anche del relativo personale. Ma anche su

questo fronte lo schema di decreto in questione è evasivo;

con la previsione di cui all'articolo 2, comma 6, viene aperto definitivamente il finanziamento degli asili pubblici da parte dei privati e degli asili privati da parte degli enti pubblici. Inoltre viene esclusa a priori la gratuità del servizio dalla rubrica dell'articolo 9 («Partecipazione economica delle famiglie»). Questi due elementi da soli vanificano l'obiettivo ufficiale della delega, ossia la diffusione capillare dell'offerta del sistema integrato 0-6. Un sistema così concepito, che si rivela basato sul finanziamento pubblico ai nidi privati, e sul finanziamento dei privati cittadini al sistema pubblico nonché sul contributo economico da parte delle famiglie, segna la fine del sistema scolastico per la prima infanzia aperto a tutti e contribuirà a marcare ulteriormente la differenze sociali tra i diversi quartieri, città, regioni e aree geografiche;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Atto n. 380).****PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

esaminato nelle sedute del 24 e 28 febbraio, 14, 15 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali e preso visione delle loro memorie scritte;

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 3:

*a)* alla lettera *a)*, la parola « favorendo » sia sostituita dalla seguente: « sostenendo »;

*b)* dopo la lettera *b)* sia aggiunta la seguente: « *b-bis*) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica; »

*c)* alla lettera *c)*, le parole « accoglie e rispetta » siano così trascritte: « rispetta e accoglie »;

*d)* alla lettera *d)*, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « anche attraverso organismi di rappresentanza; »

2) all'articolo 2:

*a)* al comma 4, lettera *a)*, dopo le parole: « trentasei mesi di età » siano aggiunte le seguenti: « affidati a uno o più educatori in modo continuativo »;

*b)* il comma 7 sia sostituito dal seguente: « 7. La scuola dell'infanzia, di cui agli articoli 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. »;

3) all'articolo 3:

*a)* il comma 2 sia premesso al comma 1, conseguentemente correggere la numerazione dei commi successivi;

*b)* al comma 1, siano aggiunte infine le seguenti parole: « definendone le modalità di gestione; »

*c)* al comma 3 siano aggiunte infine le parole: « del sistema nazionale di istruzione e formazione »;

*d)* al comma 4, le parole « Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, » siano sostituite

tuite dalle seguenti: « edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), »;

*e)* al comma 4, le parole « da corrispondere » siano sostituite dalle seguenti: « che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere »;

*f)* al comma 6, le parole da « permanente » fino a « Bolzano » siano sostituite dalla seguente: « Unificata »;

*g)* al comma 7 siano premesse le parole « Per i fini di cui al comma 4, ». Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, dopo le parole « Enti Locali » siano aggiunte le seguenti: « entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, »

*h)* al comma 8, primo periodo, le parole da « permanente » fino a « Bolzano » siano sostituite dalla seguente: « Unificata ». Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola « commissione » sia aggiunta la seguente: « nazionale »;

4) all'articolo 4, comma 1:

*a)* la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: « *b)* la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

*b)* alla lettera *e)*, la parola « triennale » sia soppressa. Conseguentemente:

dopo le parole: « dei servizi » sia aggiunta la seguente: « educativi »;

alla fine, siano aggiunte le seguenti parole: « integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla

professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente; »

*c)* la lettera *f)* sia sostituita dalla seguente: « *f)* la formazione, continua in servizio, del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psicofisico; »;

*d)* sia aggiunta in fine la seguente lettera: « *g-bis)* le condizioni che agevolano la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia. »;

5) all'articolo 5, comma 1:

*a)* la lettera *c)* sia sostituita dalla seguente: « *c)* promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

*b)* alla lettera *f)*, dopo le parole « Linee guida » sia aggiunta la seguente: « pedagogiche »;

6) all'articolo 6, comma 1,

*a)* alla lettera *e)* siano aggiunte infine le seguenti parole « ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d)* »;

*b)* sia aggiunta in fine la seguente lettera: « *e-bis)* definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate. »;

7) all'articolo 7, comma 1:

*a)* alla lettera *a)* siano aggiunte infine le seguenti parole: « favorendone la qualificazione »;

*b)* la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: « *b)* autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia,

nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; »;

c) alla lettera d) siano aggiunte infine le seguenti parole: « nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12 »;

d) alla lettera f), la parola « favoriscono » sia sostituita dalla seguente: « promuovono »;

e) la lettera g) sia sostituita dalla seguente: « g) definiscono le modalità di coinvolgimento delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa; »;

f) alla lettera h), la parola « sostengono » sia sostituita dalla seguente: « facilitano »;

8) all'articolo 8:

a) nella rubrica, dopo la parola « nazionale » sia aggiunta la seguente: « pluriennale »;

b) al comma 1, la parola « predispone » sia sostituita con la seguente: « adotta »;

c) al comma 2, dopo le parole: « disponibili per » siano aggiunte le seguenti: « il consolidamento e ». Conseguentemente, in fine, siano aggiunte le seguenti parole: « e delle scuole dell'infanzia »;

9) all'articolo 9:

a) al comma 1, le parole « sia pubblici che privati » siano sostituite dalle seguenti: « pubblici e privati »;

b) al comma 3, dopo le parole « un valore di 150 euro » sia aggiunta la seguente: « mensili »;

10) all'articolo 10:

a) dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. La Commissione, nell'e-

sercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del *Forum* nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

b) al comma 3, dopo le parole « Linee guida » aggiungere la seguente: « pedagogiche »;

11) all'articolo 12:

a) al comma 2, lettera b), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione. »;

b) al comma 2, sia sostituita la lettera c) con la seguente: « c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali; »;

c) il comma 3 sia sostituito dal seguente: « 3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti Locali. »;

d) al comma 4, primo periodo, le parole « di riequilibri territoriali » siano sostituite dalle seguenti: « di riequilibrio territoriale ». Conseguentemente le parole « e scolastici per l'infanzia » siano sostituite dalle seguenti: « per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia »;

e) al comma 4, secondo periodo, le parole da « con priorità » fino alla fine del



comma, siano sostituite dalle seguenti: « con priorità per i comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statali o per quelli impegnati finanziariamente nel sostegno della scuola dell'infanzia o dei servizi educativi attivati al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) la partecipazione delle famiglie;
- b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
- c) tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
- d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- e) la funzione di coordinamento pedagogico;
- f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
- g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini. »;

12) all'articolo 14:

a) al comma 3, primo periodo, la parola « triennale » sia soppressa. Conseguentemente le parole da « dei servizi per l'infanzia » fino alla fine del periodo, siano sostituita dalle seguenti: « dei servizi edu-

cativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU. »;

b) dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

3-*ter*. I servizi educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della Difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.

3-*quater*. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'ufficio per l'istruzione in lingua slovena le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia ».

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
FOSSATI ED ALTRI**

La VII e la XII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (A.G. n. 378);

premesso che:

nello schema di decreto non si rileva alcuna reale novità migliorativa, al contrario, rispetto alla legislazione vigente si riscontrano peggioramenti che di fatto ostacolano l'inclusione e il diritto a un'istruzione di qualità degli alunni con disabilità, sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;

lo schema di decreto legislativo in esame, recepisce la delega prevista dalla legge 107 del 2015, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

il provvedimento mira a mettere a sistema interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, intervenendo in particolare sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, la ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica previste dalla normativa vigente, la modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno, e l'obbligo di formazione sulle tematiche dell'inclusione per il personale della scuola;

lo schema di decreto in esame, non va oltre che a una sostanziale ricognizione dei servizi e delle competenze già individuati dalla vigente normativa, e non de-

finisce i « livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali », che sono invece necessari per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale;

il provvedimento, già dall'articolo 1, mette positivamente come obiettivo dell'istituzione scolastica, il valore dell'inclusione. Peccato però che questo obiettivo viene di fatto svuotato dalle successive previsioni contenute nel testo. Il ruolo decisivo e centrale svolto dalle scuole statali nei processi di inclusione, rischia sempre più di essere messo in discussione, e l'impoverimento » che ha subito la scuola pubblica, con anni di tagli al personale ATA e alle risorse, vede in questo schema di decreto una sua sostanziale conferma;

una criticità e un evidente *vulnus*, è infatti rinvenibile nella previsione che la riforma presentata in questo schema di decreto legislativo, debba essere attuata senza che ne derivino oneri a carico della finanza pubblica. Insomma una riforma a costo zero, in una situazione nella quale la scuola pubblica è da anni sottofinanziata. In assenza di nuovi stanziamenti, o perlomeno di una previsione seppur graduale nel tempo di maggiori risorse finanziarie, è molto difficile stabilire livelli essenziali di prestazioni che dovranno essere garantite su tutto il territorio nazionale;

e ancora: l'articolo 3, comma 5, conferma a carico degli Enti Locali i costi per garantire i servizi di trasporto per l'inclusione scolastica. Già oggi gli Enti

locali faticano nel garantire tale servizio, e questo vale soprattutto per i piccoli Comuni, e a maggior ragione quelli montani, vista anche l'insufficienza dei finanziamenti nazionali destinati a tale finalità;

a questo proposito non può non rammentare che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 275 del 19 ottobre 2016 si è pronunciata in merito ad una controversia tra regione Abruzzo e provincia di Pescara. Nello specifico, il TAR dell'Abruzzo, poneva il dubbio della legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-*bis*, della legge della regione Abruzzo n. 78/1978, in riferimento all'articolo 10 della Costituzione; in relazione all'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; e dall'articolo 38 della Costituzione, che assicurano il diritto allo studio delle persone con disabilità, poiché l'effettività di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell'erogazione del contributo, al trasporto degli studenti disabili, alle disponibilità finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2016, ha sancito in questo caso che il servizio di trasporto scolastico dei disabili sia un diritto inviolabile e da garantire senza condizionamenti finanziari. Si tratta con tutta evidenza di una sentenza storica in quanto sancisce il principio secondo cui «È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: principio, peraltro, perfettamente declinabile nell'ambito della legislazione nazionale di bilancio;

sempre l'articolo 3, comma 6, prevede che Stato, regioni ed enti locali, devono garantire "l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità". Con quali risorse si pensa di garantire questi servizi e strumenti ?;

fondamentale diviene il principio della Continuità didattica, da ciò la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria.

l'istituzione di 4 distinti ruoli per il sostegno didattico (rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado) in cui bisognerà permanere per un minimo di 9 anni scolastici prima di transitare sul posto comune, secondo le norme per il passaggio di cattedra;

riguardo all'assenza di nuove risorse per la riforma, si segnala inoltre l'articolo 10, laddove si prevede che il dirigente scolastico, debba elaborare la proposta di Piano per l'inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Si conferma ancora una volta che il Piano per l'inclusione deve comunque essere attuato con le risorse disponibili attualmente. In pratica invece di elaborare un Piano per l'inclusione, e sulla base di questo verificare le risorse necessarie per attuarlo compiutamente, si inverte il presupposto: date immutate le risorse, si elabora il Piano per l'inclusione, alle quali inevitabilmente si deve adattare;

l'accessibilità e la fruibilità delle scuole, l'assegnazione di assistenti specialistici e il trasporto sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) non sono garantite, ma condizionate da disponibilità di risorse finanziarie;

così come lascia perplessi, quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a). Nel sancire la necessità della definizione uniforme dei profili professionali del personale che fornisce tale assistenza, il comma introduce anche una « assistenza

educativa » che non trova alcun riscontro nella vigente normativa sull'inclusione degli alunni disabili;

riteniamo grave la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), dello schema di decreto è previsto che lo Stato, per il tramite dell'amministrazione scolastica, provveda alla costituzione delle sezioni di scuola dell'infanzia e delle classi prime (di ogni grado) in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata;

l'introduzione del termine « di norma » riferito al numero di alunni per classe consente eccezioni, e rende di fatto possibile l'inserimento di alunni con disabilità in classi sovraffollate;

tale previsione contraddice il vigente articolo 5, comma 2, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 81/2009, secondo il quale "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola (...)";

peraltro, il numero di 22 alunni previsto dallo schema in esame, risulta ancora più critico alla luce del fatto che non viene fatta alcuna distinzione riguardo alle diverse forme di disabilità, se grave o non grave;

all'articolo 8 si prevede l'abolizione degli organismi precedentemente previsti dall'articolo 15 della legge 104/1992 (tra cui il GLIP, gruppo lavoro provinciale

integrazione), e l'introduzione di un nuovo organismo denominato GIT (gruppo inclusione territoriale con soli rappresentanti della scuola, docenti e dirigenti, in cui mancano le rappresentanze di enti locali, ASL, Associazioni). In questo nuovo organismo, non è prevista – come si sarebbe dovuto prevedere – la partecipazione di un rappresentante degli enti locali e delle aziende sanitarie, e delle Associazioni di rappresentanza dei disabili;

il citato GIT (gruppo inclusione territoriale) determina esclusivamente le necessità territoriali di sostegno didattico. Chi determina la quantità delle risorse che debbono essere fornite da altre amministrazioni? Quale ente provvede alla fornitura degli ausili, sussidi didattici? Quale provvede a fornire gli accomodamenti ragionevoli?;

non sono previsti sostanziali miglioramenti delle competenze dei docenti di sostegno sulle didattiche inclusive, ma un corso annuale di specializzazione, come attualmente previsto, con un aumento dei crediti totali insufficiente a garantire – come hanno sottolineato le associazioni di disabili – una preparazione approfondita sulle didattiche inclusive per tutte le disabilità, sulle diverse modalità di comunicazione aumentativa/alternativa, nonché sull'uso delle tecnologie e informatiche e di comunicazione e dei materiali didattici accessibili;

non vi è alcuna previsione circa la necessità di assegnare le collaboratrici e i collaboratori scolastici ai servizi igienici degli alunni non autosufficienti in misura proporzionale al numero di alunni, nel rispetto del genere,

esprimono

#### PARERE CONTRARIO

Fossati, Nicchi, Murer, Scotto, Fontanelli, Cimbri, Bossa.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
PANNARALE ED ALTRI**

La VII<sup>a</sup> Commissione, esaminato l'atto n. 378,

premessi che:

l'impianto dello schema di decreto, nel suo complesso, pur se pervaso dal riconoscimento del valore dell'inclusione per tutta la comunità educante, confermando la peculiarità italiana in questa materia, non sembra però tener in debito conto della condizione della scuola, disorientata da interventi che negli ultimi quindici anni hanno mirato solo alla logica dei tagli piuttosto che alla produzione di una vera riforma che ne ridefinisse compiti, obiettivi, ordinamenti e cornici organizzative entro le quali declinare le professionalità del personale; di una scuola che fatica a trovare la sua *mission* nella miriade di provvedimenti nei quali non si riconosce, da ultima la Legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona Scuola);

il provvedimento si prefigura un intervento funzionale ad un taglio degli organici, piuttosto che ad un miglioramento delle politiche scolastiche sull'inclusione, la cui attuazione diventa impegno fondamentale di tutta la comunità educante, i cui attori, ciascuno nell'ambito dei propri ruoli e delle specifiche responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti disabili. Di contro, l'inclusione acquista un significato solo se si identifica con un processo di pieno sviluppo della persona umana, risultato, a sua volta, di un percorso programmato, organizzato e

finalizzato al raggiungimento di obiettivi concreti, realizzabili e verificabili, e solo se da parte di chi deve attuare il lavoro di integrazione c'è una disponibilità al cambiamento ed alla condivisione del lavoro, in termini di corretta sperimentazione permanente e, non ultima, all'acquisizione di capacità operative e di comunicazione assunte per mezzo della formazione e della partecipazione alla vita comunitaria;

di fatto nel corso dell'intero dibattito hanno preso il sopravvento l'analisi e la diagnosi funzionale della disabilità, lasciando in secondo piano l'insieme delle azioni educative. Così come non si è discusso dell'importanza dell'osservazione psico-pedagogica, essenziale per progettare e calibrare l'intervento educativo, o dell'importanza di fondare i processi inclusivi sulle potenzialità dell'alunno, sull'ambiente e sulla classe. Si è, invece, parlato genericamente del bisogno di garantire livelli essenziali di inclusione scolastica, ma senza esplicitarne gli strumenti, i criteri, i dispositivi, gli obiettivi;

altro punto cruciale dello schema di decreto è quello della valutazione della qualità dell'inclusione che entra come componente decisiva della valutazione della scuola nel suo complesso. L'articolo 4 del provvedimento affida all'Invalsi la predisposizione di protocolli di valutazione, incaricato di definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, riguardanti anche lo spazio di accoglienza e il materiale a dispo-

sizione. A tal proposito dal provvedimento non esce una declinazione univoca di inclusività, cioè su cosa si intende rispetto a singole realtà della stessa: il conseguimento di alcuni apprendimenti fondamentali? Il funzionamento accogliente o meno della comunità scolastica come luogo accessibile e di pari opportunità? Esiste uno *standard* a cui riferirsi? La percezione degli attori può essere sufficiente a descrivere la qualità del nostro sistema di inclusione scolastica? Tutti interrogativi ai quali lo schema di decreto non sembra rispondere;

come emerso dalla copiosa attività istruttoria condotta in questi mesi dalla commissione, lo schema di decreto in questione contiene aspetti problematici che attengono, principalmente, alla composizione numerica delle classi, al percorso che porta al conseguimento della relativa certificazione ed ai servizi di continuità didattica;

quanto alle composizione numerica delle classi in presenza di un alunno diversamente abile, si esprime forte condanna in merito alla scelta di incrementare il numero massimo di alunni, fissato dal decreto a 22, e che determina un arretramento rispetto al passato (con il rischio di un ritorno alle « classi pollaio »), motivato esclusivamente da esigenze di sostenibilità finanziaria, che prefigurano un taglio agli organici, ma che sottovalutano tutte le implicazioni in termini di didattica e di sicurezza che ne possono derivare. Questa previsione dimostra che non c'è traccia di un investimento certo sui processi inclusivi;

quanto al percorso scolastico, deve lamentarsi la mancanza di un confronto nella sua elaborazione con le famiglie e con i professionisti, una circostanza che può anch'essa determinare un ostacolo reale alla realizzazione di un'autentica inclusione scolastica. Inoltre l'accessibilità e la fruibilità delle scuole, l'assegnazione di assistenti specialistici e l'offerta del servizio di trasporto sulla base delle necessità individuate nel Piano Educativo

Individualizzato (PEI) non sono garantite, ma condizionate dalla disponibilità di risorse finanziarie da parte degli enti locali di competenza. Eppure già oggi gli Enti locali faticano nel garantire tale servizio, e questo vale soprattutto per i piccoli Comuni, e a maggior ragione quelli montani, vista anche l'insufficienza dei finanziamenti nazionali destinati a tale finalità. Giova a questo punto rammentare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2016, ha sancito che il servizio di trasporto scolastico dei disabili sia un diritto inviolabile e da garantire senza condizionamenti finanziari. Si tratta con tutta evidenza di una sentenza storica in quanto sancisce il principio secondo cui « È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione »: principio, peraltro, perfettamente declinabile nell'ambito della legislazione nazionale di bilancio;

uno specifico spazio viene dedicato dallo schema di decreto legislativo alla formazione dei docenti di sostegno visto il delicatissimo compito loro assegnato. A questo proposito, c'è il tentativo di mantenere per dieci anni in ostaggio i docenti di sostegno nella loro delicatissima e complessa funzione, spesso vittime della sindrome di « *burnout* », e si dà la possibilità ai dirigenti scolastici di garantire la continuità didattica anche ai docenti con contratto a tempo determinato;

con riferimento al personale di sostegno, le misure previste dal provvedimento non assicurano la necessaria continuità didattica, dovendo questa essere garantita esclusivamente dal suddetto vincolo decennale al docente sul posto di sostegno, anziché sulla classe, vincolo, peraltro, inutile in quanto sarebbe stato sufficiente prevedere, nel caso di contratti a tempo determinato, una proroga rinnovabile di anno in anno. La disposizione dunque non garantisce la continuità didattica poiché il docente, pur restando vincolato sul sostegno, per la normativa può cambiare scuola e alunno anche ogni anno. Inoltre, previo accertamento della

disponibilità dei posti, il dirigente può proporre a docenti con contratto a tempo determinato un ulteriore anno di contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 131, L. 107/2015 (norma che vieta a decorrere dal 1 settembre 2016 che i contratti a tempo determinato superino la durata complessiva dei 36 mesi, anche non continuativi);

pertanto si prefigura, in tal modo, una finta continuità didattica nella riconferma del supplente, che tra l'altro assegna ancora più potere ai dirigenti scolastici, aprendo la strada a gestioni clientelari o all'utilizzo improprio dell'organico dell'autonomia su posti. Il docente di sostegno è una figura che collabora con tutti per raggiungere la piena inclusione. Una scuola inclusiva è una scuola in cui tutti gli insegnanti si sentono parte integrante del tutto, ed in cui ciascuno, in base alle proprie specificità, è una risorsa per tutti gli altri, ma anche in cui ognuno è in grado di raggiungere obiettivi commisurati alle proprie reali capacità;

anche attraverso lo strumento della nuova certificazione diagnostico funzionale si determinerà da una parte un taglio sugli stessi organici di sostegno, e dall'altro un'assenza di strumenti per la stabilizzazione delle cattedre in deroga;

l'articolo 8 dello schema istituisce Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), (composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di riferimento, due docenti, uno per ogni ciclo scolastico, nominati dall'USR), che prende il posto di diversi organismi esistenti, ed attualmente previsti dalla legge n. 104 del 1992, e che si configura come una sorta di cabina di regia delle politiche di sostegno sul territorio, incaricato di ricevere dalle diverse scuole il Progetto individuale per l'inclusione di cui agli articoli 9 e 10 (predisposto dal dirigente scolastico ed approvato dal collegio dei docenti e parte integrante del PTOF) ed i Piani educativi individualizzati di cui all'articolo 11 (elaborati dai docenti contitolari e dall'intero

consiglio di classe, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale, alla cui stesura collaborano anche i genitori e gli operatori socio sanitari), svolgendo un ruolo di programmazione e di assegnazione delle risorse umane e strumentali alle singole scuole. Lo stesso è chiamato a proporre la quantificazione delle ore di sostegno da affidare a ciascuna scuola, attraverso componenti individuati dall'Amministrazione. L'esistenza dei GIT metterà a dura prova l'autonomia delle scuole, essendo messi dalla legge nelle condizioni di assumere decisioni al posto dei soggetti che compongono l'istituzione scolastica autonoma, organi collegiali compresi;

la composizione del GIT come è prevista dallo schema di decreto non è rappresentativa della realtà delle scuole, perché i soggetti sono scelti dall'amministrazione e in prevalenza dirigenti scolastici. Il GIT deve essere un luogo dove i vari soggetti del territorio si incontrano, studiano i documenti di pertinenza e forniscono indicazioni per migliorare i processi inclusivi. Meglio sarebbe stato se fosse composto da almeno 4 docenti di sostegno, rappresentativi dei diversi gradi di istruzione, 1 rappresentante degli Enti Locali, 1 assistente educativo ed 1 pedagogo;

la scuola, soprattutto quella secondaria, va preparata all'accoglimento di un incarico didattico diffuso, per il quale la formazione sui temi dell'inclusione del personale attualmente in servizio non è esaustiva. Infatti Sarebbe stato opportuno stanziare risorse dedicate per la formazione in servizio rivolta a tutti i docenti sui temi dell'inclusività, al di fuori del Piano nazionale di Formazione, come pure prevedere che nella Formazione iniziale una parte dei CFU fossero dedicati all'inclusività, al di fuori della specializzazione per il sostegno.

lo schema di decreto in esame, non sembra andare oltre una sostanziale ricognizione dei servizi e delle competenze già individuati, peraltro in maniera più effi-

cace ed esaustiva, dalla vigente normativa, senza peraltro definire i « livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali », che costituiscono invece la precondizione per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale.

esprimono

**PARERE CONTRARIO**

Pannarale, Giancarlo Giordano, Gregori.



ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL  
DEPUTATO BORGHESI**

La VII Commissione permanente della Camera,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità,

premessi che:

da un'attenta lettura del testo del decreto 378, valutando ogni passaggio alla luce dei principi dettati dalla Carta Costituzionale e dei provvedimenti internazionali in tema di diritti e di tutela delle persone con disabilità, le indicazioni operative contenute nel decreto determinano una condizione di arretramento culturale che, se non modificate, potranno condurre ad una inversione di tendenza in tema di inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità;

considerato che:

nel decreto il ruolo della famiglia diviene marginale, persino nei passaggi che, da sempre, l'hanno vista protagonista. È evidente che la famiglia ricopre una centralità nella vita del figlio, che non può essere in alcuno modo negata, sono i genitori che hanno la maggiore conoscenza del figlio, che possono offrire utili suggerimenti, che possono collaborare efficacemente, sostenendo i compiti della scuola. Il diritto e il dovere di formare ed educare i figli, come noto, è attribuito dalla Costituzione proprio ai genitori (articolo 30). Ne consegue che, in quanto partner privilegiato e primo responsabile nelle scelte

educative del figlio, la famiglia sia chiamata a ricoprire nel processo inclusivo un ruolo strategico e determinante per il conseguimento del successo formativo e per la realizzazione del Progetto di vita;

l'inclusione scolastica ha come finalità l'impegno di rispondere ai differenti bisogni educativi degli alunni e degli studenti con disabilità, attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno per la realizzazione del Progetto di vita, alla realizzazione di questi principi devono concorrere in modo paritetico tutti gli operatori scolastici e, *in primis*, tutti i docenti della scuola. Inevitabile domandarsi in che modo sia stato colmato il *gap* formativo fra i docenti curricolari e i docenti specializzati per il sostegno, dato che ancora oggi, con il decreto 378, si insiste nel proporre percorsi formativi differenti: mentre da un lato è comune per tutti la formazione per l'accesso all'insegnamento, per coloro che saranno incaricati su posto di sostegno è previsto un percorso aggiuntivo. Il decreto dispone una soluzione non condivisibile nella sua formulazione, vengono introdotti 60 cfu, per tutti gli ordini e gradi di scuola, riservati, però, soltanto a coloro che intendono conseguire la specializzazione per il sostegno. La formazione, in sostanza, permane settoriale, infatti non si sta trattando dell'accesso all'insegnamento o nella scuola comune o nella scuola speciale: i futuri docenti, così come coloro che sono attualmente in servizio, accedono ad un'u-

nica scuola, quella che accoglie tutti. In tal prospettiva perdono di rilevanza tanto le sezioni in cui incasellare gli insegnanti di sostegno quanto gli stessi corsi di specializzazione, intesi, come ancora proposti, quali percorsi aggiuntivi riservati unicamente ad una parte del personale docente.

Relativamente poi al *vincolo decennale*, introdotto dal decreto, si ritiene che bloccare un docente su posto di sostegno per un periodo predefinito non garantisce, a priori, né la qualità dell'inclusione scolastica, né la qualità degli interventi a favore degli alunni con disabilità e degli studenti della classe alla quale il docente è assegnato. Garantisce, legittimandola, il perpetrarsi della delega, concretizza la deresponsabilizzazione degli altri docenti della classe;

riguardo al numero di alunni per classe il decreto aumenta a 22 il numero degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità. Il decreto del Presidente della Repubblica 81/2009, che ha abrogato il « tetto » di alunni con disabilità per classe, stabilisce all'articolo 5 che, in presenza di studenti disabili, il numero massimo di alunni, nelle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, sia pari a 20, elevabili, in virtù dell'articolo 4, a 22. È evidente che l'aumento del numero degli alunni determina una contrazione del numero delle cattedre, con riduzione della spesa, sul fronte della didattica e degli apprendimenti, però, influisce sulla qualità della scuola stessa e sull'efficacia dell'azione formativa dei docenti;

in riferimento al numero di alunni con disabilità per classe valgono le motivazioni esposte al punto precedente e inoltre per promuovere fattivamente il progetto inclusivo, consentendo all'alunno con disabilità di potenziare al massimo le sue capacità e di promuovere significativi rapporti internazionali con i coetanei, viene introdotto un tetto massimo pari a 1 studente con disabilità nelle classi il cui numero totale di alunni sia pari a 20, elevabile a un massimo di 22 (cfr. articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 81/2009);

visto che:

gli interventi a favore degli alunni e degli studenti con disabilità sostanziano il Progetto di vita, alla cui definizione concorrono più istituzioni, mediante una progettazione concordata e condivisa che si articola attraverso:

*la Valutazione diagnostico-funzionale (VDF)*, che il decreto affida alla commissione medica ampliata, di cui all'articolo 6, che andrebbe arricchita anche dalla collaborazione della famiglia,

*il Progetto individuale*, a cura del Comune e dell'Ente sanitario (Asl), che impegna le istituzioni sul fronte degli interventi socio-sanitari e nella erogazione delle risorse necessarie per facilitare la frequenza (trasporto, ausili, sussidi, ecc.),

*il Piano Educativo Individualizzato (PEI)*, che comprende, oltre alla progettazione educativa, la programmazione didattica e altre informazioni utili allo svolgimento di un proficuo percorso all'interno delle classi comuni. Alla definizione e approvazione del PEI devono poter concorrere, nel rispetto del reciproco ruolo e secondo le rispettive competenze, tutti gli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli specialisti socio-sanitari dell'Asl;

la concreta attuazione della continuità educativo-didattica di tutti i docenti della classe alla quale è iscritto uno studente con disabilità, fino a completamento del ciclo scolastico comprende:

3 anni per la scuola dell'infanzia, la scuola secondaria di primo grado e i trienni negli istituti secondari,

2 anni nei bienni della scuola secondaria, laddove previsti,

5 anni nella scuola primaria e nelle scuole secondarie di secondo grado non strutturate in bienni e trienni,

*ritenuto che avrebbero dovuto essere inserite le seguenti condizioni:*

all'articolo 2 comma 2 dopo le parole « Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo » sostituire « 11 » con « 10 » e aggiungere in fine le seguenti parole: « in quanto parti integranti per la realizzazione del Progetto di Vita ».

all'articolo 3 comma 2 lettera a), anteporre le seguenti parole « *– nelle more del compimento dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, –* »;

all'articolo 3 comma 2 lettera a), dopo le parole « al fine di assicurare » aggiungere le parole: « , con gli altri docenti assegnati alla classe, »;

all'articolo 3 comma 2 lettera b), dopo le parole « previsti dal profilo professionale », aggiungere le parole: « *compresa, a partire dalla scuola infanzia, l'assistenza igienico-personale nel rispetto del genere degli alunni;*

all'articolo 3 comma 2, la lettera c) è sostituita da: « alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale; »

all'articolo 3 comma 2 lettera d): dopo le parole « la presenza di non più di » sostituire da « 22 » a « certificata » con le seguenti parole: « *20 alunni ove sia iscritto uno studente con disabilità, con la possibilità di consentire, in via eccezionale, di derogare al limite massimo di 20 alunni in misura non superiore al dieci per cento* »;

all'articolo 3 comma 2 lettera e), dopo le parole « sistema nazionale d'istruzione » aggiungere le parole: « *che rispettano la normativa dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle proprie sezioni e classi comuni* »;

articolo 3 comma 3: se ne suggerisce la soppressione;

all'articolo 3 comma 4, dopo le parole « per l'autonomia e la comunicazione personale » aggiungere: « *degli alunni e degli studenti con disabilità,* ».

all'articolo 3 comma 6, dopo le parole « lo Stato » sopprimere le parole « , le Regioni e gli Enti locali », sostituire « garantiscono » con « *garantisce* », aggiungendo, dopo le parole « sussidi didattici » le parole « *dei libri di testo, degli ausili e* », infine sostituire l'espressione: « agli alunni e agli studenti con disabilità » con la seguente: « *degli alunni e degli studenti con disabilità, qualora manchi un diverso accordo di programma fra gli Enti Locali* ».

all'articolo 4, comma 2: dopo le parole « rapporti di autovalutazione, definisce » aggiungere: « , con la collaborazione dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli alunni con disabilità, individuati con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quattro docenti con documentate competenze sulla disabilità, scelti attraverso selezione su scala nazionale promossa dall'INVALSI stesso, uno per ciascun ordine e grado di scuola, »

articolo 4 comma 2 lettera a): se ne propone la soppressione

all'articolo 4 comma 2 lettera b): dopo le parole « realizzazione di » sostituire « percorsi » con « *interventi* » e dopo le parole « per la personalizzazione » sostituire il restante periodo con le seguenti parole: « *e l'individualizzazione dei percorsi di educazione e di istruzione, definiti e attivati dai singoli consigli di classe, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e dai docenti di modulo, nella scuola dell'infanzia e primaria, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti con disabilità e nell'attuazione del generale processo di inclusione* »

all'articolo 4 comma 2, lettera d) sostituire tutto il periodo con il seguente: « *utilizzo di strumenti per la definizione di criteri finalizzati a valutare se oggettiva-*

*mente l'azione pedagogico-didattica di tutti i docenti abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefigurati, individualizzati per ciascun alunno, misurabili qualitativamente in relazione al rapporto fra il profilo iniziale e il profilo di uscita, e coerenti con le differenti modalità di comunicazione; »*

all'articolo 5 comma 1 lettera a): dopo le parole « di natura bio-psico-sociale » sostituire « della disabilità » con « del funzionamento, » dopo le parole « Individualizzato (PEI) » sostituire il restante periodo con il seguente « , che è redatto congiuntamente dagli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dagli specialisti socio-sanitari dell'Asl e, su richiesta della famiglia, da eventuali altre figure professionali. Il PEI, insieme al Progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre alla realizzazione del Progetto di vita »;

all'articolo 6 comma 2: dopo le parole « disponibili a legislazione vigente, » sostituire il periodo che segue con le seguenti parole « dai terapisti della riabilitazione e da un operatore sociale, e si avvalgono della collaborazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale per la definizione del profilo di funzionamento, in conformità all'approcci bio-psico-sociale di ICF dell'OMS. »

all'articolo 6 comma 3 lettera b): dopo le parole « del presente articolo » aggiungere « , *indicando, esclusivamente per l'anno scolastico della prima certificazione, la quantificazione delle risorse per il sostegno didattico* »

all'articolo 6 comma 5, dopo le parole « di sostegno didattico » aggiungere « , ad esclusione dell'anno della prima certificazione, » e dopo le parole « è effettuata » aggiungere « ogni anno ».

all'articolo 6 comma 6, dopo le parole « sono aggiornati » aggiungere « dalla stessa », sostituire « nonché » con « e »,

dopo le parole « evoluzione della persona » aggiungere « , anche in periodi diversi, su richiesta dalla famiglia »

all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) invio della richiesta di accertamento della condizione di disabilità da parte dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale alla commissione competente; la domanda può essere corredata da documentazione del medico specialista, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;

b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

c) trasmissione della valutazione diagnostico-funzionale a cura dei genitori all'Istituzione scolastica;

d) trasmissione della documentazione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) al competente Ente Locale ai fini della elaborazione del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;

e) limitatamente alla prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale (ove richiesto dai genitori). Per gli anni scolastici successivi a quello della prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini della erogazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale,

ove richiesto dai genitori; Piano Educativo Individualizzato, di cui alla lettera g), come disposto all'articolo 10 del presente decreto.

f) invio a cura del Dirigente Scolastico della richiesta delle risorse di assistenza autonomia e comunicazione all'Ente Locale e inoltro di richiesta di ausili e sussidi ai CTS o ai centri competenti; g) elaborazione del PEI da parte del Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto.»

all'articolo 8 comma 1, dopo le parole « dell'ambito territoriale; » sostituire « due » con « quattro » quindi sostituire « e » con « due per » e dopo le parole « primo ciclo di istruzione » aggiungere « , di cui uno della scuola primaria, »

all'articolo 8 comma 1, *dopo le parole: « delle valutazioni diagnostico-funzionali, » sostituire il periodo fino « a ciascuna scuola; » con le seguenti parole: « del Piano Educativo Individualizzato e » del progetto individuale, ove questo sia stato richiesto dalla famiglia, trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 387/2017, all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascun alunno; »*

all'articolo 8 comma 2, dopo le parole « la durata » sopprimere le parole « , nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, »

all'articolo 9 comma 1, dopo le parole « Il Piano Educativo Individualizzato » sostituire « è parte integrante del » con la parola « e il » dopo le parole « Progetto individuale » aggiungere: « concorrono alla realizzazione del Progetto di vita. » Dopo le parole: « sono aggiunte le seguenti: » sostituire le successive con le seguenti parole: « e al Piano Educativo Individualizzato ai fini dell'inclusione scolastica, ».

articolo 10 (*Piano per l'inclusione*): da sopprimere

all'ex articolo 11, sostituire dopo la parola « Articolo » il numero « 11 » con « 10 »

l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« 1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è elaborato e approvato all'inizio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale e del progetto individuale, ove richiesto dalla famiglia o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ai fini della realizzazione del Progetto di Vita.

2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione. Il PEI indica le ore da attribuire per il sostegno didattico alla classe in cui è iscritto l'alunno con disabilità, l'eventuale necessità di assistenti all'autonomia e alla comunicazione di cui all'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire la partecipazione alla vita scolastica.

3. Il PEI, in particolare, contiene:

a) la descrizione del profilo di funzionamento, elaborato nella fase iniziale, su base ICF,

b) la programmazione didattica e il curriculum che nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono essere o individualizzati o semplificati, e nella scuola secondaria di secondo grado o semplificati (globalmente riconducibile ai programmi ministeriali) o differenziati, come specificato dall'articolo 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,

c) l'indicazione di adeguati supporti per le differenti modalità di comunicazione,

d) le indicazioni per l'assistenza di base e per quella igienica-personale;

e) le indicazioni per il trasporto scolastico;

f) la descrizione di eventuali e accessibili ausili, sussidi didattici, sussidi tecnologici, compreso il supporto elettronico e informatico,

g) laddove necessario, le indicazioni per il servizio di istruzione domiciliare,

h) la descrizione di eventuali necessità assistenziali specifiche e/o di somministrazione di farmaci.

4. Il PEI individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

5. Previa sottoscrizione per sua condizione e accettazione da parte della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale e previa sottoscrizione di tutti gli altri attori impegnati alla sua redazione e attuazione, il Pei vincola l'Amministrazione Scolastica, l'Ente Locale, l'Azienda Sanitaria, la famiglia, nonché ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso. »

all'ex articolo 12, sostituire dopo la parola « Articolo » il numero « 12 » con « 11 »

nel titolo, sostituire « (Ruoli per il sostegno didattico » con le seguenti: « (Incarico su posto di sostegno didattico) »

all'articolo 12 comma 2 inserire prima delle parole « i docenti assunti a tempo indeterminato » le seguenti parole: « Nelle more della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12 ». Dopo le parole « posti comuni, trascorsi » sostituire « dieci » con « sei » e dopo le parole « anni scolastici » sostituire le successive parole fino alla fine del periodo con le seguenti: « con in carico su posto di sostegno didattico ».

[Nuovo articolo]

Articolo 12 (*Formazione del personale docente inclusivo*)

1. Ai fini di una efficace ed effettiva inclusione scolastica e per l'attuazione dei principi e dei diritti costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, tutti gli aspiranti docenti debbono acquisire competenze professionali psico-pedagogico-didattiche inerenti le tematiche della disabilità.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità della formazione iniziale del personale docente inclusivo e dei docenti in servizio, secondo i principi richiamati al comma 1.

Articolo 13

nel titolo, dopo le parole « di sostegno didattico » sostituire le successive con: « alle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in cui sono iscritti alunni con disabilità »)

all'articolo 13 sostituire il comma 1 con il seguente: « Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. »

all'articolo 13 comma 2, omettere la lettera d)

all'articolo 13 comma 3, dopo « Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU », sostituire il periodo che segue fino al punto con le seguenti parole: « sono riconosciuti crediti formativi universitari coerenti con insegnamenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali, ai fini dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che, dall'anno 2019, sono parte integrante del Piano di studi per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. »

## Art. 13 comma 4: SOPPRESSO

all'articolo 13 comma 5, dopo « sono definiti » aggiungere « gli insegnamenti per la determinazione dei » dopo « didattico e l'inclusione scolastica » sopprimere le parole che seguono.

## Articolo 14

nel titolo, dopo le parole « di sostegno didattico » sostituire le successive con: « alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado in cui sono iscritti studenti con disabilità »

all'articolo 14 sostituire il comma 1 con le seguenti parole: « 1. Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, e nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *b*) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui al comma successivo. »

all'articolo 14 comma 3, dopo le parole « del sistema nazionale di istruzione e formazione. » Sopprimere il periodo successivo.

all'articolo 14 comma 4, dopo le parole « 60 crediti formativi universitari relativi » sostituire al restante periodo fino al punto quanto segue: « a insegnamenti coerenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali ai fini dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, crediti acquisiti esclusivamente come insegnamenti presso l'Università durante la frequenza della laurea magistrale relativa alla propria classe di concorso. »

all'articolo 14 comma 5, dopo le parole « sono definiti » aggiungere le seguenti parole: « gli insegnamenti per la determinazione dei »

all'articolo 15 comma 2, dopo le parole « individuano le attività rivolte a » sostituire il restante periodo con le seguenti parole: « tutti i docenti dell'Istituzione, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti ai fini della realizzazione del processo inclusivo. »

all'articolo 15 comma 4, dopo le parole « e della ricerca definisce » aggiungere « , entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, »

all'articolo 16 comma 1, dopo le parole « dal personale della scuola, sostituire il restante periodo fino al punto con le seguenti parole: « dal piano educativo individualizzato e dai docenti in servizio nella classe in cui essi sono iscritti ».

all'articolo 16 comma 2: sostituire la prima parte del comma 2 dell'articolo 16 con il seguente: « Ai fini di un'efficace organizzazione didattica inclusiva, il Dirigente scolastico può incaricare i docenti dell'organico dell'autonomia nella stessa classe sia su posto disciplinare o comune sia su posto di sostegno, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107. »

all'articolo 16 comma 3, *sostituire le parole « Al fine di agevolare » con « Al fine di garantire » e* dopo le parole « a tempo determinato per i posti di sostegno didattico » aggiungere « e per i posti curricolari o comuni, » quindi sostituire le parole « un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo » con « un ulteriore contratto a tempo determinato per gli anni scolastici successivi ovvero fino alla conclusione del ciclo da parte dell'alunno con disabilità, »

all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera *d*) inserire la lettera « e) fornire

suggerimenti e proposte su provvedimenti normativi concernenti l'inclusione scolastica »;

all'articolo 17, comma 3, dopo le parole « maggiormente rappresentative sul territorio nazionale » inserire « nel campo dell'inclusione scolastica, dai rappresentanti delle associazioni dei docenti specializzati, »

all'articolo 18, si sostituisce il comma 2 con il seguente « Con decreto del Mini-

stro dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si determinano i criteri per assicurare la presenza dei docenti curricolari e di sostegno presso il domicilio dell'alunno, unicamente alle garanzie assicurative. »

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Borghesi.



ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),

esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, del 28 febbraio e del 14, 15 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (atto n. 378);

udite le relazioni delle deputate Malpezzi (per la VII Commissione) e Carnevali (per la XII Commissione) nella seduta del 24 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 28 febbraio e del 14, 15 e 16 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata;

visto il parere del Comitato per la legislazione;

uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali;

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1:

a) il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo svi-

luppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti. »;

d) i commi 2 e 3 siano sostituiti dal seguente: « 2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché dell'associazionismo di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. »;

2) all'articolo 2:

a) al comma 1, le parole « agli alunni e agli studenti » siano sostituite dalle seguenti: « alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti »;

b) al comma 1, dopo le parole « e garantire il diritto », siano aggiunte le seguenti: « alla cura, »;

c) al comma 2, le parole « Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, » siano soppresse;

*d)* al comma 2, le parole « di cui all'articolo 11 » siano soppresse e, dopo le parole « Piano Educativo Individualizzato », siano aggiunte le seguenti: « (PEI) quale »;

3) all'articolo 3:

*a)* al comma 1, le parole « degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1 » siano soppresse;

*b)* al comma 2, lettera *a)*, le parole degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto » siano soppresse;

*c)* al comma 2, le lettere *b)* e *c)* siano invertite;

*d)* al comma 2, lettera *b)*, già *c)*, sia sostituita dalla seguente: « *b)* all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto e rispettando il genere dei bambini, degli alunni e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate; »;

*e)* al comma 2, lettera *d)*, le parole « 22 alunni » siano sostituite dalle seguenti: « 20 alunni »;

*f)* il comma 3, sia sostituito dal seguente: « 3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale ATA per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera *b)*. »;

*g)* al comma 4, le parole « 60 giorni » siano sostituite dalle seguenti: « 180 giorni ». Conseguentemente, al medesimo comma 4, la parola « educativa » sia soppressa e, dopo le parole « destinato

all'assistenza », siano aggiunte le seguenti: « per l'autonomia e alla comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto »; la parola « nel », sia sostituita dalla seguente: « nei »;

*h)* al comma 5, alinea, dopo le parole « 7 aprile 2014, n. 56 », siano aggiunte le seguenti: « e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

*i)* al comma 5, la lettera *a)* sia sostituita dalla seguente: « *a)* l'assegnazione del personale nonché gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto; »

*j)* al comma 5, lettera *b)*, le parole « lettera *c)* » siano sostituite dalle seguenti: « lettera *g)* »; conseguentemente, dopo le parole « dell'articolo della », sia aggiunta la seguente: « citata »; dopo le parole « 104 del 1992 », sia aggiunta la seguente: « nonché »; le parole « n. 12 del 1998 » siano sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 1998, n. 112; »;

*k)* al comma 6, le parole « comma 4 » siano sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera *b)* »;

*l)* al comma 6, le parole « agli alunni e agli studenti con disabilità » siano soppresse;

4) all'articolo 4:

*a)* al comma 2, alinea, dopo le parole « di autovalutazione, », siano aggiunte le seguenti: « sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica »;

*b)* al comma 2, lettera *a)*, le parole « qualità del » siano sostituite dalle seguenti: « livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel »;

*c)* al comma 2, lettera *b)*, le parole « di cui all'articolo 10 » siano soppresse;

*d)* al comma 2, lettera *e)*, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. »;

5) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

« ART. 5.

*(Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).*

1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a.* all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: « *1-bis*). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici specialisti, uno dei quali in pediatria e l'altro in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente alla condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990 »;

*b.* all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: « Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dei bambini, degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classi-

ficazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ». Conseguentemente sono soppressi i commi 6, 7 e 8 ».

3. L'unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ed è composta da:

*a.* un medico specialista o da un esperto della condizione di salute della persona;

*b.* uno specialista in neuropsichiatria infantile;

*c.* un terapeuta della riabilitazione;

*d.* un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il profilo di funzionamento di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto:

*a)* è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica;

*b)* è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Progetto Educativo Individualizzato;

*c)* definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

*d)* è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove

e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità, trasmettono all'unità di valutazione multidisciplinare, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, la certificazione di disabilità, ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento, del PEI e del Progetto individuale.

6. Con decreto adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per definire:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS. »;

6) gli articoli 6, 7 e 8 siano soppressi;

7) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

« ART. 9.

*(Progetto individuale).*

1. Il progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto sulla base del profilo di funzionamento dal competente ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

8) L'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« ART. 10.

*(Piano educativo individualizzato).*

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole « valutazione diagnostico-funzionale » sono aggiunte le seguenti: « , il piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche ».

2. Il piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti con responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare;

b) si basa sulla certificazione di disabilità e sul profilo di funzionamento;

c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

d) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

e) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il progetto individuale;

f) è redatto entro l'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nei passaggi di ogni grado di istruzione è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;

g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

9) L'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

« ART. 11.

*(Piano per l'inclusione della scuola).*

1. Il Piano per l'inclusione della scuola:

a) è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa;

b) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;

c) è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10) dopo l'articolo 11 siano aggiunti i seguenti:

« ART. 11-bis.

*(Gruppi per l'inclusione territoriale).*

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituito dal seguente:

« ART. 15.

1. Presso ogni ufficio scolastico regionale (USR) è istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha compiti di:

a) consulenza e proposta al dirigente preposto all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale;

c) supporto alle reti di scuole, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3, è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, nel campo dell'inclusione scolastica.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera c), sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito il gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Esso è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o di un suo delegato.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, la verifica e formula la relativa proposta all'USR.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;

b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato dal dirigente scolastico che lo presiede ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari e od o i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. Il GLI, nella definizione e nell'attuazione del piano di inclusione, si avvale della consulenza e supporto degli studenti della scuola, dei genitori e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio. Il GLI, al fine di realizzare il Piano di inclusione e i PEI, interloquisce e collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

« ART. 11-ter.

*(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico).*

1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI, e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

2. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani Educativi Individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambino,

alunno o studente con disabilità, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.

3. L'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno;

11) con riferimento all'articolo 12, verifichi il Governo le possibilità di ridurre il vincolo decennale e comunque, per un verso, di legarne la sussistenza e la motivazione alla necessità di preservare in ciascun ambito territoriale il contingente di docenti di sostegno, e per altro verso di superarlo definitivamente al momento di entrata a regime della nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti;

12) all'articolo 13, comma 3, sia soppressa le parole: « A decorrere dall'anno 2019 »;

13) l'articolo 14 sia soppresso;

14) all'articolo 15, comma 2, dopo le parole « in particolare » siano aggiunte le seguenti: « a quelli »;

15) all'articolo 16:

a) nella rubrica, la parola « didattica » sia sostituita dalle seguenti « del progetto educativo e didattico »;

b) al comma 3, dopo le parole « dello studente » siano aggiunte le seguenti « e l'eventuale richiesta della famiglia ». Conseguentemente, al medesimo comma 3 sia infine aggiunto il seguente periodo: « Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131 »;

c) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scola-

stico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 ».

16) all'articolo 17:

*a)* al comma 2, sia aggiunta infine la seguente lettera: « d-bis) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti all'inclusione scolastica »;

*b)* al comma 3, dopo le parole « territorio nazionale » siano aggiunte le seguenti « nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti »;

17) dopo l'articolo 18, sia aggiunto il seguente:

« ART. 18-bis.

*(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano).*

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a Statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di:

*a.* prevedere che, in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 6, lo Stato individui, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal medesimo comma;

*b.* con riferimento all'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, aggiungere in fine le

seguenti parole: « individuato preferibilmente tra i docenti della scuola cui l'alunno è iscritto »;

*c.* prevedere, in relazione al contenuto dell'articolo 10, che il PEI rechi anche la programmazione didattica e disciplinare;

*d.* sostituire all'articolo 16, comma 3, le parole « un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo » con le seguenti: « ulteriori contratti a tempo determinato »;

*e.* sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole « sessanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni »;

*f.* con riferimento agli articoli 19, 20 e 21, modificare la disciplina delle abrogazioni e delle decorrenze al fine di renderle coerenti con gli esiti delle innovazioni introdotte sull'apparato normativo vigente e di provvedere alle conseguenti modifiche nella copertura finanziaria;

*g.* prevedere la costituzione di scuole polo per l'inclusione con compiti di coordinamento;

*h.* reperire risorse aggiuntive per sviluppare ulteriormente il disposto dell'articolo 18;

*i.* introdurre una disposizione secondo la quale il personale a contatto con l'alunno abbia la piena conoscenza della lingua in cui viene impartito l'insegnamento;

*j.* reperire risorse apposite per sussidi didattici destinati al sostegno.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	109
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	109

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	127
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	127
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 18.35.**

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che il decreto-legge, che si compone di 22 articoli, reca nuovi interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Fa notare che il provvedimento è ancora in corso di trattazione presso la Commissione di merito, che sta esaminando le proposte emendative presentate al testo.

L'articolo 1, che modifica gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016,



prevede che il Commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di livello III, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. L'articolo in esame prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale (comma 1). Si stabilisce che i comuni e le province interessate, in luogo dei soggetti attuatori, possano predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario (comma 2).

L'articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (comma 1). Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso (comma 2). È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30 per cento, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati (comma 3).

L'articolo 3 interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due novelle all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016. Con la prima novella, si

estende anche al coniuge e alle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, la fattispecie in base alla quale non si applica la decadenza dai benefici in seguito ad alienazione degli immobili danneggiati. Si prevede, poi, l'applicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo previsto dall'articolo 6 del decreto n. 189.

L'articolo 4 sostituisce il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale disciplina una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi del citato decreto-legge n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo per la ricostruzione privata.

L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. Inoltre, con riferimento agli immobili, prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani si ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei tra-

sportivi. La determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza, inoltre, comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Si prevede, altresì, la costituzione di Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti.

L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare le misure per la legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata, apportando novelle all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 in materia di qualificazione dei professionisti. Con la novella al comma 4, si estende l'incompatibilità del direttore dei lavori, oltretutto ai rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa, anche ai rapporti di coniugio,

di affinità ovvero ai rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili. Con la lettera *b*), si prevede un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche. Con la lettera *c*), si stabilisce che la normativa in materia di criteri per evitare la concentrazione di incarichi si applichi per i soli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, vale a dire diversi dagli interventi di immediata esecuzione.

Per migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, l'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata « sostegno per l'inclusione attiva » (SIA). Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate saranno definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione con apposito decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli

adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta « busta pesante » indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 (comma 2). L'articolo provvede infine, ai commi da 11 a 16, alla copertura degli oneri e alla compensazione degli effetti finanziari recati dalle disposizioni agevolative recate dall'articolo.

L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento

di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni.

L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.3000 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone (comma 1). Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra sono anticipati dall'AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria (comma 2). Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta

prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (comma 3). Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 4). Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati (comma 6).

L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.

L'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-ter dell'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali-civili e amministrative – (comma 3) nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali (comma 7) trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e del 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

L'articolo 18 (modificando alcune parti del decreto-legge n. 189 del 2016) prevede il potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale.

L'articolo 19 autorizza sia bandito (da parte della Presidenza del Consiglio) un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il comma 1 dell'articolo 21 reca alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016. Il comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato a valere del capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. In relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie: giurisdizione e norme processuali, nonché ordinamento civile e penale, che rientrano tra le materie di legislazione esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; tutela dell'ambiente, assegnata alla competenza le-

giudicativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione; governo del territorio, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 18.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 18.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Atto n. 394.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il provvedimento di cui oggi la Commissione inizia l'esame, è stato assegnato con riserva, in quanto privo dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Pertanto la Commissione potrà concludere l'esame del provvedimento soltanto a seguito della trasmissione dei predetti pareri.

Francesco SANNA, *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo deriva dalla legge n. 124 del 2015, la quale ha delegato il Governo ad adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a) reca — tra le altre — specifica delega per: la «ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo»; la «conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche»; la «conseguente rideeterminazione delle relative dotazioni organiche»; l'utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) di una quota parte — non superiore al 50 per cento — dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124, recante clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, la legge delega fa salve «le competenze del

medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse». La corrispondente delega è stata già esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2016.

Lo schema di decreto legislativo in esame dà corso alla delega sopra ricordata. Esso opera la revisione ed il riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale. Vengono a tal fine apportate novelle ai seguenti atti normativi vigenti: il decreto legislativo n. 139 del 2006, per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale; il decreto legislativo n. 217 del 2005, per l'ordinamento del suo personale. Le disposizioni dello schema concernono il Corpo nazionale e non incidono sui Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il capo I dello schema, composto dagli articoli da 1 a 7, reca una riscrittura di molteplici disposizioni del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante « Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ».

L'articolo 1 dello schema novella gli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006 I, relativo all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 139, il quale prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Una prima novella prevista dal comma 1, lettera a) dello schema inserisce, entro il corpo normativo sopra ricordato, un richiamo al decreto legislativo n. 300 del

1999 (recante « Riforma dell'organizzazione del Governo »). Mediante tale richiamo normativo – come si evince dalla relazione illustrativa – si rimarca la collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Ministero dell'interno per lo svolgimento dei compiti primari di salvaguardia della vita e dei beni, riguardo alle funzioni di soccorso pubblico, anti-incendio, difesa civile. Una seconda novella inserisce, con riguardo alla prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, la previsione che siano da intendervi incluse le « aree boscate ». In tal modo si recepisce nel decreto legislativo n. 139 l'avvenuto trasferimento delle competenze relative alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, con l'assorbimento del Corpo forestale presso altri Corpi. Tuttavia, le competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e loro spegnimento con mezzi aerei sono state attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo ai seguenti aspetti: concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei; coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi; partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali. Per l'espletamento delle competenze di cui al comma 1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui al successivo articolo 13, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono disciplinate: l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in strutture centrali e territoriali; l'attività di coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni

regionali. Per le esigenze addestrative del personale impegnato nella lotta attiva contro gli incendi boschivi anche con mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono individuate modalità di utilizzo congiunto dei relativi centri di formazione confluiti nell'Arma dei carabinieri. Il comma 1, lettera *b*) novella la previsione vigente relativa alla configurazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale del servizio – nazionale, si specifica ora – di protezione civile, introducendo la specifica « nazionale ». In tal modo si recepisce la dicitura « Servizio nazionale della protezione civile », presente nella legge istitutiva del medesimo servizio, la legge n. 225 del 1992. Il comma 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 139, che enumera le strutture periferiche del Corpo nazionale. Esse sono, secondo la previsione finora vigente: *a*) direzioni regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 139; comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1; distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; reparti e nuclei speciali, per particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali. Il duplice ordine di novelle disposte dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema incidono sia introducendo la previsione che le direzioni regionali possano essere altresì interregionali sia espungendo il riferimento ad un ambito provinciale dei comandi. In particolare l'ambito provinciale viene superato con la previsione che l'espletamento delle funzioni sia reso da parte dei comandi in « ambito sub-regionale », secondo espressione che parrebbe alludere ad un ambito comunque 'sovraprovinciale'. Il comma 3 modifica l'articolo

4 del decreto legislativo n. 139, il quale concerne i distaccamenti volontari. Una prima novella sopprime la previsione vigente della intesa (tra Ministero dell'interno e Regioni ed enti locali interessati), ai fini della costituzione di tali distaccamenti prevedendo previsto l'accordo, quale strumento di concertazione. Del pari, è soppressa la previsione dell'assegnazione a tali distaccamenti del personale volontario richiamato in servizio temporaneo. Si mantiene la previsione che le Regioni e gli enti locali possano contribuire) ai distaccamenti volontari con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti. Ma a seguito della novellazione, tale contributo parrebbe destinabile esclusivamente alla costituzione di nuovi distaccamenti volontari, non già al potenziamento di strutture già esistenti. Così come si mantiene la previsione che le Regioni e gli enti locali possano contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari. Una novella specifica che tale potenziamento delle dotazioni possa riguardare, oltre che attività di soccorso pubblico com'è nel dettato vigente, anche attività di soccorso pubblico integrato. Le attività cui si fa qui implicito preminente riferimento paiono essere quelle condotte in collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio sanitario regionale.

L'articolo 2 novella gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 139 del 2006, tutti collocati nel capo II, relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139. L'attuale distinzione del personale del Corpo nazionale in permanente e volontario, è riformulata dalla lettera *a*) come distinzione tra personale di ruolo e volontario. Negli interventi di soccorso, è sancita una sovraordinazione del primo sul secondo. Rimane immutata la previsione che il rapporto di impiego del personale di ruolo sia disciplinato in regime di diritto pubblico. Riguardo al personale volontario, già l'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 scandisce che esso non sia legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione. La

novella rafforza tale previsione, aggiungendo che il personale volontario rimanga escluso dalla disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dettata dal decreto legislativo n. 81 del 2015. Quest'ultima novella trova una sua rispondenza entro il medesimo decreto legislativo n. 81 con riferimento ai richiami in servizio del personale temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre la norma vigente prevede che il personale volontario sia iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali. La novella sopprime tale richiamo ai comandi provinciali (espunti già dall'articolo 1 dello schema, relativamente alla modulazione delle strutture periferiche del Corpo nazionale). Inoltre la novella specifica che gli elenchi in cui viene iscritto il personale volontario siano distinti in due tipologie, per le necessità da un lato dei distaccamenti volontari, dall'altro delle strutture centrali e periferiche. La lettera *b*) pone alcune modifiche del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139, circa le qualifiche del personale dell'area operativa cui competano le funzioni di polizia giudiziaria. Le novelle riguardano la previsione che, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 che espleta compiti operativi svolge funzioni di polizia giudiziaria e che al personale appartenente al ruolo che riveste le qualifiche di vigile del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; invece al personale appartenente agli altri ruoli dell'area e qualifiche della componente operativa del Corpo nazionale sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1. Al medesimo personale sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano. Il comma 2 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 139. La disposizione vigente prevede che il personale del Corpo nazionale, il quale espliciti il servizio di istituto nelle

località ove hanno sede le strutture dipendenti dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale o in località limitrofe, possa essere utilizzato presso tali sedi per le esigenze connesse al funzionamento delle strutture medesime. La novella introduce la previsione che tale utilizzazione debba essere preceduta da una valutazione delle esigenze di servizio, ed effettuata per un periodo temporaneo nonché secondo criteri di rotazione. Il comma 3 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 139, relativo al reclutamento del personale volontario. Alla disposizione vigente prevede per il personale volontario (il quale è reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale) che siano disciplinati con regolamento governativo i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. La novella viene ad includere, nell'ambito materiale così delineato, le sanzioni disciplinari applicabili. Altra modifica – di coordinamento con l'impianto dello schema – sostituisce l'espressione « permanente » con « di ruolo » nella previsione vigente secondo cui al personale volontario nel periodo di richiamo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica. Il comma 4 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 139, relativo ai richiami in servizio del personale volontario. La novella è intesa ad espungere la menzione dell'ambito provinciale dei comandi, in conformità a quanto dettato in via generale dall'articolo 1 dello schema. I commi 5 e 6 modificano gli articoli 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 139, sostituendo l'espressione « permanente » con « di ruolo », in conformità alla generale previsione dell'articolo 1 dello schema circa il personale del Corpo nazionale. La novella del comma 6 altresì demanda a regolamento governativo non la mera determinazione delle modalità di applicazione e della gradazione delle sanzioni bensì anche la



individuazione delle sanzioni disciplinari, senza tuttavia indicazione di norme generali regolatrici della materia.

L'articolo 3 novella gli articoli da 13 a 23 del decreto legislativo n. 139 del 2006, collocati nel capo III, relativo alla prevenzione incendi. La novella recata dal comma 1 introduce, nella previsione della prevenzione che menziona solo il rischio di incendio, anche la menzione del rischio di esplosione. Il comma 2 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 139, il quale ha ad oggetto la competenza ed attività della prevenzione incendi. Le novelle mirano ad aggiornare la norma vigente al fine di: ricomprendervi una molteplice attività di certificazione, non più tutta racchiudibile entro il certificato di prevenzione incendi – bensì comprensiva di altre attività e documenti, ad esempio i verbali sostitutivi del certificato, nella fase di controllo dell'attività, o il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; disporre che le previsioni si applichino così ai « materiali » come ai « prodotti », per quanto concerne l'esercizio dell'attività di attestazione della conformità alla normativa di prevenzione incendi, o l'attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolta dal Corpo nazionale ai fini antincendio, o l'attività di sviluppo degli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi; evidenziare la rilevanza dell'attività di studio, ricerca e analisi per la valutazione delle cause di incendio; precisare che le attività di organismi collegiali di normazione tecnica faccia riferimento anche agli organismi nazionali; evidenziare che nell'ambito della prevenzione incendi, oltre alle attività di formazione e di addestramento, rientrano altresì quelle di aggiornamento; specificare che la vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi non si limita alle disposizioni emanate direttamente dal Corpo nazionale, ma riguarda anche la verifica che siano rispettate tutta la « normativa » in materia. Il comma 5 abroga l'articolo 17 del decreto legislativo

n. 139, che disciplina la formazione, materia che diviene oggetto degli articoli 26-bis e 26-ter, introdotti nel decreto legislativo n. 139 dall'articolo 5 dello schema. Il comma 6 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 139, il quale ha per oggetto i servizi di vigilanza antincendio. In particolare vengono aggiunti ai luoghi dove può essere svolto servizio di vigilanza antincendio stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, le attività di trasporto e carico e scarico di sostanza pericolose, infiammabili ed esplosivi, il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei vigili del fuoco. Viene inoltre espunta la previsione che con decreto del Ministro dell'interno siano dettati i compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale. Il comma 7 modifica infatti l'articolo 19 del decreto legislativo n. 139, relativo alla vigilanza, con la specificazione che sia vigilanza ispettiva, con l'aggiunta della previsione che essa sia esercitata altresì nei luoghi di lavoro, in raccordo con la normativa vigente. Il comma 10 modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 139, relativo ai Comitati tecnici regionali per la prevenzione incendi. Le novelle ripetono quanto statuito in altre disposizioni dello schema, introducendo l'eventuale ambito interregionale per le Direzioni ed espungendo l'ambito provinciale per i Comandi (come già disposto dall'articolo 2 dello schema), nonché sopprimendo il riferimento al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Altra novella prevede che la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi siano disciplinati con decreto del Ministero dell'interno, non già con decreto del Presidente della Repubblica com'è nella disposizione vigente. Il comma 11 introduce l'articolo 22-bis nel decreto legislativo n. 139. Esso concerne il Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti. Quest'ultimo è stato previsto dal decreto legislativo n. 105 del 2015. La disposizione aggiuntiva qui introdotta colloca il comitato entro

ciascuna Direzione (regionale o interregionale). Il comma 12 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 139, relativo agli oneri per l'attività di prevenzione incendi. La disposizione vigente prevede che i servizi relativi alle attività di prevenzione incendi di cui all'articolo 14, comma 2 siano effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto da decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che individui le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito. I decreti ministeriali prevedono, quanto ai servizi di vigilanza antincendio, che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi e delle attrezzature necessarie. La novella prevede da un lato che l'onere finanziario possa essere determinato anche su base forfettaria, dall'altro che l'onere finanziario, comunque determinato, tenga conto anche del consumo di carburante.

L'articolo 4 apporta modificazioni al Capo IV del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante disposizioni in materia di soccorso pubblico. In particolare, sono sostituiti gli articoli 24 (Interventi di soccorso pubblico) e 26 (Soccorso aeroportuale e portuale) e viene integrato il vigente articolo 25 (Oneri per i servizi di soccorso pubblico). Il comma 1 sostituisce l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139. Il nuovo articolo, in materia di funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede che il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicuri, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine di salvaguardia dell'incolumità, il Corpo effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche tramite la promozione e la partecipazione ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali. Ri-

spetto al vigente articolo 24, comma 1 la disposizione affida al Corpo nazionale il compito di assicurare la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici, nello svolgimento dei quali possono, quindi, essere coinvolte anche strutture diverse dal Corpo. Si ricorda che il vigente articolo 24, comma 4, affida al Corpo nazionale la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione limitatamente agli eventi di protezione civile. La disposizione in esame, a differenza del testo vigente, precisa che l'attività del Corpo nazionale debba essere commisurata alla diversa intensità degli eventi, e che gli studi e gli esami effettuati dal Corpo nel settore possono prevedere la collaborazione con enti e organizzazioni anche internazionali. Enumera alcuni interventi tecnici ai quali il Corpo è tenuto a provvedere: l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e – ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile – di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 225 del 1992; l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei; l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio. Tali interventi tecnici di soccorso pubblico devono limitarsi ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità. Rispetto al vigente articolo 24, comma 2, le nuove disposizioni fanno menzione degli incidenti ferroviari, stradali e aerei, nonché dei terremoti; dell'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo

di mezzi aerei. Risulta, inoltre, inserito *ex novo* il riferimento all'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio, organizzata in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 321 del 1996. Quanto alle competenze istituzionali del Corpo nazionale in materia di difesa civile, sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, per le quali il Corpo nazionale: fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate; concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici; partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile. È introdotta la previsione per la quale, su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge n. 225 del 1992, resta ferma la possibilità di attingere al Fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione « Soccorso Civile » – Programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013. Quanto alle risorse strumentali del Corpo nazionale, sono riproposte le disposizioni di cui al vigente articolo 24, per le quali il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti ap-

partenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto. Viene disciplinata, con riferimento a particolari aspetti, la collaborazione tra il Corpo nazionale e gli enti territoriali: si prevede in particolare che il Corpo nazionale possa collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie. Sulla base di preventivi accordi di programma, conclusi tra il Corpo nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con copertura degli oneri finanziari a carico delle Regioni. Il comma 2 apporta una modificazione all'articolo 25 del decreto legislativo n. 139, recante disposizioni sugli oneri per i servizi di soccorso pubblico. In particolare viene integrato il terzo periodo dell'articolo 25, comma 1, disponendo che le tariffe – sulla base delle quali viene quantificato il corrispettivo dovuto al Ministero dell'interno da parte del soggetto o dell'ente che richiede l'intervento nell'ipotesi in cui non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose – siano « stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie ». Il comma 3 sostituisce l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139, recante disposizioni in materia di soccorso aeroportuale e portuale. Il nuovo articolo, rubricato « Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale », in relazione al servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti, prevede tra l'altro: che negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale

eserciti la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Autorità competente per l'aviazione civile (Enac) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale; che negli aeroporti indicati nella tabella A inserita in allegato al decreto legislativo n. 139 dall'articolo 7, comma 7, del provvedimento in esame, il Corpo nazionale assicuri il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali, nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni; che negli aeroporti nei quali il servizio di salvataggio e antincendio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato dall'Enac.

L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 139 del 2006 il Capo IV-bis, costituito da due articoli, in materia di formazione. Il comma 1 introduce il Capo IV-bis, costituito dagli articoli 26-bis e 26-ter. In particolare, l'articolo 26-bis prevede: che le politiche di formazione abbiano ad oggetto le materie relative al servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale e comprendano la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie; che le attività formative includano l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale; con riferimento alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, che al Corpo nazionale spetti un corrispettivo per lo svolgimento dell'attività formativa e addestrativa non rivolta al personale del Corpo medesimo; che il Corpo nazionale provveda alle attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle seguenti categorie di soggetti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008: i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4; il personale addetto ai

servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b); i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui al richiamato articolo 43, comma 1, lettera b), che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, viene rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. È demandata ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità. Si prevede inoltre che il Corpo nazionale svolga, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le attività di formazione, addestramento e aggiornamento (compreso il rilascio delle relative attestazioni) nelle materie di specifica competenza nei confronti del personale e dei volontari di protezione civile e del personale e dei volontari antincendio boschivo; che svolga, infine, le attività di formazione di alta specializzazione.

L'articolo 6 apporta modificazioni al Capo V del decreto legislativo n. 139 del 2006, recante disposizioni in materia di amministrazione e contabilità. In particolare, è sostituito l'articolo 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento) e viene integrato il vigente articolo 28 (Norme in materia di amministrazione e contabilità). Il comma 1 sostituisce l'articolo 27 del decreto legislativo n. 139. Il nuovo articolo, rubricato «Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza», prevede: che gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni siano versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscano nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno; che gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dall'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale, siano destinati ad incre-

mentare i fondi di incentivazione del personale del Corpo; che le risorse derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al decreto n. 139 del 2006, nell'ambito della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, siano riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Rispetto al vigente articolo 27, che già disciplina la destinazione degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale, viene disciplinata anche la destinazione degli introiti derivanti dalle convenzioni e delle risorse derivanti dallo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza nell'ambito della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Per quanto concerne gli introiti derivanti dalle convenzioni, ad essi si applica la medesima procedura di riassegnazione valevole per gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale. Resta invariata la destinazione all'incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo degli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi e dall'attività di addestramento e formazione svolta dal Corpo nazionale. Con la nuova disposizione si introduce inoltre una organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili, a cura delle direzioni regionali e interregionali, costituenti una categoria di strutture periferiche del Corpo nazionale, di livello dirigenziale generale.

L'articolo 7 novella gli articoli 29, 31, 34 e 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006. Nel testo vigente, sono articoli tutti situati entro il capo VI del decreto legislativo n. 139, recante « Disposizioni finali e abrogazioni ». A seguito della novellazione, gli articoli 29, 30 e 31 risultano collocati entro un capo VI recante « Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali », mentre gli articoli 32, 33, 34, 35 e 36 permangono collocati in un capo (che diviene VII) dedicato alle disposizioni

finali e abrogative. Il comma 2 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139 del 2006. Questo articolo concerne, nel testo vigente, materiali e caserme, secondo titolazione che viene ora estesa sì da ricomprendersi anche mezzi, materiali, servizi logistici e strumentali. La novella modifica l'articolo nel senso di prevedere in via più generale che il Ministero (attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) provveda alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale (anche per il tramite delle direzioni regionali ed interregionali). Rimane immodificata la previsione che fa salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. È introdotta la previsione che i beni mobili in uso diretto possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta – a condizione non ne consegua pregiudizio alle esigenze istituzionali. La novella, oltre a specificare che le funzioni del Ministero siano esercitate dal suo Dipartimento per i vigili del fuoco, menziona altresì i progetti relativi alla manutenzione ed alla riqualificazione energetica degli immobili, fa salve, a fini di raccordo normativo, le disposizioni circa la scelta del contraente poste dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Sempre entro l'articolo 29 del decreto legislativo n. 139, la disposizione vigente prevede che il materiale destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico sia di proprietà del Ministero dell'interno, ad esclusione del materiale concesso dalle Regioni a titolo di comodato. La novella espunge il riferimento alle e specifica che non di soli « materiali » possa trattarsi bensì anche mezzi e attrezzature. Di nuova previsione è il comma 4 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 139. Vi si prevede che i controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature destinato al servizio antincendio ed al soccorso tecnico possano essere effettuati direttamente dal Corpo nazionale. Tra le verifiche qui considerate, figurano altresì quelle periodiche sulle attrezzature di lavoro onde valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di

sicurezza; si prevede che la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Questo vale anche per le attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Infine, nel nuovo comma 5 posto nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 139, si viene a prevedere che sia il Corpo nazionale a provvedere all'immatricolazione dei propri autoveicoli e mezzi speciali, nonché delle unità navali ed aereomobili. Del pari, il Corpo nazionale provvede agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento per i veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova. Questo, anche in deroga alle previsioni relative alla circolazione in prova. È modificato l'articolo 31 del decreto legislativo n. 139, relativo ad uniformi ed equipaggiamento. Secondo la disposizione vigente, le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà di quest'ultimo. La novella espunge il riferimento al ruolo operativo. Pertanto, diviene destinatario tutto il personale (incluso quello volontario). Rimane invece riservata al personale « che espleti attività operative » l'applicazione della previsione che esso sia munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. Infine la novella introduce – nella previsione vigente secondo cui con decreto ministeriale sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti nonché le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi – altresì le caratteristiche e modalità d'uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo

nazionale. Non è riprodotta la previsione che siffatti decreti ministeriali debbano essere pubblicati in *Gazzetta ufficiale*. È modificato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 139, avente ad oggetto le disposizioni di attuazione che si intendono demandate a decreti del Presidente della Repubblica recanti regolamenti governativi, fatte salve le ipotesi in cui la disciplina di specifici istituti sia espressamente demandata a decreti ministeriali o interministeriali. La novella introduce una clausola di invarianza di spesa. È modificato l'articolo 35 del decreto legislativo n. 139, il quale enumera le norme abrogate. Già la disposizione vigente abroga la legge n. 930 del 1980 (recante « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »), ad eccezione però di alcuni articoli (articoli 2, 3, 7 secondo comma, 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero, 33 e 38). Tale eccezione ossia sottrazione all'abrogazione colà disposta, era intesa a far salve alcune disposizioni, finché non fosse intervenuta una nuova disciplina della materia. Tale rivisitazione giunge ora con l'articolo 4, comma 3 dello schema, per la parte che riscrive l'articolo 26 del decreto legislativo n. 139. Pertanto la novella abroga i commi 2, 3, 4 dell'articolo 2 nonché l'articolo 3 della legge n. 930 del 1980. È inserita infine una elencazione di luoghi in cui il Corpo nazionale presta il servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale.

Il Capo II dello schema di decreto legislativo consta degli articoli da 8 a 12 e propone modifiche alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull'ordinamento del personale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 dello schema interviene sulla disciplina delle quote di riserva nei concorsi pubblici per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ulteriori novelle sono proposte alle norme sull'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e sulla promozione a capo reparto. Infine si modificano talune dispo-

sizioni sulle procedura di nomina a vice ispettore antincendi. L'articolo 8, in particolare al comma 1 modifica l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2015 (recante Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). Tale comma 2, nel testo vigente, con riferimento ai concorsi pubblici per vigili del fuoco, attualmente: mantiene ferma la riserva prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001; mantiene ferma la riserva prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 512 del 1996 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 609 del 1996), specificando, altresì, che essa opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; eleva del 20 per cento la riserva di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002 in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La novella in esame eleva al 35 per cento la riserva per il personale volontario. Il comma 2 dell'articolo 8 dello schema di decreto sostituisce integralmente l'articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2005 sull'immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, mentre il comma 3 propone un nuovo testo dell'articolo 16 concernente la promozione a capo reparto. All'accesso alla qualifica di capo reparto è dedicato il nuovo articolo 16. Secondo quanto prevede attualmente l'articolo 12 sono previste due procedure per l'accesso alla qualifica di capo squadra e di capo reparto: nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale; nel limite del restante 40 per cento, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale;. Con la novella proposta: si riferisce la disciplina sull'accesso in esame alla sola qualifica di capo squadra; si mantiene la prima procedura

per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e viene soppressa la seconda procedura. Inoltre la novella stabilisce che per partecipare al concorso non si debbano riportare, nel triennio – e non nel biennio come allo stato attuale – precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Il comma 4 riprende, almeno in parte, la disciplina sulla nomina a capo squadra contenuta nel comma 6 vigente. Il nuovo testo proposto prevede che siano nominati i coordinatori che abbiano superato l'esame finale al termine del corso, nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso stesso. Nel nuovo articolo 12 non sono riprodotte le previsioni recate dai commi 4 e 5 del testo vigente che disciplinano i casi in cui i candidati siano risultati contemporaneamente inseriti (in quanto vincitori o in quanto idonei) nelle graduatorie delle procedure di cui sopra. Il comma 5 del nuovo testo riprende in parte quanto previsto dal comma 7 nel testo vigente. Vi si prevede che un regolamento del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, secondo le modifiche proposte) siano disciplinate: le modalità di espletamento delle procedure, (con riferimento ai titoli da ammettere, i punteggi da attribuire e la composizione delle commissioni esaminatrici); le modalità di svolgimento del corso di formazione; i criteri di definizione della graduatoria finale.. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 12 per i capi squadra, anche il testo vigente dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 217 del 2005 stabilisce una doppia procedura per la promozione a capo reparto, finalizzata la prima (per titoli e poi con la frequenza di un corso) alla copertura del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno; la seconda (per titoli, esame e poi con la frequenza di un corso) alla copertura del restante 40

per cento. Possono essere ammessi: alla procedura del primo tipo i capi squadra esperti che, al 31 dicembre, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica; alla seconda procedura il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale. Come nel caso precedente, il nuovo testo proposto dell'articolo 16 prevede, per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, la sola procedura per titoli seguita dal corso di formazione (attualmente disciplinata dal comma 1, lettera a)). Il nuovo articolo 16 detta, poi, disposizioni concernenti: le cause ostative alla partecipazione al concorso; i criteri per l'ammissione al corso in caso di parità di punteggio; la nomina a capo reparto, con la relativa decorrenza agli effetti giuridici ed economici. Tali aspetti sono regolati in analogia a quanto previsto dallo schema di decreto per i capi squadra. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità applicative delle disposizioni in esame. Anche in questo caso, la novella inserisce il concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il comma 4 dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 217 del 2005: mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo si prevede una riserva di posti nelle procedure per la nomina di vice ispettore antincendi. L'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), prevede le seguenti procedure per conseguire la nomina: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, per esami, consistenti in una prova scritta e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi

reparto in possesso del prescritto titolo di studio, per i quali si prescinde dai limiti di età. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito, e per il restante 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Fermi restando tutti i requisiti previsti per la nomina, per i pubblici concorsi, il nuovo comma 6-bis stabilisce una riserva del 10 per cento dei posti a concorso per il personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia effettuato almeno duecento giorni di servizio. Il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

L'articolo 9 propone modifiche ad alcuni articoli concernenti il personale direttivo e dirigente del Corpo dei vigili del fuoco al fine di introdurre riserve di posti – pari al 10 per cento dei posti a concorso – destinate al personale volontario in possesso dei requisiti prescritti, nelle procedure per l'accesso ai ruoli dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi. Le modifiche proposte riguardano gli articoli 41 (Accesso al ruolo dei direttivi), 53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici) e 62 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi) del decreto legislativo n. 217 del 2005. Tali articoli prevedono l'accesso alle qualifiche richiamate mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con possibilità di prevedere prove preselettive. Possono partecipare ai concorsi coloro che soddisfino alcuni requisiti comuni: godimento dei diritti politici; rispetto dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del



fuoco; idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo; qualità morali e di condotta previste; gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. Sono richiesti i seguenti titoli di studio: laurea magistrale in ingegneria o architettura (e abilitazione all'esercizio della professione) per i direttivi; laurea magistrale in medicina e chirurgia (e abilitazione all'esercizio della professione) per i direttivi medici; laurea magistrale in scienze motorie o sportive per direttivi ginnico sportivi. In ogni caso viene fatta salva l'eventuale diversa denominazione dei titoli di studio in applicazione delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Per i direttivi e i direttivi medici, inoltre, il bando può richiedere il possesso di diplomi di specializzazione in relazione alle esigenze dell'amministrazione. Per tutte le procedure di accesso ai ruoli qui sopra ricordati sono previste quote di riserva pari al 20 per cento dei posti a concorso. Per tutti i ruoli qui considerati (direttivi, direttivi medici e direttivi ginnico-sportivi) la novella (agli articoli 41, comma 4, 53, comma 4 e 62, comma 4) prevede l'ulteriore riserva del 10 per cento destinata al personale volontario che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato almeno 200 giorni di servizio. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande. Restano fermi tutti gli altri requisiti.

L'articolo 10 propone modifiche ad articoli del titolo III del decreto legislativo n. 217 del 2005 – dedicato al personale non dirigente e non direttivo – al fine di prevedere riserve di posti per l'accesso ad alcuni ruoli. I ruoli interessati dalle modifiche proposte sono: ruolo degli operatori; ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili; ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici; funzionari amministrativo-contabili direttori; funzionari tecnico-informatici direttori. Riguardo al ruolo degli operatori, l'articolo 88 del decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede

che l'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento, in possesso di determinati requisiti. L'articolo 10, comma 1, introduce (nel citato articolo 88) un comma aggiuntivo: vi si prevede che la selezione avvenga con prelazione del personale volontario iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio (nuovo comma 2-bis). Per l'accesso al ruolo degli operatori sono richiesti i requisiti di carattere generale già menzionati nella scheda relativa all'articolo 9, nonché il titolo di studio della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche attività. I commi da 2 a 5, novellando alcuni articoli del decreto legislativo n. 217 del 2005, introducono una riserva di posti per l'accesso ai seguenti ruoli: collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili; collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici; funzionari amministrativo-contabili direttori; funzionari tecnico-informatici direttori. La riserva è fissata in misura pari al 10 per cento dei posti messi a concorso ed è destinata al personale volontario che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia svolto non meno di duecento giorni di servizio. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Sono fatti salvi tutti gli altri requisiti richiesti per ciascuna qualifica, riconducibili a quanto già illustrato in relazione all'articolo 9 (ad eccezione dei diversi titoli di studio qui richiesti). Riguardo all'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, l'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 217 più volte citato, pone due distinte procedure: nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, la lettera a) prevede una procedura mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con possibilità di prevedere prove preselettive; per il restante 50 per cento, la lettera b) prevede un concorso interno per titoli di servizio ed esami,

consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Si propone (articolo 10, comma 2, dello schema di decreto in esame) l'inserimento nell'articolo 97 di un nuovo comma 6-*bis*, relativo alla già menzionata riserva di posti del 10 per cento, applicabile alle procedure di cui alla lettera *a*) del comma 1. Similmente, per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, l'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo pone due distinte procedure per la copertura dei posti, consistente nel pubblico concorso per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili (lettera *a*) e il concorso interno per titoli di servizio ed esami per il restante 50 per cento (lettera *b*), con modalità simili a quanto già illustrato precedentemente per i ruoli amministrativo-contabili. È richiesto il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Si prevede (articolo 10, comma 3, dello schema di decreto in esame) l'inserimento nell'articolo 108 di un nuovo comma 6-*bis*, relativo alla già menzionata riserva di posti del 10 per cento, applicabile alle procedure di cui alla lettera *a*) del comma 1. L'articolo 119 sul ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori e l'articolo 126 sul ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori prevedono, ai fini dell'accesso ai rispettivi ruoli, lo svolgimento di concorso pubblico per esami, con possibilità di prove preselettive. Riguardo ai requisiti di carattere generale si rinvia, di nuovo, a quanto già ricordato in sede di commento all'articolo 9. Con riferimento ai titoli di studio, è richiesta la laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico per i funzionari amministrati-

vo-contabili, ad indirizzo tecnico-informatico per i funzionari tecnico-informatici. L'articolo 119, comma 4, prevede la riserva del 20 per cento di posti messi a concorso nel ruolo di funzionari amministrativo-contabili direttori al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di studio, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. La modifica del presente comma introduce l'ulteriore riserva del 10 per cento a favore del personale volontario (articolo 10, comma 4, dello schema di decreto in esame). L'articolo 126, comma 4, prevede la riserva del 20 per cento di posti messi a concorso nel ruolo funzionari tecnico-informatici direttori al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del titolo di studio, e degli altri requisiti prescritti, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando di indizione del concorso. La modifica del presente comma introduce l'ulteriore riserva del 10 per cento a favore del personale volontario (articolo 10, comma 5, dello schema di decreto in esame). Per entrambi i suddetti ruoli, sono ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

L'articolo 11 introduce e disciplina la possibilità di attivare procedure di mobilità che consentano l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da parte del personale appartenente ai corpi dei vigili del fuoco delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta. Ulteriori disposizioni riguardano: il passaggio ad altri ruoli all'esito di accertamento di idoneità psico-fisica; il computo dell'anzianità ai fini dell'accesso agli scrutini di promozione, alle riserve nei concorsi pubblici e alle quote di riserva nei concorsi pubblici. L'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del

2005 stabilisce che l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa avvenire: mediante pubblico concorso oppure, limitatamente al ruolo degli operatori, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; mediante assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio (con taluni limiti posti da varie disposizioni presenti nel medesimo decreto legislativo). L'articolo 11, comma 1, aggiunge l'accesso mediante la mobilità dai corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Val d'Aosta. Come specificato dal successivo articolo 132-*bis* (aggiunto dal comma 2), tali procedure di mobilità riguardano solamente i ruoli operativi di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 217. Si tratta di personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. I ruoli con funzioni tecnico operative interessati sono quelli istituiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005: *a*) ruolo dei vigili del fuoco; *b*) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; *c*) ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. Il comma 2 introduce dell'articolo 132-*bis* al decreto legislativo n. 127 del 2005. Il nuovo articolo disciplina le modalità delle nuove procedure di mobilità in oggetto, chiarendo, al comma 1, che la nuova disciplina costituisce deroga all'articolo 70, comma 11, del testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale comma 11 esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla disciplina sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, recata dagli articoli 30 e seguenti del testo unico medesimo. Alla carenze organiche del Corpo nazionale si può quindi provvedere, a richiesta degli interessati e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione Valle d'Aosta. Il

comma 2 del medesimo articolo prevede che i soggetti beneficiari della mobilità siano in possesso dei requisiti richiesti per i rispettivi ruoli e che i percorsi formativi espletati siano compatibili con quanto previsto per l'accesso ai ruoli. In ogni caso (comma 3) il personale in mobilità può essere chiamato a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture periferiche del Corpo nazionale. Il comma 3 modifica l'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 217, relativo al « Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica ». Vi si prevede che all'esito delle verifiche mediche disciplinate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 134, il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio e che acconsente di transitare dai ruoli tecnico-operativi nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici, è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo nella sede ove presta servizio ovvero, previo accordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in altra sede. Il Dipartimento può valutare i casi in cui il transito sia effettuabile anche in soprannumero. Secondo il nuovo testo proposto, solamente il personale ritenuto non idoneo in via permanente (a seguito degli accertamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 134) transita, a domanda, nei ruoli tecnici amministrativo-contabili o tecnico-informatici.

L'articolo 12 dispone che le due tabelle, allegate allo schema, vadano a sostituire le analoghe tabelle allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005. Sono: tabella A, che determina (per ruoli e qualifiche) la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale; tabella B, che determina le qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale e i corrispettivi incarichi di funzione loro conferibili. La nuova tabella A tiene conto del transito di alcune unità (390) dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 13 interviene sui ruoli speciali ad esaurimento delle unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2016 (il quale, com'è noto, ha disposto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, l'attribuzione delle relative funzioni, risorse strumentali e finanziarie, nonché il conseguente transito del personale). Si tratta, in questo caso, di 390 unità di personale (su un insieme complessivo che era di 7.781 unità, rispetto ad una dotazione organica di 9.360 unità) transitate dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, secondo le corrispondenze indicate in una tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 177, mantenendo la medesima anzianità di servizio e l'ordine di ruolo. Il comma 1 articola diversamente – rispetto alla tabella B sopra ricordata, quale allegata al vigente decreto legislativo n. 177 – alcune qualifiche. In particolare, si vengono a prevedere (non occorre ricordare ogni volta, entro i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento AIB) alcune qualifiche, non presenti nella Tabella B. Sono le qualifiche di: capo squadra esperto (entro il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto); vicedirettore (entro il ruolo dei direttivi). Tali variazioni 'recepiscono', per i ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, la configurazione delle qualifiche valevole per il Corpo nazionale, come dettata dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005 (tabella modificata dall'articolo 12 dello schema). Il comma 2 mantiene alla nuova riarticolazione dei ruoli speciali antincendio boschivo, il regime disposto dal decreto legislativo n. 177 del 2016, di conservazione dell'anzianità di servizio e dell'ordine di ruolo, nonché l'applicazione delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico. Il comma 3 ribadisce quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ossia che le cessa-

zioni progressivamente determinatesi nei ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

L'articolo 14 dello schema è posto entro un capo che reca l'intestazione: *norme transitorie*. Il comma 1 ha riguardo ai passaggi di qualifica disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti, antecedenti il presente provvedimento. Dispone che i passaggi conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori non determinino nuovi o maggiori oneri e che le spese conseguenti a tali promozioni rimangano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Invarianza di spesa e ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio si applicano anche qualora le procedure concorsuali per i passaggi di ruolo e per i passaggi alle qualifiche superiori di un medesimo ruolo subiscano dilazioni. Si applica – ancora prevede la novella – l'articolo 143, comma 3 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (come modificato dall'articolo 11, comma 4 dello schema). Quest'ultimo recita: « Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1077 del 1970. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità ». Il comma 4 viene introduce la previsione che eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli speciali antincendio boschivo ad esaurimento, possano essere fronteggiate con il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale. Questo, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento. Il comma 2 riguarda il personale volontario. Si prevede – finché non sia emanato regolamento che disciplini per questo personale i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento ini-

ziale, il rapporto di servizio, la progressione del personale volontario, le sanzioni disciplinari – l’istituzione di due elenchi: un elenco individua le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale; un altro elenco individua le necessità delle strutture centrali e periferiche. In uno (solo) dei due elenchi confluiscono – a domanda – i volontari del Corpo nazionale già iscritti negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi (finora provinciali) dei vigili del fuoco.

L’articolo 15 istituisce un nuovo Fondo, a partire dall’anno 2017, per valorizzare i compiti di natura operativa del soccorso pubblico svolti dai Vigili del Fuoco, ovvero le peculiari condizioni di impiego del personale del Corpo che conseguiranno alla revisione ordinamentale di esso. In base al comma 1, il nascente Fondo è posto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, nell’ambito del programma di spesa « *Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico* ». Il comma 2 indica le risorse che alimenteranno il Fondo di cui sopra e le quantifica. Il comma 3 opera in maniera duplice. Da un lato, fa cessare alla data del 30 settembre 2017 la corresponsione al personale dei Vigili del Fuoco di un contributo straordinario, stabilito dal comma 972 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), di euro 960 su base annua, che era stato deciso nelle more dell’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale; da un altro lato, però, dispone la corresponsione di un assegno *una tantum* al medesimo personale dei Vigili del fuoco che risulti ancora in servizio in data 1 ottobre 2017. Il comma 4 demanda ad un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno e d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, l’individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel nuovo fondo per l’operatività del soccorso pubblico. Tale decreto sarà adot-

tato entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo in commento. Il comma 5 innanzi tutto quantifica gli oneri derivanti dai commi 2, lettera *a*) e 3. Inoltre, il comma 5 indica come fare fronte a tali oneri; per questo, vi sarà una corrispondente riduzione della spesa autorizzata dal comma 365 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016. Si tratta perciò del comma la cui lettera *c*), come si è ricordato, era già stata richiamata dal comma 2 di questo articolo 15 dello schema. Poiché il riferimento contenuto nel comma 5 dell’articolo 15 abbraccia l’intero comma 365 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (e non soltanto una delle sue lettere), potrebbe risultare suscettibile di approfondimento se la riduzione di spesa possa riguardare anche le somme destinate ad altre finalità e, quindi, interessare anche categorie diverse dagli appartenenti ai Vigili del Fuoco. Il comma 6 precisa che gli importi indicati al precedente comma i quali, come ricordato, sono pari a 56 milioni di euro per l’anno 2017 e a 86,030 milioni a decorrere dall’anno 2018, sono comprensivi degli oneri indiretti. In proposito, il comma presenta un riferimento all’articolo 17 (*Copertura finanziaria delle leggi*), comma 7, della legge n. 196 del 2009 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*). La norma richiamata, così come modificata dall’articolo 3, comma 1, lettera *e*), della legge n. 163 del 2016, stabilisce tra l’altro che per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica contenga i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Il comma 7 incarica il Ministro dell’economia e delle finanze di provvedere alle variazioni di bilancio necessarie, previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate.

L’articolo 16 autorizza il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario prestato dal personale dei Vigili del Fuoco nel primo semestre dell’anno. La norma in-

terviene nelle more del perfezionamento di un apposito decreto autorizzativo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in questo modo, da un lato assicura l'erogazione dei compensi, e dall'altro tiene ferma l'esigenza del perfezionamento del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione qui recata comunque vale entro i limiti massimi stabiliti dal decreto autorizzativo dell'anno precedente che, come avviene ogni anno, si basava sull'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 (*Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato*). Quest'ultimo, infatti, afferma che il lavoro straordinario, che può essere consentito soltanto per eccezionali esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, è autorizzato con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, previo parere del consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il [tesoro], entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, il cui ammontare complessivo non può eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità del personale in servizio.

L'articolo 17 stabilisce che l'attuazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 15 le quali, come è stato illustrato in precedenza, istituiscono il fondo per l'operatività del soccorso pubblico e indica le risorse che alimenteranno quest'ultimo.

L'articolo 18, al comma 1, autorizza una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2002 (regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012 (regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). Siffatta revisione è da presumere sia da effettuare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, ancorché tale richiamo normativa sia assente. Ed è revisione volta ad « armonizzare » le disposizioni di quei due regolamenti con quelle introdotte dal presente decreto legislativo. Il raggio di azione della revisione regolamentare è dunque posto nella « armonizzazione ». Il comma 2 attribuisce (mediante novella all'articolo 13 della legge n. 521 del 1988) al Capo del Corpo la competenza relativa al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale competenza è, nella disposizione finora vigente qui incisa, attribuita al Ministro dell'interno (il quale peraltro ha già disposto in via amministrativa – con decreti ministeriali del 10 dicembre 2014 – la delega di tale funzione di rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo al dirigente generale-capo del Corpo nazionale – attribuendogli altresì la revoca dei titoli di volo, sulla falsariga dell'articolo 49 del regolamento di servizio, citato decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012, il quale ha previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco a procedere d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialità, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psicofisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale specialista). La novella pertanto 'allinea' le competenze (finora normativamente attribuite l'una al Ministro, l'altra al Dipartimento) circa, rispettivamente, il rilascio e la revoca dei titoli di volo del personale del Corpo nazionale. Il comma 3 novella, della legge n. 930 del 1980, il comma 1 dell'articolo 33. Secondo il dettato della disposizione quale vigente, « lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale dei ruoli [nei servizi di supporto tecnico e amministrativo-contabile] sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato ». Con la formulazione recata dalla novella (che inoltre sopprime il riferimento ai ruoli) si scandisce che tale personale sia assoggettato al regime di diritto pubblico, quale applicato ad alcune categorie di

dipendenti pubblici (mantenute fuori della cd. privatizzazione del pubblico impiego) secondo la previsione recata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva che lo schema di decreto in esame è molto corposo e recepisce solo in parte la risoluzione 8-00217 approvata recentemente in Commissione. Rileva che l'impostazione dello schema pare tesa per buona parte semplicemente a rinominare alcune funzioni. Preannuncia che il suo gruppo formulerà osservazioni volte anche a inserire questioni non affrontate dallo schema. Preannuncia altresì la richiesta di audizioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 18.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.**

**C. 3558 Dambruoso.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II e III, parere favorevole con condizioni e osservazioni della Commissione VII, parere favorevole con condizioni della Commissione IV, parere favorevole con osservazioni della Commissione XI e parere favorevole con osservazione della Commissione XII, nonché il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Avverte che il Presidente della V Commissione ha comunicato, con lettera del 14 febbraio 2017, che la Commissione da lui presieduta ha deliberato, nella medesima data, di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la trasmissione, entro il termine di tre giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Successivamente, lo stesso Presidente della V Commissione, ha informato, con lettera inviata in data odierna, che il rappresentante del Governo nel corso della seduta di oggi ha comunicato di essere in grado di trasmettere la relazione tecnica richiesta soltanto la prossima settimana. Il Presidente della V Commissione ha quindi fatto presente che la V Commissione si trova nell'impossibilità di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente, con la conseguenza che essa si dovrebbe pronunciare direttamente per l'Assemblea, e ciò con effetti sul complessivo andamento dei lavori parlamentari, posto che la relazione tecnica non sarà disponibile alla data del previsto avvio della discussione in Assemblea. Tutto ciò premesso, il Presidente della V Commissione ha chiesto una valutazione in merito alla I Commissione, anche in vista di un'eventuale richiesta di differimento di una settimana della discussione del provvedimento in Assemblea, in modo da consentire alla Commissione bilancio di espri-

mere il proprio parere alla Commissione di merito e non direttamente all'Assemblea.

Avverte quindi che, se la Commissione concorda, scriverà alla Presidente della Camera per sottoporle l'esigenza di differire di una settimana l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione concorda.

**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che sono pervenuti il nulla osta della II Commissione, il parere favorevole con osservazione della V Commissione, e il parere favorevole della Com-

missione parlamentare per le questioni regionali.

Avverte, altresì, che la XII Commissione non ha espresso il proprio parere.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice, deputata Barbara Pollastrini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 19.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.15.



ALLEGATO

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4286 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 »;

preso atto, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato che, in relazione a talune disposizioni rilevano inoltre le seguenti materie: giurisdizione e norme proces-

suali, nonché ordinamento civile e penale, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; tutela dell'ambiente, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione; governo del territorio, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 130
- D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 132

##### SEDE REFERENTE:

- Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 133

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.*

##### **La seduta comincia alle 18.45.**

**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice Amoddio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta A.C. 1658-B (on. Zampa ed altri), approvata dalla Ca-

mera in prima lettura nella seduta del 26 ottobre 2016, e, successivamente, dal Senato nella seduta del 1° marzo 2017 (A.S. 2583). In proposito, segnalo che durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, sono state introdotte modifiche relative alla copertura finanziaria di alcune disposizioni (articoli 7, 12,16 e 21) e ad una maggiore specificazione dell'ambito di applicazione (articolo 11).

Nel soffermarsi sulle modifiche appor- tate nel corso dell'esame svoltosi presso il Senato, segnala che l'articolo 7 del provvedimento prevede che gli enti locali « possono promuovere » (espressione intro- dotta dal Senato in luogo di « promuovono ») la sensibilizzazione e la forma- zione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del rico- vero in una struttura di accoglienza. Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì introdotta una clausola di invarianza fi- nanziaria per l'attuazione delle disposi- zioni introdotte.

Rammenta che l'articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano – come specificato nel corso dell'esame al Senato – per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. La previsione, come modificata nel corso dell'iter al Senato, si estende dunque alle regioni a statuto speciale.

Evidenzia che l'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, si prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (articolo 12, comma 1, lettera a)) e, come ulteriormente precisato al Senato, è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Per operare la modifica è integralmente riscritto il primo periodo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Segnala che l'articolo 16 introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle

comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. A seguito della modifica introdotta al Senato, all'attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti di spesa di 771.470 euro annui a decorrere dal 2017. A tale riguardo, rammento che nel testo approvato dalla Camera si provvedeva nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Rammenta che l'articolo 17, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, con una novella all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1). Viene inoltre ribadita per tale categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte dalla proposta di legge in esame in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui agli articoli 15 e 16 (comma 2). Per le finalità di tale comma 2, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il comma 3 autorizza la spesa di 154.080 euro all'anno a decorrere dal 2017. Per l'attuazione delle restanti disposizioni è prevista una clausola di neutralità finanziaria (comma 4).

Fa presente, infine, che l'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Il comma 2, riformulato interamente dal Senato, quantifica la spesa conseguente alle previsioni recate dagli articoli 16 e 17, comma 3 della proposta di legge in 925.550 euro annui a decorrere dal 2017 e ne dispone la relativa copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per le disposizioni recate da tutti gli altri articoli del disegno di legge permane la clausola di neutralità finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, come specificato nel corso dell'*iter* al Senato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ciò premesso, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

**D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esprimere il parere sul decreto-legge n. 8 del 2017, recante « Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ».

Precisa che l'esame della Commissione Giustizia si soffermerà sugli articoli 16 e 17 che attengono alle questioni di propria competenza. Si segnala che l'esame farà riferimento al testo originario del decreto-legge, considerato che sono ancora in corso di esame gli emendamenti presentati. Ricordo che il disegno di legge di conversione è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 20 marzo prossimo.

Evidenzia che l'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative

sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria. Già in sede di entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria (13 settembre 2012), l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012 ha previsto – in considerazione delle condizioni di inagibilità in cui versavano gli edifici che ospitano i tribunali de L'Aquila e Chieti gravemente danneggiati dal terremoto del 2009 – che per tali tribunali la riforma acquistasse efficacia a partire dal 13 settembre 2015. È poi intervenuto l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 150 del 2013, che ha ulteriormente spostato l'efficacia della riforma al 13 settembre 2018. Su questa serie di differimenti interviene oggi il decreto-legge n. 8 del 2017 che fissa la data di efficacia della riforma della geografia giudiziaria per il distretto di corte d'appello de L'Aquila al 13 settembre 2020. Diversamente dalla proroga disposta dal decreto-legge del 2013, che era motivata dalle « perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione », quella odierna fa riferimento genericamente alle « esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017 ». La causa del differimento, dunque, non è più connessa con il terremoto del 2009, bensì con quelli del 2016 e 2017. La Relazione illustrativa specifica che l'intervento normativo « è finalizzato a non aggravare, sul versante del funzionamento degli uffici giudiziari, l'attività svolta nei tribunali abruzzesi, laddove, nell'attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, si desse attuazione, anche per i tribunali dell'Aquila e di Chieti, alla soppressione prevista dalla riforma della geografia giudiziaria ».

Rammenta che l'articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini processuali. La disposizione, aggiungendo un ulteriore periodo al comma 9-*ter* dell'articolo 49 del decreto-legge 189/

2016, prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – (comma 3) nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali (comma 7) trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. È in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare, espressamente, al rinvio. Ai sensi del comma 7, con riferimento ai processi penali in cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente. Sono sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni. Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è volta a circoscrivere, con riguardo ai Comuni citati nella disposizione l'effetto delle misure di sospensione delle attività giudiziarie, alle reali esigenze connesse alla tutela dei soggetti coinvolti dal terremoto. Nel caso di mancata dichiarazione, gli effetti sospensivi previsti dal comma 9-ter, primo periodo, cessano al 31 marzo 2017. Restano comunque salvi quelli prodottisi fino a tale data. Il comma 9-ter

prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale (comma 7) nonché quelle recanti la sospensione di numerosi termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (di cui all'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo, in quanto le disposizioni di competenza della Commissione Giustizia sono volte a ridurre alcuni dei forti disagi che le popolazioni colpite dai recenti sismi continuano a subire quotidianamente.

Andrea COLLETTI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rileva, tuttavia, l'opportunità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17 del provvedimento, di prevedere, anziché proroghe di anno in anno della sospensione di termini processuali che interessano i soggetti residenti nei comuni indicati nel medesimo articolo, misure definitive e di carattere strutturale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva del relatore.

**La seduta termina alle 18.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente Donatella FERRANTI.*

**Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**C. 4220 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

**La seduta comincia alle 18.40.**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare nella seduta odierna il disegno di legge C. 4220, che contiene una delega al Governo per la riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, disposizioni attualmente contenute non solo nel codice penale ma anche nel cosiddetto Codice dei beni culturali.

Rammenta che il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a due legislature fa, quando fu avviato l'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 2806; nella scorsa legislatura il disegno di legge del Governo A.S. 3016 fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi, il progetto riformatore non ha superato la fase dell'esame da parte delle commissioni parlamentari in sede referente.

Evidenzia che la relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea che « l'esigenza di un intervento normativo organico e sistematico nella materia è resa indefettibile non solo dalle rilevanti criticità emerse nella prassi applicativa in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, ma anche – e soprattutto – dalla circostanza che le previsioni normative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale...risultano attualmente inadeguate rispetto al sistema di valori delineato dalla Carta fondamentale. La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli articoli 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio individuale dei consociati ».

Segnala che il disegno di legge all'esame della Commissione riprende in parte i provvedimenti delle scorse legislature e, secondo quanto evidenziato nella relazione

illustrativa, si caratterizza per i seguenti aspetti: favorire la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; assicurare l'omogeneità terminologica di tutte le disposizioni incriminatrici, riconducendole al concetto di reati contro il patrimonio culturale; introdurre nuove fattispecie di reato; innalzare le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. A tal fine, il Governo è autorizzato ad apportare modifiche e integrazioni ai seguenti gruppi di disposizioni, che circoscrivono il perimetro della riforma: codice penale; codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, la delega circoscrive la riforma alla parte IV, titolo II (sanzioni penali), capi I e II (artt. 169-181) del decreto legislativo n. 42 del 2004; testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La riforma del citato testo unico dell'edilizia è limitata alla necessaria armonizzazione delle definizioni di bene culturale o paesaggistico, e alle fattispecie penali previste dall'articolo 44, comma 1, lett. c) del testo unico.

Rammenta, altresì, che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce quali sono le definizioni di bene culturale e di bene paesaggistico da applicare ai fini penali. In particolare, in base alla lettera a), per « beni culturali » si intendono le cose e i beni sottoposti a tutela ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della parte II del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004). In base alla lettera b), per « beni paesaggistici » si intendono le

aree e gli immobili di cui all'articolo 134 del Codice dei beni culturali, che individua i seguenti beni: gli immobili e le aree individuati dall'articolo 136 e che sono dichiarati (in seguito ad apposito procedimento) di « notevole interesse pubblico » o sono sottoposti a tutela da un piano paesaggistico regionale. L'articolo 136 elenca i seguenti beni: cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; bellezze panoramiche e punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze; le aree che risultano essere tutelate per legge (cioè indipendentemente da una dichiarazione di interesse pubblico) e che l'articolo 142 individua in maniera precisa in un lungo elenco che può essere riassunto, in linea di massima: nei territori costieri o contermini ai laghi, nei corsi d'acqua, nelle zone alte di montagna, ghiacciai; parchi e riserve nazionali o regionali; foreste e boschi; zone umide; vulcani e zone di interesse archeologico.

Segnala che il comma 3 dell'articolo 1 individua 19 principi e criteri direttivi (lettere da *a*) a *u*) che dovranno orientare il Governo nell'esercizio della delega. In particolare i principi sono i seguenti:

*a*) prevedere i delitti di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, delineandone i contorni penali e processuali penali. In base alla lettera *a*) il Governo dovrà qualificare le condotte di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici come autonome fattispecie di reato, di natura delittuosa. In sostanza, l'attuale disciplina prevista dagli articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale dovrà essere rivista per inasprire la repressione dei reati, considerando tutte le condotte come delitto e trasformando le attuali aggravanti in autonomi illeciti penali. Contestualmente, il Governo dovrà

abrogare le aggravanti degli articoli 635 e 639 c.p. nonché le contravvenzioni degli artt. 733 e 734 c.p. Rammenta che attualmente l'articolo 635 c.p. considera come circostanza aggravante il danneggiamento di cose di interesse storico o artistico ovunque ubicate rispetto al reato base di danneggiamento (distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui). Mentre il reato base è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro, la presenza della citata circostanza aggravante comporta attualmente la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la procedibilità d'ufficio. Inoltre, in caso di reato aggravato, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Analogamente, l'articolo 639 c.p. delinea il delitto di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e qualifica come aggravato il fatto commesso su cose di interesse storico o artistico (reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 1.000 a 3.000 euro; in caso di recidiva reclusione da 3 mesi a 2 anni e multa fino a 10.000 euro). In queste ipotesi aggravate il delitto è procedibile d'ufficio e il giudice può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Ricorda che l'articolo 733 c.p. punisce a titolo di contravvenzione chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio. La pena, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio ar-

cheologico storico o artistico nazionale è l'arresto fino ad un anno o l'ammenda non inferiore a 2.065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. L'articolo 734 c.p. punisce a titolo di contravvenzione la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali, commessi mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo. Deve trattarsi di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità e la pena è l'ammenda da 1.032 a 6.197 euro. Segnala che, per ciascuno di tali delitti il Governo dovrà prevedere: la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni; ipotesi colpose, con una pena ridotta in misura non superiore alla metà; la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia che si tratta del primo caso di fattispecie colposa di delitto contro il patrimonio e che tale scelta è da ricondurre alla preminenza che la Costituzione riconosce al patrimonio culturale; la procedibilità d'ufficio; la subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Rammenta che il Governo è delegato anche a coordinare i delitti contro i beni culturali e paesaggistici di nuova introduzione con: i reati previsti dagli articoli 169 e 170 del Codice dei beni culturali; In proposito, rammento che l'articolo 169 del codice (Opere illecite) punisce con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 775 a 38.734 euro: chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura o esegue opere di qualunque genere sui beni di cui all'articolo 10; chiunque, senza autorizzazione, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, e anche se non vi sia stata la dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'articolo 13; chiunque

esegue lavori di assoluta urgenza, volti a impedire danni notevoli ai beni, senza dare immediata comunicazione alla Soprintendenza ovvero senza inviare i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione; chiunque non osserva l'ordine di sospensione lavori impartito dal soprintendente.

Rammenta, altresì, che l'articolo 170 (Uso illecito) punisce « chiunque destina i beni culturali ad uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ». La contravvenzione è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da 775 a 38.774 euro. In questa ipotesi (uso illecito), quindi, oggetto del disvalore della disposizione non è l'alterazione del bene nella sua materialità, quanto la distorsione dell'uso del bene dalla sua finalità tipica, distorsione che può (anche) comportare conseguenze pregiudizievoli sul piano della integrità materiale del bene medesimo. Occorre osservare, peraltro, come in relazione alla indeterminatezza della disposizione in esame sono stati da tempo sollevati dubbi di legittimità costituzionale per possibile violazione del principio di tassatività; i delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale aggravati, per inquinamento prodotto in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, previsti dal Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente) del codice penale. Ricordo che l'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 ha introdotto nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), con il quale si prevedono sei nuovi delitti: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; impedimento del controllo; omessa bonifica; ispezione di fondali marini.

In particolare, il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale sanzionando con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento « significativi e misurabili » dello



stato preesistente « delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo » (n. 1) o « di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna » (n. 2). Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata (aumento di pena fino a un terzo), quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette. Segnala che l'articolo 452-*quater* è relativo alla fattispecie di disastro ambientale, punito con la pena della reclusione da 5 a 15 anni. Il delitto è definito, alternativamente, come: un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Anche il disastro ambientale è aggravato se commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette. Tanto il delitto di inquinamento ambientale quanto quello di disastro ambientale possono essere commessi per colpa. In tali casi, le pene per i reati-base sono diminuite – articolo 452-*quinquies* – fino ad un massimo di due terzi (primo comma). Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo overosia quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-*quater* derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale;

b) prevedere il delitto di furto di bene culturali. Rammenta che attualmente, infatti, l'ordinamento penale non prevede una specifica fattispecie penale né un'aggravante.

Rammenta che quando il bene culturale appartiene a un privato si applica la disciplina generale del codice penale e dunque l'articolo 624 c.p. (Furto), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 154 a 516 euro

chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Si applicano anche, se ricorrono, le aggravanti previste dal codice penale (articolo 625 c.p.) anche per il furto in abitazione (articolo 624-*bis*), nonché le attenuanti (articolo 625-*bis*). Quando il bene culturale appartiene non a privati ma allo Stato, si applica l'articolo 176 del Codice dei beni culturali, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 31 a 516 euro, l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. È prevista una aggravante speciale (reclusione da uno a sei anni e multa da 103 a 1.033 euro) se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto concessione di ricerca. Segnala che per questo nuovo delitto dovrà essere prevista una pena base significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto: reclusione da 2 a 8 anni. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale, reclusione da 4 a 12 anni. Il disegno di legge richiama le circostanze aggravanti comuni, previste dell'articolo 61 c.p. e le specifiche aggravanti del delitto di furto previste dall'articolo 625 c.p.;

c) prevedere l'aggravante del delitto di devastazione e saccheggio, quando la condotta riguarda beni culturali. Evidenzia che la lettera c) delega il Governo a intervenire sul delitto di devastazione e saccheggio, previsto dall'articolo 419 del codice penale, per introdurre un'ipotesi aggravata quando il fatto è commesso su beni culturali o istituti e luoghi della cultura. Ricorda che L'articolo 419 del codice penale punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p.). La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'articolo 101 del d.lgs. 42/2004 – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. *rrr*), del d.lgs. 62/2008, sono

istituti e luoghi della cultura i musei (struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio), le biblioteche (struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio), gli archivi (struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca), le aree e i parchi archeologici (rispettivamente, sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica e ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto), i complessi monumentali (insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica). Gli istituti ed i luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. Sottolinea che quando il delitto abbia ad oggetto i beni culturali e i luoghi di cultura, dunque, il Governo dovrà prevedere l'aumento della pena (della reclusione da 8 a 15 anni) in misura non inferiore a un terzo e non superiore alla metà;

*d)* prevedere l'aggravante del delitto di ricettazione, quando la condotta ha ad oggetto beni culturali. Rammenta che il Governo dovrà prevedere un aumento di pena in misura non superiore alla metà quando il delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 c.p., abbia ad oggetto beni culturali. Al proposito, ricorda che l'articolo 648 c.p. punisce a titolo di ricetta-

zione con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. Se invece il fatto è di particolare tenuità, la pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro;

*e)* prevedere il delitto di illecita detenzione di un bene culturale. Evidenzia che il Governo dovrà introdurre una nuova fattispecie penale per punire l'illecita detenzione di un bene culturale. Il delitto, che troverà applicazione quando il fatto non integri gli estremi della più grave ricettazione, consiste nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita, e dovrà essere punito con la pena della reclusione non superiore, nel massimo, a 8 anni e della multa non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;

*f)* innalzare le pene per il delitto di alienazione beni culturali. Rammenta che il Governo dovrà intervenire sul delitto di alienazione di beni culturali, previsto dall'articolo 173 del Codice dei beni culturali, per innalzarne le pene. La delega non prevede la riforma della fattispecie penale, ma solo un intervento sulla sanzione penale. Ricorda che l'articolo 173 del Codice dei beni culturali punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 1.549,50 a 77.469 euro le violazioni delle disposizioni esistenti in materia di alienazione. Nello specifico, commette il reato: chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici); chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto. Il disegno di legge, invece, prevede la reclusione fino a

due anni e la multa non superiore a 80.000 euro;

*g)* prevedere l'aggravante del delitto di esportazione illecita, quando il bene culturale ha un valore rilevante. Evidenzia che la tale lettera delega il Governo a intervenire sul delitto di uscita o esportazione illecite di beni culturali, previsto dall'articolo 174 del Codice dei beni culturali, per innalzare la pena quando il delitto abbia ad oggetto beni culturali di rilevante valore. Al proposito, rammenta che l'articolo 174 punisce l'illecita uscita o esportazione (trasferimento all'estero) di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata autorizzata l'uscita, alla scadenza del termine previsto. Si tratta, nel caso di specie, di delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro. Oltre ai beni culturali espressamente richiamati, il delitto ricorre anche nei casi in cui la condotta illecita riguardi i beni di cui all'articolo 11 del codice, lettere *f)* (fotografie esemplari di opere cinematografiche e simili), lettera *g)* (mezzi di trasporto aventi più di 75 anni), lettera *h)* (beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica). È prevista la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui il reato sia commesso da « chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali, è prevista la pena accessoria dell'interdizione da una professione o da un'arte, ex articolo 30 c.p. Sottolinea che il Governo dovrà sanzionare l'illecito penale con la pena della reclusione non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, quando i beni culturali trasferiti all'estero abbiano « rilevante valore »;

*h)* prevedere il reato di possesso ingiustificato di strumenti per compiere ricerche archeologiche. Evidenzia che il Governo dovrà introdurre una nuova contravvenzione, a carico di chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di

apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. Ricorda che attualmente l'articolo 175 del Codice dei beni culturali (Violazioni in materia di ricerche archeologiche) punisce con l'arresto fino a un anno e l'ammenda da 310 a 3.099 euro: chiunque esegue ricerche archeologiche ovvero opere per il ritrovamento di beni culturali senza concessione o non osserva le prescrizioni imposte; ovvero ancora chi non denuncia nel termine prescritto le cose rinvenute fortuitamente ovvero non provvede alla loro custodia temporanea. Il reato di omessa denuncia ha carattere omissivo permanente (Cassazione penale, sezione III, 17 giugno 1997 n. 5732). Sempre per la Cassazione (sezione III, 5 ottobre 1994 n. 10401) devono considerarsi ritrovamenti per ricerca solo quelli su concessione espressamente finalizzata al ritrovamento di cose di interesse archeologico, mentre devono considerarsi rinvenimenti fortuiti tutti quelli che avvengono fuori di un programma di scavi archeologici. Sottolinea che il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno dei seguenti luoghi: siti oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante (articolo 10, comma 3, e articolo 13 del Codice); aree e parchi archeologici (articolo 101, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del Codice); zone di interesse archeologico (articolo 142, comma 1, lettera *m)*, del Codice); aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del Codice e articolo 25 del d. lgs. n. 50 del 2016. La pena per il reato viene individuata nell'arresto non superiore nel massimo a due anni;

*i)* inasprire le pene per il reato di contraffazione di opere d'arte. Fa presente che il Governo è delegato a rivedere la disciplina sanzionatoria del delitto di contraffazione di opere d'arte, previsto dall'articolo 178 del Codice. Ricorda che l'articolo 178 prevede la pena della reclusione da tre mesi a 4 anni e la multa da 103 a 3.099 euro (con aggravante se il reato è commesso da chi esercita attività commerciale e interdizione dalla profes-

sione) per la contraffazione di opere d'arte. Il reato è commesso da chiunque: al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentiche, le cose di cui al periodo precedente; autentica le medesime, conoscendone la falsità; ovvero, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche le medesime cose, conoscendone la falsità. Alla sentenza di condanna consegue la confisca delle cose di cui alla lett. a) e la pubblicazione della sentenza su tre quotidiani. Secondo la giurisprudenza, si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto lesivo del mercato delle opere d'arte, del patrimonio artistico e della pubblica fede (Cassazione penale, sezione III, 31 marzo 2000 n. 4084). La giurisprudenza ha, altresì, chiarito che è per la configurazione del reato in questione è necessario un particolare valore della cosa contraffatta (Cassazione penale, sezione V, 20 aprile 1983 n. 3293). Evidenza che, rispetto alla disciplina vigente, il Governo dovrà: innalzare la pena prevedendo la reclusione non inferiore a un anno e non superiore a 6 anni e la multa non superiore a 10.000 euro; configurare come delitto anche la contraffazione di opere che non sono soggette alle disposizioni di tutela, in quanto realizzate da autore vivente o la cui esecuzione risalga, se mobili, a meno di 50 anni o, se immobili, a meno di 70 anni (articolo 10, comma 5, del Codice); prevedere per questo delitto la pena della reclusione non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni e della multa non superiore a 5.000 euro;

l) prevedere l'aggravante del delitto di riciclaggio, quando la condotta ha ad oggetto un bene culturale. Segnala che il Governo è delegato a introdurre una aggravante del delitto di riciclaggio, di cui

all'articolo 648-bis c.p., per inasprire la repressione del reato che abbia ad oggetto beni culturali. Ricorda che, in base all'articolo 648-bis c.p., fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. La pena per la fattispecie aggravata dovrà essere aumentata fino alla metà;

m) prevedere il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali. Fa presente che la lettera m) delega il Governo a introdurre una autonoma fattispecie penale per reprimere il traffico organizzato di opere d'arte, con le seguenti caratteristiche: reato comune (chiunque); elemento soggettivo: dolo (al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio); condotta – con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali; pena – reclusione non inferiore a 2 anni e non superiore a 6 anni; PM competente – procura distrettuale. In relazione a questo delitto il Governo dovrà consentire operazioni sottocopertura e disciplinare la responsabilità delle persone giuridiche;

n) prevedere un'attenuante per la collaborazione alle indagini. Segnala che il Governo dovrà disciplinare, in relazione tanto ai reati di nuova introduzione, quanto a quelli preesistenti, un'attenuante per colui che collabori concretamente con le autorità, al fine di evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa: nella ricostruzione del fatto; nell'individuazione degli autori; nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Le

pene potranno essere diminuite in misura non inferiore alla metà e non superiore a due terzi. Il Governo dovrà inoltre coordinare le attenuanti di nuova introduzione con l'articolo 177 del Codice dei beni culturali. Rammenta che il citato articolo 177 del Codice stabilisce, per l'uscita o l'esportazione illecite e per l'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (artt. 174 e 176 del Codice), una riduzione della pena da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero;

o) prevedere un'aggravante quando il fatto cagioni un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale o sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Osserva che, in relazione ai reati aventi ad oggetto beni culturali o beni paesaggistici, il Governo dovrà introdurre aggravanti per l'ipotesi in cui i fatti: cagionino un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale; siano commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale. In questo caso l'applicazione dell'aggravante comporterà anche l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione (ex articolo 30 c.p.);

p) prevedere che i beni mobili registrati sequestrati nell'ambito di operazioni di tutela dei beni culturali siano impiegati in attività di tutela dei medesimi beni. Fa presente che, in base a tale principio, il Governo dovrà consentire l'impiego, per le finalità di tutela dei beni culturali, delle imbarcazioni, degli aeromobili e dei veicoli che siano sequestrati nell'ambito delle operazioni di contrasto ai commerci illeciti di tali beni. Saranno le forze di polizia a dover richiedere l'affidamento in custodia dei beni sequestrati;

q) applicare la disciplina delle attività sotto-copertura alle indagini sul delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali. Rammenta che il Governo è delegato a estendere l'applicazione dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006,

norma quadro sulle indagini sotto-copertura, anche alle attività di contrasto e di repressione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali. In particolare, si dovranno applicare le disposizioni sulla causa di non punibilità, sulla facoltà di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, sull'acquisto simulato di beni e le relative attività di intermediazione; l'autorità giudiziaria, informata delle attività, potrà differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini. In particolare, nelle operazioni sotto copertura potranno essere attivati e utilizzati siti nelle reti telematiche. Rammenta che l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli ONU contro il crimine organizzato transnazionale, detta una disciplina generale delle operazioni sotto copertura, che sono autorizzate esclusivamente in relazione ad un catalogo di delitti (dalla falsità in monete alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi; dalla estorsione al sequestro di persona; dall'usura al riciclaggio all'impiego di denaro di provenienza illecita; nonché gravi altri reati previsti dal codice penale, dal T.U. immigrazione e dal T.U. stupefacenti; dalle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione). La normativa nazionale esclude la punibilità degli ufficiali e agenti delle forze di polizia che, nei limiti delle proprie competenze, nel corso di specifiche operazioni di polizia, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai suddetti delitti, « danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali ». L'esecuzione delle operazioni sotto copertura deve essere autorizzata e l'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni deve darne preventiva comunicazione all'autorità giu-

diziaria competente per le indagini. Nell'ambito di operazioni sotto copertura, gli agenti possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compiere attività controllate di pagamento di riscatti, ritardare l'esecuzione di provvedimenti di sequestro o l'applicazione di misure cautelari, dandone tempestiva comunicazione al PM. A tutela della riservatezza sulle operazioni e di coloro che le svolgono è prevista la reclusione da 2 a 6 anni per chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni;

r) prevedere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali sia commesso a loro vantaggio. Osserva che il Governo è delegato a integrare il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al d.Lgs. 231/2001, con l'inserimento del nuovo delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali. Segnala che, come noto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione). Rammenta che la sanzione pecuniaria a carico dell'ente « responsabile » del reato di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali dovrà essere stabilita in un numero di quote fino a 1.000 e dovranno essere previste anche sanzioni interdittive;

s) coordinare il nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente. Fa presente che il Governo dovrà coordinare le nuove fattispecie penali, le nuove aggravanti e le modifiche introdotte con la riforma, con il codice penale e il Codice dei beni culturali, operando le eventuali abrogazioni necessarie.

t) armonizzare le definizioni di beni culturali o paesaggistici, anche con riferimento ai reati edilizi. Osserva che tale lettera contiene l'unico principio e criterio direttivo che attiene a un seppur circoscritto intervento sul TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). In base a questa lettera, infatti, il Governo dovrà: armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del Codice dei beni culturali; estendere tale armonizzazione all'articolo 44, comma 1, lettera c), del TU edilizia. Rammenta che l'articolo 44, comma 1, lett. c) del TU prevede l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 euro per il reato di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso;

u) prevedere per i reati contro il patrimonio culturale la confisca penale obbligatoria. Fa presente che il Governo dovrà disciplinare la confisca penale obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo. La confisca dovrà scattare tanto a seguito tanto della condanna quanto a seguito del patteggiamento della pena per uno dei reati disciplinati dalla riforma. Il legislatore delegato dovrà anche disciplinare la confisca per equivalente, quando non è possibile la confisca penale, cioè la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al predetto prezzo o profitto. Segnala, inoltre, che in base all'articolo 2 del disegno di legge, nell'attuazione della delega conferita dall'articolo 1 dovrà essere rispettato per ciascun decreto il seguente procedimento (comma 1): proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri com-

petenti; approvazione degli schemi di decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri; trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 30 giorni per l'espressione del parere parlamentare; in assenza di parere i decreti possono essere comunque emanati. Analoga procedura – e rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi – si applica ai decreti legislativi integrativi e correttivi. Per questi, in base al comma 2, la delega resta aperta per 24 mesi (dalla data di entrata in vigore del decreto o di ciascuno dei decreti legislativi attuativi).

Evidenzia, infine, che il comma 3 dell'articolo 2 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.45.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; <i>b)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>c)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>d)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>e)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>g)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	144
<i>ALLEGATO (Emendamento approvato)</i> .....	147
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4254 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	145

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia,

fatto a Praga l'8 febbraio 2011; *b)* Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; *c)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; *d)* Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; *e)* Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;



f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

C. 3980 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Cultura, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, onorevole Marco Fedi, ha presentato l'emendamento 3.100.

Marco FEDI (PD), *relatore*, illustra il proprio emendamento 3.100, finalizzato a riallineare gli oneri finanziari del provvedimento a seguito della soppressione della lettera a) concernente l'Accordo con la Repubblica ceca siglato nel 2011 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 3.100.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.100.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Fedi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.**  
C. 4226 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Finanze.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole La Marca, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016.**  
C. 4254 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla

relatrice, onorevole La Marca, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 9.15.**

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (C. 3980 Governo).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

2. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), valutate in euro 12.060 per

ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

3. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

4. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dal-

l'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

5. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

6. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2,

3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.

7. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**3. 100.** Il Relatore.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	149
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Nuovo testo C. 2188, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	151

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 9.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti**

**territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.**

**Nuovo testo C. 2188, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che la Commissione si è già espressa favorevolmente sul testo iniziale del provvedimento il 17 novembre 2015, rende noto che le Commissioni di merito hanno emendato il testo. Premesso quindi che sostituirà la relatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta, avverte che la sua relazione si soffermerà soltanto sulle disposizioni che sono state modificate.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati ed esclude che questi possano candidarsi alle elezioni o assumere incarichi di governo negli enti locali

in territori ricadenti nelle circoscrizioni elettorali dove hanno prestato servizio nei cinque anni precedenti. La norma si applica a tutti i magistrati, compresi quelli militari. Ricorda che per i magistrati militari il codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), prevede che lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico siano regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili (articolo 52, comma 4). Una differente disciplina è prevista invece per i magistrati onorari, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 10.

Le Commissioni di merito hanno introdotto una modifica volta a prevedere che i medesimi soggetti non possano essere candidati neanche per l'elezione a presidente della regione, consigliere regionale o consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano; e che non possano inoltre essere candidati per l'elezione a sindaco metropolitano e consigliere metropolitano, se prestano servizio o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o l'assunzione dell'incarico presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.

Le Commissioni di merito hanno anche modificato l'articolo 3 prevedendo che la dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore, deputato o degli organi elettivi delle regioni debba essere corredata da una dichiarazione sostitutiva.

Sono stati inoltre modificati l'articolo 5, che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche o amministrative, ma non siano stati eletti; l'articolo 6, che reca disposizioni relative al ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano

svolto il mandato elettorale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo; e l'articolo 9, che regola il ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali.

Riferisce, inoltre, che sono stati soppressi sia l'articolo 11, in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale, sia l'articolo 13, che riguardava la disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

In conclusione, propone di confermare il parere favorevole anche sul nuovo testo della proposta di legge.

Daniele MARANTELLI (PD), rilevata l'importanza della magistratura militare, sollecita il Governo a rispondere ad un suo datato atto di sindacato ispettivo su questo tema.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel prendere nota della sollecitazione del deputato Marantelli, ricorda che il Ministero della difesa è attento alle esigenze di riforma dell'amministrazione militare della giustizia, tant'è che nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa si legge che « per quanto attiene all'amministrazione della giustizia penale militare, il Governo intende proseguire lo sforzo di maggiore efficienza del sistema e di razionalizzazione studiando anche la possibilità di forme giuridicamente evolute basate sul principio di unicità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 9.10.**

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e riconsunzione dei giudici (Nuovo testo unificato C. 2188, approvato dal Senato e abb.).**

### PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2188, risultante dagli emendamenti approvati il 15 marzo 2017, recante « Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e riconsunzione dei giudici »;

preso atto che le disposizioni in esame si applicano anche ai magistrati militari;

rilevato che le modifiche introdotte dalle Commissioni di merito hanno – tra l'altro – esteso l'incandidabilità anche alle cariche di presidente della regione, consigliere regionale e consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché modificato la disciplina per il ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	153
--	-----

##### INTERROGAZIONI:

5-10375 Luigi Gallo: Sul patto per lo sviluppo per la Città metropolitana di Napoli .....	156
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-10650 Menorello: Sulle modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale .....	156
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	165

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	157
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	157
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	158

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	159
--	-----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (Rilievi alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	161
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163
---	-----



**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

**DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.**

**C. 4310-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2, nonché dei subemendamenti 0.10.301.2, 0.10.301.3 e 0.10.301.4.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 3 degli emendamenti nonché i subemendamenti 0.10.301.2, 0.10.301.3 e 0.10.301.4 al disegno di legge C. 4310-A, di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Segnala quindi le seguenti proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:

subemendamento 0.7.52.300 delle Commissioni, che reca modifiche all'emendamento Menorello 7.52, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario nella seduta di ieri. Il subemendamento in particolare prevede che a decorrere dall'anno 2018 i comuni possono deliberare detrazioni dall'IMU o dalla TASI in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati di allarme. Al riguardo osserva che il subemendamento appare idoneo a superare i profili problematici riscontrati con riferimento all'emendamento Menorello 7.52, giacché esso modifica l'emendamento

citato nel senso di ribadire una facoltà già riconosciuta ai comuni ai sensi della legislazione vigente. Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo;

emendamento 8.300 delle Commissioni, che prevede la possibilità per il sindaco di adottare ordinanze in materia di orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di esercizio degli apparecchi e congegni da gioco. Si prevede inoltre la possibilità di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto a luoghi sensibili quali edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati da minori. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

emendamento 7.301 del Governo, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applichino gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio al personale della polizia municipale, imputando il relativo onere, valutato in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Prevede altresì che, con decreto del Ministro dell'interno, siano definiti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei predetti benefici e che le commissioni che svolgono gli accertamenti sanitari operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infine, conferma l'applicazione delle disposizioni contabili che riguardano la compensazione degli effetti finanziari degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità, osserva che appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere;

emendamento 10.301 delle Commissioni, il quale prevede che il Ministro dell'interno determini i criteri generali volti a favorire l'accesso a banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con apposito decreto ministeriale sono definiti i livelli di accesso alle predette banche dati, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, osserva che l'emendamento appare rinviare ad un successivo decreto l'individuazione delle banche dati per le quali sarà possibile assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria e, in questo senso, non appare comportare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché il medesimo decreto non potrebbe essere adottato in presenza di profili di onerosità. Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo;

subemendamento 0.10.301.1, che è volto a prevedere che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, i livelli di accesso anche al Sistema di indagine (SDI) del Ministero dell'interno, al sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS nonché allo schedario Schengen; subemendamento 0.10.301.2, che è volto a precisare che le banche dati in oggetto sono quelle del PRA e del sistema informatico interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza; subemendamento 0.10.301.4, volto a prevedere che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, oltre che i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche le modalità con cui le informazioni e i dati in possesso della polizia municipale in materia di tutela dell'ordine e della tutela pubblica sono acquisiti al Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema. I citati subemendamenti 0.10.301.1 0.10.301.2 0.10.301.4 appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario perché indivi-

duano puntualmente le banche dati che devono essere disciplinate con decreto del Ministro dell'interno e quindi rischiano di determinare il mancato rispetto della clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo;

subemendamento 0.10.301.3, che è volto a stabilire che il decreto ministeriale, con il quale deve essere definito il livello di accesso alle banche dati, debba essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. La proposta emendativa non appare coordinata con il testo, con particolare riferimento alla definizione delle linee guida, che deve invece avvenire entro un termine più ampio (90 giorni).

Segnala infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sul subemendamento 0.7.52.300 delle Commissioni, in quanto il medesimo si limita a ribadire una facoltà dei comuni, già prevista a legislazione vigente, e consente inoltre di superare i profili problematici riscontrati con riferimento all'emendamento Menorello 7.52.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento 8.300 delle Commissioni, in quanto suscettibile di determinare un minor gettito in materia di giochi. Difatti la proposta emendativa potrebbe condurre, in determinati territori, all'espulsione del gioco legale dai centri abitati, con perdita delle entrate erariali e la chiusura di aziende e, quindi la perdita dei relativi posti di lavoro (quindi, anche delle correlate imposte dirette ed indirette). Le concessioni sono attribuite mediante gare che prevedono il versamento di una tantum all'atto della concessione e il pagamento di imposte o oneri erariali e il versamento di canoni concessori, nonché il rispetto di una serie di requisiti di funzionamento

tutelanti per i giocatori e la fede pubblica. L'emendamento in oggetto renderebbe altamente difficoltosa la pianificazione degli investimenti, lasciando l'intero settore del gioco legale, soggetto al monopolio dello Stato, alle decisioni degli enti locali (circa 8 mila Comuni), che potranno esplicarsi senza vincoli di uniformità. La norma, inoltre, si pone in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015, il quale prevede l'accordo tra lo Stato e la Conferenza unificata per la distribuzione sul territorio nazionale delle sale e degli altri punti di gioco. I lavori della conferenza, che dovranno essere recepiti in un decreto ministeriale, sono ancora in corso e sarebbero vanificati dall'emendamento in esame.

In relazione all'emendamento del Governo 7.301, pur segnalando che a suo parere sarebbe stato più opportuno fissare un tetto di spesa, in considerazione della non eccessiva entità del relativo importo e del rinvio alla vigente disciplina contabile volta a fronteggiare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, esprime parere favorevole.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.301 delle Commissioni, il quale, prevedendo che i livelli di accesso alle banche dati siano definiti da appositi decreti ministeriali, consente di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda invece i subemendamenti 0.10.301.1, 0.10.301.2 e 0.10.301.4, che individuano puntualmente le banche dati che alle quali dovrà essere consentito l'accesso alla polizia locale, esprime parere contrario, in quanto la loro eventuale approvazione comporterebbe il rischio del mancato rispetto della già menzionata clausola di invarianza finanziaria.

Infine, con riguardo al subemendamento 0.10.301.3, osserva che lo stesso, al di là della sua incoerenza con il testo dell'emendamento 10.301, non appare presentare profili problematici dal punto di

vista finanziario. In merito si rimette pertanto al parere della Commissione.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al disegno di legge C. 4310-A Governo di conversione del decreto-legge n. 14 del 2017, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché i subemendamenti 0.10.301.2, 0.10.301.3 e 0.10.301.4 e, conseguentemente, riesaminato l'emendamento 7.52;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 7.52 con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.7.52.300 delle Commissioni;

#### PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.10.301.1, 0.10.301.2, 0.10.301.3, 0.10.301.4 e sull'emendamento 8.300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3, non comprese nel fascicolo n. 2.

*Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario sull'emendamento 7.52 espresso nella seduta del 14 marzo 2017. ».*

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 18.40.**

**5-10375 Luigi Gallo: Sul patto per lo sviluppo per la Città metropolitana di Napoli.**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, a suo giudizio insufficiente, fornita dalla rappresentante del Governo. In particolare, ritiene che essa non renda pienamente ragione della critica situazione che caratterizza il complesso dei servizi di trasporto nell'area della Città metropolitana di Napoli, giacché le risorse e gli interventi previsti nel Patto per lo sviluppo del 26 ottobre 2016 vengono concentrati nel solo comune di Napoli e nel completamento delle linee 1 e 6 della metropolitana, trascurando invece il potenziamento della linea Circumvesuviana, dal quale potrebbero trarre giovamento gli utenti dell'intero bacino territoriale ricompreso nella Città metropolitana di Napoli.

**5-10650 Menorello: Sulle modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Domenico MENORELLO (CI), pur ringraziando la rappresentante del Governo per gli elementi forniti, si dichiara tuttavia insoddisfatto della risposta della quale si riserva comunque di approfondire i diversi aspetti trattati. In particolare, richiama l'attenzione sulla pronuncia del TAR del Lazio del 17 febbraio 2017, con la quale il predetto organo ha disposto l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, un passaggio questo colpevolmente trascurato. Per quanto concerne il merito della questione, ritiene invece indispensabile sanare la situazione di inaccettabile disparità di trattamento tra i diversi comuni, a seconda che questi ultimi abbiano o meno provveduto alla rivalutazione dei valori catastali degli immobili ricadenti nei loro territorio, giacché essa penalizza in modo eccessivo gli enti locali dell'Italia settentrionale, incluso il comune di Padova, promotore del ricorso dianzi ricordato. In tale contesto, ritiene necessario sollecitare il Governo a considerare con estrema attenzione tale delicata questione, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea degli estimi catastali utilizzati ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 18.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 18.55.**

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.**

**Nuovo testo C. 3558.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione bilancio ha deliberato, su indicazione della rappresentante del Governo, la richiesta di trasmissione, entro il termine di tre giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI comunica che la citata relazione tecnica non risulta ancora predisposta.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, preso atto di quanto testé riferito dalla rappresentante del Governo, avverte che – essendo la relazione tecnica elemento indispensabile ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio – sarà cura della presidenza della Commissione bilancio indirizzare al presidente della Commissione di merito una lettera, con la quale rappresentare allo stesso l'esigenza di valutare la questione venutasi a determinare, anche in vista dell'eventuale richiesta, che lo stesso presidente della Commissione di merito potrà sottoporre alla Presidenza della Camera, del differimento di una settimana della discussione del provvedimento in Assemblea, allo stato calendarizzato già a partire dalla giornata di lunedì prossimo, in modo da consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere alla Commissione di merito e non direttamente all'Assemblea.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che:

il provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato è stato oggetto di diverse modifiche, alcune delle quali riguardanti profili di carattere finanziario, in particolare agli articoli 7, comma 1, 16, comma 1, 17, comma 3, e all'articolo 21;

in particolare, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-*ter*, in materia di affidamento familiare dei minori non accompagnati, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, ribadisce la clausola di invarianza finanziaria già prevista nel testo trasmesso dalla Camera all'articolo 21, comma 2, riferita all'intero provvedimento, ivi compreso l'articolo 7, stante il carattere programmatico della novella introdotta al medesimo articolo 7 e il vincolo del pareggio di bilancio applicabile agli enti locali;

sulla base di quanto espressamente risultante dalla relazione tecnica, il maggior onere quantificato dall'articolo 21,

comma 2, con riferimento al diritto al gratuito patrocinio previsto per il minore straniero non accompagnato sia nei casi in cui si instauri un eventuale contenzioso in sede giudiziaria a seguito del rigetto dell'iter amministrativo connesso alla domanda di protezione internazionale (articolo 16), sia nel caso in cui il minore straniero non accompagnato risulti vittima di tratta (articolo 17), in realtà non deriva dalle disposizioni contenute nel provvedimento – posto che il diritto al gratuito patrocinio per i minori stranieri non accompagnati è già riconosciuto a legislazione vigente – ma dall'andamento dei flussi migratori;

L'onere relativo all'andamento dei flussi migratori dovrebbe essere correttamente incorporato nell'ambito delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, anziché essere imputato al presente provvedimento;

le autorizzazioni di spesa introdotte all'articolo 16, comma 1, e 17, comma 3, peraltro configurate in termini di limite di spesa anziché in termini di mera previsione di spesa, risultano non necessarie e pertanto potrebbero essere soppresse, unitamente alla relativa copertura finanziaria di cui all'articolo 21, comma 2,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

*si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modifiche al testo del provvedimento:*

*all'articolo 16, comma 1, capoverso 4-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-*

*gislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;*

*all'articolo 17, sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la parola: restanti;*

*all'articolo 21, sopprimere il comma 2 e sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

#### Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

##### Nuovo testo C. 1013 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, posto che la relazione tecnica predisposta dai competenti uffici risulta tuttora al vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 19.**

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.**

**Atto n. 384.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 7 marzo, fa presente che la numerosità dei soggetti coinvolti nelle azioni di miglioramento di cui agli articoli 2 e 27, comma 2, in materia di valutazione nel primo ciclo, e all'articolo 6, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, anche se rappresenta un dato variabile, comunque non ha effetti sulla quantificazione dei docenti da impiegare nello svolgimento di tali attività, atteso che ciascuna scuola nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti della dotazione organica assegnata, come previsto dall'articolo 27, individuerà le modalità di svolgimento più efficaci. Osserva inoltre che, con riferimento all'articolo 4, in materia di rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, all'articolo 7, in materia di prove nazionali per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, e all'articolo 21, in materia di prova INVALSI, ai fini della verifica delle stime effettuate per gli articoli indicati, per la base informativa — ricerche di

mercato, gare di fornitura già svolte, e via dicendo — e gli altri parametri sottostanti le quantificazioni indicate, sono stati utilizzati i parametri di costo corrispondenti alle quotazioni di mercato noti all'INVALSI a seguito delle rilevazioni nazionali effettuate nell'ultimo triennio.

Chiarisce altresì che, in relazione alle spese per le dotazioni informatiche dei singoli istituti, non sono previsti ulteriori oneri in quanto dalla ricognizione effettuata è risultato che le scuole sono già in grado di realizzare la prova in oggetto via web, utilizzando le attrezzature informatiche già presenti.

Precisa quindi che l'articolo 13, sulla valutazione degli alunni in ospedale, non modifica la normativa attualmente vigente e che l'articolo 14, concernente l'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, reca interventi già previsti a legislazione vigente e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le istituzioni scolastiche, in particolare, provvederanno agli esami preliminari nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Segnala, inoltre, che la composizione delle commissioni d'esame per il secondo ciclo, di cui all'articolo 18, è conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 425 del 1997 e alle prassi attualmente adottate, e che l'articolo 19, recando disposizioni di carattere ordinamentale relativamente alla prova d'esame conclusiva del secondo ciclo di istruzione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 22, concernente gli esami di Stato degli alunni con bisogni educativi speciali, come specificato in relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri, posto che la previsione normativa riproduce disposizioni già in vigore, ed assicura che il Fondo « La Buona Scuola » istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento.

Conviene infine circa l'opportunità, da un punto di vista formale, di formulare più correttamente l'articolo 27, comma 4,

sostituendo le parole: « pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018 » con le seguenti: « pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 annui a decorrere dall'anno 2018 ».

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (atto n. 384);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la numerosità dei soggetti coinvolti nelle azioni di miglioramento di cui agli articoli 2 e 27, comma 2, in materia di valutazione nel primo ciclo, e all'articolo 6, in materia di ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, anche se rappresenta un dato variabile, comunque non ha effetti sulla quantificazione dei docenti da impiegare nello svolgimento di tali attività, atteso che ciascuna scuola nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nei limiti della dotazione organica assegnata, come previsto dall'articolo 27, individuerà le modalità di svolgimento più efficaci;

con riferimento all'articolo 4, in materia di rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, all'articolo 7, in materia di prove nazionali per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, e all'articolo 21, in materia di prova INVALSI, ai fini della verifica delle stime effettuate per gli articoli indicati, per la base informativa (ricerche di mercato, gare di fornitura già svolte, ecc.) e gli altri parametri sottostanti le quantificazioni indicate, sono stati utilizzati i parametri di costo corrispondenti

alle quotazioni di mercato noti all'Invalsi a seguito delle rilevazioni nazionali effettuate nell'ultimo triennio;

in relazione alle spese per le dotazioni informatiche dei singoli istituti, non sono previsti ulteriori oneri in quanto dalla ricognizione effettuata è risultato che le scuole sono già in grado di realizzare la prova in oggetto via web, utilizzando le attrezzature informatiche già presenti;

l'articolo 13, sulla valutazione degli alunni in ospedale, non modifica la normativa attualmente vigente;

l'articolo 14, concernente l'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, reca interventi già previsti a legislazione vigente e pertanto la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in particolare, le istituzioni scolastiche provvederanno agli esami preliminari nel limite delle risorse finanziarie disponibili;

la composizione delle commissioni d'esame per il secondo ciclo, di cui all'articolo 18, è conforme al decreto del Presidente della Repubblica n. 425 del 1997 e alle prassi attualmente adottate;

l'articolo 19, recando disposizioni di carattere ordinamentale relativamente alla prova d'esame conclusiva del secondo ciclo di istruzione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'articolo 22, concernente gli esami di Stato degli alunni con bisogni educativi speciali, come specificato in relazione tecnica, non determina nuovi o maggiori oneri, posto che la previsione normativa riproduce disposizioni già in vigore;

il Fondo « La Buona Scuola » istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento;

da un punto di vista formale, appare opportuno formulare più correttamente l'articolo 27, comma 4, sostituendo le parole: « pari euro 2.680.000 per l'anno



2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018 » con le seguenti: « pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 annui a decorrere dall'anno 2018 »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

*all'articolo 27, comma 4, sostituire le parole: « pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018 » con le seguenti: « pari a euro 2.680.000 per l'anno 2017 e a euro 4.137.000 annui a decorrere dall'anno 2018 ».*

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 19.05.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 19.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389.**

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Tea ALBINI (MDP), *relatrice*, segnala che il provvedimento in titolo è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con riferimento all'articolo 1, concernente l'Autorità, vigilanza e pubbliche amministrazioni, rileva che le disposizioni in esame modificano norme vigenti, precisando compiti ed attribuzioni delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con riferimento ai nuovi compiti attribuiti alle amministrazioni pubbliche – ad esempio, le ispezioni a carico del Ministero dell'economia e delle finanze e della UIF che si avvale anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza – andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che gli stessi possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento al Comitato di esperti con funzioni di consulenza verso l'Unità di informazione finanziaria, di cui al capoverso articolo 6, comma 3, rileva che la disposizione nel testo vigente prevede che la partecipazione al predetto organismo non dia luogo a compensi e rimborsi spese. Rileva altresì che il testo in esame invece si limita ad escludere la corresponsione di compensi; andrebbero quindi verificati gli effetti per la finanza pubblica connessi alla possibilità, non esclusa dal testo in esame, di corrispondere rimborsi spese ai componenti del Comitato.

Con riferimento alle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio,

di cui al capoverso Capo IV, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità che la collaborazione di studiosi e rappresentanti delle amministrazioni competenti e del mondo accademico possa svolgersi senza determinare nuovi oneri, considerando che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi spese o altri emolumenti.

Con riferimento ai compiti attribuiti alle Autorità di vigilanza, non formula osservazioni tenuto conto che le stesse finanziarie le proprie attività mediante i contributi obbligatori a carico dei soggetti vigilati, come affermato dalla relazione tecnica. Riguardo agli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, fa presente che andrebbe confermato che, trattandosi di soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, non possano determinarsi oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 14, comma 2, il Comitato di sicurezza finanziaria, per la predisposizione dell'analisi nazionale del rischio, può essere integrato dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate. Al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi che tali contributi e collaborazioni, meramente eventuali, saranno effettuati a titolo gratuito, ciò non risulta nel testo della disposizione in esame. Ritiene pertanto opportuno specificare che i suddetti contributi e collaborazioni non diano luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Per quanto concerne l'articolo 2, recante obblighi di verifica e controllo, precisa che, in merito all'obbligo, a carico delle imprese e dei *trust*, di iscrizione nel Registro delle imprese delle informazioni

relative al titolare effettivo, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare opportuno che vengano forniti elementi di maggior dettaglio al fine di escludere che l'implementazione della piattaforma informatica possa comportare oneri non previsti a carico delle Camere di commercio. A suo avviso, andrebbe, inoltre, fornito un chiarimento in merito ai possibili riflessi finanziari derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la medesima comunicazione del titolare effettivo. Infine, in merito agli oneri da porre a carico degli iscritti per il Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica, segnala che andrebbe confermato l'effettiva possibilità di copertura integrale dei predetti oneri mediante i contributi degli iscritti, anche con riguardo all'allineamento temporale tra tali versamenti e le corrispondenti spese.

Prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica sull'articolo 6, recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo, circa la possibilità per i soggetti coinvolti di far fronte alle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e non si formulano pertanto, osservazioni per i profili di quantificazione. Con riferimento alla disciplina sanzionatoria (capoverso articolo 13-*ter*), considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali riflessi finanziari connessi alla possibilità di riduzione delle sanzioni, tenuto conto che ad analoga fattispecie (articolo 5 del provvedimento in esame) sono stati ascritti effetti onerosi.

Non ha osservazioni da formulare sugli articoli da 7 a 10, recanti disposizioni finali, copertura finanziaria e clausola di invarianza, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica riguardo alla non onerosità della convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze ed organismi partecipati nonché della clausola di non onerosità prevista con riferimento all'articolo 8, comma 13. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala

che l'articolo 10, comma 1, stabilisce che la copertura delle minori entrate conseguenti alla possibilità di pagare in misura ridotta di un terzo le sanzioni amministrative di cui al Titolo V, Capo II, del decreto legislativo n. 231 del 2007, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, sia effettuata mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, di cui all'articolo 10, comma 1, che reca le occorrenti disponibilità. In merito alla necessità di prevedere la copertura dell'onere in esame evidenzia che la relazione tecnica segnala che l'importo delle predette sanzioni è stato incorporato nei tendenziali di finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.**

**Atto n. 390.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente e relatore*, segnala che il provvedimento in titolo – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea per il 2015) – reca disposizioni specifiche per la regolamentazione del commercio di oro, sul presupposto dell'elevata esposizione del settore al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. Avverte altresì che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non attribuisce ad esso effetti finanziari. Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, sulla base di quanto evidenziato nella relazione tecnica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda sull'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in considerazione della necessità di attendere la trasmissione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai fini dell'espressione del parere, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.10 alle 19.15.

## ALLEGATO 1

**5-10375 Luigi Gallo: Sul patto per lo sviluppo per la Città metropolitana di Napoli.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante richiede elementi informativi in ordine al « Patto per lo sviluppo per la Città metropolitana di Napoli ».

Si ricorda che il Patto per la Città Metropolitana di Napoli è stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Sindaco della Città Metropolitana il 26 ottobre 2016, individuando le linee di fondo e gli interventi prioritari finalizzati alla mobilità sostenibile, alla rigenerazione urbana del centro della Città metropolitana, alla riqualificazione e adeguamento degli edifici pubblici e scolastici, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché alla realizzazione di interventi per la tutela ambientale del territorio.

Per quanto concerne il Comitato di indirizzo, si segnala che il Comitato stesso si è insediato il 13 gennaio 2017, avviando così la fase operativa.

Per quanto attiene, invece, alla segnalata concentrazione delle risorse finanziarie del Patto nell'area del Comune di Napoli, si fa presente che, secondo quanto rappresentato dalla stessa Città di Napoli, gli interventi di « Riqualificazione Napoli Est » e quelli relativi al « Completamento delle linee metropolitane » fanno parte di

un insieme di interventi a favore dei pendolari provenienti dai Comuni della cintura.

Si evidenzia, inoltre, che le risorse allocate per la realizzazione degli interventi inclusi nel Patto riguardano circa il 60 per cento delle opere infrastrutturali finalizzate al miglioramento della mobilità in area metropolitana. Al riguardo, va precisato che la scelta di focalizzare il Patto su alcuni interventi strategici rientra nell'ottica di un'azione di coordinamento con gli interventi contenuti, più in generale, nel Patto per lo sviluppo della Regione Campania, nel quale sono di fatto ricompresi importanti interventi che riguardano il complesso del territorio metropolitano di Napoli.

Peraltro, si ricorda che gli « Interventi di riqualificazione degli edifici pubblici » devono intendersi estesi alla Città Metropolitana, parimenti all'azione di « Rafforzamento della PA ».

A questo si aggiunga che il Patto si inserisce in un contesto più ampio di programmazione, nel cui ambito altre risorse sono già state destinate, ed altre ancora sono in via di destinazione, in favore della Città metropolitana (come quelle del PON Metro e del Piano di azione e coesione complementare al PON Metro).

## ALLEGATO 2

**5-10650 Menorello: Sulle modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede se il Governo intenda considerare le ragioni esposte nel ricorso n. 15696 del comune di Padova avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 di riparto del fondo di solidarietà comunale (FSC) 2015.

In particolare, si chiede di « porre riparo a clamorose situazioni di ingiustizia nella ripartizione del fondo a danno dei comuni che hanno aggiornato i propri valori catastali, nonché a danno dei proprietari dei capannoni ».

Nel citato ricorso il predetto comune lamenta che il riparto del FSC 2015 penalizza i comuni virtuosi che, come Padova, hanno provveduto all'aggiornamento delle rendite catastali al fine di allinearle ai valori di mercato.

Ciò influenzerebbe la stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, produrrebbe un effetto distorsivo sul riparto della quota del fondo (il 20 per cento nel 2015) effettuato in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali.

Al riguardo si richiamano le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, contenute nel comma 380 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

In particolare, ivi si stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del FSC alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del

2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi e con lo stesso sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del FSC, tenendo anche conto, per i singoli comuni di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380.

È prevista l'applicazione, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di un criterio perequativo secondo il quale il 20 per cento dell'importo attribuito a titolo di FSC è accantonato per essere redistribuito tra i comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.

L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinato in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna a titolo di IMU e di TASI, ad aliquota standard, nonché a titolo di FSC netto per l'anno 2015 ed è pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale.

È pregiudiziale all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il raggiungimento dell'accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e

autonomie locali e che solo nel caso in cui detto accordo non sia stato raggiunto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere comunque relativo al FSC.

Vale la pena di accennare alla circostanza che quest'ultima disposizione si pone in linea con quanto affermato da ultimo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 129 del 2016 in cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 « nella parte in cui non prevede, nel procedimento di determinazione delle riduzioni del Fondo sperimentale di riequilibrio da applicare a ciascun Comune nell'anno 2013, alcuna forma di coinvolgimento degli enti interessati, né l'indicazione di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno ».

A questo proposito, si deve precisare che i criteri di ripartizione del FSC 2015 risultano frutto dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 31 marzo 2015, in cui l'ANCI ha ribadito, ad esempio, l'esigenza di un'applicazione ancor più graduale e prudente della capacità fiscale e dei fabbisogni standard, anche con l'inserimento di specifica clausola di salvaguardia.

Tale esigenza è stata poi di fatto attuata con la norma soprarichiamata, che ha inserito un *target* perequativo pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale proprio al fine di attenuare gli effetti del meccanismo perequativo.

Nel caso di specie, quindi, le situazioni rappresentate dall'interrogante ben potevano e, per le distribuzioni del FSC per le annualità successive, possono ancora, essere proposte nella sede istituzionale della Conferenza Stato-città e autonomie locali dedicata proprio al confronto dei diversi interessi in gioco e alla composizione di eventuali contrasti.

Per cui il Comune avrebbe potuto validamente rappresentare, attraverso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che partecipa alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, le criticità

riportate nell'interrogazione, al fine di far emergere l'esigenza di un intervento in sede di ripartizione delle somme nel FSC diretto ad introdurre eventuali correttivi nell'ipotesi questi ultimi fossero stati ritenuti idonei dalla Conferenza stessa a raggiungere gli scopi voluti.

Nel richiamare le scelte operate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015, che rappresenta il primo provvedimento emanato in ordine alle capacità fiscali, si precisa che il gettito ad aliquota di base dei tributi comunali immobiliari – IMU e TASI – è stato effettuato considerando necessariamente la base imponibile legale prevista dalla normativa in vigore, costituita dalle rendite catastali (vigenti) degli immobili, rivalutate del 5 per cento e moltiplicate per il coefficiente di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Del resto si evidenzia che una diversa valutazione del gettito standard IMU e TASI basata, ad esempio, su valori di mercato degli immobili e non sull'effettiva e vigente base imponibile, potrebbe ritenersi arbitraria poiché il gettito stimato per la capacità fiscale non rappresenterebbe un gettito concretamente ottenibile dal comune.

Si fa altresì presente che i criteri metodologici seguiti sono stati condivisi in sede tecnica con l'ANCI; condivisione che ha portato all'intesa ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014 nella seduta del 16 dicembre 2014 della Conferenza Stato città e autonomie locali.

Inoltre, le Commissioni parlamentari competenti in materia, che hanno espresso il parere di competenza in merito al decreto di approvazione della capacità fiscale, non hanno formulato alcuna osservazione al riguardo.

In attesa dell'esito definitivo del contenzioso promosso dal comune di Padova, non si ravvisano pertanto situazioni di ingiustizia a danno del predetto comune.

Per quanto riguarda, invece, le paventate situazioni sfavorevoli ai proprietari di capannoni, si rileva che la riserva erariale del gettito IMU dei soli immobili classifi-

cati nel gruppo catastale D, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f*), della legge n. 228 del 2012, non attiene alla materia del riparto del FSC.

Ad ogni buon conto, non si ravvisa alcuna ingiustizia a danno dei proprietari di tali immobili, come indicato nell'interrogazione in oggetto, atteso che, anziché versare interamente al comune, gli stessi devono ripartire l'importo IMU dovuto tra Stato (per la sola quota del gettito ad aliquota di base) e comune (per l'eventuale maggiorazione deliberata).

In ordine alla violazione del termine stabilito per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

riparto del Fondo si fa presente che, al fine di garantire la necessaria attività programmatoria dei comuni, in coerenza con il principio della certezza delle risorse disponibili, è stato previsto il rinvio dei termini per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015.

Inoltre il Ministero dell'Interno, nelle more della conclusione dell'*iter* di adozione del ripetuto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha reso disponibile sul proprio sito internet i dati relativi al fondo di solidarietà in data 15 aprile 2015, ossia in tempo utile per la predisposizione di bilanci di previsione.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-09038 Manzi: Iniziative per l'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci .	169
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	172
5-10399 Laffranco: Sui docenti di sostegno nel territorio umbro .....	169
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	174
5-10654 Galgano: Sulle iniziative da assumere al fine di acquisire la documentazione relativa alla agibilità e alla sicurezza degli edifici scolastici .....	169
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	175
5-10564 Vezzali: Sulle iniziative atte a scongiurare la chiusura dell'istituto statale per sordi di Roma per mancanza di finanziamenti .....	169
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	176

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	170
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	178
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo dei deputati Centemero e altri)</i> .....	183
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo dei deputati Giancarlo Giordano e altri)</i> .....	187
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	170
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	190
<i>ALLEGATO 9 (Proposta di parere alternativo dei deputati Nicchi ed altri)</i> .....	192
<i>ALLEGATO 10 (Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale ed altri)</i> .....	194

##### INTERROGAZIONI

Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo e la sottosegretaria di Stato per i

*Beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Borletti dell'Acqua.*

##### **La seduta comincia alle 8.45.**

Bruno MOLEA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.



**5-09038 Manzi: Iniziative per l'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci.**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta dalla quale apprende delle iniziative in corso e di quelle saranno organizzate. Apprezza la volontà del Governo di divulgare nelle scuole una circolare volta a favorire la conoscenza del pensiero di Gramsci. Auspica infine che vengano incentivate anche valide e qualificate iniziative a livello locale.

**5-10399 Laffranco: Sui docenti di sostegno nel territorio umbro.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta che, pur contenendo diversi elementi positivi, non contiene alcun riferimento alla norma contenuta nel decreto-legge n. 104 del 2013, articolo 15, comma 2-*bis*, sulla perequazione dei posti. Riferisce che l'Umbria – con un rapporto numero studenti con disabilità e numero di posti di sostegno pari a 2,83 – risulta la regione con la più alta sperequazione nel riparto dei docenti sui posti di sostegno, considerando che la media italiana è pari a 2,3. Sollecita pertanto il Governo ad adoperarsi per garantire l'attuazione di quanto previsto dalla norma citata che assicura, ai fini della continuità didattica, un riparto equamente distribuito a livello regionale.

**5-10654 Galgano: Sulle iniziative da assumere al fine di acquisire la documentazione relativa alla agibilità e alla sicurezza degli edifici scolastici.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (CI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto le rassicurazioni contenute nella risposta del Governo in merito alla situazione degli edifici scolastici situati nelle zone colpite dai recenti episodi sismici fanno riferimento ai dati rilevabili dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica, la cui attendibilità risulta discutibile. Ricorda, a tale proposito, il caso della scuola « Romolo Capranica » di Amatrice che ha suscitato notevole scalpore per essere crollata a seguito del terremoto, pur essendo stata oggetto di interventi per la sua messa in sicurezza. Segnala la necessità di microinterventi nella maggior parte delle scuole delle regioni delle zone terremotate per i quali sarebbe necessario lo stanziamento di ulteriori risorse.

**5-10564 Vezzali: Sulle iniziative atte a scongiurare la chiusura dell'istituto statale per sordi di Roma per mancanza di finanziamenti.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Prende atto che non è stato ancora perfezionato l'*iter* di approvazione del Regolamento di riordino previsto a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge n. 59 del 1997. Sollecita il Governo ad accelerare tale procedura, in coerenza con quanto si sta facendo per l'attuazione dei decreti attuativi previsti dalla legge sulla « buona scuola » che ha dimostrato particolare sensibilità e attenzione per gli studenti con abilità diversa.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

### La seduta termina alle 9.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.*

### La seduta comincia alle 9.10.

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.**

**Atto n. 379.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso ufficialmente gli ulteriori pareri della Conferenza Unificata sugli atti di Governo, e precisamente sui nn. 378, 379, 380 e 381, sciogliendo così la riserva dell'assegnazione. Passando all'esame dell'atto n. 379, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice on. Rocchi ha presentato una proposta di parere. Avverte che il Comitato per la legislazione ha espresso in data di ieri il parere sull'atto e che sono state presentate, oltre a quella del Movimento 5 Stelle, proposte di parere alternativo dai gruppi Forza Italia-PDL e SI-SEL; tutti i pareri sono in distribuzione.

Marisa NICCHI (MDP), pur mostrando apprezzamento per l'ampio lavoro svolto dalla Commissione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo ritenendo lo schema di decreto sostanzialmente immodificato nel suo impianto.

Luigi GALLO (M5S) confermando il giudizio critico del suo gruppo, espresso nella seduta di ieri, preannuncia il voto contrario.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, dopo aver ricordato il tasso di abbandono scolastico nelle scuole professionali, conferma la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, illustrata nella seduta di ieri (*vedi allegato 5*), raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Vito De Filippo conferma l'accoglimento favorevole del Governo della proposta di parere le cui condizioni contribuiscono ad arricchire il testo dello schema di decreto.

La Commissione approva la proposta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si intendono preclusi i pareri alternativi presentati dal Movimento 5 Stelle (*in allegato al resoconto della seduta di ieri*), di Forza Italia-PDL (*vedi allegato 6*) e di SI-SEL (*vedi allegato 7*).

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.**

**Atto n. 381.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 14 marzo 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che in data 14 marzo la relatrice ha presentato una proposta di parere. Avverte che sono state presentate, oltre a quella del M5S, proposte di parere alternativo dal MDP e dal SI-SEL, che sono in distribuzione.

Maria MARZANA (M5S) non intende ripetere i motivi del giudizio negativo del suo gruppo sul provvedimento e cita a sostegno delle sue ragioni anche il parere contrario della Conferenza unificata, che lo ha considerato meramente ricognitivo. Aggiunge che la misura dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche, che poteva essere apprezzabile, risulta invece indebolita dalle modifiche proposte nel parere, secondo il quale tale esonero dovrebbe essere commisurato a soglie ISEE.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) concorda anch'egli con i rilievi critici espressi dalla Conferenza unificata sul provvedimento, la cui debolezza di impianto riflette quella originaria della legge n. 107. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Marisa NICCHI (MDP) preannuncia anch'ella il voto contrario del suo gruppo. Pur nella roboante e ambiziosa intitolazione, il decreto legislativo è del tutto

insufficiente per struttura e risorse finanziarie destinate a garantire effettivamente il godimento del fondamentale diritto allo studio.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, si sorprende del rilievo della collega Marzana: proporre un esonero dalle tasse scolastiche per gli anni delle scuole superiori che eccedono l'obbligo scolastico secondo soglie ISSE, non solo risponde a un elementare criterio di equità e di progressività dell'imposizione fiscale, ma consente di stornare risorse sull'articolo 9 che prevede il Fondo per le borse di studio. Non comprende pertanto a quale indebolimento la collega del Movimento 5 Stelle si riferisca. Raccomanda, in conclusione, l'approvazione della sua proposta di parere.

La Commissione approva (*vedi allegato 8*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che si intendono così preclusi i pareri alternativi presentati dal Movimento 5 Stelle (*in allegato al resoconto della seduta del 14 marzo 2017*), di MDP (*vedi allegato 9*) e di SI-SEL (*vedi allegato 10*).

**La seduta termina alle 9.25.**

## ALLEGATO 1

**5-09038 Manzi: Iniziative per l'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Manzi, chiede quali iniziative si intenda porre in essere per celebrare l'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, deceduto il 27 aprile 1937, a Roma, poco dopo la scarcerazione, avvenuta per amnistia.

Antonio Gramsci fu tra i maggiori intellettuali italiani della prima metà del Novecento. Norberto Bobbio ha ritenuto che l'influenza italiana dei *Quaderni del carcere* «sulla generazione che si venne formando intorno al '50 è paragonabile solo a quella di Croce nel primo decennio del secolo». Amartya Sen, economista e filosofo indiano, premio Nobel per l'economia nel 1998, nella *lectio magistralis* tenuta alla Camera dei Deputati il 25 ottobre 2016, dal titolo «Antonio Gramsci and the Philosophical Revolutions», ha sottolineato come l'influenza del pensiero filosofico di Gramsci vada molto al di là del marxismo per estendersi, seppure indirettamente, per l'intera storia del pensiero filosofico recente.

Diverse sono le iniziative dedicate ad onorare la memoria di Antonio Gramsci.

Tra di esse, prima di tutte, va sicuramente ricordata la recente approvazione della legge 3 novembre 2016, n. 207, recante disposizioni per la «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza», in provincia di Oristano, in cui Gramsci, a partire dal 1898, visse gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza con i suoi familiari.

Inoltre, con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 aprile del 2015, relativo ai finan-

ziamenti ARCUS per «*Progetti per eventi e manifestazioni culturali organizzate dagli Istituti Culturali*» è stato assegnato un finanziamento di euro 75.000,00 alla Fondazione Antonio Gramsci Onlus di Roma per la realizzazione del progetto denominato «*Antonio Gramsci e la Grande Guerra*» nell'ambito degli eventi connessi alla commemorazione della Prima Guerra Mondiale.

Il prolungarsi dei tempi di restauro degli originali dei «*Quaderni del carcere*» nonché alcune problematiche inerenti la logistica di svolgimento della mostra ad essi dedicata, ha portato a posticipare l'evento ai primi mesi del 2017, coincidendo così con l'anno di commemorazione degli 80 anni dalla morte di Antonio Gramsci. La mostra è stata quindi inaugurata lo scorso 15 febbraio presso le sale dell'Archivio Centrale di Stato di Roma.

Nell'ambito del progetto è stato realizzato anche il convegno internazionale «*Guerra, pace e rivoluzione in Europa tra il 1914 e il 1920*», svoltosi lo scorso 25 novembre 2016.

Per quanto riguarda le edizioni nazionali è tutt'ora in vita l'Edizione Nazionale Antonio Gramsci (istituita nel 1996 con scadenza al 2020) che, nel 2016 ha ottenuto un rifinanziamento di euro 25.000,00 ai sensi della Legge 420/97.

Per quanto riguarda le iniziative di competenza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, la Ministra Fedeli ha annunciato, in occasione della visita alla Casa Museo di Gramsci, lo scorso 6 marzo, in vista dell'ottantesimo anniversario della

scomparsa di Gramsci, l'emanazione di una specifica circolare a tutte le scuole per far conoscere agli studenti tale figura fondamentale per la storia e la cultura del nostro Paese e ancora straordinariamente attuale.

Infine, si segnala che è allo studio dei competenti uffici del MIUR la realizzazione, in occasione del citato anniversario, di specifiche iniziative (concorsi e seminari) per promuovere la conoscenza della figura di Antonio Gramsci.

## ALLEGATO 2

**5-10399 Laffranco: Sui docenti di sostegno nel territorio umbro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante sollecita iniziative finalizzate a consentire ai docenti che, nell'ambito delle procedure del piano straordinario di assunzioni ai sensi della legge n. 107 del 2015, hanno ottenuto la nomina in ruolo in regioni diverse da quelle ove erano precedentemente in servizio, e che hanno successivamente beneficiato dell'assegnazione provvisoria, di « *rientrare stabilmente nella provincia di assegnazione provvisoria* ».

La questione viene posta con particolare riferimento ai docenti di sostegno dell'Umbria, la cui destinazione fuori sede avrebbe comportato l'interruzione della continuità didattica per gli alunni con disabilità.

Al riguardo, corre l'obbligo segnalare, in primo luogo, come per questo Ministero la continuità sia un valore da perseguire. Si è pienamente consapevoli, infatti, che il sistema educativo e di istruzione deve mettere al centro la crescita delle studentesse e degli studenti, facendo loro comprendere che le istituzioni investono su di loro. Per fare questo è necessario riconoscere e valorizzare il lavoro dei docenti e del personale della scuola tutto.

A tale scopo, come auspicato dall'On.le interrogante, sono state adottate misure, anche a livello normativo, per l'ampliamento dell'organico di diritto e per favorire la stabilità del personale. In particolare, la legge di bilancio per l'anno 2017 (la legge n. 232 del 2016) ha disposto il consolidamento nell'organico di diritto di numerosi posti che da anni sono attivati stabilmente in quello di fatto. Ciò consen-

tirà finalmente di coprire tali posti con docenti di ruolo, a tutto vantaggio della continuità didattica.

Più precisamente, l'articolo 1, comma 366, della citata legge dispone lo stanziamento di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia introdotto dal comma 201 della legge n. 107 del 2015. Il successivo comma 373 della legge di bilancio prevede che tale incremento avvenga in misura corrispondente ad una quota di posti derivante dall'accorpamento di spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o posto intero, e che tale quota di posti venga sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della citata legge n. 107.

In tal modo, si intende aumentare anche la dotazione organica di diritto degli insegnanti di sostegno, al fine di concorrere a stabilizzare il personale specializzato attualmente presente nelle graduatorie e creare la possibilità per i docenti assunti in ruolo lo scorso anno di rientrare nelle province di residenza.

Altra misura che va nella direzione auspicata dall'On.le interrogante è stata prevista nell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente per il prossimo anno scolastico, sottoscritta con le organizzazioni sindacali di categoria lo scorso 31 gennaio. L'ipotesi di CCNI introduce, infatti, la deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione.

## ALLEGATO 3

**5-10654 Galgano: Sulle iniziative da assumere al fine di acquisire la documentazione relativa alla agibilità e alla sicurezza degli edifici scolastici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in discussione riguarda la situazione degli edifici scolastici nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici a partire dallo scorso mese di agosto, molti dei quali risultano inagibili. L'On.le interrogante sollecita affinché i Comuni interessati producano la necessaria documentazione sull'agibilità e la sicurezza degli immobili.

Si ricorda, in primo luogo, che sin dalle prime ore successive al primo evento sismico verificatosi il 24 agosto 2016 è stata attivata una Task Force del Miur, che ha operato incessantemente con la Protezione civile per ascoltare tutti i dirigenti scolastici dei comuni coinvolti, al fine di individuare le soluzioni più idonee a garantire la normale prosecuzione delle attività scolastiche.

La Task Force ha contattato i dirigenti scolastici delle scuole interessate dagli eventi tellurici al fine di valutare tutte le esigenze in vista della ripresa delle lezioni ed ha partecipato alle riunioni con la Protezione civile, i sindaci e i referenti regionali per avere un quadro aggiornato delle inagibilità delle strutture scolastiche, in attesa delle formali verifiche della Protezione civile (così dette schede AEDES) attraverso le quali i dati sullo stato degli edifici diventano attestati e accessibili.

Tutte le scuole delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, sono state oggetto di verifiche da parte degli esperti e dei tecnici incaricati dal Dipartimento della Protezione civile.

Il Ministero dell'istruzione dispone dei dati e degli esiti delle verifiche effettuate dalla Protezione civile nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Come è noto, l'Anagrafe è stata resa pubblica il 7 agosto 2015, dopo ben vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 23 del 1996 che l'aveva istituita. Il relativo portale è accessibile a tutti gli interessati e, tramite l'inserimento del solo codice meccanografico della scuola, è possibile ricavare tutte le informazioni in materia di edilizia.

Difatti, tramite l'Anagrafe è possibile conoscere le condizioni dettagliate di ciascun edificio. Si tratta di una « fotografia » che consente da una parte, agli organi di governo di poter programmare e investire al meglio le risorse già disponibili per realizzare gli interventi laddove si rendessero necessari, per la prima volta, difatti, si registra un'azione coordinata e congiunta tra il Governo, le Regioni, gli Enti locali, dall'altra per le famiglie, per gli studenti è uno strumento davvero importante per conoscere lo « stato di salute » della propria scuola.

Inoltre, i dati dell'Anagrafe sono sottoposti a periodiche integrazioni ed aggiornamenti al fine di renderli coerenti con i progressivi interventi in materia. Infatti, ai sensi degli Accordi assunti in Conferenza unificata sia nel 2013 sia, da ultimo, in data 10 novembre 2016, gli enti locali sono tenuti all'aggiornamento periodico dei dati sugli edifici scolastici, anche al fine di poter accedere ai finanziamenti statali.

## ALLEGATO 4

**5-10564 Vezzali: Sulle iniziative atte a scongiurare la chiusura dell'istituto statale per sordi di Roma per mancanza di finanziamenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'On.le Vezzali si ricorda, preliminarmente, che l'Istituto statale per sordi di Roma è stata la prima scuola pubblica per sordi in Italia che, tuttavia, da tempo ha esaurito l'attività scolastica in senso stretto, in quanto dal 1° settembre 2000 le scuole, prima di pertinenza dell'Istituto, sono state giuridicamente distaccate dal medesimo ed aggregate all'Istituto statale di istruzione specializzata per sordi « Magarotto ».

Ad oggi, come ricordato dall'On.le interrogante, l'Istituto formalmente è ancora in attesa dell'emanazione del Regolamento di riordino che, conformemente a quanto previsto all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo trasformerebbe in Ente Nazionale di supporto all'integrazione dei sordi, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza del MIUR, con la possibilità di una sua articolazione in centri regionali, interregionali o territoriali. Pertanto, attualmente l'Istituto è affidato ad una gestione commissariale.

L'Istituto, al momento svolge attività di documentazione, consulenza, formazione e aggiornamento sulla sordità, direttamente o mediante gli enti, le associazioni e le scuole ospitate. Come si desume dal sito istituzionale, ha assunto la veste di un Centro Servizi per le persone sorde e per i diversi operatori in grado di interagire con le stesse, rispondere a richieste e stringere collaborazioni sia sul piano nazionale che su quello internazionale.

L'utenza di riferimento è costituita da insegnanti, logopedisti, psicologi, famiglie, assistenti alla comunicazione, educatori

sordi, operatori in genere, membri della comunità sorda italiana, scuole e centri di riabilitazione, soggetti che conducono studi e ricerche nell'ambito della sordità ma anche enti pubblici locali. La prospettiva in cui si muove attualmente l'Istituto è quella di offrire documentazione, consulenza e aggiornamento sulla sordità rispetto ai tre filoni educativi presenti in Italia, ovvero metodo oralista, bimodale, educazione bilingue.

Ciò posto, è evidente che la questione non può essere risolta se non dando attuazione al citato articolo 21, comma 10, della legge n. 59 del 1997, con l'approvazione del relativo Regolamento di riordino.

Al riguardo, si ricorda, a testimonianza dell'impegno di questo Ministero, che sono state predisposti, nel tempo, diversi schemi di Regolamento, il cui iter, tuttavia, non si è mai perfezionato, ciò sia per i rilievi mossi dalla Corte dei Conti – la quale, con delibera n. 1 del 2004 ha ricusato il visto e la registrazione – sia per le obiezioni avanzate dal MEF. Tali obiezioni attengono sia ad aspetti di legittimità che di merito.

Concludendo, si segnala che, in riferimento al quadro normativo attinente alla materia degli Istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del Testo unico in materia di istruzione (d. lgs. n. 297 del 1994 ) è recentemente intervenuta una disposizione normativa introdotta dalla legge 20 febbraio 2017, n. 19, di conversione del decreto-legge cosiddetto « *Milleproroghe* ».

All'articolo 4 del citato decreto-legge è stato inserito il comma 5-bis il quale



prevede che « per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico ».

Alla luce di questa disposizione normativa, voluta dal legislatore, la questione degli Istituti a carattere atipico potrà essere riesaminata, auspicandone una sua definitiva soluzione.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n. 379).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale norme (atto n. 379);

udita la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 24 gennaio 2017;

udito, altresì, il dibattito svoltosi nelle sedute del 23 febbraio, 1°, 15 e 16 marzo 2017;

visto il parere della Conferenza Unificata del 9 marzo 2017;

visto il parere del Comitato per la legislazione del 15 marzo 2017;

uditi i soggetti che hanno preso parte alle audizioni informali svolte nelle sedute del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

a maggioranza, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 3, e ovunque ricorra nel testo dell'atto, alla parola « studente » siano premesse le seguenti: « studentessa e »;

2) all'articolo 2, al comma 1 sia premesso il seguente: « 01. Ai fini dell'as-

solgimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all'atto dell'iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

b) i percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.;

3) all'articolo 3, al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane; »;

4) all'articolo 3, comma 1, alla lettera c) siano premesse le seguenti parole: « industria e ». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;

5) all'articolo 3, al comma 3, le parole « Ministero della salute » siano sostituite dalle seguenti: « Ministro della salute »;

6) all'articolo 3, al comma 3, siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui al successivo articolo 8. »;

7) all'articolo 3, al comma 5, dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: « La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall'ISTAT. »;

8) all'articolo 3, comma 5, le parole da « assegnate » fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: « a livello di ambito territoriale. »;

9) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole « Il biennio », siano aggiunte le seguenti: « dei percorsi dell'istruzione professionale »;

10) all'articolo 4, comma 2, terzo periodo, le parole « primo biennio », siano sostituite dalle seguenti: « le azioni didattiche formative ed educative »;

11) all'articolo 4, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al successivo comma 4, specifiche attività finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti, anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. »;

12) all'articolo 4, comma 3, primo periodo, dopo le parole « Il triennio », siano aggiunte le seguenti: « dei percorsi dell'istruzione professionale »;

13) all'articolo 4, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: « 3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche

che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2. »;

14) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole « Il quinto anno », siano aggiunte le seguenti: « dell'istruzione professionale »;

15) all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole « entro tre mesi dall'inizio delle attività didattiche », siano sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio ». Conseguentemente sia modificato il medesimo termine indicato al punto 2 dell'allegato A;

16) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: « b-bis) la progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi culturali; »;

17) all'articolo 5, comma 1, lettera f), siano aggiunte in fine le seguenti parole: « , nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. »;

18) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente: « b-bis) sviluppare le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso l'apprendistato formativo di primo livello di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; »;

19) all'articolo 6, sia soppresso il comma 2;

20) l'articolo 7, sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 7.

*(Raccordo con il sistema di istruzione e formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole professionali).*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 4.

2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le modalità realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4 sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale.

3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro, l'aggiornamento biennale, nel limite fissato dall'articolo 3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di uscita di cui all'articolo 3, nonché allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la « Rete nazionale delle scuole professionali », di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Rete.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la Rete si raccorda con la « Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro » di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. »;

21) all'articolo 8, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni. »;

22) all'articolo 8, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 1-bis. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo. »;

23) all'articolo 8, comma 4, primo periodo, le parole « non è automatico ma » siano soppresse;

24) all'articolo 8, comma 5, le parole « del biennio », siano sostituite dalle seguenti: « dei primi tre anni »;

25) all'articolo 8, il comma 6 (*erroneamente numerato comma 5 nel testo*)

*originario dello schema di decreto*) sia sostituito dal seguente: « 6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 compreso nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. »;

26) all'articolo 8, il comma 6 sia rinumerato 7;

27) all'articolo 10, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono la loro attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

28) all'articolo 12, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Ai maggiori

oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, 63,59 milioni di euro per l'anno 2019, 85,33 milioni di euro per l'anno 2020, 55,48 milioni di euro per l'anno 2021, 40,42 milioni di euro per l'anno 2022 e 48,20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede per 15,87 milioni di euro per l'anno 2018, per 60,89 milioni di euro per l'anno 2019, per 20,853 milioni di euro per l'anno 2020, per 22,20 milioni di euro per l'anno 2021, per 28,58 milioni di euro per l'anno 2022, per 42,96 milioni di euro per l'anno 2023 e per 31,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e per 2,7 milioni di euro per l'anno 2019, per 64,48 milioni di euro per l'anno 2020, per 33,28 milioni di euro per l'anno 2021, per 11,84 milioni di euro per l'anno 2022, per 5,24 milioni di euro per l'anno 2023, per 16,9 milioni di euro per l'anno 2024 e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. »;

29) all'articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: « 1-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. »;

30) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole « n. 87 », siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

31) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, dopo le parole « n. 87 », siano aggiunte le seguenti: « e successive modificazioni, »;

32) all'articolo 14, siano aggiunti in fine i seguenti commi:

« 2-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale.

2-ter. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole. »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) di provvedere, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ad adottare il regolamento di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, onde garantire l'effettività e la qualità del raccordo tra percorsi di Istruzione Professionale e Istruzione e formazione professionale per tutti gli studenti e le studentesse del territorio nazionale attraverso la verifica sui livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di determinare i profili in uscita ed i risultati di apprendimento, dell'indirizzo Servizi Sociali in modo da consentire il riferimento dell'indirizzo di studio alle attività economiche dell'ambito socio sanitario;

c) l'opportunità di stabilire un ampio coinvolgimento delle parti sociali nei vari passaggi di definizione, revisione ed aggiornamento dei profili d'uscita e dei risultati d'apprendimento dell'istruzione professionale previsti dagli articoli 3 e 10 del decreto;

d) l'opportunità, in sede di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione professionale, di ampliare gli indirizzi e i profili d'uscita in modo da consentire l'acquisizione di competenze inerenti alle attività economiche e alle professioni legate al benessere della persona.

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n. 379).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
CENTEMERO E ALTRI**

La VII Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni;

considerato che il decreto si propone di razionalizzare il rapporto tra istruzione e formazione professionale nel senso di definire maggiormente l'identità dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale nonché di evitare la sovrapposizione dei percorsi di formazione professionale con quelli di istruzione e formazione professionale (IeFP) gestita dalle regioni;

tenuto conto che gli istituti tecnici devono fornire conoscenze, capacità e competenze finalizzate allo svolgimento di professioni tecniche ed amministrative, mentre agli istituti professionali è affidata la preparazione sia teorica che pratica volta all'espletamento di ruoli professionali qualificati in settori produttivi di interesse nazionale;

valutato che i percorsi di IeFP, siano essi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale sono si propongono di sviluppare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e offrono l'opportunità di assolvere al diritto/dovere di istruzione e formazione;

considerato che l'istruzione professionale statale risponde a paradigmi orga-

nizzativi metodologici orientati coerentemente all'affermazione centrale della scuola nella società della conoscenza mentre l'IeFp ha il suo focus nella formazione ai mestieri e risponde al fabbisogno del mercato del lavoro e quindi alle dinamiche territoriali imprenditoriali ed economiche;

considerato che l'articolo 117 della Costituzione prevede la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale seppur nei limiti dei principi generali dettati dallo Stato in materia di istruzione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relative al diritto all'istruzione e formazione professionale;

ritenuto che sarebbero state opportune le seguenti condizioni:

1) All'articolo 3, comma 1, sia aggiunta la lettera *n*) servizi alla persona: operatore del benessere;

2) All'articolo 3, comma 3, siano aggiunto alla fine del comma « nonché le tabelle di corrispondenza tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale;

3) All'articolo 4, comma 1, dopo le parole « biennio » siano inserite le parole « dell'istruzione professionale »;

4) Nell'articolo 4, comma 2, le parole « possono articolare la classe per

gruppi» siano sostituite dalle seguenti: «declinati secondo il criterio della flessibilità»;

5) All'articolo 4, comma 3, dopo le parole «triennio» siano inserite le parole «dell'istruzione professionale»;

6) All'articolo 4, dopo il comma 3, siano inseriti i commi 3-*bis* e 3-*ter* e sia abrogato il comma 2 dell'articolo 6:

3-*bis*. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, all'offerta di Istruzione Professionale può, nel rispetto della programmazione regionale, essere affiancata l'offerta di percorsi di IeFP per il rilascio della Qualifica e del Diploma Professionale di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 226/05 nonché al corso annuale per l'accesso all'esame di Stato di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del D.lgs. n. 226/2005, realizzata secondo le specifiche disposizioni regionali in materia di IeFP ed accordi regionali con gli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare la coerenza dei percorsi, la loro durata e le relative modalità di attuazione da valutare in relazione agli esiti di apprendimento sul lavoro e sugli esiti occupazionali.

3-*ter*. Nel rispetto delle competenze costituzionali riconosciute alle Regioni, l'offerta di IeFP di cui al precedente comma è articolata in modo da assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia in quelli del sistema di IeFP.

7) All'articolo 4, il comma 4 sia riformulato come segue: «il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del diploma di istruzione professionale, previo superamento degli esami di stato. Questo stesso anno può essere strutturato quale quinto anni del sistema di IeFP per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica

superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 107/2015»;

8) All'articolo 4 il comma 5 sia sostituito dal seguente: «Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono dotate di un ufficio tecnico e di un ufficio per i servizi di orientamento e di inserimento lavorativo, senza ulteriori oneri di funzionamento se non quelli previsti nell'ambito delle risorse a legislazione vigente, con il compito di:

sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente;

facilitare il contatto con il tessuto imprenditoriale per la realizzazione di attività di alternanza o di percorsi di apprendistato duale;

garantire l'integrazione con la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale;

assicurare servizi di orientamento e di inserimento lavorativo a conclusione del ciclo di studi;

9) All'articolo 5, comma 1, lettera f) siano aggiunte in fine le parole quadriennali nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

10) All'articolo 6 sia soppresso il comma 2;

11) L'articolo 7 sia sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, è istituita la «Rete nazionale delle scuole professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della



loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. La Rete partecipa alla « Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro » di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, i termini e le modalità per:

a) L'aggiornamento annuale del repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali;

b) La costituzione della Rete nazionale delle scuole professionali;

c) L'accreditamento dei soggetti che partecipano alla rete nazionale delle scuole professionali

12) All'articolo 8, sia anteposto al comma 1 il seguente comma: « I passaggi costituiscono una delle opportunità che garantiscono all'allievo il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, nonché la valorizzazione e il riconoscimento di quanto acquisito in ambito non formale e informale. Ciò si traduce nella possibilità di transitare, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni, tra percorsi anche di diverso ordinamento, nonché dal mondo dell'esperienza e del lavoro verso il sistema formale del secondo ciclo di istruzione e formazione;

13) All'articolo 8, comma 4, dopo le parole « Il passaggio » siano sostituite le

parole « non è automatico ma tiene conto » con le seguenti « deve tener conto »;

14) All'articolo 8, comma 5, sia sostituita la parola « biennio » con « triennio »;

15) All'articolo 8, comma 6, siano sostituite le parole « presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all'articolo 7 » con le seguenti: « sia presso le Istituzioni scolastiche che presso le Istituzioni formative »;

16) All'articolo 11 sia inserito dopo il comma 2, il seguente comma. » Gli standard formativi, il repertorio dei percorsi di Istruzione Formazione Professionale, e le relative corrispondenze con i nuovi indirizzi dell'Istruzione Professionale, sono ridefiniti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Provvedendo anche a una semplificazione dell'iter procedurale di aggiornamento del repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali tale da poter consentire un suo eventuale adeguamento con cadenza annuale;

17) All'articolo 12 sia inserito alla fine del comma 1 il seguente periodo: « Sono previsti specifici finanziamenti per la frequenza degli alunni disabili, compreso quelli per il trasporto dei predetti alunni, nei percorsi di Istruzione e formazione professionali previsti dalle Regioni;

18) Dopo l'articolo 13 sia inserito il seguente:

« ARTICOLO 14 (*Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale*). 1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale garantendo a tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è adottato il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei

livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. Al fine di assicurare il diritto dovere di istruzione e formazione professionale e i livelli essenziali delle prestazioni il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorre al finanziamento del biennio dei percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del sistema di formazione.

3. a decorrere dall'anno 2017 le risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di IeFP, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del d. lgs. 226 del 2005, sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: per il 75 per cento sulla base del numero degli studenti annualmente iscritti ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del d.lgs. 226/2005; per il restante 25 per cento sulla base del nu-

mero complessivo di studenti qualificati e diplomati in esito ai percorsi di IeFP realizzati dalle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del d. lgs. 226/ del 2005;

4. ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del d. lgs 81 del 2015, le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d) della legge 183 del 2014 e del d. lgs. 77 del 2005,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Centemero, Palmieri.

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (Atto n. 379).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
GIANCARLO GIORDANO E ALTRI**

La VII Commissione, esaminato l'atto n. 379, premesso che:

lo schema di decreto in esame, AG 379, recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, è emanato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta Buona Scuola;

la Legge 13 Luglio 2015, n.107, cosiddetta Buona Scuola, in alcuni punti sembra confondere l'alternanza con l'apprendistato e con la formazione continua dei lavoratori. L'alternanza, che pone in relazione due essenziali aspetti della vita di ciascuna e di ciascuno – l'istruzione e l'attività lavorativa – deve riguardare tutti i percorsi formativi, superando la tradizionale dicotomia fra cultura umanistica e cultura scientifica, fra licei e istituti tecnici e professionali;

gli Istituti professionali hanno compiuto esperienze innovative assai valide, a partire dal Progetto 92, e costituiscono oggi una parte significativa del sistema d'istruzione che non è opportuno snaturare e devolvere alla formazione regionale;

il decreto destituisce la filiera tecnico professionale introdotta dall'articolo 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 7/2007;

il provvedimento, inoltre, risulta totalmente sostitutivo dell'attuale regola-

mento di riordino in materia, del quale infatti si prevede l'abrogazione all'articolo 13, comma 1 (decreto del Presidente della Repubblica 87/10);

all'articolo 4 viene modificato l'impianto ordinamentale dei percorsi dell'istruzione professionale, passando da due bienni più quinto anno a un primo biennio, cui seguono tre distinte annualità;

viene altresì abrogata la norma sugli organici raccordi con l'istruzione e formazione professionale prevista sempre dal citato decreto-legge 7/2007, dovendo avere i percorsi dell'istruzione professionale un'identità chiaramente distinta dall'IeFP;

si supera il regime sussidiario mediante il quale è possibile per gli istituti professionali erogare anche i percorsi di qualifica dell'IeFP;

il presente decreto rende inoltre inefficace l'accordo del 16 dicembre 2010 concernente « Linee guida, (...) riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale »;

Viene disposta la marginalizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare attraverso l'istituzione classi terze separate rispetto al percorso quinquennale;

All'articolo 3 vengono individuati una serie di indirizzi di studio, alcuni dei quali

di nuova istituzione, senza che tali scelte vengano supportate da precise motivazioni;

Il Decreto interviene relegando i percorsi IeFP, di esclusiva competenza regionale, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche (se, ovviamente, previsti nella programmazione dell'offerta formativa regionale), esponendo il provvedimento a evidenti rischi di contenzioso costituzionale da parte delle Regioni: un contenzioso che, se attivato e vincente, avrebbe come conseguenza inevitabile la definitiva impossibilità da parte degli istituti professionali di erogare i percorsi IeFP;

Viene proposta un'idea del secondo ciclo del sistema educativo fortemente parcellizzata, in cui gli studenti vengono suddivisi e incanalati in tempi sempre più precoci;

La conferma di cui all'articolo 5 relativa alla possibilità di avviare l'apprendistato già a partire dai 15 anni introduce inoltre una precanalizzazione al lavoro, non potendo configurarsi l'apprendistato come una esigenza formativa degli studenti: esso è. Invece, una troppo precoce immissione nel mondo del lavoro senza tutela;

Il monte ore viene inoltre ridotto, introducendo un meccanismo di classificazione gerarchica tra materie di ordine generale e materie di indirizzo;

L'istruzione professionale viene configurata come corpo separato dal sistema scolastico, essendo creata all'articolo 7 la Rete nazionale delle Scuole professionali;

I percorsi di studio risultando indirizzati a un fine aziendalistico di cui mal si comprendono gli sbocchi professionali;

L'istruzione e la formazione professionale devono, indubbiamente, essere riformate, anche affinché non rappresentino un'alternativa al sistema d'istruzione per l'assolvimento dell'obbligo: molte volte, infatti, la scelta di iscriversi all'istruzione professionale è infatti una scelta di censo;

la formazione superiore – per la quale gli obiettivi dell'Europa 2020 prevedono incrementi molto significativi rispetto ai dati attuali, con il 40 per cento dei giovani fra i 30-34 anni che dovrebbe giungere a conseguire un titolo post-secondario – deve dunque essere sostenuta da un adeguato sistema di borse di studio, con una riforma dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), che ne aumenti la platea dei beneficiari. Nell'ambito di questo sistema deve essere costruita una politica dell'istruzione e della formazione fondata su un diverso rapporto con il mondo del lavoro;

La scuola, in particolare, deve aprire le sue porte alla realtà che la circonda e assumere stabilmente il valore pedagogico del lavoro;

Sarebbe stato in tal senso utile un percorso di ascolto e collaborazione, in grado di attuare una riforma che non portasse a un processo di descolarizzazione o a un abbassamento dei livelli di istruzione. Andava inoltre prevista una dotazione organica di docenti e personale ATA in grado di garantire la costituzione di classi con non più di 20-22 alunni nonché le attività laboratoriali;

Sarebbe stato inoltre opportuno prevedere adeguate risorse per il potenziamento e la messa in sicurezza di laboratori e strumenti, spesso obsoleti e inutilizzabili;

La possibilità di cui al comma 2 dell'articolo 4 di articolare la classe per gruppi in base al livello di conoscenza rischia di creare nuovi ghetti mortificanti per gli studenti, oltre a non essere comprensibile la sua utilità per il miglioramento del sistema;

Devono essere eliminati gli attuali, inutili duplicati, garantendo in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di « stage »;

la formazione professionale regionale deve assumere con più chiarezza e flessibilità il ruolo di raccordo con il mondo del lavoro al termine delle fasi sia del percorso scolastico che di quello universitario, aprendo la propria offerta anche a coloro che, già inseriti nel mondo del lavoro,

necessitano di riconvertire le proprie competenze;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Giancarlo Giordano, Pannarale.

## ALLEGATO 8

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto n. 381).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, 23 febbraio, 1<sup>o</sup>, 14 e 16 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (atto n. 381);

uditi i soggetti e le associazioni che hanno partecipato alle audizioni informali del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;

visto il parere della Conferenza unificata del 9 marzo 2017;

constatato che in un successivo momento Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali dovranno, nelle debite sedi e con le dovute procedure, definire i livelli essenziali di prestazione per dare compiuta attuazione all'articolo 1, comma 181, lett. f) della legge n. 107 del 2015;

a maggioranza, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. all'articolo 1, comma 1:

a) al primo periodo e ovunque ricorrono nel testo dell'atto, alle parole « degli

alunni » siano premesse le seguenti: « delle alunne e » e alla parole « degli studenti » siano premesse le seguenti: « delle studentesse e »;

b) al primo periodo, dopo le parole « servizi erogati » siano aggiunte le seguenti: « dallo Stato, dalle Regioni e »;

2. all'articolo 2, comma 1, alinea:

a) siano premesse le seguenti parole: « Lo Stato, le Regioni e »;

b) le parole « perseguire lo sviluppo » siano sostituite dalla seguente: « fornire »;

3. all'articolo 4:

a) al comma 1, dopo le parole « tasse scolastiche » siano aggiunte le seguenti: « in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28. »;

b) le somme rivenienti dal minor onere conseguente vengano destinate al fondo di cui all'articolo 9, comma 1;

4. all'articolo 5:

a) al comma 2, primo periodo, le parole « Gli Enti » siano sostituite dalle seguenti: « le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole da « nei casi in cui » fino alla fine del periodo siano soppresse;

c) al comma 2, secondo periodo, la parola « locali » sia sostituita dalla seguente: « territoriali »;

d) il comma 4 sia soppresso;

5. all'articolo 6, al comma 2, le parole « possono essere assicurati » sono sostituite dalle seguenti: « sono assicurati »;

6. all'articolo 7, sia aggiunto in fine il seguente comma: « 2-bis. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. »;

7. all'articolo 9:

a) al comma 2, le parole « 10 milioni » siano sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ». Si preveda, pertanto, che tale incremento sia aggiuntivo rispetto ai risparmi conseguiti in ragione della condizione n. 3;

b) al comma 4, dopo le parole « della ricerca, » aggiungere le seguenti: « adottato

previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, »;

c) sia aggiunto in fine il seguente comma: « 4-bis. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. »;

8. all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: « da adottare, » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, »;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo di aggiungere dopo l'articolo 7, il seguente: « 7-bis. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sono destinati 10 milioni di euro per sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni e studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992. ».

## ALLEGATO 9

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto n. 381).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
NICCHI ED ALTRI**

La VII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. (A.G. 381)

premessi che:

il provvedimento in esame, intende recepire la delega prevista dalla legge 107/2015, secondo i principi e i criteri direttivi riguardanti il «diritto allo studio», previsti dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera *f*), e 182 della medesima legge delega;

l'obiettivo dello schema in esame, dovrebbe essere quello di assicurare l'effettività del diritto allo studio degli studenti del sistema di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

il diritto allo studio è identificato nella prestazione di quattro ordini di servizi: mensa (scuola primaria), trasporto, libri di testo e assistenza agli alunni e studenti con problemi di salute. A questi aspetti si aggiungono le borse di studio e il potenziamento della carta dello studente;

in realtà gli obiettivi che, sulla carta, si prefigge lo schema di decreto attuativo in esame, sono dall'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione per poter realmente garantire un effettivo diritto allo studio;

sotto questo aspetto, il testo svuota del tutto il senso della delega. Non contiene alcuna norma effettivamente vincolante per lo Stato, per le regioni o gli enti locali. Non determina i livelli essenziali di prestazione (LEP), vale a dire obiettivi obbligatori di erogazione di servizi che siano a beneficio della collettività, e che sono la premessa per garantire il diritto allo studio.

è la stessa legge delega 107/2015 che, all'articolo 1, comma 181, lettera *f*), inserisce espressamente tra i principi e criteri direttivi, la "garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale (...), attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali". La delega quindi, non viene rispettata proprio nella parte fondamentale. Lo schema di decreto, non definisce i livelli essenziali ma solamente le modalità delle prestazioni;

risulta evidente come la grave mancata definizione dei «livelli essenziali delle prestazioni», sia conseguenza dell'insuffi-



ciente stanziamento di risorse che il Governo mette a disposizione per il diritto allo studio: solamente 42,2 milioni di euro a regime, ossia dal 2019;

la Conferenza Stato-Regioni ha espresso un parere negativo al provvedimento, anche alla luce del fatto che “il decreto appare meramente ricognitivo, non prevede lo stanziamento di risorse adeguate e non definisce i livelli essenziali delle prestazioni, disattendendo così il dettato della legge delega”;

la sostanziale mancanza di risorse finanziarie, non assicura alcun miglioramento delle attuali condizioni per il diritto allo studio e assegna compiti agli enti locali che con le attuali disponibilità di bilancio, non sono probabilmente in grado di attuare. Si cerca peraltro di aggirare l'esiguità delle risorse con accordi degli Enti locali con i privati, laddove l'intervento del privato non può dare alcuna garanzia per un diritto allo studio omogeneo su tutto il territorio nazionale;

peraltro in una situazione di scarsità di risorse è necessario ripensare alla previsione relativa alla totale gratuità nella scuola primaria come avviene come negli altri ordini di scuola, anche dell'obbligo, dove viene richiesta una compartecipazione in base all'ISEE;

l'articolo 4 esenta infatti tutti dal pagamento della tassa scolastica d'inizio ciclo, con un costo stimato in 10 milioni a valere sul Fondo della « buona scuola ». L'esenzione dovrebbe invece essere prevista secondo opportune soglie ISEE. Oltre a un elemento di maggiore equità, questo

consentirebbe di liberare parte di quelle poche risorse per il sostegno alle famiglie meno abbienti;

nulla si dice riguardo il sistema dei c.d. « contributi volontari » delle famiglie al funzionamento delle istituzioni scolastiche, che rappresentano una ingiusta e soprattutto iniqua tassa;

il previsto « Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio », presenta due limiti che vanificano le intenzioni: non sono chiari i servizi a cui si rivolge; non vi sono risorse sufficienti per ottenere, pur minimamente, i risultati enunciati e attesi;

non vi è chiarezza tra i servizi che devono essere garantiti agli studenti della scuola statale e i servizi che devono essere forniti « agli alunni del sistema nazionale d'istruzione e formazione, statale e paritario ». Così come non c'è chiarezza – come ha ben sottolineato l'ANCI – tra i servizi che devono essere forniti agli studenti della scuola statale e i servizi che devono essere forniti « agli alunni del sistema nazionale d'istruzione e formazione, statale e paritario ». In particolare, nessuna norma ha mai previsto che a tali utenti debbano essere garantiti la mensa e il trasporto scolastico da parte dei Comuni.

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Nicchi, Scotto, Fontanelli, Cimbro, Bossa.

## ALLEGATO 10

**Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto n. 381).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI  
PANNARALE ED ALTRI**

La VII Commissione, esaminato l'atto n. 381, premesso che:

Lo schema di decreto in questione, pur contenendo alcune previsioni condivisibili, appare come una ennesima occasione mancata per garantire in modo reale i diritti costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale;

Numerose disposizioni appaiono come una ripetizione di provvedimenti già esistenti, configurandosi come esortazioni e raccomandazioni nei confronti di Regioni ed enti locali senza che sia previsto alcun meccanismo significativamente rafforzativo del diritto allo studio;

Se, infatti, possono essere accolte favorevolmente le norme in materia di tasse scolastiche di cui all'articolo 4, di cui viene stabilita la gratuità a partire dall'anno scolastico 2018/2019 anche per le classi quarte degli istituti di secondo grado e dall'anno 2019/2020 per le classi quinte, l'impianto del provvedimento non incide sull'evidente inefficienza ed iniquità del sistema che dovrebbe garantire il diritto allo studio, disattendendo in tal modo l'articolo 117 della Costituzione, ove si prevede che lo Stato debba determinare i « *livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale* »: livelli essenziali, dunque, non minimi né prioritari;

Dei livelli essenziali non si fa alcun cenno all'interno del provvedimento, che si

limita a stabilire disposizioni rivolte agli enti locali senza assicurare loro le condizioni per rispettare tali impegni: ad una lettura del decreto appare immediatamente evidente l'incessante ripetizione della clausola che impone di non attribuire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Risulta del tutto incomprensibile come si possa assicurare la piena accessibilità del diritto allo studio a tutti i cittadini senza assegnare adeguate risorse in merito. È infatti manifesto come, attualmente, gli enti locali non siano nelle condizioni per attuare quanto stabilito a causa della mancanza di stanziamenti adeguati, in un contesto che li vede già in grave sofferenza economica: le « *disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente* » sono dunque assolutamente insufficienti, e provocano l'acuirsi delle disparità sociali, culturali ed economiche già esistenti nei diversi territori del Paese;

Il semplice elenco proposto dall'articolo 2, riguardante i servizi che devono essere programmati da parte degli Enti locali, non contribuisce dunque in alcun modo a garantire l'effettività del diritto allo studio: le cifre irrisorie stanziare nel decreto sono assolutamente inadeguate a garantire il fabbisogno anche di una sola tipologia di servizio ricompresa nell'elenco;

Anche la previsione di cui all'articolo 3, che individua l'indicatore ISEE quale criterio di accesso ai servizi, risulta influente qualora tali servizi non vengano realmente garantiti, rischiando di escludere moltissimi studenti che ne avrebbero, invece, effettiva necessità;

La succitata previsione in materia di tasse scolastiche di cui all'articolo 4 non incide tra l'altro sulla annosa questione del contributo volontario, che rimane incomprendibile una imposizione a carico delle famiglie, le quali si ritrovano costrette a tamponare l'inefficienza del sistema dell'istruzione pubblica;

Negli articoli successivi, dedicati ai servizi di trasporto, mensa, libri scolastici, borse di studio, norme per gli alunni ricoverati in ospedale e per l'istruzione familiare, potenziamento della Carta dello studente, tutto viene delegato agli Enti locali nei limiti delle disponibilità a legislazione vigente, che risultano, come accennato, molto scarse: servizi come il trasporto (articolo 5), una spesa molto significativa a carico di famiglie e studenti, che risulta spesso una delle principali cause dell'abbandono scolastico, non potrà essere dunque adeguatamente finanziata;

Tra l'altro, la gratuità dei libri scolastici di cui all'articolo 7 è garantita soltanto per la scuola primaria e lascia sulle spalle delle famiglie l'onere per gli anni successivi;

Le disposizioni concernenti le borse di studio di cui all'articolo 9 predispongono l'istituzione di un fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio — equiparando due temi molto diversi — incidendo in tal modo su una materia che, attualmente, è di competenza regionale e non prevede nell'erogazione delle borse un rapporto diretto tra lo Stato e lo studente: poco chiare, dunque, le modalità di attuazione della normativa. Qualora la borsa di studio nazionale dovesse essere erogata tramite voucher, è evidente come tale previsione non risulterebbe in grado di incidere realmente sulle criticità esistenti in materia di diritto allo studio;

La disposizione maggiormente critica è poi proprio quella concernente gli stanziamenti in materia di diritto allo studio: soltanto 10 milioni di euro per coprire il fabbisogno una intera nazione, a fronte di miliardi di euro necessari;

la previsione di cui all'articolo 11, che istituisce presso il Miur la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, è inutile e rischia di costituire un ulteriore motivo di dilatazione dei tempi decisionali rispetto ad efficaci ed incisivi interventi di finanziamento sull'istruzione.

Da segnalare altresì la disposizione di cui all'articolo 13, ove si prevede un finanziamento da parte di soggetti privati alle istituzioni scolastiche; di nuovo, come avvenuto per la Buona scuola, si introduce il principio che il privato possa sostituire l'intervento pubblico in un ambito delicato come quello della formazione;

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 8 rivolte agli studenti ricoverati in ospedale, è doveroso segnalare come la continuità didattica per coloro che si trovano temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni non possa considerarsi quale servizio aggiuntivo, ma è un diritto soggettivo di tutti gli studenti;

sarebbe opportuno tra l'altro individuare formule efficaci rivolte a garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti, anche attraverso forme di defiscalizzazione per tutto ciò che contribuisca ad assicurare la formazione e l'apprendimento degli alunni, come gli strumenti compensativi e i sussidi tecnico informatici per le persone con disturbi specifici dell'apprendimento;

il diritto allo studio, oltre a rappresentare un diritto sociale costituzionalmente garantito, è uno strumento per garantire i diritti inviolabili dell'individuo nelle formazioni sociali, al quale corrisponde un preciso dovere della collettività di assicurare a tutti i capaci e meritevoli uguali punti di partenza ed uguali possibilità di portare a compimento i percorsi formativi prescelti;

da alcuni anni in ambito europeo si vanno affermando un'idea di economia della conoscenza ed uno sviluppo del tessuto produttivo mirati all'estrazione di valore sulla base di una forte innovazione e dell'elevazione del livello generale di formazione, che stanno portando alcuni Paesi membri, incluso il nostro, a smantellare il tradizionale meccanismo di assegnazione in favore di un sistema nuovo, riservato a pochi eccellenti, attraverso un innalzamento dei soli criteri di merito ed un'aumentata competitività tra studenti;

la frammentazione ed una stratificazione delle normative regionali, molto eterogenee tra loro anche nel definire il welfare studentesco, si è concretizzata negli anni nell'assenza di una reale volontà politica di investire nell'accesso ai percorsi formativi. L'incapacità delle Regioni nel garantire l'esercizio del diritto allo studio è tuttavia imputabile soprattutto alle inadeguate risorse finanziarie trasferite loro dallo Stato, che spesso le Regioni stesse non sono state in grado di integrare attraverso fondi propri;

attualmente gli strumenti di welfare studentesco, di tipo fondamentalmente assistenziale, sono garantiti soltanto da pochissime regioni, che riescono ad attribuire a tutti gli idonei le borse di studio: rimangono ancora inadeguati ed insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto gli alloggi e le forme di reddito indiretto, come mobilità gratuita, mense agevolate, misure per l'accesso alla cultura;

le suddette carenze generano anche profonde sperequazioni tra le diverse zone d'Italia che si traducono nella penalizzazione degli studenti che provengono dalle aree più povere del Paese, in particolare dal meridione;

sarebbe necessaria riforma organica del sistema di garanzia del diritto allo

studio e del welfare studentesco volta a: definire un sistema di welfare studentesco nazionale che assicuri l'effettiva rimozione degli ostacoli di natura economica per gli studenti capaci e meritevoli; alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) connesse al diritto allo studio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, capaci di abbattere le attuali disuguaglianze sociali e disomogeneità territoriali; all'adozione di un piano straordinario di finanziamenti strutturali per il diritto allo studio, al fine di raggiungere la copertura totale dei fondi destinati alle borse di studio da erogare a tutti gli idonei; all'ampliamento delle fasce di reddito degli aventi diritto alle provvidenze attualmente previste che al peggiorare della situazione economica si rivelano sempre più inadeguate; alla garanzia del pieno godimento dei diritti di cittadinanza per tutti gli studenti, anche attraverso misure di agevolazione della mobilità sui mezzi di trasporto pubblico; all'estensione agli studenti immigrati di tutte le agevolazioni riservate agli studenti di cittadinanza italiana in materia di diritto allo studio; all'istituzione della carta di cittadinanza studentesca al fine di favorire i consumi culturali. Soprattutto lo Stato dovrebbe garantire risorse adeguate in grado di consentire l'applicazione del diritto allo studio, dovendo lo Stato «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (articolo 3 della Costituzione);

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Pannarale, Giancarlo Giordano.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. (COM(2016) 861).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (COM(2016) 862).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). (COM(2016) 863).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5). (COM(2016) 864) <i>(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)</i> .....	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	203
AVVERTENZA .....	203

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

#### La seduta comincia alle 18.40.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica.**  
(COM(2016) 861).

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.**  
(COM(2016) 862).

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione**

**europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione).**  
(COM(2016) 863).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).**  
(COM(2016) 864).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 28 febbraio la Commissione iniziato l'esame delle seguenti comunica-

zioni inserite all'interno del « Pacchetto Clean Energy »:

COM(2016) 761: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

COM(2016) 765: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;

COM(2016) 862: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

Fa presente che sono state successivamente assegnate alla Commissione le seguenti comunicazioni ugualmente inserite all'interno del « Pacchetto Clean Energy »:

COM(2016) 861: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica;

COM(2016) 863: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione);

COM(2016) 864: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5).

Ricorda altresì che, su proposta del relatore Benamati, al fine di dare ordine ai lavori della Commissione, nell'ufficio di presidenza dello scorso 1° marzo, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di dividere le comunicazioni assegnate in due gruppi da esaminare distintamente: il primo comprende le comunicazioni in materia efficienza e prestazione energetica (COM(2016) 761 e COM(2016) 765); il secondo comprende le comunicazioni in materia di energia elettrica e cooperazione tra i regolatori na-

zionali dell'energia (COM(2016) 861, COM(2016) 862, COM(2016) 863 e COM(2016) 864.

In sostituzione del relatore Benamati, passa quindi ad esporre in sintesi i contenuti dei provvedimenti delle comunicazioni 861, 863 e 864, rinviando per la comunicazione 862 alla relazione già svolta dall'on. Benamati nella seduta dello scorso 28 febbraio.

Si tratta di tre proposte legislative della Commissione europea che rientrano nel più ampio pacchetto di iniziative denominato « Energia pulita per tutti gli europei », in cui sono comprese anche misure in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e *governance* dell'Unione dell'energia.

Le tre proposte, in particolare, intervengono sulla disciplina relativa al mercato dell'energia di cui alle norme contenute nel cosiddetto « terzo pacchetto energia » adottato nel 2009. Quest'ultimo, a giudizio della Commissione europea, pur avendo assicurato progressi concreti per i consumatori, quali una maggiore liquidità dei mercati europei dell'energia elettrica e l'aumento degli scambi transfrontalieri, necessita di una serie di adeguamenti alla luce dei cambiamenti intervenuti nell'ultimo decennio a seguito del sempre più frequente utilizzo delle fonti rinnovabili, della maggiore integrazione dei mercati elettrici e dello sviluppo di nuove tecnologie digitali che consentono all'industria, alle imprese e alle famiglie di produrre e immagazzinare energia elettrica, nonché di partecipare ai mercati dell'energia elettrica tramite soluzioni cosiddette di « gestione attiva della domanda ».

Le proposte in esame, che introducono disposizioni volte a riflettere la transizione dei sistemi energetici verso nuovi modelli di produzione e consumo e i progressi tecnologici realizzati nel settore, dovrebbero contribuire a garantire, nelle intenzioni della Commissione europea, la libera circolazione dell'energia elettrica in base alle necessità effettive tramite segnali di

prezzo non falsati, un ruolo attivo dei consumatori e la progressiva decarbonizzazione del sistema energetico.

Valutando i risultati conseguiti con l'applicazione del «terzo pacchetto energia», la Commissione europea ha rilevato che nei mercati all'ingrosso permangono ostacoli agli scambi transfrontalieri e che gli interconnettori non sono utilizzati al pieno della loro capacità. Ciò sarebbe dovuto, tra l'altro, a un'insufficiente collaborazione tra gestori e regolatori delle reti a livello nazionale per un uso condiviso degli interconnettori. È stato, infatti, rilevato che le principali decisioni sono adottate dai regolatori nazionali, anche nei casi in cui sarebbe necessaria una soluzione comune che coinvolga più Stati membri e il ruolo dell'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia), in base alla disciplina vigente, è limitato ad attività di coordinamento, consulenza e monitoraggio.

Per quanto riguarda, invece, i mercati al dettaglio, dall'analisi della Commissione emergono una notevole diversificazione dei prezzi dell'energia elettrica tra gli Stati membri per ragioni non sempre correlate al mercato e un costante aumento dei prezzi per gli utenti domestici a causa dei marcati incrementi dei corrispettivi per l'uso della rete, tasse e imposte. Inoltre, le spese relative ai cambi di fornitore, come per esempio gli oneri previsti in caso di risoluzione dei contratti, continuano a rappresentare un ostacolo significativo per i consumatori.

Uno dei punti chiave delle proposte in esame è rappresentato dal rafforzamento del mercato interno dell'energia tramite la partecipazione attiva dei consumatori. In particolare, la Commissione intende promuovere l'autoconsumo di energie rinnovabili che, grazie allo sviluppo tecnologico e alle politiche di innovazione, poste in essere a livello europeo e nazionale, si sta realizzando con una considerevole riduzione dei costi. Imprese e consumatori residenziali possono produrre la propria energia elettrica localmente mediante fonti di energia rinnovabili e consumarla completamente o in parte, sia in tempo reale

o in un secondo tempo, mediante lo stoccaggio di energia su piccola scala, trasformandosi da meri consumatori in «*prosumers*». Il modello emergente di autoconsumo apre quindi nuove opportunità alle piccole e medie imprese, che si confrontano con prezzi elevati dell'energia.

Non possono tuttavia essere ignorati i profili problematici che presenta la produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili: la diffusione delle produzioni in piccola scala rende infatti necessari interventi di adeguamento sulle reti elettriche, che sono state realizzate esclusivamente sulla base delle fonti energetiche convenzionali.

Le tre proposte, di cui oggi inizia l'esame, hanno per oggetto la rifusione, rispettivamente, della direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016)864), del regolamento sul mercato dell'energia elettrica (COM(2016)861) e del regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2016)863). Nel loro insieme, esse prevedono misure concernenti un nuovo assetto dei sistemi elettrici al fine di garantire: l'integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema di rete; il passaggio da un sistema basato su grandi impianti di produzione a un sistema caratterizzato da numerosi piccoli impianti di generazione decentrati e connessi direttamente alla rete di distribuzione; la partecipazione attiva dei consumatori/autorproduttori (sia civili che industriali), nonché di aggregatori di consumatori; segnali di prezzo chiari e trasparenti.

Nello specifico, la proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2016)864) modifica la disciplina vigente (direttiva 2009/72/CE) introducendo una serie di misure che incidono soprattutto sul mercato al dettaglio e sui mercati per la flessibilità. Tra queste, si segnalano in particolare:

il *phasing out* dei prezzi regolati (a partire da 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri potranno intervenire sui prezzi finali dell'energia

elettrica limitatamente ai clienti vulnerabili e dovranno notificare l'eventuale intervento alla Commissione europea, che potrà imporre dei correttivi al regime nazionale di regolazione dei prezzi). Al riguardo, si può osservare che la norma è evidentemente diretta a rimuovere gli interventi regolamentari degli Stati membri a favore di specifiche categorie di utenti o di determinati settori produttivi che possano avere effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza. Tuttavia, occorre valutare con attenzione il fatto che tali misure, limitando la facoltà di intervento degli Stati membri, potrebbero avere delle ricadute negative su alcuni settori produttivi, con particolare riferimento alle imprese energivore;

la possibilità di accedere a contratti di fornitura a «prezzi dinamici», che riflettano i prezzi dell'energia nel mercato spot o nel mercato del – giorno prima (MGP) ad intervalli non superiori alla frequenza delle contrattazioni giornaliere nella borsa elettrica. Tale obiettivo merita sicuramente apprezzamento ma affinché possa dispiegare pienamente i suoi effetti occorre garantire, nel contempo, un accesso agevolato ai contratti di fornitura e una maggiore conoscibilità e trasparenza dei prezzi;

la partecipazione attiva dei consumatori ai quali è riconosciuta la possibilità di generare, stoccare, consumare e vendere energia auto-prodotta sui mercati organizzati, sia individualmente sia in forma di unioni di consumatori. Si tratta di una misura che segna un evidente progresso verso la realizzazione di un mercato dell'energia maggiormente flessibile e competitivo;

l'installazione di contatori intelligenti rispondenti agli *standard* europei e l'accesso ai dati di consumo previo consenso esplicito del consumatore interessato.

In base alla nuova proposta di direttiva, gli Stati membri sono inoltre tenuti ad adottare quadri regolatori specifici per le comunità locali dell'energia, per i DSO

(*Distribution System Operators*, gestori del sistema di distribuzione), per i TSO (*Transmission System Operators*, gestori del sistema di trasmissione) e per i regolatori nazionali dell'energia, ai quali vengono conferiti nuovi poteri, tra cui quelli di adottare decisioni vincolanti per le imprese elettriche e i centri operativi regionali, svolgere indagini e impartire istruzioni per la risoluzione delle controversie e imporre sanzioni. Per quanto riguarda in particolare i gestori del sistema di distribuzione, essi sono tenuti a scambiare tra loro tutte le informazioni necessarie e a coordinarsi con i gestori del sistema di trasmissione al fine di assicurare l'uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e incentivare lo sviluppo del mercato. Inoltre, ogni due anni, i DSO dovranno presentare all'autorità di regolamentazione un piano di sviluppo della rete che specifichi gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni destinati ad infrastrutture di distribuzione, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Tale obbligo risponde a una duplice esigenza: da un lato, quella di adeguare le infrastrutture di distribuzione e, dall'altro, quella di stimolare specifici investimenti per lo sviluppo della rete.

Le disposizioni che non consentono ai gestori della trasmissione il possesso, la gestione o l'esercizio di impianti di stoccaggio dell'energia e neppure il controllo indiretto dei mezzi che forniscono servizi ausiliari potranno essere derogate dagli Stati membri a condizione che: parti terze non abbiano espresso interesse a seguito di una procedura di appalto aperta e trasparente; tali impianti o servizi ausiliari servano al TSO per adempiere gli obblighi imposti per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di trasmissione e non siano utilizzati per la vendita dell'energia elettrica sul mercato; l'autorità di regolamentazione abbia concesso la sua approvazione.

La proposta di direttiva consiste di 8 capi, 73 articoli e 5 allegati in cui sono definiti maggiori obblighi sugli strumenti di confronto e sulla fatturazione e modi-



ficati gli obblighi preesistenti per i contatori intelligenti e la loro diffusione. Per la descrizione di dettaglio si rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici competenti.

La nuova direttiva, sostanzialmente, impegna gli Stati membri a garantire che il mercato europeo dell'energia elettrica sia competitivo, orientato ai consumatori, flessibile e non discriminatorio e stabilisce che i provvedimenti nazionali non devono ostacolare indebitamente i flussi transfrontalieri, la partecipazione dei consumatori e gli investimenti. Ai consumatori, in particolare, sono conferiti maggiori poteri e tutele come il diritto ad avere un contratto con prezzi dinamici, la possibilità di partecipare ai mercati dell'energia tramite la gestione attiva della domanda, l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica, la possibilità di scegliere e cambiare liberamente fornitori o aggregatori senza pagare alcun onere; una maggiore trasparenza delle informazioni di fatturazione.

Per quanto invece concerne la costituzione, il funzionamento e le competenze dei regolatori nazionali indipendenti dell'energia, la proposta in esame prevede, in particolare, l'obbligo dei regolatori di collaborare con i regolatori vicini e con l'ACER in caso di questioni di rilevanza transfrontaliera e aggiorna l'elenco dei compiti attribuiti ai regolatori, tra l'altro con riferimento alla supervisione dei centri operativi regionali di nuova creazione.

La seconda proposta in esame (COM(2016) 861) che modifica la normativa vigente (regolamento 2009/714/CE) sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica introduce, in particolare, una nuova disciplina dei servizi di bilanciamento e un quadro per i servizi di capacità per la sicurezza del sistema elettrico. Dal punto di vista formale, si compone di 8 capi, 65 articoli e un allegato che definisce specificamente le funzioni attribuite ai centri operativi regionali. Il regolamento proposto contempla, infatti, una dimensione regionale, accanto a quella nazionale, finalizzata ad una gestione efficiente, sicura e

affidabile dei sistemi di trasmissione interconnessi e alla gestione delle crisi di approvvigionamento sulla base di un principio di solidarietà.

Le nuove disposizioni prevedono che i prezzi dell'elettricità si formino sulla base della domanda e dell'offerta, compresi i prezzi del mercato all'ingrosso, per i quali non possono essere introdotti limiti minimi e massimi, salvo alcune specifiche deroghe e stabiliscono, nel contempo, che le tariffe di distribuzione riflettano il costo e l'utilizzo della rete di distribuzione da parte degli utenti, inclusi i consumatori attivi. Vi sarà tuttavia la possibilità di fissare tariffe differenziate in base al profilo dell'utente e su base temporale in presenza di contatori intelligenti.

In base alla disciplina proposta in materia di mercati di bilanciamento – ovvero i mercati per l'approvvigionamento delle risorse necessarie ad equilibrare in tempo reale le immissioni di energia elettrica con i prelievi – e di libero accesso da parte di tutti gli operatori interessati, singolarmente o aggregati, si prevede che tutti i partecipanti al mercato debbano tendere al contenimento del sistema e sono responsabili finanziariamente degli squilibri che provocano, pur potendo designare un terzo responsabile del bilanciamento. Al riguardo, sono esentati dalla responsabilità solo i progetti dimostrativi, i beneficiari di aiuti di Stato approvati dalla Commissione e i produttori da fonti di energia rinnovabile di soglia inferiore a 500 kW. Saranno improntati a criteri di mercato anche gli strumenti per la gestione delle congestioni (riduzione della produzione, ridispacciamento della generazione e il ridispacciamento della gestione della domanda). Qualora la riduzione o il ridispacciamento non siano basati sul mercato, essi saranno oggetto di compensazione finanziaria da parte del gestore di trasmissione che chiede la riduzione o il ridispacciamento. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento potranno essere soggetti a misure di riduzione o ridispacciamento soltanto in mancanza di alternative e, comunque,

anche in questo caso, tali misure saranno oggetto di compensazione finanziaria.

In materia di limiti nazionali ai flussi di energia elettrica transnazionali, vengono introdotte norme volte a garantire che le importazioni e le esportazioni di energia elettrica non siano subordinate a restrizioni imposte dagli attori nazionali per motivi economici. Sono inoltre previste nuove disposizioni per l'utilizzo delle rendite da congestione, ai sensi delle quali i proventi derivanti dall'allocazione della capacità di interconnessione devono essere utilizzati per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata e/o mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori.

Rinviando per una descrizione più analitica dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici competenti, si segnala, infine, che con il regolamento proposto viene istituito l'EU DSO, un'entità europea per i gestori del sistema di distribuzione e sono introdotte norme dettagliate sulla cooperazione tra DSO e TSO in materia di pianificazione e gestione delle rispettive reti.

La terza e ultima proposta oggi all'esame (COM(2016) 863) modifica il regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), attribuendo a tale organismo ulteriori compiti in considerazione del progressivo aumento degli scambi transfrontalieri di energia e di una gestione dei sistemi di rete basata non soltanto su un approccio nazionale, ma anche regionale ed europeo.

Al riguardo, il Governo ha formulato alcune osservazioni nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In particolare, il Governo ritiene che la tendenza ad attribuire maggiori poteri di intervento all'ACER e all'ENTSO-E (Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione), per quanto concerne la definizione di criteri e metodologie, rischia di ridimensionare gli spazi di manovra degli Stati membri e delle autorità nazionali di regolazione. Ciò

sarebbe particolarmente rilevante nel caso della determinazione dei meccanismi di capacità per assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico, che sono in corso di definizione nell'ordinamento nazionale, laddove si conferisce all'ACER il potere di approvare e modificare, ove necessario, le relative proposte di metodologia e calcolo. Ad avviso del Governo, occorrerebbe quindi mantenere il ruolo degli Stati membri – quali soggetti responsabili della continuità e della sicurezza del servizio elettrico – nell'elaborazione delle analisi di adeguatezza su cui basare la decisione di introdurre eventuali meccanismi di capacità a livello nazionale. Allo stesso modo, secondo il Governo, sarebbe necessario mantenere un livello nazionale nella determinazione dei calcoli relativi alla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità ed alla capacità massima disponibile per la partecipazione della capacità di generazione estera, tenendo conto degli specifici meccanismi di capacità già operanti. Un'ulteriore compressione di poteri si verificherebbe anche nella disposizione che attribuisce all'ACER compiti, attualmente in capo alle autorità nazionali di regolazione, di revisione e approvazione di termini e metodologie predisposte dai gestori di trasmissione sulla base dei codici di rete.

In definitiva, il Governo riterrebbe opportuno accompagnare i nuovi compiti e funzioni dell'Agenzia con un rafforzamento della sua indipendenza e delle sue competenze tecniche attraverso l'attribuzione di risorse specifiche adeguate, al fine di evitare che un'organizzazione interna troppo debole non le consenta di svolgere il proprio compito di regolatore indipendente in posizione di terzietà. Secondo il Governo, inoltre, l'ampliamento dei poteri e delle competenze dell'ACER richiederebbe un riequilibrio della *governance* interna all'Agenzia, con particolare riferimento al comitato dei regolatori, con la previsione di regole di voto più articolate e maggiormente adeguate ai diversi ambiti decisionali, in luogo della maggioranza semplice (un regolatore, un voto) presente nella proposta in esame.

Nel dettaglio, la proposta di regolamento consiste di 4 capi e 47 articoli per il cui contenuto si fa riferimento alla documentazione che è stata predisposta dagli uffici competenti.

Alla luce del complesso di misure introdotte dalla nuova disciplina, all'ACER vengono quindi assegnate nuove importanti funzioni, tra cui quelle di:

partecipare con maggiore responsabilità all'elaborazione dei codici di rete per l'energia elettrica e decidere i termini, i metodi e gli algoritmi per la loro attuazione e gli orientamenti nel settore dell'energia elettrica;

monitorare e analizzare le prestazioni dei centri operativi regionali e le funzioni esercitate dai gestori del sistema di trasmissione;

approvare e modificare le metodologie connesse alla nuova valutazione europea dell'adeguatezza della generazione, nonché valutare le proposte di introduzione di nuovi meccanismi nazionali;

vigilare sulle prestazioni dei mercati, in particolare sugli « ostacoli alla flessibilità » frapposti dagli Stati membri, tra cui gli interventi sui prezzi;

migliorare l'efficienza del mercato all'ingrosso, anche mediante le seguenti attività: approvazione e modifica delle metodologie rilevanti per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; introduzione e attuazione di norme per l'uso delle rendite di congestione a fini di investimento nelle reti; introduzione di norme per la riassegnazione delle suddette rendite e per le eventuali controversie tra attori; monitoraggio del mercato infragiornerale per eliminare le distorsioni e creare una negoziazione più liquida;

dirimere le controversie presentate dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la commissione dei ricorsi di cui vengono rafforzati i poteri.

Per quanto concerne, infine, l'organizzazione dell'Agenzia, la nuova proposta di regolamento prevede l'obbligo annuale da parte del consiglio di amministrazione di redigere un documento di programmazione, annuale e pluriennale, contenente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19 alle 19.15.

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *INTERROGAZIONI*

*5-09113 Peluffo: Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche.*

*5-10373 Vallasca: Misure antidumping a favore dell'industria siderurgica europea.*

*5-10479 Ginefra: Riassetto nel settore del gas in vista della possibile cessione delle attività del gruppo spagnolo Gas Natural Fenosa.*

*5-10480 Becattini: Obbligo di contabilizzazione dei consumi negli impianti di teleriscaldamento geotermico.*

*5-10562 Palladino: Misure incentivanti a favore delle società benefit.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Nuovo testo C. 2188, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	204
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	212

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaud, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	206
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative riferite al testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	213
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	211

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### La seduta comincia alle 18.45.

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.**

**Nuovo testo C. 2188, approvata dal Senato, e abb.** (Parere alle Commissioni riunite I e II).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che l'espressione del parere alle Commissioni riunite I e II avrà luogo nella seduta odierna, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di lunedì 20 marzo 2017.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento e della sua proposta di parere.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge in esame reca una nuova disciplina di carattere generale per l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei magistrati e il loro ricollocamento in ruolo dopo lo svolgimento del mandato elettorale ovvero in caso di man-

cata elezione. Tale disciplina si applica per le elezioni delle Camere, del Parlamento europeo, delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane e dei comuni. La nuova normativa si applica a tutti i magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari e riguarda anche i magistrati collocati fuori ruolo. L'articolo 10 reca, inoltre, una specifica disciplina per i magistrati onorari.

La proposta incide essenzialmente su profili attinenti allo stato giuridico dei magistrati, riconducibili alla competenza della II Commissione, mentre sono più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione le disposizioni che presentano riflessi sul trattamento previdenziale dei magistrati stessi.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di candidabilità e di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali da parte dei magistrati, prevedendo che i magistrati non possano essere candidati alle elezioni europee, politiche, regionali ed amministrative e non possano assumere incarichi di governo negli enti locali se nei cinque anni precedenti l'accettazione della candidatura o l'assunzione dell'incarico di governo hanno prestato servizio nel territorio di riferimento. Il comma 2 prevede che non siano in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura

Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 disciplina l'aspettativa dei magistrati in caso di conferimento di incarichi di governo o di assessore negli enti territoriali. Il successivo articolo 4 precisa che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento econo-

mico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, restando salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Per quanto di competenza della XI Commissione, segnala che il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Osserva che gli articoli 5, 6 e 7 recano la disciplina per il ricollocamento in servizio, rispettivamente, dei magistrati candidati e non eletti, dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale. In particolare, per i magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e per quelli che abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale si prevede la possibilità di optare, tra l'altro, per l'inquadramento nell'Avvocatura dello Stato o in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia ovvero per il collocamento a riposo fino al pensionamento, con contribuzione volontaria interamente a loro carico. Tale opzione, che impone il rispetto del limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità, è possibile solo se alla pensione mancano un massimo di cinque anni di servizio. In caso di inquadramento nell'Avvocatura dello Stato si procederà alla ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario. L'inquadramento nel ruolo autonomo del Ministero della giustizia sarà in particolare finalizzato alla destinazione a mansioni di studio e ricerca e alle candidature presso enti o organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

L'opzione per il collocamento a riposo si applica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), anche ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consi-

gliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta.

Passando, quindi, ad illustrare la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), ritiene che vi sia la necessità di chiarire la portata dell'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e dell'articolo 12, comma 1, lettera *d*), relativi al collocamento a riposo dei magistrati al termine del mandato, in quanto, anche alla luce dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, parrebbe che l'attuale formulazione della norma non solo sia suscettibile di dar luogo a una disparità di trattamenti tra dipendenti pubblici, ma presenterebbe anche profili di onerosità.

Marialuisa GNECCHI (PD), associandosi a quanto affermato dalla relatrice, ritiene che la definizione di contribuzione volontaria recata dalla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6 non abbia una reale portata normativa, non presentando elementi di novità rispetto alla legislazione vigente, tranne per quanto riguarda il limite introdotto dei cinque anni, che non trova riscontro nell'attuale disciplina della contribuzione volontaria.

Ricorda, tuttavia, che il Viceministro dell'economia e delle finanze, Morando, in occasione dell'esame al Senato, si è espresso adombrando la potenziale onerosità della misura. Per tale motivo, concorda con la necessità, espressa dalla relatrice, che le Commissioni di merito introducano nel testo i chiarimenti necessari ad evitare l'insorgenza di dubbi interpretativi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 18.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 19.30.**

**Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.**

**C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna è previsto l'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato adottato come testo base nella seduta del 14 marzo scorso.

Al riguardo, segnala che sono state presentate centoquaranta due proposte emendative (*vedi allegato 2*), che possono ritenersi ammissibili ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento. Dà, quindi, la parola ai deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che gli emendamenti presentati non solo dal suo gruppo tendono a correggere le disposizioni del testo unificato adottato dalla Commissione come testo base che non tengono conto delle istanze più volte espresse dalle opposizioni. A tale proposito, stigmatizza il fatto che l'unica concessione che la relatrice sembra avere fatto alle opposizioni è rappresentata dal recepimento delle disposizioni in materia di sanzioni, che esprimono solo la posizione del gruppo del M5S e che non lo trovano d'accordo.

Inoltre, alla luce delle ultime notizie di stampa, che preannunciano l'imminente adozione da parte del Governo di un

decreto-legge che abrogherà l'intera disciplina del lavoro accessorio, recependo il testo che la Commissione si accinge ad approvare, si interroga sull'utilità della seduta odierna. Se tali notizie fossero vere, infatti, il Governo non terrebbe in nessun conto il lavoro sin qui svolto dalla Commissione, né le istanze segnalate in sede di audizione dai rappresentanti delle famiglie e degli agricoltori, che si erano espressi con forza a favore del mantenimento dell'istituto.

A suo giudizio, il Partito Democratico ha avuto timore delle conseguenze politiche del *referendum*, che avrebbe permesso, tra l'altro, ai fuoriusciti dal partito di mettere in difficoltà la maggioranza e il Governo. Ricorda che, grazie al clima di leale confronto e collaborazione, la Commissione avrebbe potuto giungere all'elaborazione di un testo equilibrato, anche accogliendo le proposte delle opposizioni, che non avevano alcun intento ostruzionistico, ma che, anzi, prendevano le mosse dalla consapevolezza della necessità di intervenire sulla disciplina del lavoro accessorio per contrastarne l'abuso. A suo giudizio, però, il calcolo della maggioranza e del Governo si rivelerà, alla prova dei fatti, sbagliato, in quanto l'eliminazione dell'istituto del lavoro accessorio contenterà le famiglie e le imprese, che alle prossime elezioni potrebbero voltare loro le spalle.

Con la decisione di abolire l'istituto del lavoro accessorio, inoltre, il Governo e la maggioranza si assumono la responsabilità di favorire il lavoro nero, che aumenterà in maniera esponenziale, in contraddizione con il lavoro svolto sin qui dalle istituzioni per contrastare tale fenomeno in diversi settori, come, per esempio, in agricoltura. Tutta la vicenda, a suo avviso, vale a dimostrare che il Governo e la sua maggioranza sono in ostaggio di un sindacato ed è pertanto convinto che la decisione di eliminare uno strumento che si è rivelato, al di là degli indiscutibili abusi, utile a famiglie ed imprese si rivelerà un *boomerang* al primo banco di prova.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che l'intento del suo gruppo era quello di contribuire al lavoro della Commissione, in continuità con una modalità di lavoro che, anche su altri temi, si è sempre dimostrata proficua. Riconosce che l'abuso del ricorso ai *voucher* è stato il frutto dello stratificarsi disordinato della normativa in materia ma, a suo avviso, sarebbe stato possibile trovare una soluzione che mettesse d'accordo tutte le parti politiche senza rinunciare ad un istituto che ha agevolato imprese e famiglie e ha evitato il ricorso al lavoro nero. Per questo, gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono volti a correggere la disciplina vigente per limitare gli abusi, ma non a cancellare del tutto l'istituto. A suo giudizio, la volontà della maggioranza che, pare, porterà all'azzeramento della disciplina, invece, fa sì che la Commissione diventi lo « scendiletto » della CGIL, limitandosi a fare da tappezzeria nella discussione di un tema su cui avrebbe potuto dare un contributo utile al Paese. Tale atteggiamento, giustificabile se assunto dal Governo, non è invece accettabile da parte di rappresentanti di istituzioni politiche, che non dovrebbero, a suo giudizio, essere tenute in scacco da calcoli miopi, che, oltretutto, ne minano la dignità. Per questo, la Commissione dovrebbe votare il testo proposto dalla relatrice, frutto del lavoro del comitato ristretto, e rispondere al populismo con la politica. Questa sua proposta è frutto dell'amarezza che si augura sia condivisa dai colleghi, ai quali fa anche presente che il programmato incontro della Commissione con la CGIL in merito alla proposta di legge Atto Camera n. 4064, riconducibile all'iniziativa del sindacato e di cui si è appena iniziato l'esame, sarebbe l'ulteriore dimostrazione che la politica subisce passivamente l'iniziativa del sindacato.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (SC-ALA CLP-MAIE), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime il proprio imbarazzo nel partecipare a una seduta al termine della quale la Commis-

sione e il Parlamento risulteranno profondamente minati nella propria credibilità. Ritiene, infatti, che non sia possibile approvare una riforma complessiva del lavoro per poi rimangiarsene i contenuti solo pochi mesi dopo, quando sarebbe stato opportuno procedere a puntuali e mirate modifiche della disciplina vigente, in grado di superare le distorsioni riscontrate nell'utilizzo del lavoro accessorio. Richiama, in proposito, a titolo di esempio, gli evidenti problemi che si porrebbero in caso di abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, per ricorrere a prestazioni non continuative e di breve durata nei settori dell'assistenza familiare e dell'agricoltura.

Ribadisce che si sarebbe potuto e dovuto intervenire con precise modifiche sulla normativa vigente, piuttosto che ammainare bandiera bianca rispetto alle istanze avanzate con il quesito referendario calendarizzato per il prossimo 28 maggio. Esprime, pertanto, il proprio disappunto per l'esito annunciato dell'esame delle proposte emendative, preannunciando sin d'ora la propria contrarietà ad ogni ipotesi di soppressione della disciplina del lavoro accessorio.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passerà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, nel ringraziare i componenti della Commissione per il contributo fornito tanto nell'elaborazione del testo unificato, quanto con la presentazione delle proposte emendative, esprime parere favorevole sull'emendamento Gnechchi 1.30, mentre formula un invito al ritiro di tutte le altre proposte emendative presentate, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel segnalare che si passerà alla votazione delle

proposte emendative, constata l'assenza del presentatore della proposta emendativa Pizzolante 01.01: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte, inoltre, che gli identici emendamenti Placido 1.8 e Martelli 1.11 sono stati ritirati dai presentatori.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sul suo emendamento 1.89, evidenzia che tale proposta emendativa, seppure di tenore identico agli emendamenti Placido 1.8 e Martelli 1.11, testé ritirati, presenta tuttavia finalità politicamente opposte a quelli perseguiti da dette proposte emendative. Mentre queste ultime, infatti, intendono promuovere un superamento dell'istituto dei buoni lavoro, la sua proposta emendativa punta, invece, a sopprimere l'impianto normativo licenziato dal Comitato ristretto e assunto come testo base, per promuovere la definizione di una nuova disciplina, più adeguata ai bisogni delle famiglie e del sistema produttivo italiano. A suo avviso, ci sono le condizioni per tornare a mettersi al lavoro sulle proposte di riforma per definire, in tempi strettissimi, una vera riforma dell'istituto del lavoro accessorio, anziché procedere nel senso di una sua soppressione, come auspicato dalla sinistra parlamentare e sindacale. Ritiene, infatti, che ci sia lo spazio per riavviare un dialogo, che porti ad una ulteriore mediazione che tenga conto dei molti e qualificati contributi raccolti nell'ambito dell'attività conoscitiva, tra i quali ricorda, in particolare, quello del presidente dell'INPS Boeri, che aveva indicato in modo chiaro le criticità della disciplina del lavoro accessorio e le possibili misure correttive. Ricorda, del resto, che per mesi in Commissione si è discusso su quale fosse il modo migliore per assicurare l'effettiva occasionalità delle prestazioni svolte, mentre con l'approvazione dell'emendamento Gnechchi 1.30 non resterebbe traccia dell'occasionalità, perché non sussisterebbe più alcuna prestazione di lavoro accessorio. A suo avviso, si va verso l'approvazione di un provvedimento che ignora le reali necessità delle imprese e delle famiglie, sulla base di una



visione puramente ideologica del mondo del lavoro, che spesso ha caratterizzato il dibattito politico.

Lamenta, quindi, l'atteggiamento del Governo e, in particolare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottolineando come questi si dimostri sempre più inadeguato al ruolo che ricopre, essendosi consegnato in ostaggio alla CGIL dopo aver cambiato innumerevoli volte idea sull'utilizzo dei *voucher*. Invita, inoltre, tutti i componenti della Commissione a considerare che con la soppressione del lavoro accessorio si finirà per lasciare spazi crescenti, sin dai prossimi mesi, al lavoro nero, con conseguenze, anche gravi, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che non avranno più alcuna copertura assicurativa.

Invita, pertanto, ad approvare il suo emendamento 1.89, al fine di evitare i danni certi che deriveranno dall'accoglimento della posizione della CGIL.

La Commissione respinge l'emendamento Rizzetto 1.89.

Giorgio PICCOLO (MDP) chiede alla relatrice di precisare le ragioni dell'invito al ritiro dell'emendamento Martelli 1.10, da lui sottoscritto.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, evidenzia che l'emendamento Martelli 1.10, diversamente dall'emendamento Gneccchi 1.30, sul quale ha espresso parere favorevole, non reca una disciplina transitoria relativa all'utilizzo dei buoni richiesti prima dell'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio.

Giorgio PICCOLO (MDP), preso atto dei chiarimenti forniti dalla relatrice, ritira l'emendamento Martelli 1.10 e sottoscrive l'emendamento Gneccchi 1.30. Intervendendo, quindi, su tale proposta emendativa, si associa agli apprezzamenti espressi dai colleghi intervenuti prima di lui sul lavoro sin qui svolto dalla Commissione e sul ruolo *super partes* del presidente.

Pur pensando che la Commissione avrebbe potuto giungere a una soluzione

diversa, riconosce che l'approvazione dell'emendamento Gneccchi 1.30 potrebbe consentire di superare il *referendum* e si augura che gli interventi che necessariamente, a suo avviso, dovranno essere adottati non siano improntati al liberismo, ma siano concordati con le parti sociali. Rilevando che il *referendum* medesimo è stato promosso da un sindacato che ha sempre avuto a cuore gli interessi del Paese, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Gneccchi 1.30.

Roberto SIMONETTI (LNA) ricorda di aver sempre avuto il massimo rispetto per i lavori della Commissione e, in particolare, per l'atteggiamento del presidente e della capogruppo del Partito Democratico, che in ogni circostanza hanno dimostrato grande serietà e competenza. Si duole, pertanto, che la deputata Gneccchi e il presidente Damiano siano i primi due firmatari di una proposta emendativa che svilisce il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione, facendo propria una proposta della quale il Governo doveva avere il coraggio di assumersi la paternità.

In questo senso, stigmatizza il silenzio del sottosegretario Bobba, che sembra avallare la lettura che si intende accreditare, secondo la quale il Governo non farà che recepire quanto stabilito dalla Commissione lavoro della Camera nella sua autonomia, mentre è evidente che la volontà della Commissione e della sua maggioranza erano riassunte nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che, pur con evidenti limiti, avrebbe potuto costituire una valida base per la discussione in sede referente.

Nell'annunciare il suo voto contrario sull'emendamento Gneccchi 1.30, ribadisce che, a suo avviso, si sta compiendo una scelta profondamente sbagliata, che finisce per screditare le Istituzioni parlamentari. Giudica, peraltro, incompleta anche la normativa transitoria recata dalla proposta emendativa, evidenziando l'opportunità che, in caso di mancato utilizzo, ai possessori dei *voucher* dovrebbe esserne restituito il corrispettivo, maggiorato degli interessi.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL), nell'annunciare il voto favorevole, a nome del proprio gruppo, sull'emendamento Gneccchi 1.30, evidenzia come esso si muova nello stesso solco della proposta di legge Atto Camera n. 4214, di cui è primo firmatario, nonché del suo emendamento 1.7, che reca semplicemente una disciplina transitoria di più breve applicazione.

Quanto al dibattito svolto nell'odierna seduta, sottolinea che – a suo avviso – la disciplina dei buoni lavoro ha fallito e, pertanto, è giusta la sua integrale abrogazione, soprattutto perché essa non ha prodotto alcun reale effetto di contrasto del lavoro nero. Ritiene, anzi, che proprio attraverso l'utilizzo strumentale dei *voucher* sia stato possibile estendere e legalizzare forme di sfruttamento dei lavoratori.

Giudica, quindi, positivamente un intervento che potrà consentire di dare una risposta ai tanti lavoratori che, al di là delle cifre mensilmente pubblicate sul ricorso al lavoro accessorio, hanno denunciato le storture derivanti dall'utilizzo dei buoni lavoro.

Osserva, inoltre, che non è stata la CGIL a chiedere di intervenire per legge per procedere all'abolizione dei *voucher*, dal momento che aveva da tempo deciso di seguire la strada di una specifica consultazione referendaria.

Davide TRIPIEDI (M5S) ritiene che si tratti di un momento, in un certo senso, storico, in quanto la Commissione si accinge a votare in favore dell'abrogazione dello strumento dei *voucher*, che ha inquinato in questi anni il mondo del lavoro. A suo avviso, con l'utilizzo dei buoni lavoro non si è affatto ridotta l'area del lavoro nero, ma si è offerto un facile strumento per dare copertura a forme di sfruttamento, che nulla avevano a che vedere con i caratteri dell'accessorietà e dell'occasionalità delle prestazioni, inizialmente richiesti dalla disciplina legislativa. Nel ritenere, pertanto, che il Governo debba pensare a nuovi strumenti per regolarizzare le attività di carattere occasionale, esprime comunque il proprio disagio

per un percorso decisionale che, come spesso è accaduto in passato, ha finito per svilire il lavoro svolto in Commissione, consentendo di fatto una vittoria facile alla CGIL, che ha potuto trionfare senza neanche scendere in campo.

Conclusivamente, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Gneccchi 1.30.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), intervenendo sull'emendamento Gneccchi 1.30, riporta alcune dichiarazioni alle agenzie di stampa di colleghi della maggioranza che si esprimono a favore dell'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio. Si sofferma su quella della deputata Di Salvo, la quale si augura che tale abrogazione costituisca l'occasione per l'adozione di regole migliori. A suo avviso, invece, non ci saranno regole, così come da lui già affermato nei precedenti interventi. Chiede, inoltre, chiarimenti al presidente sugli effetti dell'approvazione dell'emendamento in esame, che comporterà la preclusione di tutti quelli non ancora discussi, troncando il dibattito in corso. Osserva che il fatto che l'emendamento sia firmato solo da cinque deputati del Partito Democratico sembrerebbe adombrare l'esistenza di un'opposizione silente all'interno del partito di maggioranza.

Si stupisce, poi, del preannunciato voto favorevole del gruppo M5S, che in tal modo colpisce quelle piccole e medie imprese che, invece, sono l'oggetto di numerose iniziative sostenute da tale gruppo politico. Anche il sindacato appare diviso, come dimostrano le recenti dichiarazioni della segretaria generale della CISL, Annamaria Furlan, che si è detta contraria all'abolizione dell'istituto del lavoro accessorio, proponendo piuttosto il ritorno allo spirito del decreto legislativo n. 276 del 2003. Di contro, Landini, segretario generale della FIOM-CGIL, parla entusiasticamente di « risultato raggiunto », come se fosse il sindacato a fare le leggi. Osserva che si è ormai entrati nel pieno della campagna elettorale per il *referendum*, ma

è convinto che i calcoli fatti dal Governo e dalla maggioranza si riveleranno sbagliati.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento a quanto osservato dal collega Rizzetto rispetto all'effetto preclusivo derivante dall'eventuale approvazione dell'emendamento Gneccchi 1.30, osserva che esso deriva semplicemente dal fatto che l'approvazione di tale emendamento comporta la soppressione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, precludendo necessariamente, sul piano logico, le modifiche a tale disciplina proposte dalle altre proposte emendative riferite all'articolo 1.

Titti DI SALVO (PD), nell'annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento Gneccchi 1.30, esprime il proprio disappunto per il fatto che, nel dibattito svoltosi, alcuni deputati intervenuti abbiano inteso dare un'immagine della Commissione assolutamente non rispondente al vero, dipingendo una maggioranza costretta a fare da tappezzeria rispetto alle posizioni di un sindacato, la CGIL, che, comunque, merita di essere rispettato.

Si è dipinta, infatti, una maggioranza priva di soggettività o di protagonismo politico, proprio in un momento in cui, invece, si sono compiute scelte ragionate e a lungo discusse. Ribadendo quanto ha già avuto modo di chiarire in alcune, brevi, dichiarazioni pubbliche, osserva che l'abrogazione della disciplina dei buoni lavoro, da lei sempre criticata, potrà porre le basi per individuare, anche attraverso

un proficuo confronto con tutte le parti sociali, regole migliori di quelle vigenti.

La Commissione approva l'emendamento Gneccchi 1.30 (*vedi allegato 3*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Gneccchi 1.30, devono intendersi assorbiti o preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Avverte, quindi, che si passerà alla votazione dell'articolo aggiuntivo Tinagli 1.01.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Tinagli 1.01, di cui è firmatario.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.45 alle 20.50.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Nuovo testo C. 2188, approvata dal Senato, e abb.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2188, approvata dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, nonché modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, e le proposte di legge ad essa abbinata;

osservato che la proposta reca una nuova disciplina di carattere generale per l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei magistrati e il loro ricollocamento in ruolo dopo lo svolgimento del mandato elettorale ovvero in caso di mancata elezione;

considerato che gli articoli 5, 6 e 7 recano la disciplina per il ricollocamento in servizio, rispettivamente, dei magistrati candidati e non eletti, dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e dei magistrati con incarichi di governo nazionale o locale;

osservato, in particolare, che per i magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati e per quelli che abbiano ricoperto incarichi di governo nazionale si prevede

la possibilità di optare per il collocamento a riposo con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità;

considerato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *d*), l'opzione per il collocamento a riposo è consentita anche ai magistrati in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento, alla cessazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco e di consigliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare in modo più puntuale la portata delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), e all'articolo 12, comma 1, lettera *d*).

## ALLEGATO 2

**Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO UNIFICATO  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01.

*(Lavoro intermittente).*

1. Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono soppressi. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**01. 01.** Pizzolante.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 8.** Placido, Airaudo, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 11.** Martelli, Zappulla, Laforgia.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 89.** Rizzetto.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogati.

**1. 10.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 30.** Gnecchi, Damiano, Baruffi, Paris, Di Salvo.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogati.

2. I buoni lavoro acquistati da committenti per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge possono essere utilizzati entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

**1. 7.** Airaudo, Placido, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Prestazioni di natura meramente occasionale rese alle persone e alle famiglie).

1. Nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, possono essere svolte in favore di persone fisiche, al di fuori dell'ambito delle loro attività imprenditoriali o professionali, prestazioni di lavoro aventi natura meramente occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo non superiore a 5.000 euro, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

b) per ciascun committente, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro, rivalutati ai sensi della lettera a).

2. I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato o inoccupato. Essi sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Per ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, i committenti acquistano attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più *carnet* di buoni orari per servizi alla persona e alla famiglia, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse prestazioni. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, rivalutati ai sensi del comma 1, lettera a).

4. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso dal concessionario di

cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 7, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle variazioni delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. L'utilizzazione da parte del committente di prestazioni oltre il limite di cui al comma 1, lettera b), determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.200.

8. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

9. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 29.** Damiano, Gnechi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Miccoli, Arlotti, Giacobbe, Casellato, Incerti, Di Salvo, Simoni.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

**1. 123.** Simonetti.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 48. – (*Definizione e campo di applicazione*). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;

e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;

f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 49. — (*Prestatori di lavoro accessorio*). — 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

a) i disoccupati da oltre un anno;

b) le casalinghe e i pensionati;

c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province,

nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

ART. 50. — (*Disciplina del lavoro accessorio*). — 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni



successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattando l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche

categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

**1. 122.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio ovvero prestazioni di natura meramente occasionale si intendono:

a) i piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

b) la realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

**1. 9.** Placido, Airaudo, Marcon, Paglia, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura

meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti o di singoli privati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, da patto di stabilità interno.

**1. 53.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata men-

sile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

*2-bis.* Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno.

**1. 18.** Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: non imprenditori o professionisti.*

*Conseguentemente, al comma 1 del medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).*

**1. 59.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, lettera a), alinea, sostituire la parola: o con le seguenti: e non.*

**1. 108.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numeri 1), 3) e 6), sopprimere la parola: piccoli.*

**\*1. 57.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numeri 1), 3) e 6), sopprimere la parola: piccoli.*

**\*1. 90.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: piccoli lavori domestici a carattere straordinario con le seguenti: lavori domestici.*

**1. 58.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: piccoli.*

**1. 91.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: lavori domestici a carattere straordinario con le seguenti: lavori di tipo domestico familiare.*

**1. 12.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: assistenza domiciliare aggiungere la seguente: occasionale.*

**1. 13.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 3, sopprimere la parola: piccoli.*

**\*1. 60.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 3, sopprimere la parola: piccoli.*

**\*1. 92.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: nonché di pulizia e manutenzione.*

**1. 14.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di pulizia e aggiungere la seguente: piccola.*

**1. 20.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.*

**1. 109.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: o di solidarietà aggiungere le seguenti: ovvero piccoli lavori di manutenzione ordinaria della proprietà dell'ente locale.*

**1. 110.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 6) sopprimere la parola: piccoli.*

**\*1. 61.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 6) sopprimere la parola: piccoli.*

**\*1. 93.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera a), numero 6), dopo le parole: piccoli lavori in agricoltura aggiungere le seguenti: eseguiti per conto di attività agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

**1. 134.** Oliverio.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente:*

*a) al capoverso ART. 48, sopprimere il comma 3;*

*b) al capoverso ART. 49, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);*

*c) al medesimo capoverso ART. 49, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le persone con disabilità e;*

*d) sostituire il capoverso ART. 50 con il seguente:*

**ART. 50. — (Disciplina del lavoro accessorio). — 1.** I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le

diverse tipologie di attività lavorative e delle risultanze istruttorie con le parti sociali.

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti. Il decreto di cui al comma 1 rivaluta annualmente l'importo di cui al primo periodo sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 4, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

*e) al capoverso ART. 50-bis, sopprimere il comma 2.*

**1. 15.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 3;*

*b) al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);*

*c) al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 2, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b).*

**1. 19.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Trippedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione.*

**1. 112.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di natura meramente occasionale.*

**1. 62.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, lettera b), sopprimere le parole: che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati.*

**\*1. 45.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, lettera b), sopprimere le parole: che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati.*

**\*1. 55.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, alla lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di dieci.*

**1. 31.** Pratavia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di otto.*

**1. 32.** Pratavia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di sei.*

**1. 33.** Pratavia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di quattro.*

**1. 34.** Pratavia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di tre.*

**\*1. 35.** Pratavia.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), dopo le parole: che non abbiano aggiungere le seguenti: più di tre.*

**\*1. 111.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), sostituire le parole: che non abbiano dipendenti alle proprie dipendenze con le seguenti: che abbiano fino a due dipendenti.*

**1. 78.** Polverini.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera b), sostituire le parole: lavoratori alle proprie dipendenze, con qualunque forma contrattuale inquadrati con le seguenti: lavoratori a tempo indeterminato alle proprie dipendenze.*

**1. 56.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) attività lavorative meramente occasionali rese a favore di aziende con meno di quindici dipendenti;*

**1. 94.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di natura meramente occasionale.*

**1. 63.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se*

regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università.

**1. 64.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), dopo le parole: di carattere stagionale effettuate aggiungere le seguenti: da persone iscritte regolarmente nella assicurazione generale obbligatoria,.*

**1. 44.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), dopo le parole: effettuate da aggiungere la seguente: disoccupati.*

**1. 95.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado con le seguenti: dai soggetti di cui al comma 1, alle lettere a) e b), dell'articolo 49.*

**1. 113.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: con meno di 25 anni di età.*

**1. 96.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 35 anni.*

**1. 97.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.*

**1. 36.** Prativiera.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni;*

**1. 4.** D'Agostino.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.*

**\*1. 37.** Paris.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.*

**\*1. 39.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.*

**\*1. 84.** Russo, Catanoso.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da*

soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

**\*\*1. 36.** Paris.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.*

**\*\*1. 40.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.*

**\*1. 85.** Catanoso, Russo.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali.*

**1. 98.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 2.*

**1. 69.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire il comma 2 con il seguente:*

*2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori*

produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

**1. 65.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**1. 124.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che per piccoli lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili di proprietà dell'ente.*

**1. 114.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48 sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.

5. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

**1. 125.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: a compensi fino alla fine del periodo con le seguenti: nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a non più di dieci giornate lavorative al mese.*

*Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di dieci giornate lavorative al mese, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.*

**1. 99.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.*



*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 5.000 euro;*

*al comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.*

**1. 46.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.*

**\*1. 6.** D'Agostino.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.*

**\*1. 68.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 7.000 euro.*

**\*1. 115.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: a 2.000 euro con le seguenti: a 3.000 euro.*

**1. 37.** Prativiera.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 5.*

**\*1. 38.** Paris.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 5.*

**\*1. 41.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, sopprimere il comma 5.*

**\*1. 86.** Russo, Catanoso.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole da: un valore fino alla fine del comma con le seguenti: non più di sette giornate lavorative al mese.*

**1. 100.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.*

**\*1. 39.** Paris.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.*

**\*1. 42.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.*

**\*1. 87.** Catanoso, Russo.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.*

**\*1. 116.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.*

**1. 38.** Prativiera.

*Al comma 1, capoverso ART. 48, comma 5, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 4.000 euro.*

**1. 70.** Pizzolante.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 49.*

**1. 71.** Pizzolante.

*Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 49 con il seguente:*

ART. 49. – (*Prestatori di lavoro accessorio*). – 1. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**1. 72.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2, sopprimere le parole: di cui al comma 1.*

**1. 54.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

*a)* i disoccupati da oltre un anno;

*b)* le casalinghe e i pensionati;

*c)* i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;

*d)* i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo

controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**1. 126.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera *b)* tutti i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ad eccezione di quelle persone che nei sei mesi precedenti siano state occupate presso lo stesso committente o datore di lavoro con regolare contratto di lavoro.

**1. 2.** Tinagli.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:

*a)* i disoccupati da almeno un anno;

*b)* gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;

*c)* le persone disabili;

*d)* le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;

*e)* le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;

*f)* i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;

*g)* i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

**1. 82.** Polverini.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: con meno di 25 anni.*

**1. 101.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 35 anni.*

**1. 102.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 30 anni.*

**1. 5.** D'Agostino.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 50, comma 6, sopprimere le parole: di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o.*

**1. 17.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le persone con disabilità e.*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 50, comma 6, sopprimere le parole: di disabilità,.*

**1. 16.** Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo, Laforgia.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) le casalinghe;*

**1. 22.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, lettera d), dopo le parole: soggiornanti in Italia aggiungere le seguenti: e con permesso di soggiorno non scaduto.*

**1. 117.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) i beneficiari di ammortizzatori sociali e i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito;*

**1. 83.** Polverini.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, sopprimere il comma 2.*

**\*1. 47.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, sopprimere il comma 2.*

**\*1. 103.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*

**1. 74.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 3.** Tinagli.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 73.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 104.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 119.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* A seguito della loro comunicazione, i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio confermano la loro condizione mediante autocertificazione.

**1. 127.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio *aggiungere le seguenti:* anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno al reddito.

**1. 118.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole:* a proprie spese.

**1. 105.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I compensi percepiti dai lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

**1. 66.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. I servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano ai medesimi soggetti, anche per via telematica, una formazione di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Agli adempimenti di cui

alla precedente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**1. 21.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano presso i concessionari autorizzati dell'INPS e degli uffici postali di Poste SpA anche attraverso modalità telematiche, uno o più  *carnet*  di buoni orari, numerati progressivamente e datati per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato, ai sensi della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

**1. 27.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più  *carnet*  di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

**1. 48.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, sopprimere il comma 2.*

**1. 75.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

**1. 26.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 euro per ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali.

**1. 105.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* 2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore

nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

**1. 80.** Polverini.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

**1. 135.** Oliverio.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti.*

**1. 79.** Polverini.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, sopprimere il comma 3.*

**1. 76.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:* La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicati dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del

lavoratore. I dati raccolti vengono usati da INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità.

- 1. 49.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: imprenditori o professionisti.*

- 1. 23.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripièdi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ispettorato nazionale del lavoro aggiungere le seguenti: e all'INPS.*

- 1. 106.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica con le seguenti: messaggistica istantanea con riscontro di avvenuta consegna a carico dell'INPS ovvero messaggi di posta elettronica con ricevuta di conferma lettura.*

- 1. 128.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, dopo le parole: o messaggi di posta elettronica aggiungere la seguente: certificata.*

- 1. 120.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: non superiore ai trenta giorni successivi con le seguenti: non superiore ai quindici giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.*

- 1. 24.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripièdi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

- 1. 77.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.*

- \*1. 43.** Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.*

- \*1. 88.** Russo, Catanoso.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a tre giorni con le seguenti: non superiore a trenta giorni.*

- \*1. 140.** Paris.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

- 1. 50.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Il prestatore di lavoro accessorio è escluso ai fini del rilevamento dei dati dell'occupazione dalla nozione di occupato e mantiene lo stato di disoccupato o inoccupato anche ai fini statistici.

**1. 25.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tri-  
piedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei contributi previdenziali all'INPS, alla con le seguenti: dei contributi previdenziali all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella.*

**1. 129.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL con le seguenti: e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).*

**1. 130.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese con le seguenti: trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese.*

**1. 131.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se la transizione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.*

**1. 51.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di  
Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea,

Librandi, Menorello, Vargiu, Mon-  
chiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 6, dopo le parole: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con aggiungere la seguente: proprio.*

**1. 132.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 7, primo periodo, dopo le parole: individua con aggiungere la seguente: proprio.*

**1. 133.** Simonetti.

*Al comma 1, capoverso ART. 50, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: decreto il concessionario del servizio con le seguenti: decreto da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario del servizio nell'INPS e nelle sedi degli uffici postali delle Poste Spa.*

**1. 28.** Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tri-  
piedi, Dall'Osso, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 48 sopprimere le parole: comma 1, lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso ART. 50-bis, sopprimere il comma 2.*

**1. 1.** Tinagli.

*Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 1, sostituire le parole da: euro 600 ad euro 3.600 con le seguenti: da euro 400 ad euro 2.400.*

**1. 67.** Pizzolante.

*Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, sopprimere il comma 2.*

**\*1. 81.** Polverini.

*Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, sopprimere il comma 2.*

**\*1. 107.** Rizzetto.

*Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.

**1. 52.** Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero.

*Al comma 1, capoverso ART. 50-bis, comma 2, dopo la parola: determina ag-*

*giungere le seguenti: una sanzione pecuniaria da 600 euro a 3.600 euro, nonché.*

**1. 121.** Simonetti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

*(Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente).*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che abbiano durata non superiore a sedici ore nell'arco di sette giorni consecutivi, per non più di venticinque settimane nell'arco di dodici mesi consecutivi;

b) il comma 2 è soppresso.

**1. 01.** Tinagli, Arlotti.



## ALLEGATO 3

**Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 1.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1. – 1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1.30.** Gnechi, Damiano, Baruffi, Paris, Di Salvo, Giorgio Piccolo.

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 marzo 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
18.45 alle 19.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i> per tutela minoranza ladina. S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	235
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova proposta di parere del relatore</i> ) .....	239
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	241

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	238
AVVERTENZA .....	238

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

##### **La seduta comincia alle 8.05.**

##### **Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/*Südtirol* per tutela minoranza ladina.**

**S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera.**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, richiama le questioni affrontate nella precedente seduta.

In primo luogo, l'articolo 10 del progetto di legge costituzionale in esame aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa. Sul punto, ritiene opportuno un approfondimento in ordine alla portata della disposizione, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di

trasferire al *Comun General de Fascia* funzioni legislative proprie, nell'ambito della «valorizzazione della minoranza linguistica ladina», in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma.

Più rilevante è la seconda questione che la Commissione deve affrontare. Nel corso del esame alla Camera, sono state apportate diverse modifiche al testo originario del disegno di legge, tra le quali assume particolare rilievo l'introduzione, in Assemblea, di due articoli che recano modifiche alle disposizioni sul sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano. In particolare, l'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con sistema proporzionale», e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base proporzionale». L'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema «su base proporzionale». Ciò al fine di garantire quanto già previsto dal vigente primo comma dell'articolo 61, il quale vincola l'ordinamento degli enti pubblici locali a stabilire norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Data la rilevanza di queste modifiche, propone di formulare un'osservazione in merito all'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consi-

glio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera.

Presenta conclusivamente una nuova proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) ringrazia il relatore per la disponibilità e l'attenzione prestata alle questioni sollevate nel corso della precedente seduta. Ritiene però che la formulazione di una semplice osservazione risulti insufficiente, in quanto si sta esaminando una legge diversa da quella che ha ottenuto l'assenso massiccio dei due Consigli provinciali e del Consiglio regionale. Rileva la radicale differenza della legge all'esame del Senato rispetto a quella originariamente presentata alla Camera: si tratta infatti di una legge sul sistema elettorale. Sottolinea come la *Südtiroler Volkspartei*, che tradizionalmente si erge a sentinella dell'autonomia della Regione e delle Province autonome, abbia invece rinunciato al diritto sancito dall'articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale, in base al quale ogni iniziativa governativa o parlamentare volta a modificare lo Statuto di autonomia deve essere sottoposta al parere dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale. Ricorda come tutte le opposizioni abbiano presentato al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige una mozione volta a richiedere l'espressione del predetto parere, poi respinta dalla maggioranza.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, fa presente che la Commissione ha svolto un serio approfondimento su una questione che rileva sia sul piano formale che su quello sostanziale.

Ricorda che il testo originario della proposta di legge costituzionale prevedeva unicamente misure in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Nel corso dell'esame

in Assemblea alla Camera, sono state invece introdotte disposizioni in materia elettorale.

Ricorda altresì che, secondo la prassi fin qui invalsa, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare.

La Corte costituzionale si è finora pronunciata con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, ritenendo comunque che il Parlamento non abbia oneri ulteriori rispetto all'acquisizione del parere della Regione nella fase iniziale del procedimento (sentenza n. 246 del 2010).

Rileva peraltro che la modifica apportata dalla Camera ha mutato la natura del provvedimento legislativo, perché ha introdotto argomenti nuovi. Le modifiche incidono inoltre sui diritti di elettorato attivo e passivo, che hanno un fondamento costituzionale forte. Sul punto non ci sono precedenti.

Ritiene corretta l'indicazione del relatore di formulare un'osservazione volta ad acquisire l'orientamento del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali. Fino ad oggi l'interpretazione è stata nel senso di non aggravare il procedimento legislativo, ma è pur vero che la modifica introdotta può comportare la compressione dei diritti delle minoranze politiche.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente di essersi inizialmente orientato per la formulazione di una condizione, ma di avere preferito poi proporre un'osservazione sulla base dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale e della reiezione da parte del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige di una mozione che richiedeva l'espressione del parere del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo all'esame della Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone di integrare la premessa del parere con un richiamo alla citata mozione.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, accetta la proposta di riformulazione del presidente (*vedi allegato 2*).

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul parere.

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) rileva un atteggiamento timido della Commissione rispetto a precedenti occasioni in cui nei pareri sono state formulate condizioni. Evidenzia che la *Südtiroler Volkspartei* sta creando un pericoloso precedente che le si ritorcerà contro, in contraddizione con il ruolo tradizionale di difesa dell'autonomia statutaria.

La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) sottolinea che i diritti in gioco sono preziosi e chiedere pertanto la formulazione di una condizione. Comprende l'assenza di precedenti, ma ritiene, anche alla luce della grande polemica a livello locale, che i diritti di cui si discute non possano essere oggetto di forzature della maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 8.25.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 8.25.**

**Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.**

**Audizione della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Anna FINOCCHIARO, *Ministra per i rapporti con il Parlamento*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia la Ministra e, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 8.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera).**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina », approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

ricordato, in particolare, che l'articolo 103 dello Statuto prevede che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di

Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;

valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;

tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;

considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:

L'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto « con sistema proporzionale », e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto « con sistema *su base* proporzionale ». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni « sistema proporzionale » e « sistema *su base* proporzionale ». Pertanto se, a Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede, quale unica

deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;

l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema « su base proporzionale »;

l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;

ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della « valorizzazione della minoranza linguistica ladina », in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;

ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare;

ricordato altresì che, con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale non ha ritenuto che « la sicura incidenza che i pa-

rieri espressi dalle Regioni vengono ad avere nell'ambito della procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 132 Cost. possa concretizzarsi nell'esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedurali susseguenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare. La norma costituzionale infatti, l'unica che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all'operato degli organi legislativi, non prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espressione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga secondo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordinarie » (sentenza n. 246 del 2010);

rilevata peraltro l'opportunità, in considerazione della rilevanza delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera – con particolare riferimento all'introduzione di norme relative al sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano – di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l'avviso del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.



## ALLEGATO 2

**Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina », approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

ricordato, in particolare, che l'articolo 103 dello Statuto prevede che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di

Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;

valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;

tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;

considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:

L'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto « con sistema proporzionale », e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto « con sistema su base proporzionale ». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni « sistema proporzionale » e « sistema su base proporzionale ». Pertanto se, a

Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;

l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema « su base proporzionale »;

l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;

ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della « valorizzazione della minoranza linguistica ladina », in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;

ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare;

ricordato altresì che, con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale non ha

ritenuto che « la sicura incidenza che i pareri espressi dalle Regioni vengono ad avere nell'ambito della procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 132 Cost. possa concretizzarsi nell'esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedurali susseguenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare. La norma costituzionale infatti, l'unica che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all'operato degli organi legislativi, non prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espressione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga secondo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordinarie » (sentenza n. 246 del 2010);

preso atto che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nella seduta del 15 febbraio 2017, ha respinto, con 32 voti contrari e 24 voti favorevoli, la mozione n. 47/XV, che impegnava la Giunta regionale e la Presidenza del Consiglio regionale: 1) a richiedere al Governo la trasmissione del fascicolo relativo all'Atto Senato n. 2643 al fine di depositarlo presso la Presidenza del Consiglio regionale e di calendarizzare, con procedura d'urgenza, il dibattito per deliberare un parere sul nuovo progetto di modifica dello Statuto di autonomia; 2) a trasmettere al Governo il parere prodotto dal Consiglio regionale sul nuovo progetto di modifica dello Statuto definito nell'Atto Senato n. 2643, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103 dello Statuto di autonomia;

rilevata peraltro l'opportunità, in considerazione della rilevanza delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera – con particolare riferimento all'introduzione di norme relative al sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano – di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l'avviso del Consiglio regionale del Trentino-

Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere il parere o di

acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 244

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

#### La seduta comincia alle 8.15.

#### Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.

**Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i

rappresentanti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI).

Carla BERNASCONI, *Vice Presidente della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI)* e Gianfranco PRADA, *Presidente dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) per il loro importante contributo all'indagine e per le memorie depositate e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 8.35.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio*) ..... 245

#### AUDIZIONI:

Audizione dei rappresentanti della SO.S.E. – Soluzioni per il sistema economico S.p.A., nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane (Atto n. 398) (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 247

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.10.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle Province e delle Città metropolitane.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (MDP), *relatrice*, premette che l'audizione di SOSE prevista per oggi nell'ambito dell'esame dello schema di decreto potrà essere utile per chiarire alcuni aspetti. In linea generale, il nuovo schema di decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri riguarda la determinazione dei fabbisogni standard dopo che, in particolare per le province, la normativa di riferimento è stata ampiamente modificata. Se, da un lato, l'aggiornamento periodico dei fabbisogni è previsto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, d'altro lato l'elenco delle funzioni fondamentali risulta modificato a seguito della legge n. 56 del 2014.

Ancor più problematica risulta l'effettuazione del calcolo dei fabbisogni in funzione perequativa, dal momento che il relativo Fondo è stato ormai completamente svuotato a seguito dei tagli intervenuti. Non è pertanto chiara quale sia l'operazione seguita attraverso lo schema in esame.

Sottolinea che tale schema, attraverso le elaborazioni di SOSE, risulta essersi occupato dei fabbisogni delle funzioni fondamentali individuate dalla legge n. 56 del 2014, c.d. legge Delrio: istruzione (programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e la gestione dell'edilizia scolastica);

territorio (costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente); ambiente (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente); trasporti (pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale); funzioni generali, parte fondamentale (raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali). In tal modo sono state calcolate le funzioni di costo a partire dalla spesa storica del 2012, rilevata attraverso i questionari sottoposti alle province. Tuttavia, il periodo di riferimento è assai risalente rispetto ai successivi mutamenti intervenuti a seguito della legge Delrio: è un aspetto senz'altro problematico.

Per ogni funzione fondamentale sono poi state fissate alcune determinanti; ad esempio, per la funzione « territorio » sono stati considerati i chilometri di strade oggetto di manutenzione. Partendo da una base standard sono stati quindi considerati gli elementi di costo variabile. Sono state poi aggregate le funzioni delle varie province e il loro peso rispetto al fabbisogno totale è stato calcolato come media tra le province. Anche in questo caso appare problematico il riferimento a un periodo risalente nel tempo.

È stato in fine stabilito il coefficiente di riparto spettante a ogni provincia.

Ribadisce che, in linea generale, il coefficiente dovrebbe servire a ripartire un Fondo che, in realtà, non esiste più. Inoltre manca il dato di riferimento di quale sia il fabbisogno assoluto. Risulta che la Ragioneria Generale dello Stato, nel corso del confronto finora svoltosi sui contenuti dello schema in esame, abbia eccepito proprio il principio – derivante dalla stessa delega legislativa – secondo cui dalla determinazione dei fabbisogni standard non debbono derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Osserva che la conoscenza del fabbisogno in termini assoluti costituirebbe in ogni caso un elemento conoscitivo utile.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), *relatore*, concorda con i rilievi da cui ha preso le mosse la senatrice Guerra. Vi è infatti da chiedersi come sia possibile determinare i fabbisogni standard in base ai dati del 2012 e dopo che le funzioni e l'organizzazione dell'ente provincia sono state completamente ridefinite.

L'audizione odierna di SOSE consentirà di verificare se la nota metodologica sia stata predisposta senza tenere conto in alcun modo delle modifiche intervenute. L'esito finale rischia di essere l'assenza di servizi se non viene garantito il finanziamento dei fabbisogni standard, tanto che alcuni amministratori hanno ritenuto di presentarsi alla Procura della Repubblica per chiarire la situazione in ordine alla impossibilità di erogare i servizi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che, come esito finale, il malessere negli enti locali finisce con l'essere addossato anche alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che pare in realtà essere l'unico organo che si occupa in modo sistematico della questione.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) sottolinea che l'aspetto più rilevante non è tanto la revisione della legge Delrio quanto la soluzione degli aspetti finanziari. Gli amministratori si presentano infatti in Procura per dimostrare che, in assenza di risorse finanziarie, non sono responsabili e non possono essere chiamati a rispondere di interruzione di pubblico servizio. È quindi necessario che venga adottato un provvedimento che consenta per lo meno alle province di raggiungere un livello minimo di funzionamento.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (MDP), *relatrice*, osserva che dovrebbe inoltre essere chiarito come siano state calcolate le funzioni generali, che inizialmente avrebbero dovuto essere considerate fondamentali nella misura del 70 per cento. Ribadisce che lo schema in esame pone una serie di questioni conoscitive di portata generale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella seduta di ieri, ha definito il calendario dei lavori per il prosieguo dell'esame del provvedimento: mercoledì 22 marzo, ore 8, audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, professor Luigi Marattin; al termine dell'audizione del professor Marattin sono previste la conclusione della discussione di carattere generale e la presentazione della proposta di parere da parte dei relatori. Il termine per la presentazione di proposte modificative o alternative sarà fissato per mercoledì 22 marzo, alle ore 17.30; giovedì 23 marzo avrà luogo la votazione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo mercoledì 22 marzo 2017.

**La seduta termina alle 8.30.**

#### AUDIZIONI

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Audizione dei rappresentanti della SO.S.E. – Soluzioni per il sistema economico S.p.A., nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane (Atto n. 398).**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Vieri CERIANI, *Amministratore Delegato della Società SOSE*, Marco STRADIOTTO, *Responsabile Rapporti Istituzionali per la Spesa Pubblica, Controllo della Spesa Pubblica*, e Francesco PORCELLI, *Responsabile Ricerca e Sviluppo per la Spesa Pubblica, Controllo della Spesa Pubblica*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Maria Cecilia GUERRA (MDP) e Federico FORNARO (MDP), nonché i deputati Roger DE MENECH (PD) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Francesco PORCELLI, *Responsabile Ricerca e Sviluppo per la Spesa Pubblica, Controllo della Spesa Pubblica*, e Marco STRADIOTTO, *Responsabile Rapporti Istituzionali per la Spesa Pubblica, Controllo della Spesa Pubblica*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	248
Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).	
Audizione del presidente e dei componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	249

*Giovedì 16 marzo 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Intervengono, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il presidente, Angelo Marcello Cardani, e i commissari Francesco Postoraro e Mario Morcellini.*

#### **La seduta inizia alle 18.50.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).**

**Audizione del presidente e dei componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Alberto AIROLA (M5S), Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, svolge una relazione.

Prendono la parola per fornire ulteriori elementi informativi Francesco POSTORARO, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* e Mario MORCELLINI, *commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC), la deputata Dalila Nesci (M5S), il senatore Lello CIAMPOLILLO (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD).

Angelo Marcello CARDANI, *presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* e Mario MORCELLINI, *commissario*



rio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 20.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza  
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.15 alle 20.25.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE .....	250
--	-----

#### **COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

*Giovedì 16 marzo 2017.*

Il Comitato Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e internazionale si è riunito dalle ore 14.20 alle ore 15.30.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 ..... 251

*Giovedì 16 marzo 2017. – Presidenza del presidente STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Fabrizio MARCELLI, *responsabile*

*general counsel di Wind Tre S.p.A., accompagnato dall'ingegner Massimiliano Testa, responsabile information security e dalla dottoressa Sabina Strazzullo, responsabile relazioni istituzionali, il quale svolge una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore CASSON (Art.1-MDP) e i deputati TO-FALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).*

**La seduta termina alle 11.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	252
Audizione del Presidente dell'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC), Robert Barchiesi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	252
AVVERTENZA .....	252

*Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Audizione del Presidente dell'International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC), Robert Barchiesi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Robert BARCHIESI, *presidente dell'Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)*, accompagnato dalla *Counsel and Director of Strategic Planning dell'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC)*, Lara MILLER, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD) e il deputato Davide BARUFFI (PD).

Robert BARCHIESI, *presidente dell'Anti-Counterfeiting Coalition (IACC)* e Lara MILLER, *Counsel and Director of Strategic Planning dell'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC)*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Barchiesi e la dottoressa Miller, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	253
AVVERTENZA .....	253

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 16 marzo 2017. – Presidenza del  
presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14.10 alle 14.20.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno  
non sono stati trattati.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Comunicazioni del Presidente.*

*Audizione del Prefetto Enzo Mosino.*

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della se-  
duta della Commissione è pubblicato in un  
fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	254
Audizione del Prefetto Gerarda Pantalone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	254

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 16 marzo 2017. – Presidenza del presidente Federico GELLI.*

**La seduta comincia alle 9.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *Web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Prefetto Gerarda Pantalone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Gerarda PANTALONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, svolge la sua relazione.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il prefetto Gerarda Pantalone per aver informato la Commissione delle attività poste in essere di Dipartimento e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.15.**

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.20.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	255
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi della relatrice e del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	278
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	294
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i> ) .....	313
ERRATA CORRIGE .....	277

##### SEDE REFERENTE

Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Paola De Micheli.

#### La seduta comincia alle 19.10.

**Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative 5.73, 14.14, 18.69, 18.049 e 18.051 del Governo (*vedi allegato 1*). Comunica, altresì, che la relatrice ha presentato gli articoli aggiuntivi

18.052 e 18.053, ai quali sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*). Avverte che la relatrice ha predisposto proposte di correzioni di forma (*vedi allegato 3*) da porre in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento. Infine, comunica che l'articolo aggiuntivo 21.09 Realacci è stato sottoscritto dai deputati Zaratti, Kronbichler, Melilla, Fabrizio Di Stefano, Matarrese, Galgano, Baldelli, Laffranco, Polidori, Polverini, Castiello e Pellegrino e che l'emendamento 13.9 Crippa è stato sottoscritto dalla deputata Pellegrino.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Crippa 13.8, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 13 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ricciatti 14.4, Terzoni 14.6, Carrescia 14.2 e Gallinella 14.6, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole

sull'emendamento Massimiliano Bernini 14.9. Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 14 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ginoble 15.25. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 15.040 Melilli, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite all'articolo 15, tranne l'articolo aggiuntivo 15.06 e le proposte emendative sulle quali il parere non sia favorevole.

Adriana GALGANO (CI) ritira tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo riferite all'articolo 15.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 16, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Castricone 17.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 17 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Borghi 18.65, degli identici emendamenti Pellegrino 18.31 e Terzoni 18.28, degli emendamenti Ricciatti 18.32, Tancredi 18.13, Terzoni 18.30 e 18.29. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Manzi 18.21, Polidori 18.51 e Verini 18.22. Esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 18.62, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 18 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 19.01. Su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 19 formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 20, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Castricone 21.17, Massimiliano Bernini 21.014, Colletti 21.8 e Zappulla 21.11 e degli articoli aggiuntivi Carra 21.01, 21.02, 21.03, 21.04 e Berretta 21.07. Esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 21.15 e sull'articolo aggiuntivo Realacci 21.09. Esprime altresì parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Galgano 21.05 e Squeri 21.011, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede notizie della presentazione dell'emendamento annunciato dal Governo e se ci sono novità in merito alle proposte di riformulazione degli emendamenti accantonati nella seduta della giornata precedente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che le proposte di riformulazione saranno illustrate quando si procederà all'esame delle proposte emendative accantonate e che l'emendamento del Governo è in fase di imminente arrivo essendo stato verificato dalla Ragioneria generale dello Stato. Aggiunge che sono in corso di predisposizione anche proposte di riformulazione degli emendamenti in materia di danno indiretto, cartelle esattoriali, rateizzazione e moratoria per i mutui privati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pastorelli 13.1, D'Incecco 13.2, De Menech 13.3,



Zaratti 13.4, Vacca 13.6, Fabrizio Di Stefano 13.12 e Sottanelli 13.14, nonché gli emendamenti Vacca 13.5 e Pellegrino 13.10.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.16 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.16 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 13.16 del Governo (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede se l'approvazione dell'emendamento 13.16 precluda l'emendamento a sua prima firma 13.7.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, risponde che il contenuto delle due proposte emendative è differente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Crippa 13.7 e Pellegrino 13.11.

Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento a sua prima firma 13.8.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 13.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S) invita a riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 13.9, ritenendo preferibile prevedere che il rimborso ai tecnici avvenga per singola scheda AeDES piuttosto che in base al reddito. Rileva che in tal modo si potrebbe avere più facilmente una valutazione *a priori* delle spese da sostenere. Sottolinea inoltre che il meccanismo di rimborso introdotto successivamente pone in difficoltà i tecnici che in una prima fase hanno prestato il loro operato su base volontaria a fronte di un compenso assai limitato. Ricorda che la partecipazione su base volontaria dei tec-

nici incaricati è essenziale al completamento delle procedure di controllo.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Crippa, esprime l'avviso che la procedura attualmente prevista sia farraginoso e debba essere rivista. Invita quindi ad accantonare l'emendamento Crippa 13.9.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel riconoscere che il tema sollevato ha rilevanza, osserva che in questa fase dei lavori ulteriori accantonamenti avrebbero poco senso. Ritiene quindi preferibile un impegno del Governo e della relatrice a prendere in considerazione il contenuto dell'emendamento Crippa 13.9 per eventualmente trovare una soluzione in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea. Rimarca, in ogni caso, che in tale fase sarà possibile fare un lavoro costruttivo solo se non sarà presentato un numero eccessivo di proposte emendative.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, manifesta disponibilità ad approfondire il tema in vista dell'esame in Assemblea, pur ritenendo che la formulazione attualmente proposta presenta profili di incompatibilità con la normativa vigente.

Davide CRIPPA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 13.9.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Tagliatela 13.13: si intende vi abbiano rinunciato. Avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 14.5.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) accetta la riformulazione proposta all'emendamento Ricciatti 14.4 di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Ricciatti 14.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Tancredi 14.1 è stato ritirato.

Massimiliano BERNINI (M5S) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Terzoni 14.6, di cui è cofirmatario.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) segnala che il termine « cratere » utilizzato nella riformulazione proposta non è impiegato in altre parti del decreto-legge.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che la questione sollevata dal deputato Carrescia possa essere affrontata in sede di coordinamento formale o in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Terzoni 14.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sul subemendamento Massimiliano Bernini 0.14.14.1 e parere favorevole sull'emendamento 14.14 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Massimiliano Bernini 0.14.14.1 e approva l'emendamento 14.14 del Governo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il Governo ha depositato l'articolo aggiuntivo 18.054 (*vedi allegato 1*), concernente la delimitazione del cosiddetto « cratere ». Avverte che il termine per la presentazione si subemendamenti è fissato alle ore 22 della giornata odierna. Avverte quindi che l'emendamento Tancredi 14.13 è stato ritirato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento a sua prima firma 14.2.

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 14.2 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento Gallinella 14.8, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Gallinella 14.8 (nuova formulazione) (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 14.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Massimiliano Bernini 14.9, sul quale la relatrice e il Governo hanno espresso parere favorevole, risulta in effetti assorbito dall'approvazione dell'emendamento 14.14 del Governo e non sarà pertanto posto in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Terzoni 14.7, Gallinella 14.10, Terzoni 14.11, Ricciatti 14.12 e l'articolo aggiuntivo Terzoni 14.01.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Castricone 14.02.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'articolo 15 e ricorda che il deputato Tancredi ha ritirato tutte le proprie proposte emendative riferite a tale articolo, con l'eccezione dell'articolo aggiuntivo 15.06. Quindi, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Castiello 15.11 e Cristian Iannuzzi 15.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Ginoble 15.25.

La Commissione approva l'emendamento Ginoble 15.25 (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emenda-

menti Castiello 15.12 e 15.13: si intende vi abbiano rinunciato.

Massimiliano BERNINI (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaccagnini 15.4.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaccagnini 15.4 e Oliverio 15.28.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Antezza 15.32 e Oliverio 15.31: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sani 15.26, Massimiliano Bernini 15.5 e Zaccagnini 15.2.

Massimiliano BERNINI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 15.6, che, richiamando il contenuto di una condizione posta nel parere della Commissione agricoltura, reca una modifica di buon senso, sollecitata anche da alcune associazioni di categoria.

Enrico BORGHI (PD), nel ricordare che l'emendamento 15.6 pone un problema di copertura finanziaria, fa presente che il tema per gli interventi per il settore agricolo è stato affrontato attraverso una riformulazione di altro emendamento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sani 15.27, Zaccagnini 15.3 e Massimiliano Bernini 15.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Antezza 15.29 e Oliverio 15.30: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Melilla 15.9, Ricciatti 15.10 e Zaratti 15.8.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 15.022

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo ag-

giuntivo Polidori 15.027: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Pellegrino 15.025 e Ricciatti 15.020.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.042.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Squeri 15.016 e Laffranco 15.012: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 15.015.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 15.028: si intende che vi abbiano rinunciato.

Fabio MELILLI (PD) ritira gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 15.039 e 15.041, mentre chiede chiarimenti al Governo circa la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.040.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che il fondo istituito presso il CIPE reca una disponibilità pari a un miliardo e che la riformulazione consente una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei finanziamenti.

Fabio MELILLI (PD) accetta la riformulazione proposta per il suo emendamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che i deputati Zaratti e Melilla sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Melilli 15.040.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Melilli 15.040 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Tagliatela 15.029 e 15.030 e Laffranco 15.014: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zaratti 15.021.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.08.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Squeri 15.017 e Tagliatela 15.031: si intende che vi abbiano rinunciato.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) interviene sul suo articolo aggiuntivo 15.06, dichiarando di accedere all'invito al ritiro formulato dalla relatrice e, al tempo stesso, preannunciandone la ripresentazione in Assemblea. Evidenzia quindi che la proposta è volta a dare alla regione Abruzzo la possibilità di rimodulare le risorse previste nel Masterplan fino al 50 per cento.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Laffranco 15.018: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Ciprini 15.019 e Lodolini 15.037.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Castiello 15.026 e Fabrizio Di Stefano 15.013: si intende che vi abbiano rinunciato.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Sottanelli 15.033, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ciprini 15.024.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Lodolini 15.038 viene ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gallinella 15.023.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame dell'articolo 16.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti al Governo sul suo emendamento 16.3, volto a prevedere la possibilità di stabilizzare il salvataggio dei tribunali in esso menzionati piuttosto che semplicemente prevederne un'ulteriore proroga.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ribatte che le disposizioni contenute nell'articolo 16 sono volte a risolvere le problematiche relative ai tribunali dell'Aquila e di Chieti, prevedendo anche una idonea copertura fino al 2020.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 16.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Castiello 16.02, 16.03 e 16.04: si intende che vi abbiano rinunciato.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'emendamento Sottanelli 17.2, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 17.02: si intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio CASTRICONE (PD) accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 17.01 proposta dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Castricone 17.01 viene sottoscritto anche dai deputati Colletti, Zaratti e Melinda.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Castricone 17.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Borghi 18.65, Pellegrino 18.31, Terzoni 18.28 e Ricciati 18.32 sono stati accantonati. Inoltre, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castiello 18.25: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pellegrino 18.33 e Zaratti 18.34.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Terzoni 18.30 è stato accantonato.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, sui subemendamenti Massimiliano Bernini 0.18.69.3, Carrescia 0.18.69.4, Castiello 0.18.69.1 e 0.18.69.2 all'emendamento 18.69 del Governo, nonché parere favorevole su quest'ultimo.

Paola DE MICHELI (PD) esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Bernini 0.18.69.3.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.18.69.4.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Castiello 0.18.69.1 e 0.18.69.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 18.69 del Governo (*vedi allegato 2*).

Giovanna SANNA (PD) ritira il suo emendamento 18.19.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 18.35

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Polidori 18.50 e Giovanna SANNA 18.20: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Manzi 18.21 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Ricciati 18.38 e Pellegrino 18.36.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che l'emendamento Polidori 18.51 risulta precluso e non sarà quindi posto in votazione, mentre l'emendamento Terzoni 18.29 resta accantonato. Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Melilli 18.68, Pastorelli 18.4, Pellegrino 18.39, Pellegrino 18.40 e Castiello 18.26: si intende che vi abbiano rinunciato. Prende atto che gli identici emendamenti D'Incecco 18.6, De Menech 18.7, Tancredi 18.11 e Sottanelli 18.53 vengono ritirati. Constata inoltre l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Pastorelli 18.2, Zaratti 18.41 e Fabrizio Di Stefano 18.45: si intende che vi abbiano rinunciato. Constata altresì l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pastorelli 18.24, Sottanelli 18.55, Melilli 18.66, Borghi 18.67 e Castiello 18.27: si intende che vi abbiano rinunciato.

Tommaso GINOBLE (PD) interviene sull'emendamento a sua prima firma 18.61, chiedendo alla relatrice e al Governo chiarimenti circa il parere contrario.

Chiara BRAGA, *relatrice*, fa presente che l'emendamento in parola prevede l'assunzione di personale presso gli Enti Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dettando una disciplina estranea alle previsioni contenute nell'articolo 18 del provvedimento.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.61.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emenda-

menti Polidori 18.52 e Ricciatti 18.37: si intende che vi abbiano rinunciato.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira il suo emendamento l'emendamento 18.1.

Vittoria D'INCECCO (PD) ritira il suo emendamento 18.5.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zaratti 18.42: si intende che vi abbiano rinunciato.

Roger DE MENECH (PD) ritira il suo emendamento 18.8.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 18.44: si intende che vi abbiano rinunciato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.54.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.23.

La Commissione approva l'emendamento Verini 18.22 (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Fabrizio Di Stefano 18.47, 18.49 e 18.48: si intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.64.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 18.43.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.63.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 18.46: si intende che vi abbiano rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento Manzi 18.9, di cui è cofirmatario.

Tommaso GINOBLE (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Castricone 18.62, di cui è cofirmatario.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che l'emendamento Castricone 18.62 viene sottoscritto anche dai deputati Colletti, De Menech e Pastorelli.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 18.62 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

**La seduta, sospesa alle 20.35, riprende alle 20.50.**

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che non sono stati ancora espressi i pareri sugli articoli aggiuntivi all'articolo 18 presentati dalla relatrice e dal Governo e sui relativi subemendamenti.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, dei subemendamenti Castiello 0.18.046.1 e 0.18.046.2. Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 18.046 e degli articoli aggiuntivi 18.047 e 18.048 del Governo. Formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, del subemendamento Massimiliano Bernini 0.18.049.1. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 18.049 e 18.050 del Governo. Formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, del subemendamento Vacca 0.18.051.4. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.051 del Governo. Formula un invito al ritiro del subemendamento Fabrizio Di Stefano 0.18.052.1, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 18.052. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dei subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.18.053.1, Colletti 0.18.053.6, Tancredi 0.18.053.2 e

0.18.053.3, Sottanelli 0.18.053.4 e 0.18.053.5, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 18.053.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dei subemendamenti Castiello 0.18.046.1 e 0.18.046.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 18.046 della relatrice (*vedi allegato 2*) nonché l'articolo aggiuntivo 18.047 del Governo (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S), nel preannunciare il voto favorevole dei componenti del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo, rileva che esso interviene a sostituire il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, già oggetto di modifica da parte dell'articolo 3, comma 1, lett. *a*), del provvedimento in esame, che è stato esaminato nella giornata di ieri. Ritiene pertanto necessario un approfondimento della questione, a fini di coordinamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ritenere condivisibili le osservazioni del collega Bernini, propone di sospendere brevemente la seduta per un accertamento.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 21, riprende alle 21.10.**

Ermete REALACCI, *presidente*, chiarisce che l'intenzione della relatrice e del Governo è di formulare il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 nei termini riportati nell'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 1, lett. *a*), dovrà essere soppresso per coordinamento. Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo 18.048 sarà posto in votazione

ora, mentre la relatrice presenterà in sede di correzioni finali un emendamento per modificare l'articolo 3.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo (*vedi allegato 2*); respinge il subemendamento Massimiliano Bernini 0.18.049.1; approva infine gli articoli aggiuntivi 18.049 e 18.050 del Governo (*vedi allegato 2*).

Gianluca VACCA (M5S) illustra il suo subemendamento 0.18.051.4, volto a consentire, in situazioni di emergenza, l'utilizzo di immobili pubblici, oltre che a fini abitativi, anche per uso scolastico, e ne chiede l'accantonamento per un supplemento di valutazione.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, conferma il parere contrario. Ricorda infatti che l'intervento dell'articolo aggiuntivo 18.050 del Governo è finalizzato a risolvere il fabbisogno abitativo, mentre risultano al momento emergenze significative sul versante delle strutture scolastiche.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, precisando che l'operazione richiesta dal subemendamento del collega Vacca è già possibile, trattandosi comunque di impiegare immobili pubblici per fini pubblici, rileva che occorre invece intervenire normativamente per consentire l'uso di un immobile pubblico a fini privati.

La Commissione respinge il subemendamento Vacca 0.18.051.4 e approva l'articolo aggiuntivo 18.051 del Governo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Fabrizio Di Stefano 0.18.052.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.052 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemenda-

mento Fabrizio Di Stefano 0.18.053.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira il subemendamento a sua firma 0.18.053.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Sottanelli 0.18.053.4 e 0.18.053.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) preannuncia il voto favorevole all'articolo aggiuntivo 0.18.53 della relatrice che interviene a risolvere il problema degli eventi franosi all'interno del cratere, con particolare riguardo alle gravi situazioni dei comuni di Campi e Civitella Del Tronto.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.053 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.044.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Melilla 18.039, De Menech 18.09, Sottanelli 18.023, Pastorelli 18.03 e D'Incecco 18.04, gli identici articoli aggiuntivi Pastorelli 18.01, Melilla 18.040, Fabrizio Di Stefano 18.037, Sottanelli 18.024, D'Incecco 18.05 e De Menech 18.08, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pastorelli 18.02 Sottanelli 18.025, Zaratti 18.041, De Menech 18.07, D'Incecco 18.06, Fabrizio Di Stefano 18.035 e Sottanelli 18.022.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Fusilli 18.011, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Carrescia 18.013 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.03 e non sarà quindi posto in votazione. Constata quindi l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Lodolini 18.014: s'intende che vi abbia rinunciato.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.015.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.016.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici articoli aggiuntivi Vezzali 18.018 e Fabrizio Di Stefano 18.028: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.019.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira gli articoli aggiuntivi Sottanelli 18.020 e 18.021, di cui è cofirmatario.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 18.027 e 18.029, Polidori 18.030, 18.031, 18.032, 18.033, 18.034, nonché Fabrizio Di Stefano 18.036: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Melilla 18.038 e Massimiliano Bernini 18.042 e 18.043.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 18.045.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita la relatrice a esprimere il parere sull'emendamento 19.6 del Governo.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento 19.6 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI raccomanda l'approvazione dell'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento 19.6 del Governo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-



mento Fabbri 19.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 19.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Melilli 19.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Melilla 19.4 e Zaratti 19.3.

Tommaso GINOBLE (PD) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua firma 19.02, volto a consentire il normale svolgimento delle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma attraverso il trasferimento nei ruoli regionali del personale operante presso le strutture della protezione civile. Afferma di non comprendere il motivo per cui la Funzione pubblica ha suggerito un parere contrario sulla proposta emendativa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, rappresentando le varie considerazioni che non permettono di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ginoble 19.02, assicura che il Governo è nondimeno consapevole della questione e che intende risolverla con prossimi provvedimenti.

Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 19.02.

Massimiliano MANFREDI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Roger DE MENECH (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Ermete REALACCI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

Stella BIANCHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Verini 19.01

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Verini 19.01 (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime favorevole sui subemendamenti Vacca 0.20.019.3 0.20.019.5 e Melilli 0.20.019.7, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita invece al ritiro di tutti gli altri subemendamenti riferiti al suo articolo aggiuntivo 20.019, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 20.019 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 20.020 del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dei subemendamenti Di Stefano 0.20.019.1 e 0.20.019.4: si intende vi abbia rinunciato. Avverte che sono state accolte dai presentatori le riformulazioni dei subemendamenti Vacca 0.20.019.3 0.20.019.5 e Melilli 0.20.019.7.

La Commissione respinge il subemendamento Vacca 0.20.019.2; approva, con distinte votazioni, i subemendamenti Vacca 0.20.019.3 (*nuova formulazione*) e 0.20.019.5 (*nuova formulazione*), nonché Melilli 0.20.019.7 (*nuova formulazione*), gli articoli aggiuntivi 20.019 della relatrice e 20.020 del Governo (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il subemendamento Vacca 0.20.019.6 risulta precluso, mentre gli articoli aggiuntivi 20.04 e 20.05 Dallai sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zaratti 20.06, 20.07 e 20.08.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici articoli aggiuntivi Fabrizio Di Stefano 20.012 e Vezzali 20.013: si intende che vi abbiano rinunciato. Costata altresì l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Fabbri 20.018: si intende che vi abbia rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), illustrando l'emendamento 21.5 a sua prima firma, sottolinea che esso si ricollega a un emendamento già respinto nella precedente seduta e mira a fare chiarezza sulla situazione delle prime abitazioni collocate fuori dal cratere. L'emendamento, infatti, propone di sostituire le parole: « possono applicarsi » con le seguenti: « si applicano », non modificando le modalità di applicazione della disposizione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, specificando che non vi è alcun dubbio sull'applicazione del decreto-legge n. 189, ricorda che la questione riguarda la dimostrazione del nesso di causalità.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento 21.5 a sua prima firma.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento 21.15 Melilli.

La Commissione approva l'emendamento Melilli 21.15 (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Melilli 21.16: si intende che vi abbia rinunciato. Costata altresì l'assenza del presentatore dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 21.12: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 21.6, Melilla 21.7 e gli identici emendamenti Sottanelli 21.13, Vacca 21.9, Melilla 21.10, Pastorelli 21.1, D'Incecco 21.2, De Menech 21.3; approva gli identici articoli aggiuntivi Galgano 21.05 e Squeri 21.011 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (CI) ritira l'articolo aggiuntivo 21.06 a sua prima firma.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Squeri 21.012 e Pellegrino 21.013; approva l'articolo aggiuntivo Realacci 21.09.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Realacci 21.09.

Ermete REALACCI, *presidente*, sospende la seduta per dare tempo alla relatrice e al Governo di definire il proprio orientamento sugli emendamenti ancora accantonati.

**La seduta, sospesa alle 20.40, riprende alle 20.50.**

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, propone di tenere ancora accantonate le proposte emendative che fanno riferimento all'allargamento dell'area del cratere sismico. Formula quindi un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, sull'emendamento 1.41 Ricciatti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.41 Ricciatti.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Matarrese 1.16, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e invita conseguentemente al ritiro degli identici emendamenti 1.4 Giovanna Sanna, 1.15 Matarrese e 1.49 Zaratti, nonché dell'emendamento 1.53 Polidori, che risulterebbero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.16 nella riformulazione. Mette in luce che l'eventuale approvazione renderebbe assorbito anche l'emendamento Melilli 7.28, che invita quindi i presentatori a ritirare.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiede alla relatrice se la riformulazione proposta garantisce la possibilità di rimuovere le macerie anche nel caso di irreperibilità dei proprietari.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, fornisce rassicurazioni rispetto al problema posto dal presidente Realacci.

Andrea COLLETTI (M5S), in relazione alla riformulazione proposta segnala che sarebbe preferibile effettuare un semplice rinvio all'articolo 150 del codice di procedura civile.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene utile fissare per il momento il principio alla base della proposta emendativa, potendosi effettuare eventuali correzioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Adriana GALGANO (CI) sottoscrive l'emendamento Matarrese 1.16 e ne accetta la riformulazione proposta.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Giovanna Sanna 1.71: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Matarrese 1.16 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento Matarrese 1.16 (*nuova formulazione*) l'emendamento Polidori 1.53 e gli identici emendamenti Giovanna Sanna 1.4, Matarrese 1.15 e Zaratti 1.49 risultano assorbiti.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ritiene utile mantenere l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Tancredi 1.01, 1.02 e 1.03, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Tancredi 1.08 e 1.010.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira i suoi articoli aggiuntivi 1.08 e 1.010.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Ghizzoni 2.3.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ghizzoni 2.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 2.18.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 2.18 (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Tagliatela 2.08 e Fabrizio Di Stefano 2.07.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Tagliatela 2.08 e Fabrizio Di Stefano 2.07: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Vezzali 2.01, Matarrese 2.02 e Ricciatti 2.03.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Terzoni 2.06.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Terzoni 2.06.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 3.20.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 3.20.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.19.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Ghizzoni 3.19.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.19 (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 4.1.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice, evidenziando che nel decreto di prossima emanazione saranno incluse anche misure fiscali di lungo periodo a favore delle imprese e delle partite IVA.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ricorda che la finalità del suo emendamento è quella di estendere gli attuali benefici anche alle società a responsabilità limitata.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che l'emendamento 4.1 necessiterebbe di una copertura finanziaria e che interviene su una procedura già avviata.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.1.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice* invita al ritiro degli identici emendamenti Galgano 4.2, Squeri 4.9 e Melilla 4.5.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Adriana GALGANO (CI) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.2.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Squeri 4.9 e Melilla 4.5.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Tancredi 5.12, precisando che, pur oggetto di un'attenta valutazione, esso presenta profili critici in relazione alla normativa europea. Si impegna a continuare la verifica in corso ai fini di un possibile accoglimento della proposta nel corso dell'esame in Assemblea, sottolineando che un'analoga verifica interessa anche l'emendamento 9.23.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 5.12, rilevando che la modifica proposta appare in ogni caso compatibile con la normativa europea.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Carrescia 5.18.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.18.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Pastorelli 5.3.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira il proprio emendamento 5.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 22.20, riprende alle 22.45.**

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il

parere deve intendersi contrario, sul subemendamento Massimiliano Bernini 0.5.73.1, mentre esprime parere favorevole sul subemendamento Carrescia 0.5.73.2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 5.73. del Governo

Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.5.73.1, esprime le sue perplessità in merito alla previsione di affidare le attività di progettazione anche a Fintecna Spa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'emendamento 5.73 del Governo è volto a prevedere idonea copertura alle previsioni di crescita del fabbisogno progettuale, dando agli enti la possibilità di avvalersi, oltre che del personale diretto, anche di altre risorse, in modo da non disattendere i picchi delle esigenze progettuali.

La Commissione respinge il subemendamento Massimiliano Bernini 0.5.73.1.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accetta la riformulazione proposta per il subemendamento a sua prima firma 0.5.73.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Carrescia 0.5.73.2 (*nuova formulazione*) e l'emendamento 5.73 del Governo (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.72. del Governo

La sottosegretaria Paola DE MICHELI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.72 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.72 del Governo (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.5 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 6.5 del Governo (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 4.02.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 4.02.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, sugli identici emendamenti Polidori 3.59, Zaratti 3.36 e Matarrese 3.30, ribadendo che la tematica delle zone franche urbane non è affrontata nel provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice, facendo presente che l'esigenza fatta valere, con una formulazione non idonea, da tali proposte emendative è comunque già soddisfatta dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Polidori 3.59, Zaratti 3.36 e Matarrese 3.30 sono stati ritirati.

Chiara BRAGA, *relatrice*, fa presente che l'emendamento Melilli 7.28 risulta assorbito dall'emendamento 1.16, come riformulato, ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sereni 7.05, a condizione che sia riformulato prevedendo la concessione di contributi alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno sei mesi nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Marina SERENI (PD), consapevole degli sforzi compiuti dalla relatrice e dal Go-

verno, accetta la riformulazione proposta, segnalando tuttavia l'esiguità della somma stanziata. Ritiene comunque che l'articolo aggiuntivo a sua firma 7.05, anche nella riformulazione proposta dalla relatrice, rappresenti un segnale importante in favore della ripresa del sistema produttivo locale.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito alla capienza del Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura degli oneri finanziari della misura introdotta. Ricorda infatti che, in occasioni precedenti, ai componenti del gruppo M5S del Senato, che avevano proposto una analoga copertura delle proposte emendative da loro presentate, era stato obiettato che la parte residua del citato fondo era già accantonata per altri interventi.

Adriana GALGANO (CI) esprime soddisfazione per la riformulazione proposta, pur ribadendo l'esiguità della somma stanziata. Chiede inoltre chiarimenti in merito alla formulazione del primo comma dell'articolo aggiuntivo 7.05, con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione del fatturato annuo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che possono accedere ai contributi le imprese che abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. A tale proposito, precisa che il meccanismo così individuato, in considerazione del fatto che si tratta di imprese del settore turistico, è finalizzato a consentire il confronto dei fatturati tra stagioni omologhe di anni diversi.

Adriana GALGANO (CI) ribadisce la propria perplessità, ritenendo la riformulazione proposta non del tutto chiara.

Simone BALDELLI (FI-PdL) chiede che vengano specificate le proposte emendative

la cui votazione risulterebbe preclusa o assorbita dall'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Sereni 7.05.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisando al collega Baldelli che verranno successivamente indicati gli estremi di tutte le proposte emendative eventualmente precluse, segnala che si tratta dell'insieme delle proposte relative al « danno indiretto », precedentemente accantonate.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede se le misure previste nell'articolo aggiuntivo in questione siano relative ai soli comuni colpiti dai sismi del 2016 e contenuti negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 o se siano estese anche alle zone interessate dal terremoto del 18 gennaio 2017. Intravede infatti il rischio che, nel caso in cui le imprese danneggiate nel 2016 abbiano la priorità nell'accesso al fondo, le risorse finanziarie possano non essere sufficienti a coprire anche le esigenze delle imprese che abbiano subito danni dal terremoto del 2017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riguardo alle perplessità manifestate dall'onorevole Galgano, si impegna a proporre un'ulteriore modifica del testo, in sede di esame da parte dell'Assemblea, nel caso in cui il riferimento al « fatturato annuo » contenuto nel primo comma possa ingenerare equivoci. Con riguardo alla richiesta della deputata Castelli, precisa che il fondo è capiente. Per quanto riguarda l'esiguità della somma stanziata, ricorda che l'unico precedente di intervento in materia di « danno indiretto » è rappresentato dal terremoto dell'Umbria e delle Marche del 1997, che è stato connotato da un cratere molto meno esteso e che ha visto anche il contributo delle regioni interessate. Nel caso attuale, il cratere è decisamente più esteso, anche considerato il fatto che sono state comprese tutte le province in cui ricada almeno un comune danneggiato dai sismi del 2016 e del 2017, il che ha comportato di conseguenza una quantificazione finanziaria dell'intervento assai complessa. Pertanto, in attesa di

definire con maggior precisione gli oneri derivanti dalla misura proposta, si è preferito dare comunque un segnale alle imprese del settore, con un primo stanziamento per quanto limitato. Rileva dunque l'importanza di istituire il meccanismo, precisando che nei prossimi mesi si potrà intervenire per verificarne i risultati e per integrare la copertura finanziaria.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che vi sia una incongruenza sulla formulazione adottata, considerato che, per accedere al contributo proposto, alle imprese si richiedono almeno sei mesi di insediamento nelle zone colpite, mentre la riduzione del fatturato è considerata sull'arco temporale di un anno.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che il fatturato annuo dell'impresa può essere calcolato anche se la stessa sia stata insediata, precedentemente ai sei mesi richiesti, in una zona diversa da quelle colpite, sottolineando che il meccanismo così individuato dovrebbe consentire di evitare comportamenti scorretti.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), riprendendo l'intervento del collega Colletti, ricorda che le nuove imprese non rientrano nella misura prevista dall'articolo aggiuntivo. Rappresenta, inoltre, che, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, il numero delle partite IVA ha visto un forte aumento nell'ultimo anno in tutto il Paese e l'unica regione in cui si registra una diminuzione è l'Abruzzo. Ritiene che questo dato dimostri il grave danno provocato dagli eventi sismici per l'economia di quella regione.

Gianluca VACCA (M5S) propone di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge come decorrenza dei sei mesi a cui fa riferimento l'articolo aggiuntivo. Inoltre, si associa alle perplessità sollevate dai colleghi in merito alle risorse stanziare, che valuta modeste, anche perché il requisito del calo del fatturato non è collegato

all'evento sismico. Auspica, quindi, che le risorse disponibili siano aumentate.

Enrico BORGHI (PD), apprezzato che la riformulazione presentata dalla relatrice e dal Governo tiene conto delle proposte di tutti i gruppi, suggerisce di presentare, durante l'esame in Aula, un ordine del giorno che chiarisca meglio le finalità dell'articolo aggiuntivo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), condividendo l'intervento del collega Borghi, sottolinea che le nuove imprese sono supportate tramite l'articolo 24.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI propone di riformulare il testo affinché si faccia riferimento a sei mesi prima dell'evento sismico.

Simone BALDELLI (FI-PdL), ritenendo apprezzabile la ricerca della convergenza da parte del Governo e della relatrice, auspica un aumento delle risorse disponibili e appoggia la proposta del collega Borghi per la presentazione di un ordine del giorno durante l'esame in Aula.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea che in riferimento ad alcune province sarà difficile capire a quale evento sismico ci si riferisce, poiché in esse se ne sono verificati molteplici.

Marina SERENI (PD) sottolinea che è l'azienda a decidere il periodo di sei mesi a cui fare riferimento e che ciò è previsto dalle norme europee.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sereni 7.05 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.05 Sereni, risulta assorbito l'articolo aggiuntivo Melilli 7.04.

Raffaella MARIANI (PD) ritira l'emendamento 9.23 a sua prima firma.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Melilli 9.04, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04, di cui la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04.

Tommaso GINOBLE (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04.

Simone BALDELLI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI dichiara che sull'articolo aggiuntivo Melilli 9.04 il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Melilli 9.04 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Sottanelli 9.06 e 9.08: si intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, dell'emendamento Melilla 10.15.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 10.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Sottanelli 10.25 e Fabrizio Di Stefano 10.20 e dell'articolo aggiuntivo Giovanna Sanna 10.09: si intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carrescia 11.19, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 11.19 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 11.61 e Vezzali 11.75: si intende che vi abbiano rinunciato.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fabrizio Di Stefano 11.58: si intende che vi abbiano rinunciato.

Filiberto ZARATTI (MDP) ritira l'emendamento 11.29 a sua prima firma.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira l'emendamento 11.13 a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sottanelli 11.74: si intende che vi abbiano rinunciato.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento 11.2 a sua prima firma.

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento 11.82 a sua prima firma.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carrescia 11.81, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, condividendo la riformulazione della relatrice, sottolinea che occorre tempo per adottare il decreto di rateizzazione e che resta, comunque, ferma la scadenza della misura.

Andrea COLLETTI (M5S) propone di specificare meglio il duplice riferimento al comma 2, distinguendo quello che si riferisce al primo periodo da quello che si riferisce al secondo periodo. Sottolinea, inoltre, la necessità di inserire un termine per l'adozione del decreto.



La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura che, stabilito il numero dei beneficiari dell'intervento, il decreto sarà adottato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 11.81

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 11.81 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Carrescia 11.81 risultano assorbiti, e non saranno quindi posti in votazione, l'emendamento Pastorelli 11.3, gli identici emendamenti Carrescia 11.14 e Ricciatti 11.28 e l'emendamento Castiello 11.68.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Galgano 11.22, Carrescia 11.15, Melilla 11.46 e Squeri 11.55, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, esprimendo parere conforme a quello della relatrice, sottolinea di condividere la prima parte dell'emendamento, ma non la seconda.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice è stata accolta dai presentatori degli identici emendamenti Galgano 11.22, Carrescia 11.15, Melilla 11.46 e Squeri 11.55

La Commissione approva gli identici emendamenti Galgano 11.22, Carrescia 11.15, Melilla 11.46 e Squeri 11.55 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Castiello 11.35: si intende che vi abbiano rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira gli emendamenti 11.17 e 11.16 a sua prima firma.

Florian KRONBICHLER (MDP) ritira l'emendamento Pellegrino 11.51, di cui è cofirmatario.

Adriana GALGANO (CI) ritira l'emendamento 11.23 a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Squeri 11.57: si intende che vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Sottanelli 11.72.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 11.72, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Sottanelli 11.72 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Marchi 11.01 e Carrescia 11.015 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carrescia 11.016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Marchi 11.01: si intende vi abbia rinunciato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) rileva che l'obiettivo della sua proposta emendativa è quello di evitare che i comuni paghino tariffe assai elevate per lo smaltimento delle macerie. Ritira in ogni caso l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.015.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carrescia 11.016 (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Galgano 11.017 e Zaratti 11.020 ed esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Galgano 11.018, Zaratti 11.021 e Squeri 11.054 a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice. In relazione agli identici articoli aggiuntivi sottolinea che si propone una sola formulazione valida per i mutui per la casa e per quelli per le imprese, con una validità di dodici mesi che non è onerosa. Sarà quindi probabilmente necessario un successivo provvedimento per allungare tale periodo.

Adriana GALGANO (CI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.017 e accetta la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.018.

Florian KRONBICHLER (MDP) ritira l'articolo aggiuntivo Zaratti 11.020, di cui è cofirmatario, e accetta la riformulazione proposta per l'articolo aggiuntivo Zaratti 11.021, di cui è cofirmatario.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Galgano 11.018.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Squeri 11.054: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Galgano 11.018 (*nuova formulazione*) e Zaratti 11.021 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che con l'approvazione degli identici articoli aggiuntivi 11.018 e 11.021 risultano assorbiti gli articoli aggiuntivi Castiello 11.024 e Ginoble 11.030.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Squeri 11.053.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Squeri 11.053: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che gli emendamenti Baldelli 12.23 e Ricciati 12.17, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gallinella 12.04 e Baldelli 12.05 e l'articolo aggiuntivo Laffranco 12.06 risultano assorbiti dall'approvazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Sereni 7.05.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 18.65 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si rimette alla Commissione, riservandosi di approfondire in sede di Commissione Bilancio l'eventuale onerosità della riformulazione proposta.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia che nel caso di emendamenti presentati da deputati della maggioranza il Governo rinvia a un successivo momento l'analisi dell'eventuale onerosità, mentre assume un atteggiamento più rigido nel caso di emendamenti dell'opposizione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce di ritenere improbabile l'onerosità della proposta emendativa in discussione.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, evidenzia che la riformulazione da lei proposta prende ispirazione anche dagli identici emendamenti Pellegrino 18.31 e Terzoni 18.28, presentati da deputati dell'opposizione.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riforma proposta per l'emendamento a sua prima firma 18.65, rilevando che la Commissione si caratterizza sul piano politico per un'ampia inclusione e che il lavoro di tutti i gruppi parlamentari ha permesso di dare importanti indirizzi al Governo. Ritiene in ogni caso che l'emendamento in votazione non sia oneroso.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 18.65 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che con l'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Borghi 18.65 risultano assorbiti gli identici emendamenti Pellegrino 18.31 e Terzoni 18.28, e gli emendamenti Ricciatti 18.32 e Terzoni 18.30 e 18.29.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Tancredi 18.13.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE) ritira il proprio emendamento 18.13.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Zappulla 21.11, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carra 21.01 e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Carra 21.02, 21.03 e 21.04 e Berretta 21.07.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Zappulla 21.11: si intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Carra 21.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Carra 21.01 (*vedi allegato 2*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Carra 21.02, 21.03 e 21.04 e Berretta 21.07: si intende che vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ricorda che l'esame degli emendamenti che risultano ancora accantonati è strettamente connesso a quello dell'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI illustra l'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo, recante un onere di 15,8 milioni di euro per il 2017, che estende a nove nuovi comuni disposizioni recate dal decreto-legge n. 189 del 2016. Nel rimarcare che sarà necessaria un'ulteriore integrazione in relazione a quanto previsto dal decreto-legge in discussione, riferisce il contenuto della documentazione predisposta dal presidente della regione Abruzzo.

Tommaso GINOBLE (PD) segnala la presenza di un errore nella relazione tecnica allegata all'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo, in quanto la stessa menziona sette comuni all'interno dell'allegato n. 3 anziché nove.

Chiara BRAGA, *relatrice*, formula un invito al ritiro, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario, su tutti i subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, di considerare ritirati tutti gli emendamenti e gli

articoli aggiuntivi relativi all'allargamento del cosiddetto cratere, in modo da procedere solo alla votazione dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo Prende atto dell'assenza di obiezioni a tale proposta.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di voler apporre la propria firma ai subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.18.054.1 e 0.18.054.19 e chiede chiarimenti al Governo circa il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 18.054.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel ricordare al deputato Colletti di aver già affrontato l'argomento nella seduta di ieri, fa presente che, al netto delle misure onerose, a livello di tecnica legislativa la dicitura utilizzata al comma 2 risulta corretta.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara di voler apporre la propria firma ai subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.18.054.1 e 0.18.054.19.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo, chiedendo di eliminare Teramo dai comuni in parte esclusi, per i quali è difficile l'inserimento nell'Allegato n. 2. Nell'esprimere il suo apprezzamento per l'inserimento di Farindola nell'Allegato n. 3, fa presente al Governo la necessità di prevedere anche l'inserimento di Penne.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.18.054.2, Fabrizio Di Stefano 0.18.054.1, Tancredi 0.18.054.3, gli identici subemendamenti Tancredi 0.18.054.4 e 0.18.054.5, il subemendamento Colletti 0.18.054.6, gli identici subemendamenti Colletti 0.18.054.7, 0.18.054.8 e 0.18.054.9, gli identici subemendamenti Colletti 0.18.054.10, Fabrizio Di Stefano 0.18.054.11 e Castricone 0.18.054.13, i subemendamenti Colletti 0.18.054.12 e 0.18.054.14, gli identici subemendamenti Fabrizio Di Stefano 0.18.054.16 e 0.18.054.17 ed i subemendamenti Fabrizio

Di Stefano 0.18.054.19 e 0.18.054.20 e Colletti 0.18.054.21.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Castiello 0.18.054.15: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.054 del Governo (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 11.89 e 21.19, volti a recepire le condizioni formulate nel parere della V Commissione (Bilancio).

La Commissione approva gli emendamenti 11.89 e 21.19 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, presenta l'emendamento a sua firma 3.75 recante coordinamento formale conseguente all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento 3.75 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA, *relatrice*, illustra la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma predisposta dalla relatrice.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime il suo ringraziamento nei confronti della Commissione, della relatrice e degli uffici e il suo apprezzamento per il lavoro svolto.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Chiara Braga, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

**La seduta termina alle 00.40 di venerdì 17 marzo 2017.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 784 del 15 marzo 2016:

*a pagina 216, seconda colonna, diciottesima riga, aggiungere il capoverso:*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 »;

b) dopo le parole: « 10 milioni di euro, » sono aggiunte le seguenti: « di cui

almeno il 70 per cento è riservato agli interventi di cui al comma 1, ».

**\* 3. 25.** Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

*a pagina 220, seconda colonna, dopo la sedicesima riga, devono intendersi inserite le seguenti parole:*

« Tommaso GINOBLE (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.69.;

*a pagina 222, seconda colonna, undicesima riga, le parole:* « La Commissione respinge quindi l'emendamento Vacca 5.33 » *devono intendersi soppresse;*

*a pagina 225, seconda colonna, terza riga, le parole:* « gli emendamenti Giovanna Sanna 7.08 e Melilli 7.04 » *devono intendersi sostituite con le seguenti:* « l'articolo aggiuntivo Melilli 7.04. Avverte infine che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Giovanna Sanna 7.08 ».

## ALLEGATO 1

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DELLA RELATRICE  
E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 1.

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), capoverso l-bis), sostituire le parole: euro cinque milioni con le seguenti: euro 6,5 milioni e al numero 3), aggiungere infine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla Convenzione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità previste dalla lettera l-bis);*

*b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il quarto comma è inserito il seguente:*

« 4-bis. Ferme le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i soggetti di cui al quarto comma possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis, in possesso della necessaria professionalità ed avviene,

per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel sopra menzionato elenco speciale. »;

*c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

3. All'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni; dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni di cui all'articolo 1, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.

L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015, recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle « Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4. ».

**1. 72.** Il Governo.

#### ART. 5.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 73 DEL GOVERNO

*All'emendamento 5. 73, sopprimere le seguenti parole:* Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento del personale della società Fintecna s.p.a. delle stesse attività di cui al periodo precedente.

**0. 5. 73. 1.** Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

*All'emendamento 5. 73, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* Sviluppo Economico *aggiungere le altre:* fermo restando che i corrispettivi per le attività di progettazione non possono superare la

soglia del 2 per cento dell'importo dei lavori.

**0. 5. 73. 2.** Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« *1-bis.* L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. a disposizione della Struttura commissariale, Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna S.p.a. delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministro dello Sviluppo Economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. ».

**5. 73.** Il Governo.

#### ART. 6.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis)* il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 è inte-

gralmente sostituito dal seguente: « Al fine di potenziare ed accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente", presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti ».

**6. 5.** Il Governo.

#### ART. 13.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014.

**13. 16.** Il Governo.

#### ART. 14.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14. 14  
DEL GOVERNO

*All'emendamento 14. 14, sostituire la lettera a) con la seguente:* dopo le parole: ad

uso abitativo agibili *inserire le seguenti:* ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 decreto-legge 189 del 2016.

**0. 14. 14. 1.** Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

*All'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo le parole:* ad uso abitativo agibili *inserire le seguenti:* o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;

*b) al comma 1, dopo le parole:* alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche *aggiungere le seguenti:* contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;

*c) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita ed il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal precedente periodo;

*d) al comma 2, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

*e) al comma 3, dopo le parole:* sono sottoposte, *aggiungere le seguenti:* , ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,;

*f) al comma 4, dopo le parole:* residenziale pubblica dei comuni, *aggiungere*



le seguenti: o dell'Ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

**14. 14.** Il Governo.

**ART. 18.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18. 69  
DEL GOVERNO**

*All'emendamento 18. 69, comma 1, capoverso lettera a), sostituire le parole:* diverse da quelle disciplinate dal primo comma con le seguenti: diverse da quelle finalizzate per assicurare la piena efficacia e operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione.

**0. 18. 69. 3.** Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

*All'emendamento 18. 69, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.*

**0. 18. 69. 4.** Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

*All'emendamento 18. 69, lettera d) sostituire le parole:* o amministrativo-contabile, fino a settecento unità con le seguenti: almeno per il 70 per cento, o amministrativo contabile, nel limite del 30 per cento, per un totale fino a settecento unità.

**0. 18. 69. 1.** Castiello, Grimoldi.

*All'emendamento 18. 69, sopprimere il capoverso lettera e).*

**0. 18. 69. 2.** Castiello, Grimoldi.

*All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*c) dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:*

« 1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal primo comma, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. »;

*b) al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

*a-bis) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

« 3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

*a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione;*

*b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;*

*c) ogni altro emolumento accessorio viene corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.*

3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai diri-

genti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del comma 7;

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.

*3-quinquies.* Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. »;

*a-ter)* alla lettera b) del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata »;

*a-quater)* alla lettera c) del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione » sono integralmente sostituite dalle seguenti: « nella more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario »;

*c) al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*d) all'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 »;*

*d) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

al comma 1, le parole da « e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « , di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 »;

*e) al comma 5, lettera c), capoverso 3-quater, sopprimere le parole: in numero non superiore a cinque;*

*f) dopo il comma 5, inserire il seguente:*

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata. ».

**18. 69.** Il Governo.

## ART. 18.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18. 046  
DELLA RELATRICE

*All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: economiche e produttive aggiungere le seguenti: nonché attività agricole e agroindustriali.*

**0. 18. 046. 1.** Castiello, Grimoldi.

*All'articolo aggiuntivo 18. 046, dopo le parole: gennaio 2017 aggiungere le seguenti: , nonché Sicilia, nei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale Siciliana n. 40 del 26 gennaio 2017.*

**0. 18. 046. 3.** Minardo, Tancredi.

**(Inammissibile)**

*All'articolo aggiuntivo 18. 046, aggiungere, in fine, le seguenti parole: A tal fine, il limite di spesa annuo di cui al comma 424 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, è incrementato di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. Ai fini dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo, il credito d'imposta in capo al beneficiario del finanziamento è fruibile in compensazione o cedibile a terzi. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.*

**0. 18. 046. 2.** Castiello, Grimoldi.

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

## ART. 18-bis.

*(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).*

1. Per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**18. 046.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

## ART. 18-bis.

*(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).*

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18. 047.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:

« 10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'en-

trata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10-bis. La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

10-ter. Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10 10-bis e 10-ter si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto ».

**18. 048.** Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 049  
DEL GOVERNO

*All'emendamento, comma 1, dopo le parole: da stabilire inserire le seguenti: entro il termine di cui al presente comma.*

**0. 18. 049. 1.** Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. All'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole da « nonché la valutazione del fabbisogno finanziario » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziare per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016. ».

**18. 049.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).*

1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. ».

**18. 050.** Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 051  
DEL GOVERNO

*All'emendamento 18. 051, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: o alla temporanea sostituzione delle strutture scolastiche rese inagibili dagli eventi sismici.*

**0. 18. 051. 4.** Vacca, Massimiliano Bernini, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Crippa, Castelli.

*All'emendamento 18. 051, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la lettera a), è inserita la seguente: « a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;

b) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: « 3-ter. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-bis) del primo comma, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, e al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo. *3-quater*. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidenti della regione – Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge tu 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli Immobili di loro proprietà, *3-quinquies*. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle regioni – Vicecommissari, *3-sexies*. Con ordinanza del Commissario Straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono definite le procedure per la presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai precedenti commi *3-ter* e *3-quinquies*. Gli immobili di cui alla lettera *a-bis*, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ».

**18. 051.** Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 18.052.

*All'emendamento 18. 052, sostituire la parola: Umbria con la seguente: Abruzzo.*

**0. 18. 052. 1.** Fabrizio Di Stefano.

*All'emendamento 18. 052, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «dalla crisi sismica del 1997 e 1998 », sono inserite le seguenti: « e, in Umbria, del 2009 ».

**18. 052.** La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 18.053.

*All'emendamento 18. 053, sostituire le parole: nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto con le seguenti: nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in connessione con gli eventi sismici che hanno avuto luogo a partire da agosto 2016 o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2018.*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

2. Ai fini dell'adozione di quanto previsto al comma 1 i Comuni interessati devono attestare la sussistenza del nesso di causalità tra le cause dell'evento franoso ed il danno subito.

**0. 18. 053. 1.** Fabrizio Di Stefano.

*All'emendamento 18. 053, sostituire le parole: allegati 1 e 2 con le seguenti: allegati 1, 2 e 3.*

**0. 18. 053. 6.** Colletti.

*All'emendamento 18. 053, dopo le parole: eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: , ivi compresa la possibilità di delocalizzare le attività commerciali e le attività produttive.*

**0. 18. 053. 2.** Tancredi.

*All'emendamento 18. 053, dopo le parole: eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: , ivi compresa la possibilità di realizzare soluzioni abitative in emergenza.*

**0. 18. 053. 3.** Tancredi.

*All'emendamento 18. 053, dopo le parole: con gli eventi sismici di cui al presente decreto aggiungere le seguenti: e degli edifici sia pubblici che privati ricadenti nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017).*

**0. 18. 053. 4.** Sottanelli.

*All'emendamento 18. 053, dopo le parole: con gli eventi sismici di cui al pre-*

*sente decreto aggiungere le seguenti: e degli edifici sia pubblici che privati distrutti o dichiarati inagibili o evacuati su ordinanza dei sindaci e ricadenti nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017, che abbiano riportato danni a strutture o la cui agibilità risulta compromessa in seguito a movimenti franosi di roccia, terra o detriti connessi o conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici.*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade di gennaio 2017).*

**0. 18. 053. 5.** Sottanelli.

*All'emendamento 18. 053, dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

**18. 053.** La Relatrice.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 18.054.

*All'emendamento 18. 054, comma 1, dopo il numero 9), inserire i seguenti:*

- 10) Penne (PE);
- 11) Penna Sant'Andrea (TE);
- 12) Basciano (TE);
- 13) Pizzoli (AQ).

2. Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 la parola « Teramo » è soppressa.

*Conseguentemente:*

*al comma 7, le parole: 15,8 e 0,33 sono sostituite dalle seguenti: 16,8 e 0,44;*

*al comma 8 le parole: 6,1 e 1,32 sono sostituite dalle seguenti: 7,1 e 2,32.*

**0. 18. 054. 2.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere i seguenti:*

- 10) Basciano (TE);
- 11) Catignano (PE);
- 12) Civitella Casanova (PE);
- 13) Penna Sant'Andrea (TE);
- 14) Penne (PE).

**0. 18. 054. 1.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:*

- 10) Basciano (TE)
- 11) Penna Sant'Andrea (TE)
- 12) Cermignano (TE)
- 13) Cellino Attanasio (TE)

**0. 18. 054. 3.** Tancredi, Ginoble.

*Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:*

- 10) Basciano (TE)
- 11) Penna Sant'Andrea (TE)

**\* 0. 18. 054. 4.** Tancredi, Ginoble.

*Dopo il numero 9), aggiungere i seguenti:*

- 10) Basciano (TE)
- 11) Penna Sant'Andrea (TE)

**\* 0. 18. 054. 5.** Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

*Al comma 1, dopo il numero 9), inserire i seguenti:*

- 10) Pizzoli (AQ)
- 11) Spinetoli (AP)

**0. 18. 054. 6.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:*

- 10) Penna Sant'Andrea (TE)

**\* 0. 18. 054. 7.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:*

- 10) Penna Sant'Andrea (TE)

**\* 0. 18. 054. 8.** Castiello, Grimoldi.

*Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:*

- 10) Penna Sant'Andrea (TE)

**\* 0. 18. 054. 9.** Fabrizio Di Stefano.



*Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:*

10) Penne (PE)

**\*\* 0. 18. 054. 10.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:*

10) Penne (PE)

**\*\* 0. 18. 054. 11.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo il numero 9), inserire il seguente:*

10) Penne (PE)

**\*\* 0. 18. 054. 13.** Castricone, Tancredi.

*Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:*

10) Penne (PE), relativamente al solo centro cittadino.

**0. 18. 054. 14.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, dopo il numero 9) inserire il seguente:*

10) Penne (PE).

*Conseguentemente:*

a) *al comma 7 la parola: 15,8 è sostituita dalla seguente: 16,4 e la parola: 0,33 è sostituita dalla seguente: 0,41;*

b) *al comma 8, le parole: 6,1 e 1,32 sono sostituite dalle seguenti: 6,7 e 1,40.*

**0. 18. 054. 12.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, dopo il numero 9) inserire il seguente:*

10) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ).

**0. 18. 054. 15.** Castiello, Grimoldi.

*Al comma 1, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:* 10) Catignano (PE).

**0. 18. 054. 19.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:*

10) Civitella Casanova (PE).

**0. 18. 054. 20.** Fabrizio Di Stefano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 la parola « Teramo » è soppressa.

**0. 18. 054. 21.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:*

10) Basciano (TE).

**\*0. 18. 054. 16.** Fabrizio Di Stefano.

*Al comma 1, dopo il numero 9) aggiungere il seguente:*

10) Basciano (TE).

**\*0. 18. 054. 17.** Colletti, Vacca, Castelli, Massimiliano Bernini.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Istituzione dell'Allegato n. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189

anche a territori della Regione Abruzzo, non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2, è istituito un nuovo elenco, denominato « Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Articolo 1) » costituente l'Allegato n. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, composto dai seguenti Comuni della Regione Abruzzo:

- 1) Sarete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE).

2. Il contestuale riferimento agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'Allegato n. 3 di cui al primo comma.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 » di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento

ai Comuni di cui all'allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 5 ».

5. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato » sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

6. All'articolo 44, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, » sono sostituite dalle seguenti « alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 ed alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

8. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

**18. 054.** Il Governo.

## ART. 19.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

*2-ter.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

*2-quater.* La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-*quinq*ues, dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

**19. 6.** Il Governo.

## ART. 20.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 20. 019  
DELLA RELATRICE

*All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 1, sostituire le parole:* nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 *con le seguenti:* nelle zone a rischio sismico 1, 2, 3 e 4.

**0. 20. 019. 1.** Fabrizio Di Stefano.

*All'articolo aggiuntivo 20. 019, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:* Le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili ad uso scolastico sono obbligatorie a seguito di ogni evento sismico rilevante.

**0. 20. 019. 2.** Vacca.

*All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* I documenti attestanti lo studio di vulnerabilità saranno resi pubblici sulla *home page* del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile, sul sito internet dell'ente proprietario dell'immobile, sul portale «scuole in chiaro», sull'anagrafe degli edifici scolastici. Il valore risultante attestante l'indice di vulnerabilità sarà reso pubblico tramite affissione permanente presso gli ingressi principali di ogni edificio scolastico e sulla *home page* del sito internet della istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

**0. 20. 019. 3.** Vacca.

*All'articolo aggiuntivo 20. 019, comma 2, sostituire le parole:* classificate 1 e 2 *con le seguenti:* 1, 2, 3 e 4.

**0. 20. 019. 4.** Fabrizio Di Stefano.

*All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle

zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.

**0. 20. 019. 5.** Vacca.

*All'articolo aggiuntivo 20. 019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Entro il 31 dicembre 2017 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 deve essere in possesso di adeguato documento tecnico che attesta l'indice vulnerabilità sismica.

**0. 20. 019. 6.** Vacca.

*All'articolo aggiuntivo 20. 019, al comma 3, dopo le parole: vulnerabilità sismica di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o già certificati da precedenti verifiche.*

**0. 20. 019. 7.** Melilli.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

*(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).*

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa

depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

**20. 019.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle

aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le

occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

**20. 020.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo.****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

## ART. 13.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Con le ordinanze di cui al periodo precedente sono individuate, altresì, le modalità di riconoscimento del compenso dovuto al professionista, a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014.

**13. 16.** Il Governo.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione delle schede AeDES e di consentire l'abilitazione di nuovi tecnici, il Dipartimento della Protezione Civile promuove e realizza, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, corsi di formazione a titolo gratuito anche con modalità di formazione a distanza realizzando gli strumenti più idonei allo scopo.

*4-ter.* All'attuazione del comma *4-bis* si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**13. 8.** *(Nuova formulazione)* Crippa, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Castelli.

## ART. 14.

*Al comma 1, dopo le parole:* Marche e Umbria *aggiungere le seguenti:* , sentiti i comuni interessati.

**14. 4.** *(Nuova formulazione)* Ricciatti, Zarratti, Melilla, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

*Al comma 1, dopo le parole:* nei rispettivi ambiti territoriali *aggiungere le seguenti:* prioritariamente nei territori ricadenti all'interno del cratere e nei territori dei comuni confinanti con il perimetro del cratere.

**14. 6.** *(Nuova formulazione)* Terzoni, Massimiliano Bernini, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

*Al comma 1, dopo le parole:* da destinare temporaneamente *aggiungere le seguenti:* in comodato d'uso gratuito.

**14. 2.** *(Nuova formulazione)* Carrescia, Manzi, Morani, Luciano Agostini, Petrini, Lodolini, Marchetti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* La regione pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale l'e-

lenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo.

**14. 8.** (Nuova formulazione) Gallinella, Ciprini, Massimiliano Bernini, Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Crippa, Castelli.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* ad uso abitativo agibili *inserire le seguenti:* o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita;

b) *al comma 1, dopo le parole:* alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche *inserire le seguenti:* contenute nel decreto ministeriale 16 gennaio 1996 o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia;

c) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita ed il contratto preliminare è risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale di attuazione, l'unità immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal precedente periodo;

d) *al comma 2, sostituire le parole:* ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* al comma 1;

e) *al comma 3, dopo le parole:* sono sottoposte, *inserire le seguenti:* , ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,;

f) *al comma 4, dopo le parole:* residenziale pubblica dei comuni, *inserire le seguenti:* o dell'Ente regionale compe-

tente in materia di edilizia residenziale pubblica.

**14. 14.** Il Governo.

ART. 15.

*Al comma 2, sostituire le parole:* entro il 31 dicembre 2017 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2018.

**15. 25.** Ginoble.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Contratti di sviluppo nei territori colpiti dagli eventi sismici).*

1. Le istanze di agevolazione a valere sull'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente.

2. I progetti di cui al comma 1 sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui al precitato articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l'impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.

**15. 040.** (Nuova formulazione) Melilli, Petrini, Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castri-

cone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

ART. 17.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Sospensione di termini in materia di sanità).*

1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 e ai comuni del cratere sismico di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si applicano, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70 a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.

**17. 01.** *(Nuova formulazione)* Castricone, Tancredi, Amato, Colletti, Zaratti, Mellilla.

ART. 18.

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3 aggiungere il seguente:*

4) infine è aggiunto il seguente periodo: « le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso in tutto o in parte nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato

nei limiti di un contingente massimo di 15 unità ».

**18. 65.** *(Nuova formulazione)* Borghi, Mariani, Ginoble, Carrescia, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

c) *dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:*

« 1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal primo comma, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal precedente periodo è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. »;

b) *al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

a-bis) *dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:*

« 3-bis. Il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, viene corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) *le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico*



esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione;

*b)* qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

*c)* ogni altro emolumento accessorio viene corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.

*3-ter.* Al personale dirigenziale di cui al comma 3 è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui al secondo periodo del comma 1 e alle lettere *b)* e *c)* del comma 7;

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si applicano anche al personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.

*3-quinquies.* Alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3. »;

*a-ter)* alla lettera *b)* del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata » sono sostituite dalle seguenti: « nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata »;

*a-quater)* alla lettera *c)* del comma 7, le parole: « nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione » sono integralmente sostituite dalle seguenti: « nella more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario »;

*c)* al comma 4, dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

*d)* all'articolo 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con il Corpo della Guardia di Finanza ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Agli eventuali maggiori oneri finanziari si provvede, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3 »;

*d)* al comma 5, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

al comma 1, le parole da « e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « , di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 52 e nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 »;

e) al comma 5, lettera c), laddove si prevede l'inserimento del comma 3-quater, nell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 187 del 2016 sopprimere le parole: in numero non superiore a cinque;

f) dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario Straordinario, i Presidenti delle Regioni – Vicecommissari ovvero, in caso del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta Regionale munito di apposita delega motivata. ».

**18. 69.** Il Governo.

*Al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.*

**18. 21.** Manzi, Carrescia, Coscia, Mariani, Ghizzoni.

*Al comma 5, lettera c), dopo il capoverso 3-sexies aggiungere il seguente:*

3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione di situazioni di grave stato di allerta derivante da calamità naturali di tipo sismico o meteorologico, le pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza che ne abbia disposto la chiusura, verificano se sussistono altre modalità che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti, compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono, d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un

arco temporale anche superiore a un anno, salvo che il lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti, fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi a fattispecie diverse.

**18. 22.** Verini, Carrescia, Melilli, Morani, Manzi.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del richiamato articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225.

**18. 62.** (Nuova formulazione). Castricone, Amato, Tancredi, D'Incecco, Ginoble.

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017).*

1. Per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di

gennaio 2017, si provvede sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dai commi da 422 a 428 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**18. 046.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).*

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, fino al 31 dicembre 2018 è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è notificata, a cura del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**18. 047.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 10 è così integralmente sostituito:

« 10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero dopo la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

*10-bis.* La concessione del contributo viene trascritta su richiesta dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalità.

*10-ter.* Le previsioni di cui al comma 10 non si applicano:

a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone

legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2;

b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi a beneficiare delle misure previste dal presente decreto ».

**18. 048.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. All'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole da « nonché la valutazione del fabbisogno finanziario » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « secondo procedure da stabilire con apposita ordinanza di protezione civile, adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, con oneri a valere sulle risorse stanziati per le emergenze a far data dal 24 agosto 2016. ».

**18. 049.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-*bis*.

*(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).*

1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo. ».

**18. 050.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-*bis*.

*(Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa).*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-*bis*) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;

b) dopo il comma 3-*bis*, inserire il seguente:

« 3-*ter*. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo agli immobili di cui alla lettera a-*bis*) del primo comma, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l'elenco degli immobili di cui al precedente periodo.

3-*quater*. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della regione – Vicecommissario, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.

3-*quinquies*. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018 ed

inseriti negli elenchi predisposti dai Presidenti delle regioni – Vicecommissari.

3-*sexies*. Con ordinanza del Commissario Straordinario, emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono definite le procedure per la presentazione e approvazione dei progetti relativi agli immobili di cui ai precedenti commi 3-*ter* e 3-*quinquies*. Gli immobili di cui alla lettera a-*bis*, ultimati gli interventi previsti, sono tempestivamente destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ».

**18. 051.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

ART. 18-*bis*.

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « dalla crisi sismica del 1997 e 1998 », sono inserite le seguenti: « e, in Umbria, del 2009 ».

**18. 052.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:*

ART. 18-*bis*.

*(Disposizioni relative ai movimenti franosi verificatisi nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. Ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori ricompresi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, in connessione con gli eventi sismici di cui al presente decreto, si provvede con le procedure di

cui al citato decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal presente decreto.

**18. 053.** La Relatrice.

ART. 19.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di esito non favorevole delle procedure di interpello espletate ai sensi delle vigenti disposizioni, è autorizzato a provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, oltre i limiti percentuali ivi previsti, nella misura del 75 per cento delle posizioni dirigenziali vacanti oltre che disponibili, e comunque entro il limite massimo di ulteriori 10 incarichi. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma, in deroga alla previsione del citato articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno durata annuale e sono rinnovabili per una sola volta e, comunque, cessano al momento dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 1. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al comma 2. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente comma non costituiscono titolo, né requisito valutabile ai fini della procedura concorsuale di cui al comma 1.

*2-ter.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

*2-quater.* La Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'espletamento del concorso di cui al comma 1, può avvalersi, della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3-quinquies, dell'articolo 4, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

**19. 6.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

ART. 19-bis.

*(Unità cinofile).*

1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento riservate al personale volontario utilizzato nella Sezione cinofila del predetto Corpo che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della prescritta certificazione operativa nonché il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**19. 01.** Verini, Manfredi, Borghi, Reallacci, Pastorelli, De Menech, Stella Bianchi, Tancredi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DELLA RELATRICE 20.019.

*All'articolo aggiuntivo 20.019, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I*

documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente, sono pubblicati sulla home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.

**0. 20. 019. 3.** (Nuova formulazione)  
Vacca.

*All'articolo aggiuntivo 20.019, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Entro il 30 giugno 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.

**0. 20. 019. 5.** (Nuova formulazione)  
Vacca.

*All'articolo aggiuntivo 20.019, al comma 3, dopo le parole: vulnerabilità sismica di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica.*

**0. 20. 019. 7.** (Nuova formulazione) Melilli.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).*

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui

all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

**20. 019.** La Relatrice.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987.

2. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

**20. 020.** Il Governo.

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

*a-bis)* all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: « da parte di Regioni, Province, Comuni, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate » sono sostituite con le seguenti: « da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni ».

**21. 15.** Melilli.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Utilizzo di risorse stanziato in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, può destinare, fino a 205 milioni di euro, per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. ».

**21. 01.** Carra.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Proroghe in materia ambientale).*

1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD *ex* articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

**\*21. 05.** *(Nuova formulazione)* Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello, D'Agostino, Molea.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Proroghe in materia ambientale).*

1. Per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD *ex* articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al decreto-



legge 9 febbraio 2017, la scadenza fissata dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

**\*21. 011.** (Nuova formulazione) Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Destinazione di risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF).*

1. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative agli anni dal 2017 al 2026, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai criteri di ripartizione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76.

**21. 09.** Realacci, Ginoble, Mazzoli, Carrescia, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giuliotti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Tancredi, Zaratti, Kronbichler, Melilla, Fabrizio Di Stefano, Matarrese, Galgano, Baldelli, Laffranco, Polidori, Polverini.

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

2-bis. La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata sul sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati.

**1. 16.** (Nuova formulazione) Matarrese, Vargiu, D'Ambruso, Piepoli, D'Agostino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 Aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti.».

**2. 18.** Castricone, Amato, D'Incecco, Tancredi, Ginoble.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.

3. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai presidenti delle regioni – commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 129, ovvero, quali soggetti incaricati dai commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1-*bis*.

4. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.

**3. 19.** Ghizzoni, Baruffi.

#### ART. 1.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro cinque milioni con le seguenti: euro 6,5 milioni e al numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla Convenzione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità previste dalla lettera l-*bis*);

b) al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-*bis*) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Ferme le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, i soggetti di cui al quarto comma possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al precedente periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 50-*bis*, in possesso della necessaria professionalità ed avviene, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel sopra menzionato elenco speciale. »;

c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

3. All'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni; dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni di cui all'articolo 1, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di na-

tura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.

L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015, recante l'aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relativa alle « Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza emessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 9. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 4. ».

**1. 72.** Il Governo.

*All'emendamento 5. 73 del Governo al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* Alle attività di cui ai periodi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016.

**0. 5. 73. 2.** *(Nuova formulazione)* Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Manzi, Lodolini, Marchetti.

**ART. 5.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* L'attività di progettazione relativa agli appalti di cui al primo comma può essere effettuata dal personale, assegnato alla struttura commissariale centrale ed agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 viene disciplinato anche lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte del personale, anche dipendente, messo dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa a disposizione della Struttura commissariale. Mediante apposita convenzione viene, altresì, disciplinato lo svolgimento da parte del personale della società Fintecna Spa delle stesse attività di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione e determinati sulla base di appositi criteri di remuneratività determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dello sviluppo economico, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

**5. 73.** Il Governo.

**ART. 6.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* il primo comma dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 è integralmente sostituito dal seguente: « Al fine di potenziare ed accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale denominato « Conferenza permanente », presieduto dal

Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente Parco e del Comune territorialmente competenti.

## 6. 5. Il Governo.

### ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### ART. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. *(Interventi volti alla ripresa economica)*. – 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi dall'evento sismico nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla concessione dei contributi provvedono i vice Commissari.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi del disposto del reg. CE 1407/2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

**7. 05.** *(Nuova formulazione)* Sereni, Carrescia, Melilli, Ginoble, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Terrosi, Verini.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### ART. 9-bis.

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: *2-bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 8 agosto del 2000, n. 267 e alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 136 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una « zona rossa », è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dall'entrata in vigore della

presente legge con oneri a carico del bilancio comunale.

**9. 04.** *(Nuova formulazione)* Melilli, Borghi, Realacci, Ginoble, Baldelli, Castricone, Stella Bianchi, Carrescia, Mazzoli, Mariani, Bergonzi.

ART. 11.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 12 del decreto-legge n. 244 del 2016, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*2-bis.* Le imprese aventi sede nei Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, dall'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 172, del 2003, limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati, necessari per la citata comunicazione, causata dagli eventi sismici.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: tributari aggiungere le seguenti: e ambientali.*

**11. 19.** *(Nuova formulazione)* Carrescia, Marchetti, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Luciano Agostini.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) le parole da: « con decreto » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa del versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis avviene

con le modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in caso di mancata emanazione del decreto previsto dal predetto comma 2-bis entro il 30 novembre 2017. Resta ferma la scadenza prevista dal primo periodo del presente comma ».

**11. 81.** *(Nuova formulazione)* Carrescia, Borghi, Mariani, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Carella, Castricone, D'Incecco, Fusilli, Giulietti, Lodolini, Manzi, Marchetti, Melilli, Morani, Petrini, Piazzoni, Pillozzi, Sereni, Terrosi, Verini.

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*h)* al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 ».

\* **11. 22.** *(Nuova formulazione)* Galgano, Matarrese, Monchiero, Menorello.

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

« *h)* al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

\* **11. 15.** *(Nuova formulazione)* Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Petrini, Marchetti.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

« *h)* al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

\* **11. 46.** (Nuova formulazione) Melilla, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

« h) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 28 febbraio 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 30 giugno 2017 »;

\* **11. 55.** (Nuova formulazione) Squeri, Romele, Fabrizio Di Stefano.

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 marzo 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 21 aprile 2017 »;

b) al comma 3, alinea, le parole: « 31 maggio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2017 »;

c) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente: « 13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:*

« 10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis), del decreto-legge 22 ottobre 2016,

n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata dei carichi, di cui al comma 1 del citato articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale. ».

**11. 72.** (Nuova formulazione) Sottanelli.

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Applicazione addizionale al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai Comuni colpiti da eventi sismici del 2016 e 2017).*

1. Ai Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 non si applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**11. 016.** Carrescia, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Manzi, Morani, Marchetti.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

\* **11. 018.** *(Nuova formulazione).* Galgano, Matarrese, Menorello, D'Agostino, Molea.

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

1. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ubicate nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione Bancaria italiana e con le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

\* **11. 021.** *(Nuova formulazione).* Zaratti, Melilla, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Fassina, Kronbichler.

*Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Istituzione dell'Allegato n. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016).*

1. Tenuto conto dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 anche a territori della Regione Abruzzo, non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2, è istituito un nuovo elenco, denominato « Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Articolo 1) » costituente l'Allegato n. 3 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, composto dai seguenti Comuni della Regione Abruzzo:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);
- 6) Colledara (TE);
- 7) Isola del Gran Sasso (TE);
- 8) Pietracamela (TE);
- 9) Fano Adriano (TE).

2. Il contestuale riferimento agli Allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto-legge, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'Allegato n. 3 di cui al primo comma.

3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 » di cui alle lettere *a), b), c), d), e)*, sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con

riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

5. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 » sono sostituite dalle seguenti « alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

6. All'articolo 44, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, » sono sostituite dalle seguenti « alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni

di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 ed alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 3 ».

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 0,33 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

8. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1,32 milioni di euro per l'anno 2019.

**18. 054.** Il Governo.

*Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea, dopo le parole: e a 0,280 aggiungere le seguenti: milioni di euro annui;*

*b) alla lettera a), dopo le parole: e a 0,280 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui.*

**11. 89.** La Relatrice.

*Al comma 2, dopo le parole: 47 milioni di euro, aggiungere le seguenti: versato dalla Camera dei deputati e.*

**21. 19.** La Relatrice.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**3. 75.** La Relatrice.



## ALLEGATO 3

**Decreto-legge n. 8 del 2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).****CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1: al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: n. 229, sono inserite le seguenti: di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016;*

*alla lettera a):*

*al numero 1), le parole: pubblicata nella sono sostituite dalle seguenti: pubblicata nel supplemento ordinario n. 262 alla;*

*al numero 2), dopo le parole: di cui all'articolo 34 sono inserite le seguenti: del presente decreto e dopo le parole: adottate ai sensi del comma 2 sono inserite le seguenti: del presente articolo;*

*al numero 3), dopo le parole: coordinamento scientifico è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e le parole: al numero 1 sono sostituite dalle seguenti: al numero 1);*

*alla lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: all'articolo 34 sono inserite le seguenti: del presente decreto;*

*al comma 2, lettera a), la parola: interessate è sostituita dalla seguente: interessati.*

*All'articolo 2:*

*al comma 3, dopo le parole: n. 189 del 2016, sono inserite le seguenti: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, e le parole: comprensivo dei relativi costi sono sostituite dalle seguenti: comprendente l'indicazione dei relativi costi.*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, lettera b), capoverso:*

*al terzo periodo, dopo le parole: dall'articolo 30 sono aggiunte le seguenti: del presente decreto;*

*al quarto periodo, le parole: Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 sono sostituite dalle seguenti: Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30.*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, la parola: soppressa è sostituita dalla seguente: abrogata;*

*al comma 2:*

*alla lettera a), capoverso, le parole: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, sono soppresse e, conseguentemente, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*alla lettera b), numero 2), dopo le parole: ai materiali di cui al comma 4 sono inserite le seguenti: del presente articolo e le parole: del giorno e della data sono sostituite dalle seguenti: della data.*

alla lettera d), la parola: straordinario è sostituita dalla seguente: straordinario,.

All'articolo 8:

al comma 1, lettera c), le parole: , o in data successiva, sono sostituite dalle seguenti: o in data successiva.

All'articolo 10:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: all'allegato 1 sono inserite le seguenti: al decreto-legge n. 189 del 2016 e dopo le parole: all'allegato 2 sono inserite le seguenti: al medesimo decreto-legge;

al comma 4, dopo le parole: comma 3, lettera c), è inserita la seguente: del;

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), sono premesse le seguenti parole: all'alinea, e le parole: dicembre 2016, sono sostituite dalle seguenti: dicembre 2016;

al numero 2), la parola: soppressa è sostituita dalla seguente: abrogata;

alla lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, la parola: effettuata è sostituita dalla seguente: effettuati;

alla lettera c), le parole: « e della radiotelevisione pubblica » sono soppresse sono sostituite dalle seguenti: , della telefonia e della radiotelevisione pubblica sono sostituite dalle seguenti: e della telefonia,

alla lettera f), capoverso, al primo e al secondo periodo, le parole: canone tv sono sostituite dalle seguenti: canone di abbonamento alla televisione;

al comma 10, capoverso, la parola: previste è sostituita dalla seguente: previsti;

al comma 11, dopo le parole: 100 milioni, a 80 milioni e 80 milioni sono inserite le seguenti: di euro;

al comma 13, dopo le parole: e a 0,280 sono inserite le seguenti: milioni di euro;

All'articolo 13:

al comma 1, la parola: interessate è sostituita dalla seguente: interessati.

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 sono sostituite dalle seguenti: pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113, dopo le parole: 26 agosto 2016 sono inserite le seguenti: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016, e dopo le parole: 19 settembre 2016 sono aggiunte le seguenti: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016;

al comma 3, le parole: di acquisizione, sono sostituite dalle seguenti: di acquisizione.

All'articolo 16:

al comma 2, le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: derivanti dalla disposizione del comma 1.

All'articolo 17:

al comma 2, la parola: Quando è sostituita dalla seguente: Se.

All'articolo 18:

al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: Ferme è inserita la seguente: restando;

al comma 5, lettera c), capoverso 3-quater, le parole: comma 3-ter sono sostituite dalle seguenti: comma 3-bis.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Esame emendamenti C. 4310-A .....	3
---	---

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 2188, approvata dal Senato, C. 1442 Dambruoso e C. 2770 Colletti ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
--	---

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM (2016) 230 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione del documento finale</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Documento finale</i> ) .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione delle regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Borghesi ed altri</i> ) .....	44
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Giancarlo Giordano ed altri</i> ) ....	47
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Centemero ed altri</i> ) .....	53
ALLEGATO 4 ( <i>Memoria depositata dal sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo (Atto del Governo n. 377)</i> ) .....	57
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	60

**COMMISSIONI RIUNITE (VII e XII)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Atto n. 380 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	69
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Nicchi ed altri</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale ed altri</i> ) .....	74
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	78
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 378. ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) ....	70
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Fossati ed altri</i> ) .....	82
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale ed altri</i> ) .....	85
ALLEGATO 6 ( <i>Proposta di parere alternativo del deputato Borghesi</i> ) .....	89
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	97

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	129

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	109
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 394 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	109
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	127
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	127
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	130
D.L. 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	132
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 4220 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	133

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; <i>b)</i> Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; <i>c)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; <i>d)</i> Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; <i>e)</i> Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; <i>g)</i> Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000. C. 3980 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	144
<i>ALLEGATO (Emendamento approvato)</i> .....	147
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015. C. 4226 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 4254 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	145

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	149
Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricasazione dei giudici. Nuovo testo C. 2188, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	149
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	151

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL n. 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	153
--	-----

## INTERROGAZIONI:

5-10375 Luigi Gallo: Sul patto per lo sviluppo per la Città metropolitana di Napoli .....	156
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-10650 Menorello: Sulle modalità di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale .....	156
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	165

## SEDE CONSULTIVA:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. Nuovo testo C. 3558 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	157
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	157

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	158
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Atto n. 384 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	159
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. Atto n. 389 (Rilievi alle Commissioni II e VI) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	161
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. Atto n. 390 (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	163
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-09038 Manzi: Iniziative per l'ottantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci . <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	169 172
5-10399 Laffranco: Sui docenti di sostegno nel territorio umbro .....	169
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	174
5-10654 Galgano: Sulle iniziative da assumere al fine di acquisire la documentazione relativa alla agibilità e alla sicurezza degli edifici scolastici .....	169
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	175
5-10564 Vezzali: Sulle iniziative atte a scongiurare la chiusura dell'istituto statale per sordi di Roma per mancanza di finanziamenti .....	169
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	176
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale. Atto n. 379 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	170
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	178
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere alternativo dei deputati Centemero e altri)</i> .....	183
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di parere alternativo dei deputati Giancarlo Giordano e altri)</i> .....	187
Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	170
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	190
<i>ALLEGATO 9 (Proposta di parere alternativo dei deputati Nicchi ed altri)</i> .....	192
<i>ALLEGATO 10 (Proposta di parere alternativo dei deputati Pannarale ed altri)</i> .....	194

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	255
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi della relatrice e del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	278
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i> ) .....	294
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i> ) .....	313
ERRATA CORRIGE .....	277

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica. (COM(2016) 861).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (COM(2016) 862).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione). (COM(2016) 863).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016) 864 final), corredata dai relativi allegati (Annexes 1 to 5). (COM(2016) 864) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	203
AVVERTENZA .....	203

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Nuovo testo C. 2188, approvata dal Senato, e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	204
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	212

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti, C. 4214 Airaudo, C. 4297 Rizzetto, C. 4305 De Maria e C. 4312 Baldassarre ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	206
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative riferite al testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	213
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	211

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	234
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina. S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera (Parere alla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	235
---	-----

ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore) .....	239
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	241
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	238
AVVERTENZA .....	238
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	244
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni <i>standard</i> delle Province e delle Città metropolitane ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, e rinvio</i> ) .....	245
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione dei rappresentanti della SO.S.E. – Soluzioni per il sistema economico S.p.A., nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni <i>standard</i> delle Province e delle Città metropolitane (Atto n. 398) ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	247
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	248
Audizioni nell'ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l'annesso schema di convenzione (Atto n. 399).	
Audizione del presidente e dei componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	249
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE .....	250
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	251
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	252



---

Audizione del Presidente dell'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC), Robert Barchiesi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	252
AVVERTENZA .....	252
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	253
AVVERTENZA .....	253
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	254
Audizione del Prefetto Gerarda Pantalone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	254
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	254

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



\*17SMC008050\*